



UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DOTTORATO DI RICERCA IN
“*Scienza giuridiche*”

CICLO XXXIII

Le condotte riparatorie nel processo penale: tra deflazione e *restorative justice*

Coordinatore:
Chiar.mo Prof. **Fabio Salvatore Cassibba**

Tutore:
Chiar.mo Prof. **Giulio Garuti**

Dottorando: **Cesare Trabace**

Anni Accademici 2017/2018 – 2019/2020

«[C]hiedere perdono richiede più coraggio che sparare, che azionare una bomba. Quelle sono cose che possono fare tutti. Basta essere giovane, ingenuo e avere il sangue caldo [...] ci v[uole ben altro] per riparare sinceramente».
(F. ARAMBURU, *Patria*, Milano, 2016, p. 613)

«Come si vede, non avevo ancora imparato l'arte di mediare, pensavo ancora che per ottenere qualcosa bisognasse andare dritti allo scopo, mentre sono soltanto le distrazioni, la vaghezza, la distanza che ci avvicinano al bersaglio, è il bersaglio che ci colpisce».
(F. JAEGGY, *I beati anni del castigo*, Milano, 1989, p. 15)

INDICE

CAPITOLO I LE ALTERNE VICENDE DEL CONCETTO DI “RIPARAZIONE”

1. Premessa: la riparazione quale concetto polisemantico e indefinito.....	7
2. La riparazione nel Codice penale del 1889 e in quello di rito del 1913.....	9
3. La riparazione dal Codice Rocco alla c.d. legge sulla stampa	12
4. La inarrestabile proliferazione di fattispecie <i>lato sensu</i> riparatorie.....	16
5. L’oggetto della nostra indagine.....	21
6. Il “d.d.l. Bonafede” e la procedura estintiva delle contravvenzioni.....	23

CAPITOLO II LA GIUSTIZIA RIPARATIVA *EXTRA E INTRA MOENIA*

1. La crisi del paradigma tradizionale e la (ri)scoperta della vittima del reato.....	27
2. Gli <i>input</i> sovranazionali: le iniziative assunte dalle Nazioni Unite... ..	32
3. (<i>Segue</i>): ...e dal Consiglio d’Europa.....	35
4. L’attività dell’Unione europea.....	37
5. Riparazione «materiale» <i>versus</i> riparazione «simbolica».....	42
6. L’esperienza di alcuni vicini ordinamenti europei: a) la <i>médiation</i> francese.....	44
7. (<i>Segue</i>): b) la <i>Täter-Opfer-Ausgleich</i> tedesca.....	48
8. Le timide reazioni domestiche.....	53

CAPITOLO III PRODROMI E *RATIONES*

1. Il procedimento penale del giudice di pace: una “svolta” culturale.....	65
2. L’epilogo decisorio di cui all’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000: l’orbita applicativa.....	71
3. Le esigenze di riprovazione e prevenzione.....	76

4. I profili dinamici.....	78
5. Dalla giurisdizione onoraria a quella ordinaria: la c.d. Riforma Orlando.....	84

CAPITOLO IV

L'ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE *EX ART. 162 TER C.P.*

1. La natura giuridica e il raggio operativo del “nuovo” istituto.....	91
2. I presupposti.....	96
3. I tempi e i modi della richiesta.....	100
4. Il vaglio giudiziale e gli epiloghi della procedura	104
5. Il mancato coordinamento con la disciplina dei procedimenti speciali... ..	108
6. (<i>Segue</i>): ...e con quella delle nuove contestazioni.....	109
7. Il rapporto con l'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000.....	111
8. Conclusioni: una <i>débâcle</i> ?	113

CAPITOLO V

CONDOTTE RIPARATORIE E PROCESSO *DE SOCIETATE*

1. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: un terreno privilegiato di analisi.....	117
2. Le condotte riparatorie nel sistema sanzionatorio: a) l'abbattimento della <i>pecunia doloris</i>	122
3. (<i>Segue</i>): b) l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive e la sospensione del rito.....	130
4. (<i>Segue</i>): c) l'“ultima spiaggia”: la conversione in <i>executivis</i>	138
5. Le condotte riparatorie nel sistema cautelare.....	141
6. L'inapplicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162 <i>ter</i> c.p.: “inciampi” normativi e prospettive <i>de jure condendo</i>	146
7. La messa alla prova dell'ente.....	149

Bibliografia.....	155
--------------------------	------------

CAPITOLO I

LE ALTERNE VICENDE DEL CONCETTO DI “RIPARAZIONE”

SOMMARIO: 1. Premessa: la riparazione quale concetto polisemantico e indefinito. – 2. La riparazione nel Codice penale del 1889 e in quello di rito del 1913. – 3. La riparazione dal Codice Rocco alla c.d. legge sulla stampa. – 4. La inarrestabile proliferazione di istituti *lato sensu* riparatori. – 5. L’oggetto della nostra indagine. – 6. Il “d.d.l. Bonafede” e la procedura estintiva delle contravvenzioni.

1. Premessa: la riparazione quale concetto polisemantico e indefinito

L’espressione «condotte riparatorie», sulla quale è incentrato l’istituto previsto dall’art. 162 *ter* c.p., qui eletto a fulcro di una analisi che nutre l’obiettivo di individuarne le ricadute processuali, impone anzitutto qualche precisazione di ordine terminologico.

Nel linguaggio comune, il concetto di «riparazione» rimanda alle molteplici attività con cui si può tentare di porre rimedio a un male, a un danno o a un errore, smorzandone o eliminandone le conseguenze pregiudizievoli¹; tra i suoi sinonimi, figurano generalmente «ripristinazione, reintegrazione, [...] ricomposizione, [...] risarcimento, pagamento, [...] soddisfazione, espiazione [e] compenso»².

In una pluralità di significati ci si imbatte parimenti frequentando l’odierno terreno tecnico-giuridico, ove il legislatore penale ricorre a tale lemma con estrema disinvoltura, riferendosi, ad esempio, ora all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da un reato, ora all’esecuzione di una pena³. Si tratta, insomma, di una nozione che, malgrado i

¹ N. ZINGARELLI, *Vocabolario della lingua italiana*, XII ed., Bologna, 1997, p. 1520. Grossomodo negli stessi termini si esprime il più recente G. DEVOTO-G.C. OLI, *Vocabolario della lingua italiana*, Firenze, 2006, p. 2368, per cui «riparare» significa «[c]ercare di cancellare un danno provocato o un errore commesso mediante un risarcimento o un compenso oppure chiedendo scusa».

² A. GABRIELLI, *Dizionario dei sinonimi e dei contrari analogico e nomenclatore*, Milano, 1967, p. 633.

³ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, Bari, 2017, p. 33-34. Segnalano, pur con diversità di accerti, la polivalenza del termine «riparazione» e il suo poco rigoroso utilizzo G.P. DEMURO, *L’incerta parabola della riparazione del danno nel sistema penale*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 691-692; M. DONINI, *Compliance, negozialità*

continui sforzi chiarificatori della dottrina⁴, risulta allo stato particolarmente cangiante, ben prestandosi a essere «impiega[ta] come un nuovo e comodo *slogan*, ideologicamente suggestivo proprio per la sua indefinitezza contenutistica»⁵.

Nella difficoltà di rintracciare una definizione univoca del termine *de quo* non ci si imbatteva, di contro, sotto l'egida del Codice penale del 1889 e di quello di procedura penale del 1913, i quali attribuivano alla «riparazione» una vera e propria autonomia concettuale, andata poi progressivamente persa per effetto dell'«alluvione legislativa»⁶ che si è servita, nei decenni a venire, delle sue diverse accezioni, al fine di soddisfare i più svariati e contingenti obiettivi di politica criminale.

È bene tuttavia mettere sin d'ora in luce un dato, che può costituire il punto di partenza della nostra indagine: tra le molteplici condotte che oggi vengono ascritte al generale concetto di «riparazione», qui interessano quelle prestazioni del reo che, se eseguite successivamente alla commissione di taluni fatti penalmente rilevanti, valgono a inibire la pretesa punitiva statale, facendo fuoriuscire lo stesso dal circuito processuale. Tali comportamenti, antitetici a quelli incriminati e volti a neutralizzarne le conseguenze negative, si risolvono in una tutela tardiva dell'interesse protetto dalla fattispecie violata: per questo motivo, gli effetti premiali che essi determinano in capo al loro autore vengono ritenuti in linea con un sistema penale orientato alla tutela dei beni giuridici⁷.

e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice, ivi, p. 597-598; M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017, p. 54 ss.; G. FIANDACA, *Tra punizione e riparazione. Una ibridazione di paradigmi?*, in *Foro it.*, 2016, V, c. 298-299; D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999, p. 9; C. MAZZUCCATO, *Ostacoli e «pietre d'inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 123; G. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 533-534.

⁴ Si badi che il tentativo di far chiarezza sui concetti di «restituzione», «risarcimento» e «riparazione» è un fenomeno tutt'altro che recente in dottrina, come dimostra il «classico» studio di F. CARNELUTTI, *Il danno e il reato*, Padova, 1930, p. 35 ss., il quale, con riguardo all'allora vigente panorama normativo, riteneva che «[s]i capisce presto [...] che la *esecuzione o restituzione* deve essere surrogata o per lo meno integrata dal *risarcimento*. Questo differisce dalla *esecuzione* perché tende ad eliminare il danno non già con la *riduzione in pristino*, ma con la *prestazione dell'equipollente*» e che «la *riparazione*» è preordinata «a riparare la lesione di quegli interessi, che non hanno equivalenti» [corsivi dell'Autore]. Più di recente, a titolo esemplificativo, F. CAVALLA, *La pena come riparazione. Oltre la concezione liberale dello stato: per una teoria radicale della pena*, in F. Cavalla-F. Todescan (a cura di), *Pena e riparazione*, Padova, 2000, p. 98, secondo il quale «[l]a riparazione non coincide con il risarcimento civile del danno: può semmai, e non sempre, ricomprenderlo».

⁵ G. FIANDACA, *Prima lezione di diritto penale*, cit., p. 33.

⁶ G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, Padova, 2019, p. 49.

⁷ Così, tra gli altri, T. PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 406 e D. PULITANÒ, *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*, *ibidem*, p. 1007.

Così concepite, le «condotte riparatorie» sono da tempo oggetto di dibattito tra gli studiosi di diritto penale. Tutto sommato nuovo è invece l'interesse dei processualisti⁸, i quali hanno ravvisato negli adempimenti *post factum*, che realizzano una deviazione e/o un arresto dalla fisiologica sequela procedimentale, una strada per promuovere forme diverse e più sollecite di giustizia. Uno stimolo in tal senso è del resto giunto dal legislatore recente, che ha attribuito al contegno dell'imputato susseguente al reato la veste di *φάρμακον* per ridurre e razionalizzare l'ormai straripante carico giudiziario.

2. La riparazione nel Codice penale del 1889 e in quello di rito del 1913

La riparazione, quale figura dotata di una propria dignità, trovava la sua genesi con l'entrata in vigore del Codice penale sardo-piemontese del 1859, il cui art. 73 così si esprimeva: «[o]ltre alle restituzioni ed il risarcimento dei danni, può anche aver luogo la riparazione dell'ingiuria per qualunque reato che reca ingiuria all'offeso, sebbene non porti danno reale nella persona o nelle sostanze»⁹.

L'istituto veniva poi riproposto dai diversi progetti che anticipavano il Codice penale per il Regno di Italia del 1889 (c.d. Codice Zanardelli), che gli avrebbe conferito una rinnovata veste, prevedendo, all'art. 38, sotto la rubrica «riparazione pecuniaria», che «[o]ltre alle restituzioni e al risarcimento dei danni, il giudice, per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato danno, può assegnare alla parte offesa, che ne faccia domanda, una somma determinata a titolo di riparazione»¹⁰.

⁸ Del tema, in chiave monografica, si è occupata O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, Padova, 2016, p. 3 ss.

⁹ Per una efficace rassegna degli antecedenti storico-giuridici dell'art. 73 c.p. 1959, G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, p. 282 ss., la quale rammenta come «[l]ungo tutta l'età della codificazione, la presenza della riparazione pecuniaria (o comunque di istituti ispirati alla riparazione) [fosse] distribuita, per così dire, 'a macchie di leopardo'» (p. 286). Tra detti antecedenti, di particolare interesse, anche per i temi che si affronteranno nel successivo Cap. II, si palesa l'art. 459, § 3, del Codice criminale per gli Stati Estensi del 1855 che, in relazione al delitto di ingiuria, recitava: «[p]otrà [...] il giudice, quando la parte offesa ne faccia istanza, dichiarare nello stesso giudizio tenuto l'autore dell'imputazione ad una scusa verso la medesima, od in caso di rifiuto al pagamento di una somma». Per dirla con l'A., qui la condotta «aveva una valenza riparativa simbolica prima ancora che materiale. Condotta che non escludeva peraltro il risarcimento del danno».

¹⁰ Si sono, tra gli altri, occupati dell'istituto F. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930, p. 168 ss.; C. BIANCHINI, (voce) *Riparazione pecuniaria*, in *Enc. giur. it.*, Milano, 1906, p. 494 ss.; G. PAOLI,

Particolarmente eloquente per comprendere gli obiettivi di tale norma, si palesa la Relazione ministeriale relativa alla codificazione da ultimo richiamata: lì si affermava che «[i]l fine della riparazione non è il risarcimento di un danno diretto; è la soddisfazione dell'oltraggio patito, del risentimento, del rammarico prodotto dall'offesa sull'animo di chi ne è stato vittima, o di chi è intimamente legato con la vittima, senza alcun riguardo al danno propriamente detto che l'offesa stessa gli abbia, o no, recato» e che «[l]a riparazione dell'offesa non può avere per iscopo di risarcire un danno, cui provvede l'azione civile, ma intende a rafforzare l'efficacia della repressione di quei reati che non importerebbero una grave sanzione repressiva, sproporzionata al caso, e che invece può ottenersi mercé appunto questo complemento penale»¹¹. In quell'ottica, la riparazione era quindi cosa ben diversa dal risarcimento, preordinato, all'epoca, unicamente al ristoro dei danni patrimoniali suscettibili di una immediata valutazione economica¹².

Fin dalla sua entrata in vigore, l'art. 38 c.p. 1889 «da[va] filo da torcere ai penalisti, e non solo»¹³. Discusse erano, ad esempio, le sue origini storiche: se taluni sostenevano la diretta derivazione dall'art. 73 c.p. 1859, altri, invece, additavano la *Buße* di matrice tedesca come fonte d'ispirazione dell'allora legislatore¹⁴. La maggior divergenza di opinioni riguardava però un altro aspetto, ossia la natura dell'istituto in parola, assimilato, a seconda dei commentatori, a una forma eccezionale di risarcimento

Il reato il risarcimento la riparazione, Bologna, 1924, p. 179 ss.; E. SEGRÈ, *La riparazione pecuniaria nei reati che offendono l'onore della persona o della famiglia (articolo 38 Cod. pen.) in rapporto alla procedura penale*, in *Riv. pen.*, 1981, XXXIV, p. 142 ss.; P. TUOZZI, *Il contenuto dell'art. 38*, in *Riv. pen.*, suppl., 1897-1898, VI, p. 113 ss. Più di recente, D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 152 ss. e G. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, cit., p. 554 ss.

¹¹ Così la *Relazione ministeriale al Progetto del Codice penale per il Regno d'Italia*, in *Atti parlamentari – Camera dei Deputati*, XVI Legislatura, n. 28, Roma, 1887, p. 146 ss., la quale prosegue ricordando che «[n]el Diritto romano, nel Diritto germanico ed in molti altri statuti del medio-evo i reati di ingiuria, in senso lato, non erano perseguiti che per azione privata. L'odierno Diritto li rese, come si conveniva, di azione pubblica. Ma non può disconoscerne il carattere particolare, interessante più la privata che la pubblica ragione».

¹² Il dato è stato di recente sottolineato da F.P. LASALVIA, *La riparazione pecuniaria (nei delitti contro la PA) tra “civilizzazione” del diritto penale e “penalizzazione” del diritto civile*, in *Ind. pen.*, 2020, p. 318.

¹³ Così, testualmente, F. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, cit., p. 168.

¹⁴ Per la *Relazione ministeriale al Progetto del Codice penale per il Regno d'Italia*, cit., p. 146, la riparazione pecuniaria di cui all'art. 38 sarebbe infatti debitrice all'istituto «tradizionale e popolarissimo in Germania ed in generale fra i popoli nordici, non ignoto nella storia giuridica italiana, e che figura, sebbene imperfettamente, nei Codici vigenti». Così anche E. FLORIAN, *Dei reati e delle pene in generale*, Milano, 1910, p. 293. *Contra* V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. III, Torino, 1920, p. 179; A. STOPPATO, *Commento al codice di procedura penale*, vol. IV, Torino, 1914, p. 130; P. TUOZZI, *Il contenuto dell'art. 38*, cit., p. 113. Per qualche rilievo storico su *Buße* e riparazione pecuniaria, v. C. BIANCHINI, (voce) *Riparazione pecuniaria*, cit., p. 494 ss., il quale li ritiene «due languide tracce [della] antica pena privata». Sul rapporto tra gli istituti, D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 158 ss.

dei danni morali¹⁵, a una sanzione privata complementare¹⁶ ovvero a un peculiare strumento per fronteggiare «[i]l mero turbamento psichico prodotto dall'offesa»¹⁷. Con il tempo si era comunque affermata la tesi che, nel rispetto del tenore della Relazione, attribuiva alla riparazione pecuniaria una valenza afflittiva ulteriore rispetto a quella tipica della sanzione penale, motivata dal pericolo che quest'ultima non si attagliasse alla concreta gravità del fatto giudicato e punito¹⁸.

¹⁵ Pur esulando dalla nostra indagine il tema della natura della riparazione, cfr., per questa opinione, C. BIANCHINI, (voce) *Riparazione pecuniaria*, cit., p. 496 ss.; P. TUOZZI, *Il contenuto dell'art. 38*, cit., p. 123.

¹⁶ U. CONTI, *La pena e il sistema penale nel codice italiano*, in E. Pessina (a cura di), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, vol. IV, Milano, 1910, p. 912 ss.; G.B. IMPALLOMENI, *Il codice penale italiano illustrato*, Milano, 1904, p. 149; E. SEGRÈ, *La riparazione pecuniaria nei reati che offendono l'onore della persona o della famiglia*, cit., p. 142. V. anche G. PAOLI, *Il reato il risarcimento la riparazione*, cit., p. 200 per il quale «[l]a riparazione pecuniaria è dunque un *complemento di pena* ed è garantita da un'azione che è azione penale complementare privata o azione quasi-penale». Al fine di esplicitare la differenza tra «risarcimento» e «riparazione pecuniaria», egli porta l'esempio della «fanciulla violentata dal bruto folle di lussuria», rilevando che «[i]sogni di fanciulla, svaniti per sempre non si pagano in denaro; l'idea di famiglia, di amore, di maternità non sono beni suscettibili di valutazione economica, essi non potranno avere mai, se infranti, una riparazione adeguata; ma forse perché non possono avere riparazione adeguata, si sarà autorizzati a concludere che non debbono avere riparazione? E se questa conclusione non apparisce niente affatto autorizzata dalle premesse, bisognerà allora adattarsi a riparare in qualche modo; e poiché la forma di riparazione, se non la più logica, certo la più pratica, perché più si adatta a tutte le specie, perché la più facilmente prestabile e più facilmente esigibile, è quella pecuniaria, bisognerà far corrispondere al pregiudizio meramente spirituale la riparazione pecuniaria. Essa non ricostruirà uno stato di fatto preesistente modificato in peggio dal delitto, a ciò provvede il risarcimento; ma, oltre o indipendentemente da tale ricostruzione, sarà un maggior danno che si infligge al colpevole e un maggior vantaggio che si assegna alla vittima. La differenza tra risarcimento e riparazione è proprio questa: che per quanto riguarda il risarcimento deve avervi un *quid economico dato*, esattamente corrispondente ad un *quid economico tolto*; per quanto, invece, riguarda la riparazione deve avervi un *quid economico dato*, che non corrisponde ad un *quid economico tolto*. Dal punto di vista patrimoniale, dopo avvenuto il risarcimento, la situazione economica della vittima torna identica a quella che era, prima che fosse commesso il delitto; dopo avvenuta la riparazione, la situazione economica della vittima diviene superiore a quella che era prima che fosse commesso il delitto. Dunque il risarcimento non dovrebbe mai costituire un vantaggio patrimoniale per il danneggiato, la riparazione invece deve costituire un vantaggio patrimoniale per l'offeso» (p. 212 ss.) [Corsi dell'Autore].

¹⁷ Ad avviso di V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., p. 175, «[o]bietto della riparazione pecuniaria non è il danno direttamente, immediatamente patrimoniale; non è neppure il danno morale implicante mediamente un danno economico: è il mero turbamento psichico prodotto dall'offesa, considerato in sé stesso, isolatamente da ogni effetto dannoso da esso prodotto [...] È una soddisfazione in cambio di un dolore: è un indennizzo pecuniario di detrimenti puramente psichici, tali cioè che non abbiano prodotto alcun valutabile danno fisico o patrimoniale, né immediatamente, né mediamente». In una posizione tutto somma simile si colloca l'opinione di L. LUCCHINI, *Elementi di procedura penale*, Firenze, 1899, p. 133, secondo cui «[n]on si tratta propriamente di danno morale, né di risarcimento, ma di una soddisfazione dell'oltraggio patito, del risentimento cagionato, che va a completare la sanzione penale. Vi è però gran parte di ciò che suolsi intendere quale danno morale e suo risarcimento; e per questo la disposizione dell'art. 38 cod. pen. (che deploriamo non abbia ammessa che pecunia la riparazione) contraddice al concetto del danno morale».

¹⁸ G. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, cit., p. 554 ss. Più tranchant D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 167, secondo la quale la riparazione pecuniaria era allora preordinata ad «arricchire l'arsenale punitivo dello Stato».

Accogliendo le riserve di quanti lamentavano la limitata portata della riparazione pecuniaria¹⁹, l'art. 7 del Codice di procedura penale del 1913 ne ampliava sensibilmente lo spettro applicativo. In particolare, detta previsione disponeva che «[i]l reato può produrre azione civile per il risarcimento del danno e per le restituzioni. I delitti contro la persona e quelli che offendono la libertà individuale, l'onore della persona o della famiglia, la inviolabilità del domicilio o dei segreti, anche se non abbiano cagionato danno, possono produrre azione civile per riparazione pecuniaria. L'azione appartiene al danneggiato od offeso, o a chi lo rappresenti, ed altresì agli eredi del danneggiato od offeso, e può essere esercitata contro l'autore del reato, contro chi ha concorso nel concorso medesimo, e, quando ne sia il caso, anche contro la persona civilmente responsabile»²⁰.

A ben guardare, la disposizione non si limitava a richiamare un numero di fattispecie criminose più nutrito rispetto al passato, ma arricchiva altresì il novero dei soggetti legittimati alla richiesta di riparazione, non più comprensivo della sola «parte offesa»²¹. Nessun rimedio veniva, al contrario, approntato per limitare la «sconfinata indeterminatezza»²² che contraddistingueva il congegno normativo *de quo*, la cui applicazione continuava a essere interamente rimessa all'arbitrio del magistrato che pronunciava la condanna²³.

3. La riparazione dal Codice Rocco alla c.d. legge sulla stampa

Il controverso istituto della riparazione pecuniaria concludeva la sua parabola esistenziale nel 1930, quando entrava in vigore il nuovo Codice penale, il quale superava finalmente le perduranti ostilità al riconoscimento dei danni morali *ex delicto*²⁴. L'art.

¹⁹ Cfr. la *Relazione a S.M. il Re del Ministro Guardasigilli (Finocchiaro-Aprile) presentata nell'udienza del 27 febbraio 1913 per l'approvazione del Codice di procedura penale*, Roma, 1913, p. 10-11.

²⁰ Per una esegesi della norma processuale, G. PAOLI, *Il reato il risarcimento la riparazione*, cit., p. 206 ss.

²¹ La circostanza non è sfuggita a D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 166.

²² C. BIANCHINI, (voce) *Riparazione pecuniaria*, cit., p. 497.

²³ Tra i pochi punti fermi della disciplina processuale dell'istituto, veniva richiamata l'appellabilità della decisione del giudice che ometta di pronunciarsi sulla domanda di riparazione ovvero che respinga quest'ultima: C. BIANCHINI, (voce) *Riparazione pecuniaria*, cit., p. 501.

²⁴ Come ricorda G. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, cit., p. 559 (nota 10), per far fronte alla vigenza dell'art. 7 c.p.p. 1913, l'art. 43 delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale (r.d. 28 maggio 1931, n. 601) prevedeva che «per i fatti

185 c.p., inserito in un autonomo Titolo del Libro I, dedicato alle «sanzioni civili», afferma infatti che «[o]gni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui»²⁵. Ciò nonostante, il legislatore non rinunciava del tutto all'utilizzo del concetto di riparazione che veniva inserito in più disposizioni e non sempre nella medesima accezione.

Il riferimento corre *in primis* alla circostanza comune contemplata dall'art. 62, n. 6, c.p., la quale impone una mitigazione della pena per il fatto di «avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni» ovvero per «l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

La previsione ha da subito generato incertezze tra gli interpreti, che si sono, ad esempio, interrogati sulla portata del giudizio di integralità nonché sulla possibilità che il risarcimento del danno sia effettuato da parte di un terzo, come un ente assicuratore. Su

commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale l'art. 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell'art. 7 del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria». In argomento anche D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 154 ss.

²⁵ Senza voler entrare nel merito di una questione estranea al perimetro della nostra indagine, va segnalato che, oggi come ieri, gli interpreti si interrogano sulla eventuale portata afflittiva del risarcimento del danno, specie quello non patrimoniale. Oltre al volume di D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 13 ss., si vedano i contributi di F. BRICOLA, *La riscoperta delle «pene private» nell'ottica del penalista*, in *Foro it.*, 1985, V, c. 1 ss.; A. ESER, *Giustizia penale «a misura d'uomo». Visione di un sistema penale e processuale orientato all'uomo come singolo e come essere sociale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1063 ss.; E. FLORIAN, *Per una più rigorosa disciplina dell'obbligazione di risarcimento del danno derivante da delitto penale*, in *Sc. pos.*, 1928, p. 97 ss.; H.J. HIRSCH, *Il risarcimento del danno nell'ambito del diritto penale sostanziale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, Milano, 1991, vol. I, p. 277 ss.; A. MANNA, *Il risarcimento del danno fra diritto civile e diritto penale*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 591 ss.; A. RIZZO, *Il risarcimento del danno come possibile risposta penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1171 ss.; M. ROMANO, *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 865 ss.; C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 3 ss. Sul tema, più di recente, M.C. BARBIERI, *Il risarcimento come pena? Il 'danno morale' (ri)visto con le lenti del penalista*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 819 ss.; M. BERTOLINO, *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, in *Dir. pen. cont.*, 5/2019, p. 183 ss.; G.P. DEMURO, *L'incerta parabola della riparazione del danno nel sistema penale*, cit., p. 694 ss.; G. MARTIELLO, *“Civile” e “penale”: una dicotomia sanzionatoria davvero superata? Overosia, quando il risarcimento del danno vuole punire il reo*, in *Criminalia*, 2017, p. 327 ss.; FR. MAZZACUVA, *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017, p. 139 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017, p. 108 ss.; M. ROMANO, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 501 ss.; C. PIERGALLINI, *Pene 'private' e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, *ivi*, p. 631 ss.

quest'ultimo versante, sebbene la Corte costituzionale si fosse espressa nel senso che l'attenuante opererebbe «anche quando l'intervento risarcitorio, comunque riferibile all'imputato, sia compiuto, prima del giudizio, dall'ente assicuratore»²⁶, una parte della giurisprudenza di legittimità continuava a mantenere una posizione formalista²⁷. Sul punto, sono intervenute – sia pure con riguardo al diverso aspetto della estensione della fattispecie circostanziale al compartecipe – le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che si sono invece poste nel solco tracciato degli insegnamenti impartiti dal giudice delle leggi²⁸, finendo così per condizionare le pronunce successive²⁹.

Al di là delle *querelle* sulla applicazione della circostanza del reato in parola, è qui opportuno rilevare come la prima parte dell'art. 62, n. 6, c.p., menzionando la «riparazione»³⁰, si riferisca alle restituzioni e al risarcimento del danno c.d. civile, da intendere come la lesione di diritti suscettibili di una valutazione economica; la seconda parte della disposizione si occupa invece dei rimedi per far fronte al danno c.d. criminale, cioè all'offesa al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice³¹.

Nel Codice penale del 1930, al concetto di nostro interesse faceva, e fa tuttora, riferimento anche l'art. 186, per cui «[o]ltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo per

²⁶ Corte cost., 20 aprile 1998, n. 138, in *Cass. pen.*, 1999, p. 935 ss. con nota di L. BISORI, *Appunti per un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'attenuante del risarcimento del danno*.

²⁷ Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. IV, 3 giugno 2004, n. 39065, in *CED*, n. 229957 nonché Cass., Sez. VI, 9 novembre 2005, n. 46329, in *CED*, n. 232837.

²⁸ Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941, Pagani e altro, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1483 ss., con nota di G. CIVELLO, *Sulla "comunicabilità" della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. ai concorrenti nel reato*. Pur precedente al ricordato arresto della Corte, T. PADOVANI, *L'attenuante del risarcimento del danno e l'indennizzo assicurativo*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1185 ss.

²⁹ Per l'orientamento più recente, si veda, tra le altre, Cass., Sez. I, 6 febbraio 2009, n. 13870, in *CED*, n. 243202, la quale, una volta richiamate le conclusioni cui è pervenuta la Corte costituzionale prima e le Sezioni Unite della Corte di cassazione poi, ha asserito che «il risarcimento (anche quello eseguito dalla società assicurativa) deve ritenersi effettuato personalmente dall'imputato tutte le volte in cui questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di farlo proprio».

³⁰ Critica sulla scelta lessicale D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 243 ss.

³¹ La distinzione pare assai risalente: ad essa faceva già riferimento da F. ANTOLISEI, *L'offesa e il danno nel reato*, cit., p. 10 ss. Nella letteratura più recente, M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., p. 65-66, D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 246 ss.; M. LANZI, *Confische, riparazione pecuniaria e sanzioni civili: come monetizzare il reato*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Processo penale e processo civile: interferenze e questioni irrisolte*, Torino, 2020, p. 254-255 e, per finalità analoghe alle nostre, O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 16, a parere della quale «[i]n ordine al rapporto tra "reato", "danno civile" e "danno criminale", possiamo ritenere che un illecito penale determina sempre un "danno criminale", dal quale può conseguire anche quello "civile" (si pensi ai reati contro la persona, ovvero contro il patrimonio); in altre ipotesi, invece, dal reato non si promana alcun "danno civile" (ad esempio nell'ipotesi di atti contrari a pubblica decenza)».

riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato»³². In questo specifico frangente, la riparazione assume una conformazione peculiare, prendendo le distanze vuoi dal risarcimento del danno vuoi dalle pene accessorie³³: come suggerisce la collocazione topografica, si tratta di una sanzione civile la quale «opera, rispetto all'offeso dal reato, suscitando un sentimento di conforto e soddisfazione correlativo al dolore che da lui fu già provato, e che ora prova invece l'offensore»³⁴.

A complicare un quadro in cui la nozione di riparazione aveva già definitivamente smarrito la sua identità, contribuiva, in seguito, la l. 8 febbraio 1948, n. 47 (c.d. legge sulla stampa) che recava una ulteriore forma di «riparazione pecuniaria», ideata dal legislatore in un contesto politico di forte preoccupazione per l'attitudine della carta stampata a influenzare l'opinione pubblica. In particolare, l'art. 12 – ancora oggi poco considerato dagli operatori pratici³⁵ – prevede che «[n]el caso di diffamazione commesso col mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato».

L'«innovazione» veniva accolta con poco entusiasmo dalla dottrina che non tardava a rilevare come essa si sommasse incomprensibilmente al risarcimento dei danni patrimoniali e non, risolvendosi, di fatto, «in una elargizione alla parte civile non giustificabile con l'esigenza della severità della repressione»³⁶; una sorta di «risarcimento

³² Nella *Relazione ministeriale sul progetto di codice penale*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, Roma, 1929, V, p. 232, si affermava che «in relazione al principio generale accolto della risarcibilità del danno non patrimoniale, sta la disposizione di questo articolo. Esso, infatti, eleva ad istituto di carattere generale la pubblicazione della sentenza come mezzo di riparazione di tali danni: pubblicazione, che qui vien concepita come mezzo di riparazione di un danno morale in atto, astraendo da qualsiasi riferimento e da ogni considerazione di eventuali danni patrimoniali». Secondo la *Relazione del Re*, *ivi*, 1930, VII, n. 93 – la quale utilizzava in modo assai poco rigoroso i termini «riparazione» e «risarcimento» –, «la pubblicazione della sentenza è [invece] una forma di risarcimento che consiste in una riparazione non pecuniaria e neppure economica [...] riservata per il danno meramente morale o, più esattamente, non patrimoniale».

³³ Per questo rilievo G. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, cit., p. 560: l'A. sottolinea inoltre che la riparazione di cui all'art. 186 c.p. «trae [...] origine dal Progetto preliminare di codice italiano del 1921 che, qualificandola come “sanzione complementare”, nell'art. 64 prevedeva la “pubblicazione speciale della sentenza” sia come pena accessoria che come riparazione, in quest'ultimo caso “a richiesta della parte lesa, oppure a spese dello Stato o del denunciante o querelante a richiesta dell'imputato assolto per insussistenza del fatto o per non averlo commesso».

³⁴ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., p. 173.

³⁵ Già diversi anni addietro D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., p. 167 segnalava la «limitatissima applicazione giurisprudenziale».

³⁶ Così, testualmente, C. CANTARANO, *Regime giuridico della stampa*, Roma, 1960, p. 240 ss.; altrettanto critico A. JANNITI PIROMALLO, *La legge sulla stampa*, Roma, 1949, p. 133, secondo cui l'art. 12 sarebbe «addirittura incomprensibile».

esemplare», insomma, la cui giustificazione è stata ravvisata nella condotta del soggetto agente e non nel danno da questi effettivamente arrecato all'offeso³⁷.

Una fattispecie di questo tipo poteva semmai tollerarsi nell'ambito del Codice penale del 1889, disposto, come si è detto, a offrire un riconoscimento ai soli danni patrimoniali, ma non certo in un sistema presidiato dall'art. 185 c.p., con il quale l'art. 12 della l. n. 47 del 1948 sembra inevitabilmente stridere. Inoltre, se l'art. 38 del Codice Zanardelli poteva essere giustificato dall'eventualità che la risposta sanzionatoria fosse troppo blanda rispetto alla gravità del singolo fatto commesso, la severità della pena che presidia la diffamazione a mezzo stampa, punita, ex art. 13 della l. n. 47 del 1948, con la reclusione da uno a sei anni nonché con la multa, rende difficoltoso qualsiasi razionale tentativo di legittimazione³⁸.

4. La inarrestabile proliferazione di fattispecie *lato sensu* riparatorie

In tempi più recenti, il concetto di riparazione è stato impiegato in contesti e con significati così diversi da rendere particolarmente complicata l'individuazione di un denominatore comune a tutte le fattispecie che vi fanno riferimento³⁹.

Mettendo, per il momento, da parte il contenuto del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità "amministrativa" delle persone giuridiche, cui è

³⁷ V. ZENO-ZENOVICH, *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa*, in *Resp. civ. prev.*, 1983, p. 53.

³⁸ Per questo rilievo G. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, cit., p. 560.

³⁹ Lamentano l'assenza di un vero e proprio *leitmotiv* M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2015, p. 239; M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., p. 63; A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018, p. 57; G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, cit., p. 50; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 105; G. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, cit., p. 558. Secondo A. MARANDOLA, *Le «nuove» alternative al processo penale ordinario*, in *Scritti in memoria di Giuseppe Degennaro*, Bari, 2014, p. 141, la «riparazione [è] oggetto di una disciplina disorganica all'interno del codice penale e processuale, nonché all'interno di leggi speciali». Negli stessi termini sembra esprimersi O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 37: per l'A. «[l]a principale difficoltà che, *prima facie*, si riscontra è connessa all'assenza di una disciplina organica, stante la presenza di una molteplicità di disposizioni normative che caratterizzano l'istituto [della riparazione]». Meno *tranchant* L. SPADANO, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa*, in *Arch. pen. web*, 2020, 1, p. 1-2.

dedicata una apposita sezione della nostra disamina, è necessario far subito riferimento all'art. 187 *undecies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, altrimenti noto come Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

Introdotta per effetto della l. 18 aprile 2005, n. 62, che ha recepito gli approdi della giurisprudenza di merito⁴⁰, la previsione, al comma 2, ammette la Consob a «costituirsì parte civile e [a] richiedere, a titolo di riparazione dei danni cagionati dal reato all'integrità del mercato, una somma determinata dal giudice, anche in via equitativa, tenendo comunque conto dell'offensività del fatto, delle qualità personali del colpevole e dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato». Le incertezze classificatorie che la caratterizzano derivano dal fatto che l'importo da elargire vada parametrato alla carica offensiva della condotta ascritta all'imputato, alle sue qualità personali nonché ai vantaggi realizzati mediante l'attività illecita; tratti caratteristici, questi, della pena: non stupisce allora che gli interpreti evidenzino la vocazione sanzionatoria della riparazione di cui all'art. 187 *undecies*, comma 2, d.lgs. n. 58 del 1998, tenendola ben distinta dal risarcimento del danno inteso alla stregua dell'art. 185 c.p.⁴¹. Seppur in maniera meno incisiva, nella stessa direzione pare muoversi anche la giurisprudenza di legittimità che, non a caso, ha affermato l'operatività della previsione per i soli fatti commessi dopo la sua introduzione, come avviene, appunto, per le sanzioni di natura penale⁴².

A conclusioni diverse si giunge, qualora si prenda in considerazione l'art. 35 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, particolarmente rilevante, come si vedrà, ai fini della presente analisi, avendo costituito il modello per la costruzione dell'art. 162 *ter* c.p., con un esito invero non perfettamente coincidente: l'istituto operante nella giurisdizione di pace attribuisce rilevanza, unitamente alla neutralizzazione degli effetti negativi della condotta criminosa, alla «riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento». In questa occasione, il concetto di riparazione sembra

⁴⁰ M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., p. 63 (nota 45).

⁴¹ M. LANZI, *Confische, riparazione pecuniaria e sanzioni civili*, cit., p. 250; G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, cit., p. 50, che ritiene l'art. 187 *undecies* «una disposizione dal sapore [...] classicamente *compensatory* che non istituisce affatto la riparazione come alternativa alla pena, integralmente mantenuta, ma semmai si somma a questa». Sul punto anche A. CRESPI, *Le argomentazioni "en forme de poire" e i nuovi itinerari della pecunia doloris*, in *Riv. soc.*, 2007, p. 1359 ss. e A. TRIPODI, *Rapporti tra procedimenti e ruolo della Consob*, in F. Sgubbi-D. Fondaroli-A. Tripodi, *Diritto penale del mercato finanziario*, Padova, 2013, p. 243 ss.

⁴² Cass., Sez. V, 20 gennaio 2010, n. 8588, in *N. giur. comm.*, 2010, p. 992 ss., con nota di T. MAUCERI, *Abusi di mercato e responsabilità civile: danni all'integrità del mercato e danni non patrimoniali agli enti lesi dal reato*.

atteggiarsi a categoria generale, comprendente, al proprio interno, da una parte, il risarcimento e, dall'altra parte, le restituzioni, in maniera non dissimile dal sopra citato art. 62, n. 6, c.p.

Per certi versi analoga all'ipotesi appena rammentata si palesa quella contemplata dal art. 341 *bis* c.p., che, al comma 3, subordina l'estinzione del reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale all'eventualità che «l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima»⁴³.

Un cenno merita altresì l'art. 140 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, contenente disposizioni in materia ambientale, rilevante nella misura in cui accorda la diminuzione, dalla metà ai due terzi, delle sanzioni penali e amministrative a colui che abbia «riparato interamente il danno»⁴⁴: anche in questa sede sorge il dubbio che il legislatore abbia apostrofato come riparazione quello che, a rigore, dovrebbe essere definito risarcimento.

L'introduzione di una ulteriore fattispecie imperniata sul concetto di riparazione è avvenuta per mezzo della l. 27 maggio 2015, n. 69, che, con l'art. 322 *quater* c.p., ha previsto che «[c]on la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 *bis*, è sempre ordinato il pagamento di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno»⁴⁵.

⁴³ In argomento, G.L. GATTA, *La risurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale*, in O. Mazza-F. Viganò (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, Torino, 2009, p. 153 ss.; O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 117 ss.; F. TURLON, *Restorative justice e oltraggio a pubblico ufficiale*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, p. 99 ss.

⁴⁴ M. STIFANO, sub art. 140, D.lgs. n. 152 del 2006, in *Codice dell'ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101*, Milano, 2008, p. 1109 ss. In prospettiva più generale, C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, p. 279 che evidenzia come «il filone premiale [sia] da tempo caratteristico del diritto penale dell'ambiente».

⁴⁵ La previsione è stata oggetto di commenti critici da parte della dottrina: tra questi ultimi, C. BENUSSI, *"Riparazione pecuniaria": una riscoperta o la metamorfosi di un remoto istituto?*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 741 ss.; M. BERTOLINO, *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, cit., p. 194 ss.; D. BIANCHI, *Lo "strano caso" dell'articolo 322-quater c.p. tra statica e dinamica dei paradigmi sanzionatori*, in *Cass. pen.*, 2019, p. 4572 ss.; M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., p. 77 ss.; F.P. LASALVIA, *La riparazione pecuniaria*, cit., p. 313 ss.; G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, cit., p. 50 ss.; G. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, cit., p. 561 ss.; A. SESSA, *La premialità 'nascosta' nel diritto penale del processo*, in C. Iasevoli (a cura di), *La cd. Legge 'spazzacorrotti'. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale*, Bari, 2019, p. 111 ss.; A. SPENA, *Dalla*

L'innesto normativo, nel cui tenore riecheggerebbe, a parere di molti, il tramontato istituto di cui agli artt. 38 c.p. 1889 e 7 c.p.p. 1913, attribuisce al concetto di riparazione una certa indipendenza, sganciandolo dalla pretesa risarcitoria di estrazione civilistica. Diversamente dal meccanismo vigente sotto l'egida del Codice Zanardelli, quello odierno non concerne ipotesi criminose che, nella prassi, rischiano di essere punite in misura inappropriata, bensì i reati contro la Pubblica Amministrazione, risultanti, «ora più che mai, proprio connotati da una draconiana minaccia punitiva»⁴⁶. Anche in questo caso, tuttavia, parrebbe che la riparazione si qualifichi per una carica afflittiva coattivamente imposta, la quale va ad aggiungersi a quella propria della sanzione penale irrogata⁴⁷.

Da questo breve *excursus* emerge come le multiformi figure riparatorie che si sono nel tempo susseguite non sempre sono state plasmate in modo tale da mantenere una «delicata equidistanza tra le nozioni di risarcimento e [di] sanzione penale»⁴⁸. Tra le stesse, risulta peraltro impossibile rintracciare un *fil rouge*: ogni condotta appare infatti preordinata al perseguimento di uno proprio scopo, espressivo delle contingenze politico-criminali che ne hanno determinato l'introduzione; senza contare le numerose fattispecie, generali e speciali, che, pur non facendo espressamente riferimento al concetto di riparazione, contemplano adempimenti che possiamo definire “*lato sensu* riparatori”, in considerazione della loro attitudine a rimediare alle conseguenze di un fatto di reato dopo la commissione dello stesso⁴⁹. Basti pensare, a titolo esemplificativo, all'oblazione discrezionale (art. 162 *bis*, comma 3, c.p.), alla sospensione condizionale della pena (art. 165 c.p.), ai congegni estintivi vigenti in materia societaria (artt. 2627, 2628, 2629 e 2644 c.c.), di salute e sicurezza del lavoro (artt. 19 ss. d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 e 301 ss. d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), ambientale (art. 318 *bis* ss. d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e tributaria (art. 13 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) nonché alla disciplina della sospensione

punizione alla riparazione? Aspirazioni e limiti dell'ennesima riforma anticorruzione (l. 69/2015), in *Studium iuris*, 2015, p. 1115 ss.

⁴⁶ Così M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., p. 78.

⁴⁷ Osserva M. ROMANO, *Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, cit., p. 520 che «se solo si chiamano le cose con il loro nome (condizione non trascurabile per un sistema normativo ordinario), si deve riconoscere che tale asserita “riparazione” è in realtà una pena tra le pene».

⁴⁸ G. SEMINARA, *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, cit., p. 577.

⁴⁹ «[O]neri riparatori» li definisce O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 6; seppur con riguardo alla sola sospensione del procedimento con messa alla prova, di «componenti riparative» parla E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 396. Cfr. anche A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali*, cit., p. 73, nella misura in cui l'A. allude «all'inserimento di alcuni istituti e meccanismi processuali introdotti in nome di “logiche riparative” o con nomi assonanti».

del procedimento con messa alla prova (artt. 28 e 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488; 168 *bis* ss. c.p. e 464 *bis* ss. c.p.p.)⁵⁰.

La temperie normativa e, più in generale, culturale⁵¹, tesa alla valorizzazione della riparazione nelle sue diverse sfaccettature, ha ultimamente cominciato a investire anche le previsioni del codice di rito; circostanza, questa, che rappresenta una novità, se si considera che, ad eccezione dell'art. 7 c.p.p. 1913, le norme processuali sono state a lungo risparmiate dal dilagare del fenomeno in esame⁵². Ci si riferisce, in particolare, all'art. 444 c.p.p., novellato ad opera della sopra richiamata l. n. 69 del 2015, il cui comma 1 *ter* affida al giudice, chiamato a vagliare l'accordo *quoad poenam* raggiunto in ordine ai reati di cui agli artt. 314, 317, 318, 319, 319 *ter*, 319 *quater* e 322 c.p., l'ulteriore compito di verificare che si sia provveduto alla «restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato». Orbene, il legislatore ha apposto una *condicio sine qua non* certamente idonea a scoraggiare il ricorso al c.d. patteggiamento, con buona pace delle (invero già tradite) speranze deflative dei codificatori del 1988⁵³. Per altro verso, va rilevato come l'innesto normativo in parola, pur concernendo uno determinato gruppo di figure delittuose, abbia “alterato” il generale assetto del rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti⁵⁴, tradizionalmente refrattario alle istanze economico-patrimoniali⁵⁵.

Un panorama così frammentario ed eterogeneo come quello sin qui delineato rende vano ogni tentativo di *reductio ad unum*⁵⁶ e rappresenta, a ben vedere, un

⁵⁰ Per un censimento delle numerose ipotesi che valorizzano la riparazione latamente intesa, M. DONINI, *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in D. Brunelli (a cura di), *Studi in onore di Franco Coppi*, vol. II, Torino, 2012, p. 919 ss.

⁵¹ Si allude soprattutto alla autorevole proposta di M. DONINI, *Il delitto riparato*, cit., p. 236 ss., il quale ha auspicato l'introduzione di una inedita figura di parte generale, il c.d. «delitto riparato», la cui disciplina andrebbe affiancata a quella del tentativo e del recesso attivo. Dello stesso A. si veda anche il più recente *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in www.questionegiustizia.it, 29 ottobre 2020.

⁵² Rammenta come, in passato, «la riparazione [abbia rivestito] un ruolo processuale marginale» O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 5.

⁵³ Per una lettura della previsione in chiave critica, F. CENTORAME, «Certa, liquida ed esigibile»: sulla giustizia penale «monetizzata», in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 132 ss.; A. TESTAGUZZA, *Il patteggiamento*, in A. Marandola-K. La Regina-R. Aprati (a cura di), *Verso un processo penale accelerato. Riflessioni intorno alla l. 67/2014, al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014*, Napoli, 2015, p. 121 ss.; F. TRAPPELLA, *Il patteggiamento nei giudizi per reati corruttivi*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, p. 143 ss.; F. VERGINE, *Il patteggiamento: gli obblighi restitutori depotenziano le finalità deflative*, *ivi*, 2019, p. 443 ss.

⁵⁴ F. CENTORAME, «Certa, liquida ed esigibile», cit., p. 133.

⁵⁵ Del c.d. patteggiamento come di un modulo procedimentale implicante la «mortificazione degli interessi del danneggiato» ha infatti parlato M. GIALUZ, (voce) *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali, Milano, 2008, p. 137. Sul tema, diffusamente, D. VIGONI, *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Milano, 2000, p. 201 ss.

⁵⁶ Si badi, peraltro, che un conto è l'impossibilità di una *reductio ad unum*, intesa quale attività finalizzata all'ascrizione delle ipotesi richiamate a un generale e onnicomprensivo archetipo; altro conto è la scelta di criteri classificatori mediante i quali orientarsi nel *mare magno* delle fattispecie riparatorie vigenti nel

precipitato della “schizofrenica” politica legislativa degli ultimi decenni, la quale ha operato lungo direttrici differenti, talvolta opposte, oscillando «tra crisi che hanno portato il sistema sull’orlo del collasso e risposte emergenziali contingenti che producono eccessi repressivi dettati da (presunte) esigenze di maggiore effettività della tutela penale»⁵⁷.

5. L’oggetto della nostra indagine

Come si è visto, il concetto di riparazione, dapprima utilizzato per designare una sanzione pecuniaria che lasciava impregiudicato il risarcimento del danno (patrimoniale), ha assunto, nel tempo, sembianze sempre diverse. L’ultima tappa di questo percorso di graduale “sgretolamento” è rappresentata dall’ingresso, nel nostro ordinamento, dell’art. 162 *ter* c.p., ad opera della l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando).

La norma prevede che, «[n]ei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato». Si tratta quindi di una causa di estinzione del reato a valenza generale, alla quale bisogna riconoscere quantomeno il merito di aver contribuito a liberare il concetto di «riparazione» da una posizione di marginalità: fino all’entrata in vigore della menzionata

nostro ordinamento. In quest’ultimo senso, un lodevole sforzo è stato compiuto da O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 37 ss., con riguardo alle previsioni che comportano l’estinzione del reato: l’A. distingue la «riparazione causa di estinzione *generale*», tipica di quelle norme che si riferiscono a una serie indistinta di fattispecie (ad es. artt. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 e 162 *ter* c.p.), dalla «riparazione come causa di estinzione *speciale*», tipica, invece, di quelle norme, che prendono in considerazione una singola fattispecie di reato (ad es. art. 341 *bis* c.p.), nonché la «riparazione [...] *propria*», sufficiente, da sola, a produrre il beneficio dell’estinzione del reato (ad es. artt. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 e 162 *ter* c.p.), dalla «riparazione *impropria*», che, per produrre il beneficio dell’estinzione del reato, abbisogna di essere integrata con altri comportamenti *post factum* (ad es. disciplina del procedimento di sospensione con messa alla prova, contemplante, come noto, anche il lavoro di pubblica utilità) [corsivi dell’Autrice].

⁵⁷ Così, testualmente, M. DOVA, *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, cit., p. 64; dello stesso avviso pare P. MAGGIO, *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, in A. Pera (a cura di), *Dialogo e modelli di mediazione*, Milano, 2016, p. 35. A. SCALFATI, *La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2017*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Torino, 2014, p. 1, in un contesto analogo a quello di nostro interesse, osserva infatti come il «l’intera produzione giuridica – lucido specchio dei costumi – [...] si presenti frammentaria, ondulare, eterogenea, dal battito irregolare».

novella, solo la legislazione speciale e complementare conosceva infatti forme di riparazione capaci, ove perfezionate, di estinguere il reato addebitato.

Meno encomiabile, invece, si palesa la scelta del legislatore di abbinare a tale istituto una disciplina processuale assai scarna, diversamente da quanto accaduto in occasione dell'introduzione vuoi della sospensione del procedimento con messa alla prova per gli adulti vuoi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; circostanza, questa, che, come si vedrà, pone non poche incertezze applicative.

Ad ogni modo, all'origine del congegno normativo qui di interesse va rintracciato il tentativo di recuperare il processo penale a una durata ragionevole, con uno strumento ritenuto potenzialmente in grado di decongestionare il carico giudiziario. In questa sede, la riparazione gioca quindi un ruolo inedito rispetto al passato, assumendo le fattezze, non già di un *surplus* afflittivo, bensì di una via di fuga dal processo e dalla pena, di cui potrà avvalersi l'imputato che abbia tempestivamente posto in essere gli adempimenti prescritti dalla disposizione. Proprio l'effetto liberatorio che questi ultimi producono in capo al soggetto agente ha indotto taluno a definire «premiale» la *species* di riparazione di cui all'art. 162 *ter* c.p.⁵⁸.

Il dibattito dottrinale intorno alla causa di estinzione *de qua* si è subito polarizzato intorno a due aspetti: in particolare, ci si è domandati, da un lato, se il “nuovo” istituto, forgiato sul modello dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, fosse concretamente idoneo a tener fede alle ambizioni deflative del legislatore e, dall'altro, se esso, considerate le assonanze terminologiche con la c.d. *restorative justice*, possa essere ricondotto nell'alveo di questo modello di giustizia, che sempre maggiori attenzioni sta riscuotendo tra i teorici e i pratici del diritto. A questi interrogativi e alla ricostruzione, in via interpretativa, delle dinamiche procedurali del meccanismo estintivo in parola è dedicato il presente lavoro.

⁵⁸ Rilevava, ancor prima dell'entrata in vigore della l. n. 103 del 2017, come quest'ultima «novella [avrebbe] comport[ato] il mutamento della stessa concezione di riparazione che [sarebbe] pass[ata] da atto “afflittivo”, quale onere aggiuntivo per il reo, a condotta “premiale” che, quale sintomo di resipiscenza dell'autore del reato, incide sulla punibilità» A. MARANDOLA, *Le “nuove” alternative al processo penale ordinario*, cit., p. 142-143. Di riparazione «premiale» hanno poi parlato anche M. BERTOLINO, *Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale*, cit., p. 198 ss. e O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 3. Ha invece definito quello di cui all'art. 162 *ter* c.p. un «meccanismo procedura [...] deflativo e non premiale» G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 1/2016, p. 89

6. Il “d.d.l. Bonafede” e la procedura estintiva delle contravvenzioni

L’interesse del legislatore contemporaneo per le prestazioni dell’autore del reato successive alla commissione dello stesso non sembra destinato a subire battute di arresto. Lo dimostra, da ultimo, il d.d.l. C. 2435, presentato alla Camera dei Deputati il 13 marzo 2020 e recante «[d]elega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello», che, all’art. 10, contempla una causa di estinzione delle contravvenzioni fondata proprio sul perfezionamento di adempimenti *post factum*⁵⁹.

Gli obiettivi generali che il legislatore delegante si prefigura risultano – ancora una volta – la riduzione della durata dei procedimenti e il decongestionamento del carico giudiziario, come confermato dalle statistiche riportate nell’epigrafe della Relazione illustrativa al disegno di legge⁶⁰. Le sorti di tale composito intervento normativo oggi risultano incerte, in ragione degli avvicendamenti politici che hanno condotto prima alla sostituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri e poi a quella del Ministro della Giustizia⁶¹: se è vero, però, che le proposte di riforma, anche quando non coronano il loro naturale scopo, «costituiscono un punto di osservazione significativo, perché, come un fiume carsico – prima o poi – finiranno per riaffiorare e (ri)proporsi al confronto»⁶², vale

⁵⁹ Ripercorrono le tappe che hanno condotto all’adozione del richiamato disegno di legge M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 4/2020, p. 146 ss., cui si rinvia anche per un’analisi generale sui contenuti dello stesso. In argomento, R. BRICCHETTI, *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in www.ilpenalista.it, 24 febbraio 2020; G. CANZIO, *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 5 ss.; F. GIUNCHEDI, *L’insostenibile conciliabilità tra “smart” process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)*, in *Arch. pen. web*, 2020, 1, p. 1 ss.; N.E. LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, *ivi*, p. 1 ss.; A. MARANDOLA, *Prime considerazioni sulla bozza di legge delega per la “riforma” del processo penale*, in www.ilpenalista.it, 29 gennaio 2020; G. SPANGHER, *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 589 ss.; N. TRIGGIANI, *La “Riforma Bonafede” della giustizia penale: un anno dall’approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 759 ss.

⁶⁰ Nella Relazione al d.d.l. C. 2435, reperibile in www.camera.it, si legge che le disposizioni ivi contenute sono «finalizzate a realizzare una riforma che renda il processo penale più veloce ed efficiente, assicurando l’efficacia della risposta giudiziaria nel rispetto delle garanzie difensive».

⁶¹ Come è noto, il 26 gennaio 2021, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha “rassegnato le proprie dimissioni”. Nella giornata del 3 febbraio 2021, il Presidente della Repubblica ha così conferito a un altro soggetto l’incarico di formare un nuovo governo tecnico-istituzionale.

⁶² Così, testualmente, A. MARANDOLA, *Il (permanente) dibattito sulla riforma del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1319.

allora qui la pena spendere qualche parola sul congegno liberatorio di cui all'art. 10, considerate le analogie con quello di nostro interesse.

Detta previsione, rubricata «[d]isciplina sanzionatoria delle contravvenzioni»⁶³, onera l'esecutivo di introdurre una causa di estinzione riservata a talune fattispecie contravvenzionali, da selezionare tra quelle suscettibili di eliminazione del danno o del pericolo attraverso condotte ripristinatorie e riparatorie, salvo concorrano con delitti, destinata a trovare applicazione già durante la fase investigativa. Per poterne beneficiare, l'indagato è tenuto all'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e al pagamento di una somma di denaro pari a una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione contestata o, in alternativa, alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità. Da un punto di vista procedurale, viene previsto che, fermo restando l'obbligo per la Polizia giudiziaria di riferire al Pubblico Ministero, ex art. 347 c.p.p., la *notitia criminis*, il procedimento sarà sospeso dall'iscrizione di quest'ultima nell'apposito registro fino alla scadenza del termine accordato al contravventore per la realizzazione di quanto impostogli. Sebbene il disegno di legge non richiami espressamente gli esiti dell'*iter* estintivo in esame, appare scontato che l'organo della pubblica accusa, una volta ricevuta la comunicazione circa il tempestivo contegno del prevenuto⁶⁴, debba formulare una richiesta di archiviazione⁶⁵.

L'istituto tratteggiato non rappresenta una novità assoluta per il nostro sistema penale, replicando su “larga” scala le archiviazioni condizionate al compimento di azioni positive operanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 24 ss. D.lgs. 19 dicembre 1994, n. 578 e 301 ss. d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e in materia ambientale (art. 318 *septies* D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)⁶⁶. Al pari di quanto avvenuto per l'«estinzione del reato per

⁶³ Ha reputato giustamente «ingannevol[e]» la rubrica della disposizione citata D. VIGONI, *Ampliamento delle procedure alternative e ipertrofia dei moduli riparatori (osservazioni a margine di un progetto di riforma)*, in www.sistemapenale.it, 26 febbraio 2021, p. 11

⁶⁴ Il d.d.l. tace sulla eventualità per l'indagato di chiedere una proroga del termine concesso, limitandosi a invitare il Governo a «prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo» (art. 10, lett. a)).

⁶⁵ Secondo D. VIGONI, *Ampliamento delle procedure alternative e ipertrofia dei moduli riparatori*, cit., p. 12, l'archiviazione in discorso andrebbe a inquadrarsi tra le ipotesi di cui all'art. 411 c.p.p.

⁶⁶ Per un inquadramento degli istituti, basati su quelle che abbiamo definito condotte *lato sensu* riparatorie, v. G. AMARELLI, *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2008, p. 102 ss.; M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 novembre 2015, p. 1 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Condizioni “speciali” di procedibilità e disposizioni ex artt. 19 s. d.lgs. n. 758, in tema di contravvenzioni in materia di lavoro*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2107 ss.; S. DOVERE, *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, in G. Garuti (a cura di),

condotte riparatorie» di cui all'art. 162 *ter* c.p., il legislatore ha tratto quindi ispirazione, non già dalle esperienze giuridiche estere⁶⁷, bensì dai meccanismi estintivi tipici di alcuni «segmenti [...] “periferici”» dell'ordinamento⁶⁸.

L'iniziativa legislativa merita di essere condivisa nella misura in cui promuove l'idea secondo la quale, per le fattispecie di scarso rilievo, non è necessaria la celebrazione del processo ogniqualvolta l'adempimento di apposite prescrizioni e il pagamento di una somma di denaro (o la prestazione del lavoro di pubblica utilità) possano tempestivamente garantire il ripristino dello *status quo ante factum*⁶⁹. Altrettanto lodevole si palesa la scelta di eleggere, quale *habitat* naturale del “nuovo” istituto, la fase delle indagini preliminari, evitando, a monte, l'investimento delle risorse umane ed economiche che la celebrazione del rito inevitabilmente comporta nonché mostrando finalmente di concepire il principio di obbligatorietà dell'azione, scolpito nell'art. 112 Cost., in chiave «“non estremista”»⁷⁰.

D'altra parte, riesce difficile non censurare la limitata portata della causa estintiva, che avrebbe ben potuto abbracciare anche le ipotesi delittuose meno allarmanti. Si consideri peraltro come le contravvenzioni che potrebbero essere attratte nella sua orbita operativa siano passibili di oblazione speciale in forza dell'art. 162 *bis* c.p., che parimenti richiama gli effetti dannosi o pericolosi del reato, tant'è che i primi commentatori hanno

Modelli differenziati di accertamento, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, 2012, p. 761 ss.; V.B. MUSCATIELLO, *L'entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all'esattore incerto*, in www.penalecontemporaneo.it, 21 ottobre 2016, p. 1 ss.

⁶⁷ In argomento, tra gli altri, M.G. AIMONETTO, *L'archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell'ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 99 ss.; I. GASPARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio tra istituti consolidati e recenti evoluzioni normative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1982 ss.; L. LUPÁRIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. it.*, 2002, p. 1751 ss.; E.M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e Germania: tra legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1958 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 193 ss.; K. SUMMERER, *“Diversion” e giustizia riparativa. Definizioni alternative del procedimento penale in Austria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, p. 143 ss. Si badi che il tema delle c.d. archiviazioni condizionate nelle esperienze giuridiche europee viene affrontato in uno con quello della c.d. *restorative justice*, oggetto del Cap. II.

⁶⁸ L'espressione è adoperata, seppur a proposito dei riti minorile e di pace, da A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, in A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 435.

⁶⁹ In questi termini si esprime la *Relazione al d.d.l. C. 2435*, cit., p. 11.

⁷⁰ Sul punto, M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera*, cit., p. 185-186, i quali osservano come «il nostro ordinamento abbia un disperato bisogno di filtri».

parlato di un «congegno che nasce già debole»⁷¹, «asfittico»⁷². Nessuna sovrapposizione verrebbe invece a determinarsi con riguardo all'ambito di applicazione del meccanismo estintivo di nostro interesse, posto che l'art. 162 *ter* c.p. concerne i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, tra i quali non rientrano le contravvenzioni, procedibili, come noto, solo *ex officio*⁷³.

Insomma, malgrado le condivisibili mire deflative del legislatore delegante, resta nuovamente la sensazione che siano necessarie iniziative di riforma di ben più ampio respiro per rendere davvero fluida ed efficiente la macchina giudiziaria.

⁷¹ D. VIGONI, *Ampliamento delle procedure alternative e ipertrofia dei moduli riparatori*, cit., p. 12.

⁷² M. GIALUZ-J. DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera*, cit., p. 185: per gli A., «[c]osì come costruita, [...] tale modifica risulterebbe pressoché inutile, visto che andrebbe ad aggiungere poco o nulla alla fitta schiera di cause di estinzione del reato che già esistono per le contravvenzioni».

⁷³ Per tale rilievo D. VIGONI, *Ampliamento delle procedure alternative e ipertrofia dei moduli riparatori*, cit., p. 12.

CAPITOLO II

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA EXTRA E INTRA MOENIA

SOMMARIO: 1. La crisi del paradigma tradizionale e la (ri)scoperta della vittima del reato. – 2. Gli *input* sovranazionali: le Risoluzioni delle Nazioni Unite... – 3. (Segue): ...e del Consiglio d'Europa. – 4. L'attività dell'Unione europea. – 5. Riparazione «materiale» *versus* riparazione «simbolica». – 6. L'esperienza di alcuni vicini ordinamenti europei: a) la *médiation* francese. – 7. (Segue): b) la *Täter-Opfer-Ausgleich* tedesca. – 8. Le timide reazioni domestiche.

1. La crisi del paradigma tradizionale e la (ri)scoperta della vittima del reato

La crescente insofferenza nei riguardi di un sistema penale monolitico, orientato esclusivamente alla punizione, ha innestato, a partire dalla seconda metà del Secolo scorso, una riflessione sulla praticabilità dei modelli consensuali e riconciliativi¹. Si tratta

¹ Nell'ambito della copiosa letteratura di settore, senza alcuna pretesa di esaustività, R. BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 96 ss.; M. BOUCHARD, *La riparazione come risposta all'ingiustizia*, in G. Fiandaca-C. Visconti (a cura di) *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009, p. 81 ss.; A. CERETTI-C. MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 772 ss.; D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, Bari, 2015, p. 15 ss. e 35 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, p. 44 ss.; M. COLAMUSSI-A. MESTIZ, (voce) *Giustizia riparativa* (Restorative Justice), in *Dig. d. pen.*, V Agg., Torino, 2010, p. 423 ss.; L. EUSEBI, *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà del bene?*, in L. Eusebi (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015, p. 3 ss.; V. GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rass. pen. crim.*, 1983, p. 47 ss.; G.A. LODIGIANI, *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 18 ss.; A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018, p. 11 ss.; P. MAGGIO, *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, in A. Pera (a cura di), *Dialogo e modelli di mediazione*, Milano, 2016, p. 33 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003, p. 3 ss.; G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *Introduzione*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 7 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017, p. 1 ss.; M. MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 269 ss.; S. MOCCIA, *Mediazione, funzioni della pena e principi del processo*, in *Critica dir.*, 2004, p. 344 ss.; R. NORMANDO, *Modelli alternativi di giustizia in materia penale: l'intervento del mediatore*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 2, p. 125 ss.; R. ORLANDI, *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, p. 165 ss.; F. PALAZZO, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*,

di un movimento culturale ancor prima che giuridico², apostrofato, nella letteratura nazionale, con l'appellativo «giustizia riparativa», derivante, come noto, dall'anglismo «*restorative justice*»³.

Da allora si è sempre più diffusa una concezione “altra” dell'amministrazione della giustizia che ha preso le distanze dal tradizionale approccio retributivo-riabilitativo⁴, in forza del quale la pena incarna il castigo impartito dallo Stato (il c.d. «raddoppio del male»⁵) e il processo costituisce un passaggio obbligato essenzialmente reo-centrico⁶.

Bologna, 2015, p. 68 ss.; C.E. PALIERO, *Intervento*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, p. 111 ss.; F. PARISI, *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24 dicembre 2014; V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 545 ss.; F. REGGIO, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, 2010, p. 13 ss.; A. ROIATI, *Diritto penale minimo e mediazione penale*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 1047 ss.; L. SPADANO, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa?*, in *Anch. pen. web*, 2020, 1, p. 1 ss.; G. TRAMONTANO-D. BARBA, *La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa*, Roma, 2017, p. 9 ss.; G. TRAMONTANO, *Percorsi di giustizia: verso una nuova modalità di risoluzione dei conflitti*, in *Rass. pen. crim.*, 2010, p. 49 ss.; G. UBERTIS, *Intervento*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, p. 143 ss.

² La natura trasversale del tema, comune a più discipline, è efficacemente sintetizzata da G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, in *Enc. giur.*, Annali, X, Milano, 2017, p. 465: «[i]l termine “giustizia riparativa” rimanda a un ambito concettuale che ingloba presupposti antropologici, questioni filosofiche, dati criminologici, norme giuridiche e prassi dialogico-riconciliative». Sulla portata del fenomeno, M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2015, p. 235, secondo cui «[l]a giustizia riparativa è la novità politico-criminale più importante degli ultimi lustri, a livello internazionale, sul terreno della prassi e della teoria della pena. Ci vorranno altri decenni, almeno, per saggiarne pienamente le prestazioni, ma novità come queste [...] sono capaci di mutare geneticamente il diritto penale sostanziale». In argomento, anche C. MAZZUCCATO, *Ostacoli e «pietre d'inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 119, la quale rileva come oggi «[n]on c[']i sia saggio, articolo, convegno o relazione di ambito penalistico in cui ormai non si parli di giustizia riparativa. Sono superati, ma non sono lontani, i tempi in cui la mediazione reo-vittima, dapprima, e la *restorative justice*, poi, venivano derise o osservate con sufficienza, ritenute del tutto estranee al diritto penale o intese quali strumenti “buoni magari, ma ininfluenti sulla giustizia penale: cosa altra, a ogni modo, rispetto al diritto e alla giustizia”».

³ Per un'indagine sull'utilizzo del lessema «*restorative justice*» in luogo degli equivalenti semantici propri dei diversi ordinamenti, G. MANNOZZI, *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine “giustizia riparativa” e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 137 ss. Seppur in termini più sintetici, le medesime riflessioni sono state poi esposte dall'A. in G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 465-466, ove si legge che «la traduzione da una lingua all'altra di atti e documenti sovranazionali, più che creare mere difficoltà lessicali, rischia di alterare, dietro un'apparente equivalenza, la corrispondenza concettuale richiesta tra il termine originario e quello proposto come traduzione».

⁴ Rammentano come la *restorative justice* intenda superare il modello di giustizia penale vuoi meramente retributivo vuoi rieducativo D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 30 e F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, Milano, 2017, p. 26.

⁵ Per l'efficace espressione M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1162 ss.

⁶ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 29-30 e 40; G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 473; V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 547.

Le pratiche riparative, invece, offrono ai protagonisti della vicenda criminale la possibilità di intraprendere percorsi finalizzati al confronto e alla riappacificazione, in cui assumono particolare rilevanza l'ascolto, il dialogo nonché l'esposizione dei propri bisogni e delle proprie esperienze⁷. In questo contesto di «“degiurisdizionalizzazione”»⁸, il reato viene giocoforza concepito, non tanto come offesa a un bene giuridico tutelato da una norma incriminatrice, quanto come «ferita» che ha comportato dolore, sofferenza e privazione alla sfera intima di un soggetto determinato⁹.

Proprio questa dimensione, per così dire, *inter-individuale* del conflitto generato dalla condotta vietata ha indotto taluno a parlare di giustizia «“orizzontale”»: essa non risulta autoritativa, bensì «gestita direttamente [dai consociati], in base a rapporti privati di reciproca soddisfazione e canoni riconosciuti nella comunità di appartenenza»¹⁰. Orbene, se il modello di risoluzione delle reg Giudicande penali a lungo imperante ben rispecchia la personificazione allegorica della Giustizia, figura femminile dotata di una benda, di una bilancia e di una spada, per simboleggiare, rispettivamente, l'imparzialità, l'equità e la capacità di porre drasticamente fine a ogni controversia, quello riparativo-conciliativo può dirsi senz'altro sprovvisto dell'ultimo elemento iconografico¹¹.

Le tecniche di *restorative justice* – tra cui spicca, per la sua maggior diffusione, la mediazione reo-vittima – presentano radici profondissime che affondano nelle antiche culture tribali, ove, per scongiurare il compimento di pratiche ispirate alla legge del più forte, si era soliti “adire” una personalità autorevole affinché si occupasse di una *quaestio* insorta¹²: la risoluzione di quest'ultima aveva luogo pubblicamente, con la partecipazione attiva delle parti e delle loro famiglie, che, alla presenza dell'intera comunità riunita,

⁷ G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 469 e 476.

⁸ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 38.

⁹ L. SPADANO, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum*, cit., p. 11. Il dato è sottolineato pure da C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2005, p. 66; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 48; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 47; A. SANNA, *Procedimenti contratti e attività riparative dell'imputato*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 560; V. PATANÈ, *La tutela della vittima nel procedimento di mediazione*, in *Giur. it.*, 2012, p. 485 che parla di «offesa complessa, ossia una lesione che, oltre a tradursi in un'aggressione al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, postula una lesione al vissuto soggettivo della vittima».

¹⁰ Così C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, cit., p. 58 (nota 21) la quale contrappone la giustizia «“orizzontale”» a quella «“verticale”» che è «egemonica [...] dispensata dagli apparati dello Stato ai consociati».

¹¹ La straordinaria metafora si deve a G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 3 ss. Più di recente, una riflessione che prende le mosse dalla iconografia della Giustizia è stata svolta da U. CURI, *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 33 ss.

¹² M. COLAMUSSI-A. MESTIZ, (voce) *Giustizia riparativa (Restorative Justice)*, cit., p. 424.

interloquivano in ordine alla compensazione da offrire all'offeso, ripristinando, in questo modo, l'equilibrio sociale violato¹³.

Spostando lo sguardo alla storia più vicina, va rammentato come l'inizio della moderna parabola di affermazione del paradigma riparativo viene solitamente fissato nel 1974, quando un funzionario del *probation office* di Kitchener (Ontario), propose a un giudice di accordare, a due ragazzi responsabili di atti di vandalismo compiuti in svariate proprietà, la possibilità di far visita ai titolari dei beni danneggiati nonché di definire, d'intesa con gli stessi, la portata del pregiudizio loro arrecato, promuovendo, in sostanza, un epilogo dialogico e affatto traumatico dell'accaduto¹⁴. A cominciare da tale episodio sono poi germogliati programmi più complessi, attivati, a seconda delle situazioni, nelle diverse fasi processuali¹⁵.

Specie nel continente europeo, alla diffusione della *restorative justice* non ha contribuito soltanto la consapevolezza dei limiti di un sistema in cui l'applicazione della pena risultava pressoché ineluttabile e il relativo processo «troppo burocraticizzato e agonistico»¹⁶, ma anche la graduale rivalutazione della vittima del reato. Come è noto, quest'ultima, obbligata per lungo tempo a vestire i panni dell'attore marginale, si è, negli ultimi tempi, trasformata nella «*nouvelle étoile de la scène pénale*»¹⁷. A fronte di una secolare egemonia dell'autore del reato nel dibattito vuoi teorico vuoi legislativo¹⁸, si è infatti assistito a una valorizzazione dei diritti e delle prerogative della persona offesa¹⁹,

¹³ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 37.

¹⁴ Sul «c.d. 'caso 0' di mediazione autore-vittima» G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 3 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 8-9; M. COLAMUSSI-A. MESTIZ, (voce) *Giustizia riparativa* (Restorative Justice), cit., p. 424.

¹⁵ E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 9.

¹⁶ In questi termini si esprime F. REGGIO, *Giustizia dialogica*, cit., p. 14. Nel medesimo senso anche D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 30 e 43.

¹⁷ A. WYVEKENS, L'insertion locale de la justice pénale. Aux origines de la justice de proximité, Parigi, 1997, p. 117. La citazione è stata ripresa da M. GIALUZ, *La protezione della vittima tra Corte Edu e Corti di giustizia*, in L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, p. 19. Cfr. L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2005*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, p. 845-846.

¹⁸ Di «garantismo a senso unico» si sarebbe trattato per F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, cit., p. 1.

¹⁹ Testimoniano, tra gli altri, il rinnovato interesse dottrinale e normativo per la vittima E. APRILE, *Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1722 ss.; H. BELLUTA, *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro*, in M. Bargis (a cura di), *Studi in ricordo di Gabriella Aimonetto*, Milano, 2013, p. 143 ss.; T. BENE, *La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative*, in *Arch. pen.*, 2013, p. 487 ss.; V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano, 2018, p. 3 ss.; L. BRESCIANI, (voce) *Persona offesa dal reato*, in *Dig. d. pen.*, 2011, p. 5274 ss.; C. CESARI, *La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta ricostruzione di un nuovo ruolo*, in *Giur. it.*, 2012, p. 463 ss.; L. CORNACCHIA, *Vittime*

alla quale è stato attribuito un ruolo partecipativo nelle dinamiche di risoluzione dei conflitti, in cui la stessa può farsi portatrice dei propri bisogni concreti, non sempre neutralizzabili per mezzo di una mera contro-prestazione di natura economica²⁰. Le istanze di tutela degli interessi della vittima, provenienti da più parti, hanno quindi agevolato il consolidamento e l'espansione della logica riparativo-conciliativa, la quale, onde favorire un incontro, pone i soggetti attivo e passivo del reato sul medesimo piano²¹.

Nell'ambito di un generale affresco sul fenomeno in parola, è infine opportuno rammentare come, in passato, siano state avanzate teorie piuttosto radicali, improntate, al completo – e invero utopistico – superamento del modello punitivo. Oggi si concorda, invece, nel ritenere che le pratiche riparativo-conciliative possano ben integrarsi con il paradigma tradizionale²², contribuendo, peraltro, a migliorarne le prestazioni: in una fortunata eterogenesi dei fini, la *restorative justice* si presta infatti anche a migliorare l'efficienza e l'efficacia della macchina giudiziaria, oggi notoriamente lenta e oberata²³.

e giustizia criminale, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1760 ss.; L. EUSEBI, *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 527 ss.; P. GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione Europea: spunti per una ricostruzione storico-sistemica*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 2701 ss.; F. GRIFANTINI, *La persona offesa dal reato nella fase delle indagini preliminari*, Napoli, 2012, p. 179 ss.; R.E. KOSTORIS, *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in *La vittima del reato, questione dimenticata*, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 2001, p. 43 ss.; S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881 ss.; G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, Padova, 2019, p. 37 ss.; A. MANNA, *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in E. Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, vol. I, p. 957 ss.; A. PAGLIARO, *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2010, p. 41 ss.; C. PANSINI, *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004, p. 1 ss.; L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012, p. 13 ss.; M. PISANI, *Per le vittime del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 465 ss.; L. TAVASSI, *Time danaos: la tutela della vittima e le trasformazioni del processo penale*, in *Arch. pen. web*, 2017, 3, p. 1 ss.; G. TRANCHINA, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4054 ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015, p. 1 ss. In argomento, si vedano altresì i contributi raccolti nelle seguenti opere collettanee: M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017; L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015; S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada: esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012.

²⁰ Per tale rilievo D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 39 e V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 550.

²¹ Per dirla con G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 469, «[l]a giustizia riparativa ha dunque trovato nella ricerca vittimologica una terra buona in cui affondare le proprie radici».

²² E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 15-16. Una lettura dei rapporti tra modello punitivo e modello riparativo in termini di complementarità è offerta anche da D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 31 e A. SANNA, *Procedimenti contrattati e attività riparative dell'imputato*, cit., p. 561.

²³ Rileva, in proposito, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 214, come «la *restorative justice* [sia] considerata un valido strumento per migliorare non solo l'efficienza ma anche l'efficacia della giustizia penale, offrendo un indirizzo di politica criminale più moderno e attento alle esigenze di tutti i soggetti coinvolti da un fatto costituente reato: imputati, persone offese e società». Una

Insomma, la giustizia riparativa può potenzialmente produrre benefici non solo in capo al reo, che intraprenderà un percorso di responsabilizzazione al di fuori dalle pieghe del rito penale, e alla vittima della condotta criminosa, che sarà adeguatamente valorizzata e compensata, ma anche all'ordinamento, che continuerà sì ad offrire tutela, ma “a buon prezzo”²⁴; per questo motivo e fermo restando gli accorgimenti del caso, essa rappresenta senz'altro un itinerario praticabile.

2. Gli *input* sovranazionali: le iniziative assunte delle Nazioni Unite...

Nel processo di lenta affermazione dei modelli di giustizia riparativo-conciliativi, un ruolo determinante hanno giocato gli atti varati a livello sovranazionale, molti dei quali prioritariamente orientati alla tutela della vittima del reato²⁵.

Il merito di aver svolto una duratura attività di sensibilizzazione sul tema della *restorative justice* va anzitutto riconosciuto alle Nazioni Unite, da tempo impegnate nella ricerca di nuovi approcci ai problemi globali di politica criminale²⁶.

Il riferimento corre *in primis* alla Risoluzione dell'Assemblea generale N.R. 40/43 del 29 novembre 1985, altrimenti nota come «[d]ichiarazione sui principi fondamentali di giustizia a favore della vittima della criminalità e delle vittime di abusi di potere»: oltre a riportare una prima (e invero piuttosto ampia) definizione di «vittima»²⁷, essa prende posizione con riguardo al tema di nostro interesse, caldeggiando la previsione e il

simile affermazione non deve comunque indurre a confondere gli strumenti tipici della giustizia riparativa con quelli tipici della giustizia negoziata, malgrado siano entrambi ascrivibili alla più generale categoria degli istituti penali dispositivi: per utili chiarimenti, v. J. DELLA TORRE, *La giustizia penale negoziata in Europa. Miti, realtà, prospettive*, Milano, 2019, p. 24 ss.; FE. MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020, p. 79 ss.

²⁴ È la logica c.d. “win-win”, diretta alla soddisfazione di tutti gli attori in gioco, cui alludono M. MENNA, *Mediazione con gli offesi e con gli enti rappresentativi degli interessi diffusi*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 599 e, poi, F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, cit., p. 26.

²⁵ Il dato è sottolineato da E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 143.

²⁶ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 43 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 233 ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., p. 81 ss.

²⁷ In particolare, nella Risoluzione citata – reperibile, al pari di quelle che seguono, in www.un.org – si legge che «vittima è chi, individualmente o collettivamente, ha subito un pregiudizio, ivi compreso un danno fisico o mentale, una sofferenza emotiva, una perdita economica o una effettiva menomazione dei suoi diritti fondamentali attraverso azioni od omissioni che concretano violazioni di leggi penali in vigore negli Stati membri, incluse quelle leggi che vietano gli abusi criminali di potere; il termine vittima include altresì, se del caso, i prossimi congiunti o le persone a carico della vittima diretta e coloro che hanno riportato un danno intervenendo in aiuto delle vittime in difficoltà o per prevenire la vittimizzazione».

rafforzamento dei meccanismi giudiziali e amministrativi, al fine di permettere agli offesi di ottenere una riparazione attraverso procedure rapide, eque, gratuite e accessibili²⁸. Più nello specifico, si invita al ricorso a modelli di risoluzione delle controversie che, al pari della mediazione, risultino idonei alla riconciliazione e alla riparazione²⁹. La Risoluzione N.R. 40/43 si sofferma poi sul concetto di «restituzione», comprendente non solo la mera ricompensa dei beni, ma altresì la compensazione dei danni e delle perdite subite, il rimborso delle spese sostenute nonché il ripristino delle situazioni di diritto³⁰.

Altrettanto riconducibile all'attività di sollecitazione delle Nazioni Unite è la Risoluzione N.R. 1997/33 relativa agli «elementi di una responsabile prevenzione della criminalità», adottata il 21 luglio 1997 dal Consiglio economico e sociale. Prendendo le mosse dall'esistenza di situazioni che oggi risultano ancora drammaticamente attuali – il sovraffollamento delle carceri e l'endemica crisi della giustizia penale –, tale Risoluzione ha insistito sull'importanza della mediazione nonché, più in generale, dei percorsi estranei al giudizio, in cui l'autore della condotta illecita può promuovere la riparazione dei danni, nel rispetto dei principi del giusto processo. Seppur rivolta ai soli conflitti dotati di scarso allarme, alle medesime finalità è ascrivibile la Risoluzione N.R. 1998/23 del 28 luglio 1998 sulla «[c]ooperazione internazionale tesa alla riduzione del sovraffollamento delle prigioni e alla promozione di pene alternative».

Affermazioni ancor più decise si riscontrano nella Risoluzione N.R. 1999/26 del 28 luglio 1999, concernente lo «[s]viluppo ed attuazione di interventi di mediazione e giustizia riparativa nell'ambito della giustizia penale», per cui le pratiche che favoriscono l'incontro tra gli attori della vicenda criminosa, il risarcimento del danno e l'espletamento di attività in favore della comunità, da un lato, risultano idonee a soddisfare la vittima e, dall'altro lato, rappresentano una valida alternativa alle sanzioni detentive di breve durata.

L'interesse costantemente manifestato dalle Nazioni Unite per le tecniche di *restorative justice* ha ricevuto una ulteriore conferma nel corso del suo X Congresso sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei detenuti, tenutosi, a Vienna, dal 10 al 17

²⁸ Per E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 144, si tratterebbe della «prima seria presa di posizione in materia». La Risoluzione era stata salutata con entusiasmo anche in passato: M. PISANI, *Per le vittime del reato*, cit., p. 467 l'aveva infatti apostrofata come «un avvenimento di portata storica» e M. DEL TUFO, (voce) *Vittima del reato*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 997 come la «testimonianza autorevole della necessità di inscrivere la protezione delle vittime dei reati tra i cataloghi dei diritti dell'uomo».

²⁹ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 39.

³⁰ M. DEL TUFO, (voce) *Vittima del reato*, cit., p. 997; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 146.

aprile del 2000. In quell'occasione, è stata infatti adottata la «Dichiarazione di Vienna sulla criminalità e sulla giustizia: affrontare le sfide del XXI Secolo», anch'essa in forma di Risoluzione, diretta a incoraggiare un nuovo approccio alla giustizia, nel rispetto delle vittime, degli autori del reato, della comunità e di tutte le altre parti³¹.

Sulla scia delle rammentate iniziative, specie della Dichiarazione di Vienna, le Nazioni Unite, nuovamente in “persona” del proprio Consiglio economico e sociale, hanno varato, mediante la Risoluzione N.R. 2002/12 del 24 luglio 2002, i «Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa nell'ambito penale»³². Una volta offerte le indicazioni terminologiche essenziali alla loro comprensione³³, questi ultimi incentivano l'adozione e lo sviluppo di programmi di *restorative justice*, evidenziandone l'utilità vuoi per la prevenzione della criminalità vuoi per la tutela delle vittime³⁴.

Tale fonte sovranazionale individua i tratti comuni agli strumenti di giustizia riparativa, tra i quali spiccano: a) l'incontro tra l'autore del reato e la persona offesa dallo stesso; b) la libera partecipazione; c) il riconoscimento dell'accaduto; d) l'adempimento, a fronte di un accordo concluso su base volontaria, di attività che non si riducono a una mera prestazione economica; e) la presenza di mediatori/facilitatori imparziali e indipendenti.

D'altro canto, secondo i *Basic principles*, le pratiche riparativo-conciliative sono realizzabili in ogni stato e grado del procedimento, purché si svolgano in un clima di riservatezza e nel rispetto dei diritti di coloro che vi prendono parte³⁵. Il documento segna

³¹ In argomento, G. MANNOZZI, *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della “Dichiarazione di Vienna”*, in *Rass. pen. crim.*, 2000, p. 1 ss., la quale rammenta il tenore del § 27, ove si legge «[n]oi decidiamo di introdurre, laddove risulti opportuno, strategie di intervento a livello nazionale, regionale e internazionale a supporto delle vittime di reato, quali la mediazione e gli istituti della giustizia riparativa, e fissiamo nel 2002 il termine entro il quale gli Stati sono chiamati a valutare le procedure idonee a promuovere ulteriori servizi di supporto alle vittime e campagne di sensibilizzazione sui diritti delle stesse e a prendere in considerazione l'adozione di fondi per le vittime, nonché a predisporre e sviluppare programmi di protezione dei testimoni».

³² I c.d. *Basic principles* erano stati invero già elaborati nella Risoluzione N.R. 2000/14 del 27 luglio 2000.

³³ Nella sezione preliminare dell'atto, si chiarisce, ad esempio, che «riparativo è qualunque procedimento in cui la vittima e il reo e, laddove sia appropriata, ogni altro soggetto o comunità lesi da un reato, partecipano attivamente insieme alla risoluzione delle questioni emerse dall'illecito generalmente con l'aiuto di un facilitatore. I procedimenti di giustizia riparativa possono includere la mediazione, la conciliazione, il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi» (§ 1, n. 2).

³⁴ L'intento delle Nazioni Unite è rimarcato da D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 46, la quale rammenta come allora si fosse espressamente affermato che «la giustizia riparativa favorisce [...] un ritorno alla normalità e alla tranquillità per le vittime, una maggiore responsabilizzazione e comprensione delle cause della criminalità e dei modi per contrastarla da parte della comunità».

³⁵ Cfr. C. MAZZUCCATO, *Ostacoli e «pietre d'inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, cit., p. 129-130, a parere della quale «togliere alla giustizia riparativa uno di tali profili significa

così la tappa più evoluta dell'attività svolta dalla comunità internazionale al fine di promuovere risposte al reato che trascendano quella classica, tant'è vero che, ancora oggi, esso «rappresenta un punto di riferimento fondamentale – a partire dalle proposte definitorie [...] – per tutti gli Stati che vogliano disciplinare i programmi riparativi o comunque per tutti gli enti o i soggetti [...] che operano in materia»³⁶.

3. (Segue): ... e dal Consiglio d'Europa

Nel panorama delle fonti internazionali, accanto alle Risoluzioni dell'O.N.U., vanno parimenti considerati gli atti del Consiglio d'Europa che, da diversi decenni, lavora per incoraggiare gli Stati membri ad abbracciare modalità alternative di risoluzione dei conflitti e a rafforzare la posizione dell'offeso nel procedimento penale³⁷. Da quest'ultima angolazione, va tuttavia rilevato come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non contenga alcun riferimento alla vittima propriamente detta³⁸. Ciononostante, è opinione condivisa che la C.E.D.U. – nel sancire,

snaturarla, col rischio di servirsi dell'appellativo per nominare altro»; un elenco dei tratti salienti delle pratiche di *restorative justice* è offerto anche da E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 159 ss.

³⁶ Così, testualmente, E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 149.

³⁷ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 46; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 196 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 159 ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., p. 86 ss. Gli atti d'ora in poi richiamati sono tutti reperibili in www.coe.int. È bene segnalare che, in contesti criminali particolarmente delicati, il Consiglio d'Europa ha posto anche un freno al ricorso alle pratiche di *restorative justice*: è il caso della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a Istanbul l'11 maggio 2011, il cui art. 48 allude al divieto di ricorrere alle forme alternative di risoluzione delle controversie obbligatorie, quando si tratti di reati riconducibili alla c.d. violenza di genere: in argomento, F. PARISI, *I confini della restorative justice nella più recente normativa europea sulla tutela della vittima: ragionevole attenuazione di una victim-centred justice o inevitabile condanna al destino di Sisifo?*, in M.F. Cortesi-E. La Rosa-L. Parlato-N. Selvaggi (a cura di), *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, Milano, 2015, p. 127-128. Come noto, detta Convenzione è stata ratificata dall'Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77: cfr., anche per ulteriori riferimenti, F. CASSIBBA, *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e Istanbul*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 67 ss.

³⁸ L'art. 34 C.E.D.U. denomina infatti «vittima» il generico destinatario di una violazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione stessa. Sul punto, S. ALLEGREZZA, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada: esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 6 ss.; D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 46 e 48-49; M. CHIAVARIO, *Il «diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, p. 939; S. QUATTROCOLO, *La Corte europea fa il punto sullo status di vittima*, in *Leg. pen.*, 2008, p. 158; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., p. 86.

all'art. 6, §1, il c.d. «diritto al processo» – intenda tutelare non solo l'imputato ma anche chi, nel corso del rito, abbia avanzato una qualche pretesa risarcitoria³⁹.

Ad ogni modo, un primo passo importate nel perseguimento dei citati obiettivi è stato compiuto dal Comitato dei Ministri con la Raccomandazione N.R. (85)11 del 28 giugno 1985, concernente la «posizione delle vittime nell'ambito del diritto penale e della procedura penale»⁴⁰. In particolare, muovendo dalla constatazione che un modello di giustizia incentrato unicamente sul rapporto tra lo Stato e l'autore della condotta illecita finisca per accrescere i problemi della persona offesa, si chiede ai singoli ordinamenti di prevedere una serie di misure a vantaggio di quest'ultima. La Raccomandazione precisa inoltre che una maggiore attenzione alle esigenze dell'offeso non collide necessariamente con gli altri scopi del sistema, quali il rafforzamento delle norme sociali o la riabilitazione del reo, ma, semmai, ne agevola il raggiungimento⁴¹. Essa richiama allora la necessità di una informata partecipazione della vittima in ogni fase procedimentale nonché il suo diritto a ottenere un risarcimento, dichiarando, al contempo, l'importanza di pratiche *extra* penali di mediazione e conciliazione.

Sempre nell'ottica di sollecitare interventi funzionali a mitigare gli effetti fisici, psicologici, sociali e finanziari determinati dal reato, la Raccomandazione N.R. (87)21 sulla «assistenza alle vittime e la prevenzione della vittimizzazione», adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 17 settembre 1987, insiste sulle pratiche di mediazione, sul presupposto che i modelli tradizionali di giustizia non siano del tutto idonei a garantire la riparazione del danno e dei disturbi cagionati dall'azione penalmente rilevante.

E nella stessa direzione si è mossa la successiva Raccomandazione N.R. (99)19 del 15 settembre 1999, specificamente dedicata alla «mediazione in materia penale»⁴²:

³⁹ Come noto, nel nostro ordinamento, persona offesa e danneggiata, pur coincidendo spesso, sono figure teoricamente distinte: solo la seconda può costituirsi parte civile nel processo penale, avanzando, appunto, la pretesa risarcitoria. Sul ruolo della C.E.D.U. nella tutela della vittima del reato, sebbene in assenza di un riferimento testuale, D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 48-49 e M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., p. 87 ss.

⁴⁰ Per l'indicazione di alcuni atti precedenti, D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 46-47; A. MANNA, *La vittima del reato*, cit., p. 1011 (nota 144) e M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., p. 90 ss.

⁴¹ Insistono su tale parte della Raccomandazione A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 210 e E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 151.

⁴² In quella occasione, la mediazione è stata definita come «ogni processo che permetta alla vittima e al delinquente, di partecipare attivamente, qualora vi consentano liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal delitto, con l'aiuto di un terzo indipendente». Per un commento generale del provvedimento, A. CERETTI-C. MAZZUCCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, cit., p.

sono stati così dettati i principi cui gli Stati membri sono tenuti a conformarsi per sviluppare tale strumento di *restorative justice*, grazie al quale la persona offesa può esprimersi, ricevere dall'autore del fatto una spiegazione e finanche delle scuse personali, che attenuerebbero le conseguenze dell'accaduto in cui la stessa è stata coinvolta⁴³.

L'interesse dell'organizzazione internazionale per i moduli riparativo-conciliativi è stato ribadito anche con la Raccomandazione N.R. (2006)8 del 14 giugno 2006, relativa all'«assistenza alle vittime di reati», che ha sostituito quella del 1987. In tale occasione, il Comitato dei Ministri non si è limitato a confermare i benefici che la mediazione è in grado di apportare tanto ai soggetti che vi aderiscono quanto all'ordinamento tutto, ma, per la prima volta, ne ha messo in luce anche i possibili rischi, invitando, di fatto, i singoli Stati a operare un bilanciamento⁴⁴.

A riprova dell'attitudine dei percorsi riparativi a migliorare il funzionamento dei sistemi giurisdizionali alla quale si è sopra fatto cenno, va infine ricordata la Risoluzione Res (2002)12 del 18 settembre 2002, con cui il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha dato vita a una Commissione per l'efficienza della giustizia (CEPEJ). Ebbene, nel tentativo di elaborare – nel rispetto delle indicazioni offerte dall'art. 6 C.E.D.U. – un piano strategico per ridurre i costi e gli inutili ritardi dei processi penali, si è auspicata una maggiore diffusione proprio della mediazione e, più in generale, della *restorative justice*⁴⁵.

4. L'attività dell'Unione europea

Sebbene i «diritti delle vittime della criminalità» siano stati per la prima volta espressamente richiamati dall'art. 82, § 2, lett. c), del Trattato sul funzionamento

772 ss. e A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 215 ss., secondo la quale la Raccomandazione rappresenterebbe «l'unico documento organicamente dedicato alla materia».

⁴³ In questi termini, il *Rapporto esplicativo alla Raccomandazione N.R. (99)19*, reperibile in www.coe.int.

⁴⁴ A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 211; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 154.

⁴⁵ Sul tema, diffusamente, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 211 e E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 154: entrambe le A. ricordano la creazione, nell'ambito del fenomeno appena richiamato, di un gruppo di studio sulla mediazione, al quale si deve l'adozione, nel 2007, delle *Linee guida per una miglior implementazione della Raccomandazione esistente concernente la Mediazione in materia penale*.

dell'Unione europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, l'interesse delle istituzioni sovranazionali per la tutela della persona offesa dal reato è ben più risalente⁴⁶.

In questo frangente, il primo intervento incisivo si è avuto per merito del Consiglio dell'Unione che, il 15 marzo 2001, ha varato la Decisione quadro n. 2001/220/GAI relativa alla «posizione della vittima nel procedimento penale»⁴⁷. Secondo un approccio tipico dei documenti normativi adottati *extra moenia*, essa si premura anzitutto di offrire una serie di indicazioni terminologiche: la «vittima» viene così definita come «la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro»⁴⁸.

Le previsioni ivi contenute, tutte accumulate dal generale intento di riconoscere al soggetto passivo del reato «un ruolo effettivo e appropriato»⁴⁹, si muovono, a ben guardare, lungo tre direzioni⁵⁰. Un primo gruppo è dedicato al rapporto tra vittima e processo: nel tentativo di assicurare assistenza all'offeso prima, durante e dopo la celebrazione del rito penale, ne viene riconosciuta la dignità e il diritto all'informazione, all'ascolto, alla protezione e alla *privacy*.

⁴⁶ L. CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, cit., p. 1170; L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., p. 27 ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., p. 96 ss. In proposito, osserva a ragion veduta E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 144-145 come «diversamente dal Consiglio d'Europa, l'Unione europea non [abbia] potuto adottare una normativa completa, espressamente dedicata alla *restorative justice*, in conseguenza della mancanza di un suo idoneo fondamento giuridico: la sua regolazione in seno alla normativa sulla tutela della vittima ha rappresentato l'unica via da percorrere per disciplinare, almeno parzialmente, la materia».

⁴⁷ Un commento è offerto, tra gli altri, da C. AMALFITANO, *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Dir. Un. eur.*, 2011, p. 643 ss.; G. ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giuridico europeo: prospettive e paradossi all'indomani del trattato di Lisbona*, in *Foro it.*, 2011, IV, c. 204 ss.; M. CASTELLANETA, *Più tutele per la vittima nel corso del processo*, in *Guida dir.*, 2010, 10, p. 71 ss.; D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 49 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 218 ss.; P. GAETA, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 2701 ss.; F. RUGGIERI, *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giuridico europeo*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4329 ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., p. 98 ss., al quale si rimanda anche per l'indicazione degli atti adottati prima della Decisione quadro 2001/220/GAI (p. 97-98), reperibile in www.eur-lex.europa.eu. Per un commento in chiave comparativa, si vedano i contributi raccolti in T.A. Deu- L. Lupária (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili*. Working paper sull'attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna, Milano, 2011, p. 1 ss.

⁴⁸ Si badi che, sulla latitudine del concetto di vittima, erano ben presto stati sollecitati interventi della Corte di giustizia: cfr., Corte giust., Sez. III, 28 giugno 2007, C-467/05, Dell'Orto, in www.eur-lex.europa.eu e Corte giust., Sez. II, 21 ottobre 2010, C-205/09, Eredics e Sápi, in *Cass. pen.*, 2008, p. 778 ss., con nota di A. NISCO, *Persona giuridica 'vittima' di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*.

⁴⁹ L'inciso è tratto dal testo dell'art. 2 della Decisione in parola.

⁵⁰ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 50 ss.

Al trattamento di quanti risiedono in uno Stato diverso da quello in cui la condotta illecita è stata compiuta è invece dedicata la parte centrale dell'atto, dalla quale emerge chiaramente l'intento di realizzare uno spazio condiviso di libertà, sicurezza e giustizia.

Solo in ultima istanza viene considerata la «mediazione», intesa alla stregua di una «ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato, con la mediazione di una persona competente»: il legislatore unitario qui impone agli Stati membri di promuovere tale pratica con riguardo alle fattispecie di reato che gli stessi riterranno più opportune nonché di assicurare che gli accordi conclusi tra l'autore della condotta illecita e la vittima nell'ambito della pratica riparativa in questione possano essere presi in considerazione⁵¹.

Pur lodevole negli intenti, la Decisione quadro n. 2001/220/GAI non ha prodotto gli effetti sperati negli ordinamenti domestici⁵². La sua mancata o incompleta attuazione non ha però impedito che venisse avviata una vivace riflessione circa la sua portata⁵³: basti pensare, del resto, alla nota “sentenza Pupino”, con cui la Corte di giustizia si è occupata degli intricati rapporti tra la normativa europea e quella interna, statuendo che «il giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell'ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, in quanto possibile, alla luce della lettura e dello scopo della detta decisione quadro»⁵⁴. Altrettanto dibattuto è stato il versante di

⁵¹ In argomento, M. SCOLETTA-T.A. DEU-M.S. MORENO, *Mediazione penale e vittime di reato*, in T.A. Deu- L. Lupária (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. Working paper sull'attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna*, Milano, 2011, p. 99 ss.

⁵² A parere di G. ARMONE, *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giuridico europeo*, cit., c. 204, le resistenze degli Stati membri manifesterebbero le più generali riserve sull'armonizzazione delle procedure nazionali. Sul punto anche E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., 169 e F. RUGGIERI, *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giuridico europeo*, cit., p. 4343 ss.

⁵³ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 55.

⁵⁴ Corte giust., Sez. grande, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1165 ss., con nota di E. APRILE, *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'unione europea, dopo la sentenza della Corte di Giustizia “caso Pupino” in materia di incidente probatorio*. Un commento alla pronuncia è, tra gli altri, offerto anche da V. MANES, *L'incidenza delle “decisioni-quadro” sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, ivi, 2006, p. 1150 ss.; L. LUPÁRIA, *Una recente decisione della Corte di giustizia sull'allargamento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio*, ivi, 2005, p. 3541 ss.; F. VIGANÒ, *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1433 ss. In argomento, si vedano anche A. BALSAMO-S. RECCHIONE, *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di giustizia delle comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, in A. Balsamo-R.E. Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, p. 309 ss. nonché, da una prospettiva monografica, F. TRIBISONNA, *L'ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale. Il difficile bilanciamento tra esigenze di acquisizione della prova e garanzie di tutela della giovane età*, Milano, 2017, p. 276 ss. In generale, sul tema affrontato dalla Corte di Giustizia, V. NAPOLEONI, *L'onere di interpretazione conforme*, in V. Manes-V. Napoleoni, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Torino, 2019, p. 49 ss.

nostro interesse, con riguardo al quale si è esclusa la valenza precettiva della disposizione dell'atto in parola dedicata alla mediazione, che, a parere della Corte, si limiterebbe ad affermare un principio dalla portata generale, non certo un obbligo per gli Stati⁵⁵.

La produzione normativa è comunque proseguita senza sosta⁵⁶ – forte, dal 2007 in poi, del tenore dal già richiamato art. 82 TFUE –, fino all'adozione, il 25 ottobre 2012, della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante «norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato»⁵⁷. Quest'ultima ha quindi sostituito la Decisione quadro 2001/220/GAI, individuando regole cui ogni Stato è tenuto a conformarsi. La volontà del legislatore sovranazionale di valorizzare la posizione della persona offesa dentro e fuori il processo penale, si estrinseca, in questa sede, nel riconoscimento di una serie di prerogative; in particolare, vengono in rilievo: a) il diritto a ottenere un avviso di ricevimento della denuncia eventualmente sporta; b) il diritto ad ottenere informazioni sul proprio caso, ivi compreso quello relativo alla notizia della scarcerazione o evasione dell'autore del reato; c) il diritto all'interpretazione e alla traduzione gratuita; d) il diritto di accedere ai servizi di sostegno e assistenza⁵⁸.

⁵⁵ Corte giust., Sez. II, 21 ottobre 2010, cit., ove si legge che «[l']art. 10 della decisione quadro 2001/220, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, dev'essere interpretata nel senso che esso non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento materiale, come definito dalla normativa nazionale, corrisponde in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa». Detta affermazione è stata avallata dalla successiva Corte giust., Sez. IV, 15 settembre 2011, C-483/09 e C-1/10, Gueye e Sánchez, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21 settembre 2011, con nota di R. CALÒ, *Vittima del reato e giustizia riparativa nello spazio giudiziario europeo post Lisbona*.

⁵⁶ Per l'elenco degli atti normativi che si inseriscono nel lasso di tempo intercorrente tra la Decisione quadro n. 2001/220/GAI e la Direttiva n. 2012/29/UE, D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 55.

⁵⁷ Per un'analisi dei contenuti della Direttiva, consultabile in *www.eur-lex.europa.eu*, S. ALLEGREZZA, *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, p. 3 ss.; M. BARGIS-H. BELLUTA, *La Direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 15 ss.; M. BOUCHARD, *La Direttiva 2012/29/UE e il suo concreto recepimento in Italia. Buone pratiche, lacune, problemi*, in P. Felicioni-A. Sanna (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, Milano, 2019, p. 239 ss.; M.E. CATALANO, *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, p. 1789 ss.; S. CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 22 novembre 2012; D. SAVY, *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *Dir. un. eur.*, 2013, p. 613 ss.; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., p. 100 ss. Sul tema anche F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, cit., p. IX: l'A. sostiene opportunamente che la Direttiva 2012/29/UE «rappresenta un *unicum* nel panorama sovranazionale: siamo infatti abituati a confrontarci con misure europee che impongono innesti circoscritti sul tessuto codicistico; siamo invece meno avvezzi a normative, come quella *de qua*, che entrano a gamba tesa nell'ordinamento, stravolgendone le fondamenta».

⁵⁸ Volendo, C. TRABACE, *Brevi note in tema di delitti commessi con violenza alla persona*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 4157.

Tra i profili più innovativi, va segnalata *in primis* l'affermazione, oggi cara a una parte della dottrina, per cui la condotta penalmente rilevante rappresenta «non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime». Di sicuro rilievo – ma indubbiamente meno «rivoluzionari[o]»⁵⁹ – è inoltre l'ampliamento della nozione di «vittima», nella quale riecheggiano la Risoluzione dell'Assemblea generale dell'O.N.U. N.R. 40/43 del 1985 nonché la Raccomandazione N.R. (2006)⁸ del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa⁶⁰: oltre alla «persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale, o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato», essa allude altresì ai «familiar[i] di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona».

In ordine alla *restorative justice*, la Direttiva del 2012 ha assunto un atteggiamento «eccessiva[mente] caut[o]»⁶¹, definito di «apertura condizionata»⁶²: se è vero che, diversamente dalla Decisione quadro, non viene qui considerata la sola mediazione, bensì, più in generale, «qualsiasi procedimento che permett[a] alla vittima e all'autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale»⁶³, non vi è chi non veda come i presupposti e i limiti per accedervi siano più stringenti che in passato⁶⁴. La consapevolezza che i servizi di giustizia riparativa, astrattamente di grande beneficio, possano, in concreto, determinare una vittimizzazione secondaria ovvero intimidazioni e ritorsioni, ha indotto infatti il documento in esame a imporre ai singoli ordinamenti locali di prevedere un ricorso a detti servizi nell'esclusivo interesse dell'offeso, tenendo in debito conto «fattori come la natura e la gravità del reato, il livello del trauma causato, la violazione ripetuta dell'integrità fisica, sessuale o psicologica della vittima, gli squilibri

⁵⁹ Dell'enunciazione del Considerando n. 9 della Direttiva come di un «principio generale dalla portata rivoluzionaria» ha parlato E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 175 (nota 102).

⁶⁰ Per un raffronto tra tali definizioni, D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 56 (nota 46).

⁶¹ Così, ancora, E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 175-176.

⁶² Per l'espressione, F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 novembre 2012, p. 7; essa è stata poi ripresa da F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, cit., p. 26.

⁶³ Oltre alla mediazione, il Considerando n. 46 richiama anche il dialogo esteso ai gruppi parentali e i consigli commisurativi: in proposito, cfr. G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 472.

⁶⁴ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 57; S. CIVELLO CONIGLIARO, *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, cit., p. 6-7; F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, cit., p. 26; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 176-177; F. PARISI, *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, cit., p. 7; M. VENTUROLI, *La vittima nel sistema penale*, cit., p. 105.

di potere, l'età, la maturità o la capacità intellettuale della [stessa]»⁶⁵. In altre parole, il rischio che le pratiche riparativo-conciliative sortiscano un pericoloso effetto *boomerang* a detrimento della persona da tutelare ne giustificerebbe, nell'ottica in cui si muove la Direttiva, un utilizzo oculato, se non addirittura parsimonioso. Da un punto di vista più operativo, essa impone che le pratiche di *restorative justice* vengano svolte in modo sicuro, competente, previo riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell'autore del reato, su base volontaria e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, in ossequio a quanto peraltro già affermato dai *Basic principles* delle Nazioni Unite e dalla Raccomandazione N.R. (99)19 del Consiglio d'Europa⁶⁶.

5. Riparazione «materiale» versus riparazione «simbolica»

Nell'ambito del fenomeno della *restorative justice*, così come declinato nelle fonti ora passate in rassegna, gioca un ruolo di assoluto rilievo il momento della «riparazione».

Come si è avuto già modo di osservare, il legislatore domestico ricorre a tale concetto da lungo tempo, utilizzandolo, a seconda del clima politico-criminale di riferimento, come sinonimo di risarcimento del danno, di restituzione, di realizzazione dello *status quo ante delictum*, di eliminazione degli effetti pregiudizievoli del reato o, finanche, di pagamento a titolo di sanzione: pur molto diversi tra loro, questi ultimi

⁶⁵ Cfr. il Considerando n. 9 e l'art. 12 dell'atto in commento. Riserve sono state formulate da E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 179-180: secondo l'A., «[n]on vi è dubbio che la tutela della vittima deve rimanere un obiettivo prioritario, anche nell'ambito di un processo riparativo, nei termini definiti dalla Direttiva. Ci sembra tuttavia indispensabile sottolineare come i timori di una vittimizzazione secondaria e ripetuta – che traspaiono dal testo [della Direttiva] – possono essere in gran parte superati con il peraltro rigoroso accertamento della formulazione di un consenso informato e libero alla partecipazione da parte di chi ha subito il reato e con la presenza del mediatore che, a differenza di molti operatori, dovrebbe essere una figura adeguatamente formata a rapportarsi con la persona offesa ed a gestire le dinamiche riparative». D'altra parte, G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 472 sottolinea come, allo stato, sia ancora controverso se, in forza della Direttiva 2012/29/UE, «accedere alla giustizia riparativa [...] costituisca un vero e proprio “diritto” per le vittime [o meno]».

⁶⁶ La coincidenza contenutistica degli atti richiamati è rilevata da E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 177 e A. SANNA, *Procedimenti contratti e attività riparative dell'imputato*, cit., p. 560.

adempimenti sono accumulati dall'essere economicamente declinabili⁶⁷, tant'è che, in dottrina, vengono tutti ricondotti sotto l'«etichetta» «riparazione materiale»⁶⁸.

Sul versante sovranazionale, la diffusione di un modello di giustizia avente come obiettivo il superamento di un assetto esclusivamente repressivo ha invece imposto una riparazione diversa, più ampia, capace di emanciparsi dalla «mimesi tra offesa e denaro, nonché dalle logiche limitanti e asfittiche del *pretium doloris*»⁶⁹. La riparazione su cui si fondano i percorsi di *restorative justice* è infatti di tipo «simbolic[o]», nel senso che essa deve sostanziarsi – prima ancora che in una “sterile” prestazione pecuniaria – nel sincero riconoscimento della dignità e dei bisogni della vittima. D'altronde, se, nel peculiare contesto in esame, il comportamento illecito costituisce *in primis* una ferita relazionale, è naturale che la riparazione sia declinata soprattutto come una opportunità di incontro e di dialogo tra i protagonisti della vicenda criminosa⁷⁰.

Si badi, peraltro, che simili affermazioni non equivalgono a negare l'esistenza di spazi, nei moduli riparativo-conciliativi, per un risarcimento dei danni, ma mirano a evidenziare l'inidoneità di quest'ultimo, se non accompagnato dallo svolgimento di attività ulteriori, a garantire un riavvicinamento personale⁷¹. L'autore della condotta

⁶⁷ V. Cap. I, § II ss. In verità, i tempi risalenti, anche il nostro ordinamento conosceva meccanismi normativi che non si limitavano a imporre all'autore del reato di controbilanciare in termini meramente economici i pregiudizi cagionati dalla sua condotta criminosa, ma prevedevano che questi porgesse le scuse all'offeso: il riferimento corre al già rammentato art. 459, § 3, del Codice criminale per gli Stati Estensi del 1855 (Cap. I, § II, nota 9), per l'analisi del quale si rinvia a G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 291-292.

⁶⁸ La fortunata *divisio* tra «riparazione materiale» e «riparazione simbolica» si deve a G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 474 ss. ed è stata recentemente ripresa da L. SPADANO, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum*, cit., p. 11. Nello stesso solco si inseriscono le riflessioni di V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 550. In una prospettiva più generale, M. DONINI, *Massimo Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell'antimoderno sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 settembre 2017, p. 16, il quale asserisce che «la riparazione non ha solo contenuti economici (riguardando l'offesa e non solo in danno), allargandosi a condotte attive [...] più ampie e diverse».

⁶⁹ Così, testualmente, G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 475.

⁷⁰ Per dirla con G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 476, la riparazione *de quo* tende alla «riapertura di un canale comunicativo tra le parti basato su “ascolto attivo”, empatia, espressione di sentimenti di vergogna e di autentico dispiacere. Solo a queste condizioni, infatti, la vittima può diventare capace di “accettare” le scuse formali, purché percepite come sincere o di elaborare sentimenti di perdono». Sul punto, anche G. PONTI, *Riparazione dei torti e giustizia conciliativa*, in G. Ponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, p. 3; L. SPADANO, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum*, cit., p. 12; V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 550.

⁷¹ L. SPADANO, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum*, cit., p. 12; V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 549-550. Quest'ultima A. aggiunge che «laddove il modello conciliativo non contemplasse la componente compensativo-satisfattoria, potrebbe risultare più difficile, per la vittima, individuare obiettivi percepibili come funzionali ai propri interessi, con il risultato che qualunque tentativo di conciliazione sarebbe, con ogni probabilità, destinato al fallimento, atteso che il suo successo è inevitabilmente legato alla possibilità di determinare nelle parti la percezione del rispettivo

penalmente rilevante potrà allora porgere le proprie scuse formali, compiere gesti di accoglienza nonché incoraggiare la realizzazione di pratiche cooperative: qualsiasi gesto di ravvedimento, insomma, che offra all'offeso una seria occasione per rielaborare l'accaduto. In quest'ottica, altrettanto efficaci potrebbero rivelarsi la predisposizione congiunta di regole di convivenza da rispettare in futuro ovvero l'esecuzione, da parte del soggetto attivo del reato, di mansioni socialmente utili presso i servizi sociali o culturali⁷², sulla scia dei proclami contenuti nei *Basic principles* del Consiglio economico e sociale dell'O.N.U.⁷³. Solo gli istituti che concepiscono la riparazione in questi termini potranno dunque essere considerati come una autentica manifestazione della *restorative justice*.

6. L'esperienza di alcuni vicini ordinamenti europei: a) la *médiation* francese

Prima di domandarsi se e in che misura il paradigma della *restorative justice* sia penetrato nell'ordinamento giuridico italiano, può risultare utile una rapida incursione in altri sistemi penali dell'Europa continentale. Diversamente dai Paesi di *common law*, che hanno conosciuto una proliferazione di pratiche riparative, qui l'unico istituto ad essere stato concretamente attivato con una certa ampiezza è la mediazione autore-vittima⁷⁴.

In Francia, già a partire dalla metà degli anni Ottanta, pur in mancanza di una disciplina positiva, diversi magistrati e operatori sociali ricorrevano allo strumento della *médiation*, sulla scia delle ormai radicate esperienze canadesi e statunitensi⁷⁵. Un simile *modus operandi* era perlopiù consentito dal principio di opportunità dell'azione penale⁷⁶,

interesse e dei vantaggi che potrebbero a ciascuna derivare dall'adozione di una strategia alternativa di composizione del conflitto».

⁷² G. MANNOZZI, (voce) *Giustizia riparativa*, cit., p. 475-476.

⁷³ Cfr. l'Annesso I, §3, della Risoluzione N.R. 2002/12, ove si legge che «[g]li esiti riparativi includono risposte e programmi come la riparazione, la restituzione e i servizi sociali, volti a soddisfare i bisogni e le responsabilità individuali e collettive delle parti nonché a raggiungere la reintegrazione della vittima dell'autore del reato».

⁷⁴ E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 181. Secondo G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 197-198, «[t]ale assottigliamento degli istituti della giustizia riparativa dipende sia dalle differenze tra le strutture e i rapporti sociali sottostanti ai sistemi giuridici anglosassoni e a quelli europei – senza comunità aborigene, ridotta presenza di comunità culturalmente e socialmente omogenee – sia dalle peculiarità della tradizione giuridica di *civil law* (minore flessibilità del sistema sanzionatorio, prevalenza del principio di obbligatorietà dell'azione penale)».

⁷⁵ Ancora E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 182.

⁷⁶ I. GASPARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio tra istituti consolidati e recenti evoluzioni normative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1984. Per una ricostruzione in chiave storica, v. L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, Milano, 2020, p. 23 ss.

che, in Francia, non riceve alcun riconoscimento, ma viene desunto dal «laconic[o]»⁷⁷ tenore dall'art. 40 c.p.p., secondo cui «[i]l Procuratore della Repubblica riceve le querele e le denunce e valuta quale seguito dare loro»⁷⁸. Sfruttando gli ampi margini di manovra concessi da quest'ultima disposizione, gli uffici della pubblica accusa attivavano quindi percorsi riparativi, condotti in prima persona (*médiation retenue*) o per il tramite di terzi (*médiation déléguée*), nell'ambito dei quali venivano pattuite determinate prestazioni che, se poi poste in essere, avrebbero potuto inibire il rinvio a giudizio⁷⁹. I pubblici ministeri cominciavano così ad offrire, specie nei casi di microdelinquenza urbana, una risposta diversa alla domanda di giustizia dei cittadini nonché a farsi carico delle ragioni della persona offesa⁸⁰, sebbene l'assenza di una normativa *ad hoc* determinasse il rischio di violazione del principio di uguaglianza⁸¹. In altre parole, costoro si erano autonomamente guadagnati una «terza via», che si aggiungeva all'alternativa “secca” tra esercitare o meno l'azione penale⁸².

La pratica riparativa in discorso riceveva una regolamentazione solo con la l. 4 gennaio 1993, n. 4, che inseriva, nel corpo dell'art. 41 c.p.p., un nuovo comma, in forza del quale «il Pubblico Ministero p[oteva], prima della sua decisione sull'azione penale e

⁷⁷ Di quest'avviso L. LAZERGES-COUSQUER, *Traité de procédure pénale*, III ed., Parigi, 2013, p. 775.

⁷⁸ In argomento, tra gli altri, C.E. PALIERO, «Minima non curat pretor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, p. 469 ss.; M.G. AIMONETTO, *L'archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata” nell'ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di “deprocessualizzazione”*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 99 ss.; N. GALANTINI, *Profili della giustizia penale francese*, II. ed., Milano, 1995, p. 79 ss.; L. LUPÁRIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. it.*, 2002, p. 1752 ss. Per una panoramica sul rito francese, V. DERVIEUX, *Il processo penale in Francia*, in M. Chiavario (a cura di), *Procedure penali d'Europa*, Padova, 2001, p. 103 ss. e, ancora, N. GALANTINI, *Profili della giustizia penale francese*, cit., p. 43 ss.

⁷⁹ M.G. AIMONETTO, *L'archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata”*, cit., p. 102 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 184-185; J. PRADEL, *Il ruolo della volontà dell'autore di reato nella decisione sull'esercizio dell'azione penale. Un'analisi di diritto francese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 950.

⁸⁰ J. FAGET, *Le tensioni della mediazione penale. Valutazione delle pratiche francesi*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, 3, p. 75; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 184; F. VIANELLO, *Mediazione penale e giustizia di prossimità*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, 3, p. 6.

⁸¹ Così M.G. AIMONETTO, *L'archiviazione “semplice” e la “nuova” archiviazione “condizionata”*, cit., p. 103.

⁸² Alla c.d. *troisième voie* vengono ascritti quei meccanismi processuali che offrono al Pubblico Ministero la possibilità di garantire, per le fattispecie di minore gravità, vuoi il soddisfacimento della vittima vuoi una condotta riparatorio-risarcitoria dell'autore del fatto di reato. Oltre all'istituto in esame, tra le forme di «archiviazion[e] meritat[a]» – per dirla con J. PRADEL, *La rapidité de l'instance pénale. Aspects de droit comparé*, in *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, 1995, p. 216 –, oggi figurano, ad esempio, la *composition* di cui all'art. 41-2 e 41-3 e la *transaction* di cui all'art. 41-1-1 c.p.p. In argomento, tra gli altri, L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 29 ss.; I. GASPARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio*, cit., p. 1985-1986 e L. LUPÁRIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale*, cit., p. 1753-1754.

con l'accordo delle parti, decidere di ricorrere alla mediazione, se gli sembr[ava] che tale misura po[tesse] garantire la riparazione del danno cagionato alla vittima, porre fine al turbamento derivante dal reato e contribuire al reinserimento del suo autore»⁸³. Si trattava invero di un intervento normativo «sintetic[o] e scarn[o]», che non si occupava dei profili operativi della mediazione, che continuavano pertanto a essere rimessi alla prassi⁸⁴.

Detta previsione è stata comunque soppressa per effetto della l. 23 giugno 1999, n. 515, che ha inserito la *médiation* nell'art. 41-1 c.p.p., tra le soluzioni che il Pubblico Ministero può proporre laddove non sia intenzionato a promuovere né il rinvio a giudizio né l'archiviazione *tout court*, non assoggettata, cioè, ad adempimenti di sorta. Il legislatore francese ha però ritenuto di mantenere ferme le finalità cui alludeva il testo abrogato – riparazione del danno, eliminazione dell'allarme sociale e reinserimento dell'autore della condotta illecita –, con l'unica differenza che, rispetto al passato, queste ultime sono state poste in alternativa tra loro, in modo da offrire all'istituto *de quo* una più ampia praticabilità⁸⁵. Anche in questa occasione, non sono state elencate le fattispecie di reato per le quali la mediazione può essere applicata, lasciando all'autorità inquirente una ampia discrezionalità.

L'art. 41-1 c.p.p. è stato poi modificato con la l. 9 marzo 2004, n. 204, che ha imposto al Pubblico Ministero o al mediatore, nel caso in cui la *médiation* sortisca un esito positivo, di redigere un verbale e di farlo firmare alle parti, cui spetta una copia. Si tratta di un vero e proprio contratto che obbliga l'autore della condotta criminosa a realizzare prestazioni risarcitorie in favore della vittima, tant'è che, ove il primo soggetto risulti inadempiente, il secondo potrà agire in sede civile con un procedimento ingiuntivo: a ben guardare, simili previsioni svelano la dimensione prettamente economica dello

⁸³ Ricorda E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 186 come, prima all'entrata in vigore della legge richiamata, la *médiation* fosse stata riconosciuta in un documento di orientamento che accompagnava una circolare ministeriale concernente le risposte alla delinquenza urbana, ove si dava conto dell'esistenza di tale pratica riparativa e si individuava, quale campo privilegiato della stessa, quello dei reati consumati in ambito familiare, di vicinato e, più in generale, relazionale.

⁸⁴ M.G. AIMONETTO, *L'archiviazione "semplice" e la "nuova" archiviazione "condizionata"*, cit., p. 104.

⁸⁵ In proposito, è stato osservato che, tra i parametri che possono giustificare l'attivazione della *médiation*, quello della riparazione del danno cagionato riveste «un ruolo assolutamente predominante»: in questi termini, E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 186; v. anche M.G. AIMONETTO, *L'archiviazione "semplice" e la "nuova" archiviazione "condizionata"*, cit., p. 109 e L. LAZERGES-COUSQUER, *Traité de procédure pénale*, cit., p. 788.

strumento riparativo in discorso, a scapito di una di una riparazione intesa in senso più ampio, simbolico⁸⁶.

Un ulteriore intervento in materia si è avuto ad opera della l. 9 luglio 2010, n. 769, con cui è stato introdotto, quale presupposto per attivare la mediazione, il consenso della vittima, laddove, in precedenza, si richiedeva – del tutto comprensibilmente – l’accordo tra le parti. Consapevole che uno sbilanciamento dell’istituto a favore del soggetto passivo del reato pone problemi di compatibilità con la normativa sovranazionale, la quale, come si è visto, esalta l’adesione libera e spontanea di entrambi gli attori della vicenda criminosa ai programmi di *restorative justice*, la dottrina ha adottato una interpretazione “correttiva” del testo di legge emendato, ritenendo il consenso dell’autore del reato un requisito implicito ai fini della attivazione della mediazione e invitando gli operatori a continuare a raccoglierlo⁸⁷.

Merita infine di essere rammentata la l. 15 agosto 2014, n. 896, cui si deve l’inserimento, in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, dell’art. 10-1 c.p.p., rubricato eloquentemente «[d]e la justice restaurative», in forza del quale «[i]n tutti i procedimenti penali e in tutte le fasi del procedimento, anche durante l’esecuzione della pena, alla vittima e all’autore del reato, purché i fatti siano stati riconosciuti, può essere proposta una misura di giustizia riparativa». Il legislatore si è finanche premurato di chiarire quali pratiche rilevano in questo frangente, vale a dire quelle che «consent[ono] alla vittima, nonché all’autore di un reato, di partecipare attivamente alla risoluzione delle difficoltà derivanti dal reato, e in particolare alla riparazione dei danni di qualsiasi natura procurati dalla sua commissione»⁸⁸.

Di sicuro rilievo si palesa il fatto che detta previsione non menzioni la mediazione, schiudendo in tal modo le porte anche alla diffusione di pratiche riparative diverse. Una conferma in tal senso è del resto giunta dalla circolare del Ministero della Giustizia del 15 marzo 2017, ove sono stati disciplinati anche i presupposti e i limiti di attivazione di

⁸⁶ Per questo rilievo, I. GASPARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio*, cit., p. 1990, la quale parla di «*imprinting* civilistico-negoziale degli accordi nascenti dagli incontri di mediazione reo/vittima»; dello stesso avviso E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 200. La prima A. citata (p. 1986 e 1989) ritiene inoltre che il legislatore francese sia intervenuto non già per offrire una soluzione diversa al conflitto nascente da reato, bensì per rispondere ad esigenze deflative.

⁸⁷ C. VIENNOT, *Le procès pénal accéléré. Étude des transformations du jugement pénal*, Paris, 2012, p. 301.

⁸⁸ Osserva L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 40 come il legislatore del 2014 abbia «accantona[to] il glossario tecnico che parla di imputati, indagati, parti civili, danni; i termini appaiono qui trasfigurati [...]. Non sembra tanto un errore di tecnica legislativa, quanto un mutamento di prospettive che non può non portarsi dietro lemmi diversi da quelli che il processo penale impiega».

pratiche ulteriori, quali, ad esempio, il *conferencing* e il *circle*, da tempo noti ai Paesi di *common law*⁸⁹.

Quanto alle dinamiche applicative, si stabilisce che i percorsi riparativi possono essere attivati solo qualora l'autore del reato e la vittima dello stesso abbiano ricevuto tutte le informazioni del caso e acconsentito alla partecipazione. Essi vengono condotti da soggetti indipendenti e formati all'uopo, sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o dell'amministrazione penitenziaria, ai quali è di regola proibito riferire al Pubblico Ministero quanto appreso nel corso della propria attività⁹⁰. Tale divieto si palesa più che mai opportuno e segna un passo in avanti rispetto al regime della mediazione di cui all'art. 41-bis c.p.p., il quale, stando alla sua formulazione, non impedisce che le conoscenze emerse durante gli incontri tra l'autore della condotta illecita e la vittima possano essere successivamente messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si badi, peraltro, che il dialogo tra i soggetti attivo e passivo del reato potrà essere decisamente più genuino e costruttivo nella consapevolezza che le proprie dichiarazioni rimarranno confinate al contesto in cui sono state rese⁹¹.

Pur non essendo ancora maturi i tempi per valutare compiutamente l'impatto della novella da ultimo intervenuta, non può non osservarsi come l'ordinamento francese abbia dedicato alla *restorative justice* un autonomo ruolo nella dinamica del rito penale.

7. (Segue): b) la *Täter-Opfer-Ausgleich* tedesca

Come la Francia, anche la Germania, a partire dagli ultimi decenni del secolo scorso, si è aperta alla pratica della mediazione autore-vittima (*Täter-Opfer-Ausgleich*), alla quale oggi alludono diverse previsioni del codice penale (*Strafgesetzbuch*, StGB) e di quello di procedura penale (*Strafprozessordnung*, StPO).

⁸⁹ Per utili spunti su tali pratiche, D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 72 ss.; P. McCOLD, *The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles and Conferencing*, in C. Hoyle (a cura di), *Restorative Justice. Critical Concepts in Criminology*, Londra-New York, 2010, p. 136 ss.; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 159 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 121 ss.

⁹⁰ Lamentano un'eccessiva dipendenza dall'organo della pubblica accusa dei soggetti chiamati a gestire la mediazione I. GASPARINI, *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio*, cit., p. 1988 e E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 207.

⁹¹ Cfr. L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 34 e 41.

L'ordinamento tedesco risulta storicamente ancorato al principio di obbligatorietà dell'azione, alla cui consacrazione provvede, sin dal 1877, il § 152 StPO, in forza del quale il Pubblico Ministero «deve, salvo diversa previsione di legge, procedere in relazione a ciascun fatto perseguibile, se sono stati raccolti sufficienti elementi». Nel tentativo di fronteggiare la crisi dell'amministrazione della giustizia, col tempo sono state tuttavia introdotte svariate deroghe, volte ad attribuire all'organo dell'accusa la possibilità di promuovere l'archiviazione, di solito previo consenso del giudice, anche ove sussistano i presupposti per un rinvio a giudizio⁹². Proprio nel corso di questa progressiva erosione del canone dell'obbligatorietà dell'azione penale, il legislatore ha riconosciuto un qualche spazio alle istanze di *restorative justice*, complici vuoi la crescente insofferenza per il modello di giustizia tradizionale vuoi la (ri)scoperta del ruolo della vittima nel processo⁹³.

Se escludiamo il § 46 StGB, così come novellato dalla legge del 1986 sulla protezione delle vittime, che, in tema di commisurazione della pena, attribuisce rilevanza all'impegno dell'autore del reato nel riparare il danno o nel raggiungere una conciliazione con l'offeso⁹⁴, meritevole d'attenzione è anzitutto il meccanismo previsto dal successivo § 46a. La disposizione, introdotta in occasione della riforma del processo penale del 1994, attribuisce al giudice la facoltà di premiare con la riduzione del trattamento sanzionatorio colui che, «nello sforzo di raggiungere una mediazione con la vittima, a[bbia] riparato, in tutto o per la maggior parte, il fatto da lui commesso, oppure [abbia] seriamente inteso ripararlo» ovvero che, «nel caso in cui la riparazione del danno [...] richie[da] un suo notevole impegno o una rinuncia personale, [abbia] risarcito la vittima in tutto o per la

⁹² L. LUPÁRIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale*, cit., p. 1754 ss.; negli stessi termini E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 211. In tema, C. MORGENSTERN, "Diversion" e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco: una comparazione con il sistema italiano del giudice di pace, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" penale non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Milano, 2003, p. 97 ss.; C.E. PALIERO, «Minima non curat pretor», cit., p. 472 ss.; L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., p. 291 ss. e, più di recente, L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 7 ss. Sul rito penale tedesco, tra gli altri, K. JARVERS, *Profili generali del diritto processuale penale tedesco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 930 ss.; R. JUY-BIRMAN, *Il processo penale in Germania*, in M. Chiavario (a cura di), *Procedure penali d'Europa*, Padova, 2001, p. 175 ss.; T. RAFARACI, (voce) *Processo penale tedesco*, in *Enc. giur.*, Annali, II, Milano, 2007, p. 831 ss.; F. RUGGIERI, *Introduzione al sistema processuale penale tedesco*, in N. Galantini-F. Ruggieri (a cura di), *Scritti inediti di procedura penale*, Trento, 1998, p. 87 ss.

⁹³ E.M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e Germania: tra legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1970-1971.

⁹⁴ Ancora E.M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e Germania*, cit., p. 1971, che rileva come detto intervento normativo fosse «frammentario, non ancora espressivo di un generale interesse alla *restorative justice*; tuttavia, di lì a poco il sistema [era] destinato a cambiare»; G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 208-209; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 217-218.

maggior parte». Non solo: stante la realizzazione delle medesime condotte *post factum* da parte del prevenuto, il giudice può addirittura astenersi dal pronunciare una condanna, laddove quest'ultima comporterebbe l'irrogazione «di una pena detentiva non superiore a un anno o di una pena pecuniaria non superiore a 365 tassi giornalieri»⁹⁵.

Il legislatore ha insomma introdotto «un istituto bifronte: da un lato, circostanza attenuante della pena; dall'altro, rimedio che sterilizza e impedisce la punibilità del fatto tipico, in presenza di specifiche condizioni»⁹⁶. Esso risulta applicabile in un gran numero di situazioni, non essendo stati fissati limiti né rispetto a taluni reati né con riferimento a specifici tratti soggettivi; dato, questo, particolarmente apprezzato in dottrina⁹⁷. Meno entusiasmo è stato di contro riservato alla mancata regolamentazione delle modalità di svolgimento della *Täter-Opfer-Ausgleich*: basti pensare, del resto, che, dal tenore del § 46a StGB, non è dato desumere nemmeno se sia necessaria o meno la partecipazione di un mediatore in senso stretto⁹⁸.

Sul fronte processuale, va rammentato come, nell'eventualità in cui si proceda per un fatto che non meriti una pena detentiva superiore a un anno o una pena pecuniaria superiore a 365 tassi giornalieri e in cui l'autore dell'illecito si sia tempestivamente attivato nel senso indicato dalla norma ora richiamata, il rito potrà essere definito anche prima del momento della decisione relativa alla colpevolezza dell'imputato, con indubbi effetti deflativi. A mente del § 153b StPO, il Pubblico Ministero, una volta raccolto il consenso del giudice, può infatti abdicare all'esercizio dell'azione penale ogniqualvolta sia possibile una rinuncia alla punizione; qualora si siano già concluse le indagini, spetterà invece all'organo giudicante assumere una decisione liberatoria, sempre a patto che il rappresentante dell'accusa e l'imputato acconsentano⁹⁹.

⁹⁵ Per l'esposizione di alcune questioni interpretative che hanno caratterizzato la vita della norma e per gli opportuni riferimenti alla dottrina tedesca, E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 228 ss.

⁹⁶ In questi esatti termini, E.M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e Germania*, cit., p. 1972.

⁹⁷ M. KILCHLING-L. PARLATO, *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso "un diritto alla mediazione"? Germania e Italia a confronto*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 4189 e E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 235 (nota 317). Sulla portata operativa della norma *de quo*, v. anche D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999, p. 360 e G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 210-211.

⁹⁸ E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 232.

⁹⁹ F. RUGGERI, *Introduzione al sistema processuale penale tedesco*, cit., p. 137. Il citato § 153b StPO non allude, quindi, solo alla mediazione e alla riparazione, ma a tutti in casi in cui vengano «soddisfatte le condizioni in base alle quali il giudice può rinunciare alla punizione». Sul punto, anche E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 222-223, che sottolinea come «l'indagato o l'imputato [che] scelgono questa strada non hanno [comunque] alcuna certezza di conseguire l'impunità».

In questa sede, rileva inoltre la peculiare e nota procedura di archiviazione prevista dal § 153a StPO¹⁰⁰. La norma, inserita nell'ordito codicistico nel 1974 ed emendata nel 1993, accorda all'autorità inquirente il potere di rinunciare all'esercizio dell'azione penale, con l'autorizzazione del giudice e previo consenso dell'indagato, nei casi in cui l'interesse pubblico al perseguimento dei delitti (*Vergehen*) possa essere soddisfatto attraverso l'imposizione di svariate incombenze¹⁰¹. Tra queste ultime, figurano anche la riparazione e la mediazione¹⁰²: se l'indagato vi provvede entro il termine assegnatogli, che non può comunque superare la durata di un semestre, il Pubblico Ministero si determinerà a favore dell'inazione. Successivamente alla formulazione dell'imputazione, al congegno in parola potrà ricorrere il Tribunale, in presenza dei medesimi presupposti nonché con il consenso del rappresentante dell'accusa e del diretto interessato.

In entrambe le situazioni, la decisione in favore l'accusato sembra prescindere tanto dal consenso della persona offesa quanto dal raggiungimento, attraverso la *Täter-Opfer-Ausgleich*, di una effettiva conciliazione tra i protagonisti della vicenda criminosa: per poter beneficiare della definizione anticipata del procedimento, è infatti sufficiente che l'autore della condotta illecita si sia seriamente adoperato¹⁰³. Considerazioni, queste,

¹⁰⁰ Del meccanismo, da sempre fonte di fascino per gli studiosi italiani, si sono occupati, *ex multis*, L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 11 ss.; D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., 334 ss.; P. GALAIN PALERMO, *Sospensione condizionata del processo penale in Germania: progressi o regressi del sistema penale?*, in L. Picotti (a cura di), *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, Padova, 2010, p. 22; H.H. JESCHECK, *Nuove prospettive del diritto penale comparato, europeo e internazionale: quale politica criminale per il XXI secolo?*, in L. Foffani (a cura di), *Diritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo*, Milano, 2006, p. 4; G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, cit., p. 11 ss.; E.M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e Germania*, cit., p. 1973 ss.; L. PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, cit., p. 297 ss.; S. QUATTROCOLO, sub art. 35, in M. Chiavario-E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, 2002, p. 357; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 212 ss. La procedura di archiviazione in parola è stata efficacemente apostrofata come una «virtuosa alchimia tra obbligatorietà e discrezionalità dell'azione»: L. LUPÁRIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale*, cit., p. 1755.

¹⁰¹ Nella sua originaria formulazione, l'applicazione del meccanismo di cui al § 153a StPO era subordinato alla sussistenza di una «colpevolezza esigua». Con la riforma dell'11 gennaio 1993, il legislatore ha sostituito tale requisito con quello della «gravità della colpevolezza», ampliando così le discrezionalità del Pubblico Ministero: D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., 364-365; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 214.

¹⁰² L'organo della pubblica accusa potrà parimenti imporre: il pagamento di una somma di denaro a favore di una istituzione pubblica ovvero delle casse dello Stato; una prestazione di pubblica utilità; obblighi di mantenimento nonché la frequenza di un corso di formazione sociale o di perfezionamento. Come ricorda, L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 15, l'elencazione operata dal § 153a StPO non risulta tuttavia tassativa.

¹⁰³ L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 13 e 17; in senso sfumato, E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 214 e 216. Per una diversa ricostruzione, v. E.M. MANCUSO, *La giustizia riparativa in Austria e Germania*, cit., p. 1974, secondo cui, «[l']uscita dal binario procedimentale [...] esige la necessità del consenso di accusato e vittima: il primo dovrà dirsi pronto a

che non possono non far sorgere almeno il dubbio che il § 153a StPO, più che il paradigma della *restorative justice*, abbia a cuore l'efficienza e la fluidità della macchina giudiziaria.

D'altra parte, occorre osservare come l'indagato – consapevole che declinare gli adempimenti proposti equivale a essere con ogni certezza tratto a processo – risulterà tendenzialmente sempre incline a prestare il proprio consenso. In altre parole, ogni volta venga eletto come destinatario delle prescrizioni del Pubblico Ministero, egli si trova con “le spalle al muro”, costretto a scegliere «tra due mali [...] quello minore»¹⁰⁴. Vero ciò, riesce francamente difficile considerare la sua adesione come una scelta davvero libera, mossa, cioè, da un serio percorso di responsabilizzazione individuale, come vorrebbero le fonti sovranazionali ed europee in tema di giustizia riparativa¹⁰⁵. Per non parlare del fatto che il congegno normativo in discorso, la cui attivazione è rimessa all'arbitrio della autorità giudiziaria, si presta a generare non poche disparità di trattamento¹⁰⁶.

Più di recente, il legislatore ha introdotto il riferimento alla mediazione nelle pieghe di ulteriori previsioni del codice di rito, tentando di realizzare una integrazione tra la stessa e la disciplina del processo penale. È il caso del § 136 StPO, che ora prevede, tra le informazioni da fornire all'imputato nel corso del suo primo interrogatorio, anche quella relativa alla possibilità di aderire a programmi di *Täter-Opfer-Ausgleich*, ovvero del § 155a StPO, secondo cui il Pubblico Ministero e il giudice sono tenuti a verificare, in ogni fase del procedimento, la propensione dell'autore del reato e dell'offeso ad addivenire a una ricomposizione del conflitto generato dalla condotta illecita servendosi dell'istituto riparativo *de quo*¹⁰⁷.

sottostare alle prescrizioni e agli oneri stabiliti dal pubblico ministero; la seconda avrà il diritto di porre il veto all'iniziativa dell'accusa, ogniqualvolta non si ritenga pronta – ad esempio – a incontrare l'offensore in un contesto extraprocessuale e cooperare all'adempimento delle prescrizioni impartite».

¹⁰⁴ Così L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 21, che dà altresì conto delle tensioni dell'istituto con la presunzione di innocenza (p. 19 ss.). Insomma, come ben rilevato da D. FONDAROLI, *Illecito penale e riparazione del danno*, cit., 336, «l'applicazione [dell'istituto] discende da una decisione unilaterale della Procura, e non dalla *volontaria* assunzione di responsabilità da parte dell'agente» [corsovi dell'Autrice]. In argomento, v. anche P. GALAIN PALERMO, *Sospensione condizionata del processo penale in Germania*, cit., p. 24 ss.

¹⁰⁵ Altrettanto scettica E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 216.

¹⁰⁶ G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 208; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 216-217; C. MORGENSTERN, “*Diversions*” e *sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco*, cit., p. 98 (nota 13) che, pur riportando percentuali datate, dà l'idea delle differenze applicative da *Land* a *Land*. Cfr. anche C.E. PALIERO, «Minima non curat pretor», cit., p. 535, che, a proposito del simile meccanismo di cui al § 153, l'A., ha ritenuto come «la discrezionalità, sia pure “vincolata”, del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale lasc[i] sopravvivere corposi rischi di un impari trattamento, perpetuando ancora, così, modelli di selezione ingiusta e irrazionale».

¹⁰⁷ A parere di G. MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., p. 208, con l'introduzione del § 155a StPO, si sarebbe realizzato «[u]n ulteriore passo avanti [...] verso la piena integrazione tra mediazione e processo

A completare la graduale parabola di affermazione qui ripercorsa, ha provveduto, da ultimo, la l. 21 dicembre 2015, adottata al fine di attuare, sul territorio tedesco, la Direttiva 2012/29/UE¹⁰⁸. Il riferimento corre al § 406i StPO, che, nell'offrire un elenco delle prerogative informative che spettano al soggetto passivo del reato, allude anche alla possibilità che la stessa ottenga una riparazione per il tramite di una procedura mediativa.

8. Le timide reazioni domestiche

È sufficiente un fugace sguardo all'ordinamento italiano per realizzare come le istanze di *restorative justice* siano sì penetrate, ma in modo assai lento e sommesso. Il legislatore statale, per lungo tempo indifferente alle sorti della persona offesa, ha infatti faticato ad "arrendersi" a un modello di giustizia così lontano da quello tradizionale¹⁰⁹; e, anche quando lo ha fatto, è stato perlopiù animato dall'esigenza di sfoltire il carico giudiziario¹¹⁰. Vero è che una presa di posizione più consapevole e decisa sul tema qui di interesse avrebbe richiesto linee politico-criminali più coerenti di quelle manifestatesi a livello domestico, in cui si sono susseguite (e si susseguono tuttora) interventi normativi «antitetici fra loro, diretti, in alcuni casi, a erodere l'ottica carcere-centrica *ante* e *post iudicatum* [...] e, in altri casi, al contrastante e insensato innalzamento delle pene edittali o alla manipolazione dei termini prescrizionali»¹¹¹.

penale». Per ulteriori precisazioni, anche legate al seguente § 155b StPO, C. MORGENSTERN, "Diversion" e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco, cit., p. 104.

¹⁰⁸ M. KILCHLING-L. PARLATO, *Nuove prospettive per la restorative justice*, cit., p. 4189 ss.

¹⁰⁹ M. CAGOSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, in L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, p. 155; V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 558; S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, in www.giurisprudenzapenale.com, 1° ottobre 2019, p. 1 ss.

¹¹⁰ Non a caso i componenti del TAVOLO 13-GIUSTIZIA RIPARATIVA, MEDIAZIONE E TUTELA DELLE VITTIME DEL REATO degli Stati generali dell'Esecuzione penale – pur occupandosi della fase *post iudicatum*, estranea al perimetro della nostra indagine –, hanno ritenuto di «respingere le suggestioni che i programmi di giustizia riparativa rispondano a finalità deflative (che sembrano sottese all'istituto del proscioglimento per particolare tenuità del fatto) o di riduzione della sovrappopolazione carceraria, finalità certamente non incompatibile ma del tutto eccentriche rispetto allo "spirito" della *restorative justice*»: la citazione è tratta dall'All. n. 4 della *Relazione di accompagnamento al format presentato dal Tavolo 13-Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime del reato*, reperibile in www.giustizia.it, p. 4.

¹¹¹ Così P. MAGGIO, *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, cit., p. 35. Inoltre, l'A. rileva criticamente come «il legislatore italiano [...] abbin[i] a politiche di de-carcerazione e di revisione del sistema penale interventi di tipo repressivo e ritocchi sanzionatori in *malam partem*».

Gli ostacoli maggiori alla piena affermazione degli istituti riparativo-conciliativi sono stati tuttavia individuati sul piano costituzionale¹¹². In particolare, si è ritenuto che, dovendosi tali congegni collocare preferibilmente nella fase primigenia della parabola giudiziaria¹¹³, un loro incondizionato inserimento sarebbe entrato in rotta di collisione con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, cristallizzato, come è noto, nell'art. 112 Cost.¹¹⁴, che riposa sull'esigenza che l'organo della pubblica accusa sia indipendente e i cittadini siano uguali dinanzi alla legge¹¹⁵. Da tale angolazione, le pratiche di *restorative justice* aventi luogo durante la fase investigativa violerebbero quindi la c.d. *Grundnorm*¹¹⁶.

In verità, non può non rilevarsi come il canone dell'obbligatorietà dell'azione abbia rappresentato il pretesto dietro cui celare le difficoltà culturali, ancor prima che tecnico-giuridiche, di legittimare le procedure alternative di composizione dei conflitti¹¹⁷; d'altronde, se esso fosse realmente un ostacolo insormontabile, bisognerebbe concludere che «nessun altro ordinamento si preoccup[a] dell'uguaglianza di fronte alla legge e alla

¹¹² F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, cit., p. 27-28 ravvisa, invece, l'ostacolo sul piano delle garanzie processuali, in particolare nei profili di conoscibilità e utilizzazione probatoria.

¹¹³ Seppur con riguardo alla sola mediazione, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 292; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 81; F. RUGGIERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, in L. Picotti (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998, p. 201.

¹¹⁴ In argomento, v. le considerazioni di V. GREVI, *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, cit., p. 49, che, più di quarant'anni orsono, ha avanzato dubbi nei confronti delle pratiche «tendenti a forzare la rigidità del principio di obbligatorietà dell'azione penale al fine di consentire un certo spazio di valutazioni discrezionali in ordine all'avvio del procedimento».

¹¹⁵ L'affermazione rappresenta una costante nella giurisprudenza costituzionale: cfr., ad esempio, Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, p. 59 e Corte cost., 26 luglio 1979, n. 84, *ivi*, 1979, p. 640. In dottrina, sul fondamentale principio, senza pretesa di esaustività, F. BRICOLA, *Intervento sul tema: "L'azione per la repressione dell'illecito tra obbligatorietà e discrezionalità"*, 2-3 febbraio 1990, in *Giust. cost.*, 1991, p. 31 ss.; M. CHIAVARIO, *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in *Cass. pen.*, 1993, p. 2658 ss.; M. DEVOTO, *Obbligatorietà-discrezionalità dell'azione penale e ruolo del p.m.*, *ivi*, 1996, p. 2024 ss.; L. LUPÁRIA, *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale*, cit., p. 1751 ss.; E. MARZADURI, *Considerazioni sui profili di rilevanza processuale del principio di obbligatorietà dell'azione penale a vent'anni dalla riforma del codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 387 ss.; V. ZAGREBELSKY, *Indipendenza del Pubblico Ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in G. Conso (a cura di), *Pubblico Ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di una riforma*, Bologna, 1979, p. 9.

¹¹⁶ Secondo M. CAGOSSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, cit., p. 157, così non sarebbe se dette pratiche fossero sottoposte al vaglio di un organo giurisdizionale e prevedessero sempre la possibilità che il procedimento possa riprendere il proprio corso; la stessa A. puntualizza che l'organo giurisdizionale dovrebbe verificare la concreta inoffensività del fatto o l'esaurimento del suo disvalore. Per V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 556, «è sufficiente [...] individuare spazi normativi – rapportabili ad ipotesi in cui, pur in presenza di una notizia di reato, vengono meno i presupposti del dovere di procedere per l'organo dell'accusa – che all'interno del procedimento legale-formale ratifichino l'avvenuta ricomposizione del conflitto, legittimando la rinuncia all'azione e quindi la scelta di non celebrazione del processo»; dello stesso avviso pare pure S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 2.

¹¹⁷ Di «alibi» parla V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 555.

giustizia penale, il che pare francamente eccessivo»¹¹⁸. Con favore vanno allora salutate le sempre più frequenti aperture della dottrina che, una volta preso atto dell'impossibilità per la macchina giudiziaria di smaltire il carico di regudicande immessele, rileva come ormai si accettino plurimi "attacchi" all'art. 112 Cost. tradizionalmente inteso¹¹⁹: basti pensare, del resto, alla disciplina dei criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale¹²⁰. Tanto vale, dunque, per mettere al bando, anche nell'ambito della nostra indagine, una interpretazione della previsione costituzionale eccessivamente rigida, promuovendo «una concezione più "modulare" [...] nuova, aperta cioè alla sperimentazione di pratiche mediative e proiettata verso sbocchi "de-giurisdizionali"»¹²¹.

A ben vedere, la strada per un simile approccio è stata già tracciata, diversi anni addietro, dalla Corte costituzionale, la quale ha stabilito che non sussiste alcuna necessaria consequenzialità tra l'acquisizione della *notitia criminis* e il successivo processo, considerato che l'obbligatorietà dell'azione incontrerebbe sempre un limite nell'oggettiva superfluità dell'iter giudiziario¹²².

¹¹⁸ La lucida osservazione si deve a M. CHIAVARIO, *Processo penale e alternative: spunti di riflessione su un "nuovo" dalle molte facce (non sempre definito)*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, p. 411.

¹¹⁹ Il «rapporto di grave squilibrio tra le risorse operative di cui dispongono gli uffici di procura e il numero delle notizie di reato che [vi] pervengono quotidianamente» è denunciato da F. CAPRIOLI, *L'archiviazione*, Napoli, 1994, p. 591 ss. Sul punto, P. BRONZO, *L'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in A. Testaguzza (a cura di), *Esercitazioni penali e sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Milano, 2018, p. 361-362; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 65-96; M. CHIAVARIO, *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, cit., p. 2673; O. DOMINIONI, *Azione obbligatoria penale e efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 869 ss.; M. DONINI, *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.*, 2001, p. 1057; R.E. KOSTORIS, *Per un'obbligatorietà temperata dell'azione penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 875 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 78; F. RUGGIERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, cit., p. 204. In argomento, v. anche F. RUGGIERI, M. MILETTI, C. BOTTI, D. MARZIONE, E. MARZADURI, *Opinioni a confronto. Il principio di obbligatorietà dell'azione penale oggi: confini e prospettive*, in *Criminalia*, 2010, p. 301 ss. Evidenza P. MAGGIO, *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, cit., p. 48 come il canone della obbligatorietà rappresenti oggi «il frutto di un'ipocrisia che si dissolve gradualmente nelle pieghe delle disfunzioni e dei ritardi del processo, imponendo il ricorso a correttivi quali la mediazione penale o l'archiviazione condizionata per gli illeciti di minore gravità».

¹²⁰ Tra i più recenti contributi sul tema, O. DOMINIONI, *Azione obbligatoria penale e efficienza giudiziaria*, cit., p. 875 ss.; N. GALANTINI, *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale tra interesse alla persecuzione penale e interesse all'efficienza giudiziaria*, in www.penalecontemporaneo.it, 23 settembre 2019, p. 1 ss.; P. FERRUA, *I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 12 ss.; R.E. KOSTORIS, *Obbligatorietà dell'azione penale e criteri di priorità fissati dalle Procure*, ivi, p. 2178 ss.

¹²¹ Ancora P. MAGGIO, *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, cit., p. 49.

¹²² Si allude alla storica Corte cost., 28 gennaio-15 febbraio 1991, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, p. 586 ss. Con riguardo alla *quaestio* di nostro interesse, G. DERAIO, *Il "principio riparativo" quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 357 ss., il quale aggiunge che, affinché il raggiungimento di un accordo tra le confliggenti parti private renda superflua l'instaurazione del processo, è comunque necessaria «una cornice di legalità, [...] cioè, [...] previsioni normative che deline[i]no con chiarezza le ipotesi di reato per le quali è consentito avviare un percorso di mediazione e le condizioni perché, all'esito dello stesso, il giudice dichiari la cessazione della materia del

Ulteriori riserve sono state formulate con riguardo all'art. 27, comma 2, Cost., sul presupposto che gli istituti *restorative*, qualora presuppongano la reità dell'asserito autore del reato, contrasterebbero apertamente con la irrinunciabile presunzione di innocenza. Per scongiurare pericolose frizioni con la Carta fondamentale, si è così puntualizzato che la previa «assunzione di responsabilità» da parte dell'accusato, senza dubbio essenziale per il proficuo svolgimento dei percorsi riparativo-conciliativi, debba essere concepita dall'autorità procedente, specie nel caso di esito negativo degli stessi, non alla stregua di una confessione o di una prova, bensì come un mero «riconoscimento degli atti principali del caso»¹²³.

Malgrado le resistenze opposte, anche il legislatore italiano ha finto così per riconoscere qualche spazio alla giustizia riparativa. Il terreno su cui sono germogliate le prime sperimentazioni è stato il procedimento di cui al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ove, alla classica funzione di accertamento, si affianca quella educativa e di protezione del minore, da sottrarre quanto prima al circuito giudiziario¹²⁴. In questo contesto, le sollecitazioni sovranazionali¹²⁵ sono state tradotte in due modelli operativi, ricavati da un sistema che non allude espressamente alla *restorative justice* né contempla la possibilità di esperire l'azione civile per la restituzione o per il risarcimento del danno, ritenuta incompatibile con gli obiettivi di tutela propri di tale microcosmo normativo.

Il primo istituto rilevante è disciplinato dagli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 448 del 1988¹²⁶. In forza di dette previsioni, il giudice, laddove ritenga di dover valutare la personalità del

contendere. In prospettiva de iure condendo, potrebbe ipotizzarsi l'introduzione di un'ulteriore causa di archiviazione della *notitia criminis*, individuabile nell'esito positivo della mediazione».

¹²³ Così il § 8 dei *Basic principles* dell'O.N.U. In proposito, M. CAGOSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, cit., p. 157; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 262-263; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 162-163; S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 2-3.

¹²⁴ G. GIOSTRA, sub art. 1, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2016, p. 19-20 puntualizza che «[l']unica ortodossa relazione strumentale che può intercorrere tra la norma processuale e l'educazione del minore è nel senso che la prima deve essere configurata ed applicata in modo da evitare o, comunque, ridurre al minimo il pregiudizio per la positiva evoluzione della personalità del minore (c.d. principio di minima offensività)». Così anche A. PRESUTTI, *I principi costituzionali*, in M. Bargis (a cura di), *Procedura penale minorile*, Torino, 2016, p. 19.

¹²⁵ Basti pensare alla Raccomandazione N.R. (87)21, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che auspica la «mediazione da parte dell'organo che esercita l'azione penale, al fine di evitare ai minori la presa in carico da parte del sistema di giustizia penale e le conseguenze che ne derivano».

¹²⁶ Per una panoramica sull'istituto, C. CESARI, sub artt. 28-29, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2016, p. 455 ss.; S. CIAMPI, *Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1948 ss.; A. CIAVOLA-V. PATANÈ, *La specificità delle formule decisorie minorili*, in E. Zappalà (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Torino, 2019, p. 187 ss.; M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, Padova, 2010, p. 1 ss.; G. DI PAOLO,

minore, può sospendere mediante un ordinanza il corso del processo e affidare il suo protagonista ai servizi minorili per svolgere «opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno»; con lo stesso provvedimento, possono essere impartite anche «prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa»: qualora, alla luce del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità, il periodo di c.d. *probation* decorra positivamente, il reato sarà dichiarato estinto con sentenza.

Proprio nella possibilità che il magistrato istituisca un canale comunicativo tra i soggetti della vicenda criminosa – nel quale potrebbero inserirsi vuoi forme di riparazione simbolica vuoi comportamenti finalizzati a elidere gli effetti materiali della condotta illecita –, è stato ravvisato l'animo *restorative* del congegno normativo in parola¹²⁷. Di converso, è stato però puntualizzato che, in questo peculiare snodo procedimentale, il coinvolgimento della vittima risulta asservito alla risocializzazione dell'imputato; a ciò si aggiunga che il programma che quest'ultimo dovrà seguire viene predisposto, ex art. 27 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272¹²⁸, dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, senza, quindi, alcun coinvolgimento dell'offeso dal reato¹²⁹: ebbene, dette costatazioni sono capaci di far vacillare l'idea che la sospensione del processo con messa alla prova del minore sia una autentica manifestazione di *restorative justice*¹³⁰.

Riflessioni in tema di "probation" minorile, in Cass. pen., 1992, p. 2866 ss.; O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, Padova, 2016, p. 146 ss.; C. PANSINI, *Processo penale a carico di imputati minorenni*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, 2011, p. 1321 ss.; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, Milano, 2011, p. 343 ss.

¹²⁷ M. CAGOSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, cit., p. 160.

¹²⁸ Il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272 reca le «[n]orme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 448».

¹²⁹ Come affermato da V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 564, «in questo specifico contesto d'intervento, la protezione degli interessi della vittima risult[a] comunque subvalente rispetto ai profili di tutela delle esigenze educative dell'imputato». Sul punto, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, cit., p. 85; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 286-287; S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 6 ss.; C. STOPPIONI, *Gli strumenti di giustizia riparativa previsti dall'ordinamento interno*, in P. Felicioni-A. Sanna (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, Milano, 2019, p. 321. In senso sfumato, E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 398-399.

¹³⁰ Correttivi funzionali a superare l'impasse sono stati proposti da G. ROSSI, *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile alla luce della direttiva 2012/29/UE*, in *Rass. pen. crim.*, 2015, p. 130 ss. Cfr. anche C. STOPPIONI, *Gli strumenti di giustizia riparativa previsti dall'ordinamento interno*, cit., p. 321.

Il secondo strumento che, nell'ambito del rito *de quo*, è proteso alla valorizzazione del paradigma riparativo-conciliativo è sprovvisto di un sicuro addentellato normativo. Esso si è infatti sviluppato nella prassi, mediante un utilizzo improprio dell'art. 9, comma 2, d.P.R. n. 448 del 1988 che, in occasione dell'accertamento personologico, consente al Pubblico Ministero e al giudice di «assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti anche senza formalità»¹³¹. La norma è diventata così il «grimaldello per aprire [tale procedimento] a momenti riparativi»¹³², offrendo la possibilità di rivolgersi a operatori specializzati per vagliare la disponibilità del minore a incontrare la persona offesa, a riflettere sul significato della propria condotta illecita nonché a intraprendere un percorso di responsabilizzazione anche attraverso attività *lato sensu* riparatorie. Appurata la ricomposizione del conflitto, il giudice emetterà una declaratoria di improcedibilità per irrilevanza del fatto ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto: in seguito alla mediazione reo-vittima, si ritiene dunque scemato il disvalore del fatto illecito commesso¹³³.

Un altro segmento della giurisdizione penale in cui sono state saggiate le potenzialità dei moduli alternativi alla risoluzione del conflitto è quello affidato al giudice non togato¹³⁴. Si tratta di un sottosistema normativo marcatamente proteso a favorire occasioni di incontro tra l'autore della condotta penalmente rilevante e la persona offesa; soggetto, quest'ultimo, che qui beneficia di grande considerazione, come è peraltro evidente dall'autonomo potere di impulso processuale di cui è titolare¹³⁵. Gli obiettivi

¹³¹ V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 565; si veda anche M. CAGOSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, cit., p. 159-160. Sull'istituto menzionato, L. CAMALDO, *Gli accertamenti sull'età e sulla personalità: aspetti processuali*, in D. Vigoni (a cura di), *Il difetto d'imputabilità del minorenne*, Torino, 2016, p. 85 ss.

¹³² Per l'efficace metafora, C. STOPPIONI, *Gli strumenti di giustizia riparativa previsti dall'ordinamento interno*, cit., p. 318, la quale valorizza tuttavia il tenore dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 448 del 1988.

¹³³ V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 565. Sull'epilogo decisorio, basato sulla tenuità del fatto, sull'occasionalità del comportamento e sul carattere pregiudizievole del processo per le esigenze rieducative del minore, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, cit., p. 113 ss.; C. CESARI, sub art. 27, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2016, p. 393 ss.; A. CIAVOLA-V. PATANÈ, *La specificità delle formule decisorie minorili*, cit., p. 153 ss.; M. COLAMUSSI, *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma*, in Cass. pen., 1996, p. 1669 ss.; S. QUATTROCOLO, *Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, Napoli, 2004, p. 169 ss.; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, cit., p. 326 ss.

¹³⁴ Sul procedimento che si celebra avanti al giudice laico si tornerà nel corso del Capitolo III, ove sarà considerato il meccanismo di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in qualità di antecedente di quello oggi previsto all'art. 162 *ter* c.p.

¹³⁵ Ci si riferisce soprattutto all'art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000, che recita: «per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona offesa alla quale il reato è attribuito

avuti di mira dal legislatore sono palesi sin dalle prime battute del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274: già all'art. 2, comma 2, si chiarisce infatti che «[n]el corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti». Detto principio trova un concreto sbocco nella bonaria risoluzione della controversia prevista in seno all'art. 29¹³⁶, il cui comma 4 impone al giudice laico, nei casi di perseguibilità a querela, di promuovere la conciliazione tra le “parti”, con possibilità di rinviare l'udienza di comparizione «per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, [di] avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio»¹³⁷. La procedura conciliativa è volta a sollecitare la rimessione della querela, senza imporre prestazioni di sorta all'imputato: il suo esito positivo – da formalizzare in un verbale *ad hoc* – determinerà l'interruzione dell'*iter* giudiziario per mancanza di una condizione di procedibilità. Laddove, invece, i tentativi del giudice fallissero, il processo proseguirà dinanzi allo stesso, che non potrà servirsi delle dichiarazioni rese dalle parti né utilizzarle ai fini della successiva deliberazione: tale divieto non tiene però conto che la capacità valutativa del giudice potrebbe essere già stata pregiudicata dalle dichiarazioni cui egli ha assistito in precedenza¹³⁸. Dubbi suscita altresì la scarsa portata applicativa dell'istituto, riguardante, come si è anticipato, i soli reati perseguibili a querela¹³⁹.

su ricorso della persona offesa»; la previsione è densa di implicazioni sistematiche e costituzionali (art. 112 Cost.), nella misura in cui legittima un soggetto privato all'azione. Per ulteriori notazioni sul rito di pace, v. Cap. III.

¹³⁶ In dottrina, taluno ritiene che anche i meccanismi di cui ai successivi artt. 34 e 35 costituiscano una manifestazione del generale intento conciliativo caratterizzante il procedimento *de quo*: così, ad esempio, C. STOPPIONI, *Gli strumenti di giustizia riparativa previsti dall'ordinamento interno*, cit., p. 313.

¹³⁷ Quanto al meccanismo normativo richiamato, V. BONINI, sub art. 29, in M. Chiavario-E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, 2002, p. 250 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 302 ss.; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. I, Torino, 2011, p. 188 ss.; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006, p. 39 ss. Per un puntuale esame delle differenze intercorrenti tra il concetto di «mediazione» e quello di «conciliazione», entrambi adoperati dall'art. 29, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000, A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 305-306.

¹³⁸ C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, cit., p. 92 sottolinea, a ragion veduta, come «un'efficace attività mediativa non p[ossa] realizzarsi nell'ambito di un'udienza pubblica». Dubbi nutrono pure V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 560 e C. STOPPIONI, *Gli strumenti di giustizia riparativa previsti dall'ordinamento interno*, cit., p. 315. In argomento, v. anche D. CHINNICI, *Il giudice di pace*, cit., p. 885.

¹³⁹ Particolarmente critica A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 307: a parere dell'A., «[d]ifficilmente potrà scorgersi in questo meccanismo un fattore realmente utile a favorire un recupero di efficienza e efficacia nel sistema penale [...] Residua, poi, la sensazione che il rilievo dato alla mediazione si inserisca più che altro nelle logiche della giustizia negoziata, ponendosi ai margini di una tendenza verso la “privatizzazione” della giustizia e del diritto penale». La stessa osserva poi che «[a] fronte dei vari dubbi espressi, però, non possono nascondersi i vantaggi, non trascurabili, che sul piano

Spostando adesso l'attenzione al rito ordinario, occorre *in primis* segnalare il tentativo di conciliazione previsto per il procedimento che si celebra dianzi al tribunale in composizione monocratica: anche quest'ultimo, pur non alludendo *expressis verbis* ad attività riparatorie, risulta astrattamente ascrivibile al paradigma di giustizia di nostro interesse. La sua scarna disciplina è contenuta nell'art. 555, comma 3, c.p.p., che impone al «giudice, quando il reato è perseguibile a querela, [di] verifica[re] se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione»¹⁴⁰. Due i possibili epiloghi: se l'opera di “intermediazione” del magistrato sortisce effetti positivi, questi dovrà pronunciare una sentenza di proscioglimento *ex art.* 469 c.p.p.; nel caso contrario, l'udienza di comparizione proseguirà nelle forme di una normale udienza dibattimentale.

L'istituto, costruito in un'ottica squisitamente deflativa¹⁴¹, pur avendo compiuto notevoli passi in avanti rispetto al passato (art. 546 c.p.p.)¹⁴², si palesa, in concreto, ancora poco incline a realizzare gli obiettivi tipici della *restorative justice*: oltre a collocarsi in uno stadio particolarmente avanzato della parabola procedimentale, esso investe il giudicante di un ruolo che, a rigore, dovrebbe spettare a un soggetto esterno¹⁴³. Per non parlare del fatto che, anche in questa sede, il giudice potrebbe assistere a dichiarazioni capaci di impattare il suo libero convincimento.

L'ultima tappa del percorso di blanda affermazione del paradigma riparativo-conciliativo è stata segnata dall'introduzione, per mano della l. 28 aprile 2014, n. 67, della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti¹⁴⁴, cui è stata attribuita una

della compatibilità con i principi costituzionali presenta la scelta di agganciare tale meccanismo alla disciplina della querela».

¹⁴⁰ In tema, S. CORBETTA, *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in F. Peroni (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000, p. 590 ss.; G. GARUTI, *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, Milano, 2003, p. 180 ss.; S. LONATI, *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative*, II ed., Torino, 2017, p. 134 ss.; F. SIRACUSANO, *L'udienza di comparizione e il dibattimento dinanzi al giudice monocratico*, in G. Pierro (a cura di), *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, vol. II, Milano, 2000, p. 83.

¹⁴¹ V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 566.

¹⁴² L'abrogato art. 564 c.p.p. prevedeva che il tentativo di conciliazione potesse essere esperito dal P.M.

¹⁴³ Ancora V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 567, per la quale si tratterebbe di «una sorta di appropriazione da parte dell'autorità giudiziaria di un ruolo che formalmente non le dovrebbe competere, comunque ascrivibile ad una generale funzione di composizione dei conflitti certamente non estranea alla magistratura, almeno quando si tratta di interessi “disponibili”».

¹⁴⁴ Dell'istituto si sono occupati, *ex multis*, L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 43 ss.; R. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflativa nel mare del sovraffollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 661 ss.; V. BONINI, *La progressiva sagomatura della messa alla prova processuale*, in www.laegislazionepenale.eu, 28 novembre 2018, p. 1 ss.; V. BOVE, *La messa alla prova*, Pisa, 2018, p. 9 ss.; F. CAPRIOLI, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e*

natura anfibia: causa di estinzione del reato (artt. 168 bis ss. c.p.), da una parte, e rito speciale (artt. 464 bis ss. c.p.p.), dall'altra parte¹⁴⁵. Nel tentativo di fronteggiare il sovraffollamento carcerario, denunciato a chiare lettere dalla Corte di Strasburgo nella nota sentenza *Torreggiani c. Italia*¹⁴⁶, nonché, più in generale, i persistenti problemi di

l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, in Cass. pen., 2012, p. 7 ss.; C. CESARI, *La sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il probation processuale per gli imputati adulti*, in Leg. pen., 2014, p. 510 ss.; C. CONTI, (voce) *Sospensione del processo con messa alla prova del maggiorenne*, in Dig. d. pen., Agg., Torino, 2016, p. 691 ss.; V. MAFFEO, *Profili processuali della sospensione del procedimento con messa alla prova*, Napoli, 2017, p. 13 ss.; A. MARANDOLA, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in Dir. pen. proc., 2014, p. 674 ss.; M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Torino, 2020, p. 1 ss.; O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 129 ss.; A. NAPPI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Un rito affidato all'impegno degli interpreti*, in www.la legislazione penale.eu, 13 novembre 2015, p. 1 ss.; A. SANNA, *L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?*, in Cass. pen., 2015, p. 1262 ss.; G. TABASCO, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in Arch. pen. web, 2015, 1, p. 1 ss.; F. VIGANÒ, *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1300 ss. Cfr. anche i contributi contenuti in C. Conti-A. Marandola-G. Varraso (a cura di), *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irripetibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, Milano, 2014; M. Daniele-P.P. Paulesu (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, Torino, 2015 e N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Torino, 2014.

¹⁴⁵ La natura ambivalente del *probation* è stata affermata *ex professo* da Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, in CED, n. 267238, ove si legge che «[q]uesta nuova figura, di ispirazione anglosassone, realizza una rinuncia statutale alla potestà punitiva condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e si connota per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nell'ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio (Corte cost., n. 240 del 2015). Ma di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale. Da un lato, nuovo rito speciale, in cui l'imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dall'altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene "infranta" la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggetto». Un commento è offerto da M.C. AMOROSO, *Il limite edittale per l'accesso alla messa alla prova: dalle Sezioni Unite una soluzione attesa, che favorisce il ricorso al probation processuale*, in Cass. pen., 2016, p. 4340 ss.; A. CISTERNA, *Un istituto più esteso ai "confini" dettati dal codice*, in Guida dir., 2016, 39, p. 54 ss.; S. DI LERNIA, *Sezioni Unite e messa alla prova: criteri per la quantificazione del limite edittale di pena*, in Dir. pen. proc., 2017, p. 887 ss.; V. MANCA, *Il parametro della "pena edittale" ai fini della concessione della messa alla prova*, in Giur. it., 2016, p. 2732 ss.; A. MELCHIONDA-E. MATTEVI, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza delle circostanze aggravanti*, in Dir. pen. proc., 2017, p. 325 ss.; L. PELLEGRINI, *Sospensione del procedimento con messa alla prova: le circostanze non rilevano nella determinazione della pena edittale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 829 ss.; L. PUCETTI, *Quello che norme non dicono: l'art. 168-bis c.p. non menziona le circostanze e quindi le esclude dal computo della pena massima ai fini dell'ammissione alla messa alla prova*, in Proc. pen. giust., 2017, 2, p. 283 ss.; W. NOCERINO, *I calcoli aritmetici della Giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni unite sui limiti edittali per l'accesso alla probation*, in Giur. it., 2017, p. 199 ss. Sulla «doppia anima» dell'istituto anche P. MAGGIO, *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, cit., p. 42, per cui essa «esprime appieno le contraddizioni di una politica criminale manchevole di una prospettiva razionale di medio o lungo periodo».

¹⁴⁶ Corte edu, Sez. II, 8 gennaio 2013, ric. nn. 43517/09; 46882/09; 554400/09; 57875/09; 61535/09; 35315/10; 37818/10, *Torreggiani e altri c. Italia*, in www.hudoc.echr.coe.int. In dottrina, tra gli altri, M. DOVA, *Torreggiani c. Italia: un barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del sistema sanzionatorio*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 948 ss.; P. CORVI, *Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto: il ripristino della legalità*, ibidem, p. 1794 ss.; G. TAMBURINO, *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in Cass. pen., 2013, p. 11 ss.; F. VIGANÒ, *Sentenza pilota*

congestionamento che affliggono il nostro sistema, il legislatore ha attribuito all'accusato il diritto di chiedere, per fattispecie criminose di medio-bassa gravità¹⁴⁷, la sospensione del processo al fine di sottoporsi a un programma di reinserimento sociale implicante una serie di adempimenti. Sulla scia dell'omonimo meccanismo di cui agli artt. 28 e 29 d.P.R. n. 448 del 1988, laddove tali adempimenti vengano correttamente espletati, il reato si estinguerà; al contrario, la macchina giudiziaria riprenderà il suo corso.

Delineando il contenuto che il programma di trattamento dovrà in ogni caso prevedere, l'art. 464 *bis*, comma 4, lett. c), c.p.p. menziona le «condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa», finalmente dotate di autonomia concettuale rispetto alle prescrizioni comportamentali di cui alla lett. b), concernenti «il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale». Dal canto suo, l'art. 141 *ter* disp. att. c.p.p. – anch'esso introdotto dalla l. n. 67 del 2014 – impone all'Ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), incaricato di redigere il programma di trattamento, di riferire al giudice anche in merito alla capacità e alla possibilità del soggetto ammesso al *probation* di «svolgere attività riparatorie [e] di mediazione».

Avendo decretato per la prima volta l'ingresso nel rito ordinario di una pratica di *restorative justice* quale la mediazione nonché scisso opportunamente la riparazione «simbolica» da quella «materiale», le previsioni ora richiamate vanno senza dubbio valutate positivamente¹⁴⁸. Non può tuttavia sottacersi che il legislatore ha concepito l'istituto come uno strumento attraverso cui realizzare la tanto auspicata deflazione del

della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013.

¹⁴⁷ I limiti edittali per l'adesione al *probation*, stabiliti dal legislatore del 2014, hanno subito suscitato un contrasto giurisprudenziale, poi composto dalla appena citata Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, cit., secondo cui «[a]i fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-bis cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».

¹⁴⁸ V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, cit., p. 568-569: «[i]l passo compiuto dalla riforma del 2014 rappresenta, soprattutto, una significativa apertura dell'ordinamento processualpenalistico alle logiche della giustizia riparativa, nell'adempimento di una sorta di impegno assunto dal nostro paese, a livello internazionale, in materia di valorizzazione degli strumenti riparatori rispetto a quelli sanzionatori». Particolarmente entusiasta pare A. SANNA, *Procedimenti contratti e attività riparative dell'imputato*, cit., p. 563.

carico giudiziario, dimostrando, ancora una volta, che il ricorso ai moduli riparativo-conciliativi rappresenta, sul versante domestico, una strategia come un'altra per mitigare le annose disfunzioni processuali; e in questo senso milita peraltro la constatazione dell'angusto spazio riservato alla persona offesa, da coinvolgere, solo «ove possibile»¹⁴⁹. Dall'angolo visuale qui assunto, l'introduzione della disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova ha dunque rappresentato una «rivoluzione» tutt'altro che «copernicana»¹⁵⁰.

La medesima diffidenza nei confronti degli strumenti riparativo-conciliativi si coglie passando in rassegna le disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che ha apportato modifiche al codice di procedura penale, in attuazione della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento e del Consiglio¹⁵¹. Più attenta si è certamente mostrata la dottrina la quale ha, in generale, riconosciuto che se, da un lato, non può sottacersi che una politica criminale *victim-oriented* rischia di sovvertire l'assetto triadico del processo, storicamente fondato sulla dialettica Pubblico Ministero-imputato-giudice¹⁵², dall'altro lato, non va oggi considerata peregrina l'idea che «è anche attraverso la doverosa

¹⁴⁹ Di questo avviso M. CAGOSI, *Esperimenti di giustizia riparativa nell'ordinamento italiano*, cit., p. 163-164; F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, cit., p. 29-30; P. MAGGIO, *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, cit., p. 41; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 411-412; L. SPADANO, *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum*, cit., p. 113-14; meno tranchant le opinioni di C. STOPPIONI, *Gli strumenti di giustizia riparativa previsti dall'ordinamento interno*, cit., p. 326 e S. SESSA, *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, cit., p. 13-14.

¹⁵⁰ F. FIORENTIN, *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, in *Guida dir.*, 2014, 21, p. 64.

¹⁵¹ Per una panoramica sulle novità apportate dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, V. BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., p. 93 ss.; M. CAGOSI, *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale*, in www.penalecontemporaneo.it, 19 gennaio 2016; F. DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, ivi, 11 aprile 2016, p. 1 ss.; D. FERRANTI, *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo d'insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, ivi, 29 gennaio 2016, p. 1 ss.; L. FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2005*, cit., p. 845 ss.; A. PROCACCINO, *I diritti delle vittime nel d.lgs. 212 del 2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale*, in *Studium iuris*, 2016, p. 695 ss.; L. TAVASSI, *Lo statuto italiano della "vittima" del reato: nuovi diritti in un sistema invariato*, in *Proc. pen. giust.*, 2016, 3, p. 108 ss.; D. VISPO, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualistico italiano: prime riflessioni a margine del D.lgs. 212/2015*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25 febbraio 2016, p. 1 ss.

¹⁵² S. LORUSSO, *Le conseguenze del reato*, cit., p. 881, il quale definisce icasticamente la persona offesa dal reato «un ospite inatteso – fatalmente mal sopportato dai padroni di casa e dai loro amabili commensali»; L. LUPÀRIA, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupària, *Lo scudo e la spada: esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 51.

valorizzazione delle istanze di tutela degli interessi personali della vittima che i canoni costituzionali di un processo effettivamente “giusto” trova[no] compiuta espressione»¹⁵³.

Ad ogni modo, per quel che qui importa, la novella del 2015 si è limitata a inserire, nel testo del nuovo art. 90 *bis* c.p.p., un laconico riferimento alla possibilità di accedere alla mediazione; possibilità della quale l’offeso deve essere messo al corrente in una lingua a lui comprensibile¹⁵⁴: tuttavia, il senso di un simile richiamo sfugge, se si considera che la mediazione non è stata oggetto di una contestuale regolamentazione¹⁵⁵. Insomma, salvo non voler riporre troppe speranze nel congegno di cui all’art. 162 *ter* c.p., si deve concludere che il nostro ordinamento è oggi ancora ben lontano da un pieno e consapevole riconoscimento della *restorative justice*.

¹⁵³ G. TRANCHINA, *La vittima del reato nel processo penale*, cit., p. 4060. Riserve sono state avanzate da O. MAZZA, *La presunzione d’innocenza messa alla prova e Il contraddittorio impedito di fronte ai testimoni vulnerabili*, entrambi in ID., *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent’anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, p. 69-70 e 84-85; L. TAVASSI, *Time danaos*, cit., p. 1 ss.; EAD., *Lo statuto italiano della “vittima” del reato*, cit., p. 108 ss., che fa notare come gli artt. 24 e 111 Cost. non facciano in alcun modo riferimento alla vittima del reato (p. 117, nota 44).

¹⁵⁴ A mente dell’art. 90 *bis* c.p.p., «[a]lla persona offesa, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito: [...] m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione; o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l’imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto».

¹⁵⁵ F. DELVECCHIO, *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, cit., p. 31 (nota 101) ritiene, a ragion veduta, che l’art. 90 *bis*, lett. n), c.p.p. «muov[a] da una prospettiva poco realistica, che non tiene conto della situazione in cui versa la giustizia riparativa nel nostro sistema: un’informativa prodromica all’accesso a percorsi alternativi perde peso specifico se non accompagnata da un generale ripensamento degli strumenti riparativi concreti, ancora troppo marginali nelle nostre politiche criminali».

CAPITOLO III

PRODROMI E RATIONES

SOMMARIO: 1. Il procedimento penale del giudice di pace: una “svolta” culturale. – 2. L’epilogo decisorio di cui all’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000: l’orbita applicativa. – 3. Le esigenze di riprovazione e prevenzione – 4. I profili dinamici. – 5. Dalla giurisdizione onoraria a quella ordinaria: la c.d. Riforma Orlando.

1. Il procedimento penale del giudice di pace: una “svolta” culturale

Con il d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, recante «[d]isposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», è stato introdotto un nuovo modello di giustizia¹, che è andato ad affiancarsi a quello tradizionale². Si tratta di un peculiare «sottosistema» sostanziale e processuale³, ove la “classica” risposta retributiva viene concepita in chiave assolutamente sussidiaria⁴.

¹ Per una panoramica sul procedimento che si celebra dinanzi al giudice laico, G. ARIOLLI, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, in G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L. Kalb (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, vol. III, Torino, 2015, p. 738 ss.; G. FIDELBO, (voce) *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, in *Dig. d. pen., Agg.*, Torino, 2004, p. 244 ss.; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, I, Torino, 2011, p. 74 ss.; E. MARZADURI, *L’attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazione?*, in M. Chiavario-E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, 2002, p. 9 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017, p. 259 ss.; L. PICOTTI, *Un nuovo sottosistema penale*, in *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, 2003, p. 3 ss.; P. PISA, *Un diritto penale mite*, in *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2003, p. 15 ss.; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006, p. 3 ss.

² Cfr. la *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, in *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2003, p. 324, la quale afferma che «[l]a legge delega in materia di competenza penale del giudice di pace e il presente decreto legislativo introducono nell’ordinamento importanti novità, delineando un modello di giustizia affatto diverso da quello tradizionale, destinato ad affiancarsi a quest’ultimo in funzione ancillare, ma suscettibile di assumere in futuro più ampia diffusione, previa la sua positiva “sperimentazione” sul campo della prassi».

³ Di «micro o sottosistema penale» ha parlato L. PICOTTI, *Un nuovo sottosistema penale*, cit., p. 3.

⁴ Nell’ambito di una riflessione sull’epilogo decisorio di cui all’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, la “filosofia” dell’intervento è sottolineata da R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in G. Giostra-G. Illuminati (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, 2001, p. 337 e G. GARUTI, *Il*

Nel quadro di una ridefinizione delle competenze penali⁵, il legislatore ha affidato i reati di scarso allarme sociale, espressivi di una microconflittualità individuale⁶, alla cognizione di giudici non professionali, distribuiti capillarmente sul territorio nazionale. Questi ultimi sono tenuti *in primis* a incoraggiare la ricomposizione del conflitto sotteso alla condotta penalmente rilevante, valorizzando, sin dall'istaurazione del procedimento, la riconciliazione tra le "parti" private, anche mediante la riparazione; circostanza, questa, evidente sin dall'intitolazione del decreto, che allude, appunto, al giudice di «pace»⁷, nonché dalle prime battute dello stesso (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000)⁸. In altre parole, «[i]n questo nuovo microcosmo, al giudice spetta il ruolo di *primus inter pares* [...]: non più solo arbitro imparziale del "duello tra le parti" ma *faber*, insieme con loro, della ricomposizione dell'ordine violato, grazie al ruolo demandatogli di "mediatore"»⁹.

Oltre a ridurre le distanze tra il cittadino e l'amministrazione della giustizia¹⁰, la riforma ha tentato altresì di alleggerire il carico di lavoro dei magistrati togati, specie di quelli in servizio presso il Tribunale in composizione monocratica, assecondando così «quella ossessione deflativa che mira a migliorare la resa dell'azienda giustizia»¹¹. Con

trattamento processuale delle condotte riparatorie, in *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, 2003, p. 139.

⁵ Rilevano come l'avvento della giurisdizione di pace abbia rappresentato una ulteriore tappa del processo di razionalizzazione dell'organizzazione giudiziaria, già manifestatosi nell'intervento di depenalizzazione e nella soppressione del pretore, G. SPANGHER, *Introduzione sugli aspetti processuali ed applicativi*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Milano, 2003, p. 129; A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 178; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, Milano, 2011, p. 247.

⁶ Per T. PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in G. Giostra-G. Illuminati (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, 2001, p. IX, quelle devolute alla cognizione del magistrato laico sono fattispecie «di gravità ridotta (ma tutt'altro che insignificanti)».

⁷ L. PICOTTI, *Un nuovo sottosistema penale*, cit., p. 3. Sul punto, N. PICARDI, *Il giudice di pace in Italia alla ricerca di un modello*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 659, il quale, in ordine al rito civile, afferma che «la parola pace è indubbiamente suggestiva e la metafora giudice di pace sembra sprigionare un fascino sottile».

⁸ Secondo tale previsione – già rammentata nel Cap. II, § 8 –, «[n]el corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti».

⁹ Così D. CHINNICI, *Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla «scommessa» sulla mediazione*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 889.

¹⁰ Per questo motivo, in dottrina, si è soliti parlare di «giustizia di prossimità»: così, ad esempio, V. PATANÈ, *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 558.

¹¹ In questi termini, A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa*, cit., p. 179. Sul punto anche D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, Bari, 2015, p. 155; A. GIARDA, *Il giudice di pace, una sperimentazione per il momento in funzione ancillare*, in *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2003, p. 5; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 262-263 e L. PICOTTI, *Un nuovo sottosistema penale*, cit., p. 3. A parere di quest'ultimo A., quella promossa dal d.lgs. in commento «non può ridursi ad una risposta "emergenziale" all'esigenza di deflazione del carico ormai

il senno di poi, va però rilevato che, per raggiungere un simile e ambizioso obiettivo, si sarebbe forse dovuto considerare un numero più nutrito di ipotesi criminose¹².

Per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. n. 274 del 2000, il procedimento *de quo* è regolato dal codice di procedura penale e dalle relative disposizioni di attuazione, con il limite della compatibilità¹³. Vengono tuttavia stabilite delle esclusioni, concernenti l'incidente probatorio, l'arresto e il fermo, le misure cautelari personali, la proroga dei termini di durata delle indagini, l'udienza preliminare e i procedimenti speciali¹⁴.

Ad ogni modo, tra le peculiarità del modello, campeggia anzitutto la mancata previsione della pena *par excellence*, ossia la reclusione in carcere, che qui cede il passo agli strumenti sanzionatori di natura vuoi paradetentiva, quali il lavoro di pubblica utilità e la permanenza domiciliare nei fine settimana, vuoi pecuniaria¹⁵. La scelta, per alcuni sintomatica della scarsa fiducia riposta dal legislatore nei giudici laici¹⁶, palesa, in realtà, il volto «mite»¹⁷ del sistema in parola, che punta, non tanto sulla minaccia astratta della

insopportabile del sistema ordinario della giustizia e di distinzione, quindi, del trattamento degli illeciti “bagatellari” sul piano della gravità sanzionatoria, rispetto a quello dei reati che suscitano maggior allarme sociale e meritano più energica risposta, essendo piuttosto espressione di un disegno più articolato diretto ad introdurre – pur non senza contraddizioni ed incongruenze nelle regole con cui concretamente sono attuate le spinte innovatrici – un “modello” di giustizia diversificato, connotato da ambiti e criteri applicativi adeguati a talune specifiche tipologie di illeciti e di soggetti responsabili e dotato di strumenti alternativi di risoluzione dei conflitti, rappresentati od originati dai reati commessi, che investono profili sia di diritto penale sostanziale, che di diritto processuale e dell'esecuzione della pena».

¹² D. CHINNICI, *Il giudice di pace*, cit., p. 889; L. FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 267 e 295; C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, in *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2000, p. 133.

¹³ Al riguardo, particolarmente critico A. GIARDA, *Principi e regole del “procedimento”*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 70: secondo l'A., «sarebbe stato senz'altro più produttivo ed utile che il legislatore avesse introdotto norme processuali *ex novo* e non si fosse avvalso della solita tecnica, un po' obsoleta e certamente foriera di insolubili interrogativi, sia esegetici che pratici, del “rinvio” ad altre norme, con il limite dell'applicabilità in concreto». Scettica sul rinvio al codice di rito pure A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa*, cit., p. 180.

¹⁴ Cfr. C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, cit., p. 135, a parere del quale, il legislatore del 2000, nel modellare il procedimento *de quo*, avrebbe tratto ispirazione dal procedimento per citazione diretta a giudizio. Per analoghe considerazioni, sebbene relative alla sola fase dibattimentale, D. CHINNICI, *Il giudice di pace*, cit., p. 279-280.

¹⁵ In proposito, E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 277 rileva che, con la riforma *de quo*, è stato per la prima volta ampliato il catalogo delle pene principali previsto dal Codice Rocco. Quanto alle sanzioni pecuniarie, oggetto di una più frequente applicazione, G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 50 denuncia il rischio di una monetizzazione della responsabilità penale.

¹⁶ Di questo avviso D. BRUNELLI, *Il congedo della pena detentiva nel microsistema integrato del diritto penale “mite”*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 403 e A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa*, cit., p. 179.

¹⁷ È la stessa *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 326 a utilizzare una aggettivazione così evocativa: «la competenza penale del giudice di pace» – si afferma – «reca con sé la nascita di un diritto

privazione della libertà personale, quanto sulla comprensione dei singoli consociati, cui si cerca di garantire una risposta effettiva e celere, nell'ambito di un *iter* giudiziario semplificato¹⁸.

In questo contesto, l'applicazione di una pena, di qualsiasi specie essa sia, rappresenta comunque l'*extrema ratio*, alla quale si perviene solo laddove il tentativo di conciliazione, previsto in seno all'art. 29, commi 4 e 5, d.lgs. n. 274 del 2000, non abbia sortito gli effetti sperati, il fatto addebitato non possa essere considerato tenue, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 34, e l'accusato non si sia attivato per realizzare gli adempimenti riparatori di cui all'art. 35¹⁹: con riguardo alle manifestazioni criminose non propriamente gravi – che «richied[ono] però un'attenzione pronta e sollecita; come le piccole ferite che occorre disinfettare tempestivamente per scongiurare il rischio di infezioni»²⁰ –, la persistenza del conflitto interpersonale e la conseguente reazione punitiva rappresentano quindi il fallimento della giurisdizione di pace²¹.

Si badi, peraltro, che le “alternative” contemplate dalle previsioni appena citate, seppur parzialmente orientate alla decongestione della macchina giudiziaria, impediscono di assimilare il rito di cui al d.lgs. n. 274 del 2000 a quelli che il Libro VI del codice di procedura penale definisce «speciali», i quali offrono all'imputato, come contropartita per la rinuncia alle garanzie del dibattimento, un sollievo sanzionatorio²²: infatti, sul versante in esame, le deviazioni dalla ordinaria parabola procedimentale dipendono (quantomeno in teoria) dalle caratteristiche delle fattispecie attribuite al magistrato non professionale, dalla funzione conciliativa che lo qualifica nonché dalla volontà della

penale più “leggero”, dal “volto mite” e che punta dichiaratamente a valorizzare la “conciliazione” tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti».

¹⁸ Per dirla con D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, cit., p. 247, quindi, «“[m]itezza”, sul piano del diritto penale, e “deformalizzazione”, sul piano processuale sembrano essere le due parole d'ordine del modello di giustizia penale espresso nella giurisdizione di pace». Cfr. anche G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 39, il quale mette in guardia da «una *capitis diminutio* delle garanzie a fronte di una informalizzazione del procedimento».

¹⁹ In proposito E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 277.

²⁰ L'immagine, particolarmente fortunata in dottrina, si deve a T. PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, p. XII. La richiamano, tra gli altri, D. CHINNICI, *Il giudice di pace*, cit., p. 889 e E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 287-288.

²¹ D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 157 (nota 121); G. FIDELBO, (voce) *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, cit., p. 247; E. MATTEVI, *La conciliazione e la mediazione*, in *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, 2003, p. 10; T. PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, p. XIV.

²² In prospettiva generale, rimarca le distinzioni intercorrenti tra i procedimenti speciali e la giustizia penale differenziata, F. GIUNCHEDI, *Introduzione allo studio dei procedimenti speciali*, Milano, 2018, p. 3 ss.

riforma di dar in qualche modo voce alla persona offesa dal reato²³. D'altronde, non è affatto casuale che, malgrado la l. n. 468 del 1999 non contenesse preclusioni di sorta, il legislatore abbia finito per non riconoscere alcuno spazio ai moduli codicistici di aspirazione deflativa, come a sottolinearne l'impertinenza rispetto allo spirito dialogico che informa l'intervento normativo *de quo*²⁴.

Un profilo altrettanto caratteristico del procedimento penale che si celebra dinanzi al giudice laico è rappresentato dalla considerazione riservata alla vittima²⁵, cui sono garantiti, da un lato, strumenti più rapidi di accesso alla giustizia²⁶, e, dall'altro lato, ampi margini di intervento nelle dinamiche conciliativo-riparatorie²⁷, anche dopo l'esercizio dell'azione penale²⁸. Lo stesso "ripudio" dei riti speciali è stato del resto inteso come una manifestazione della lungimirante sensibilità del legislatore per il soggetto passivo del reato, gli interessi del quale non sono stati qui sacrificati sull'altare dell'economia

²³ E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 268-269.

²⁴ Basti pensare alla applicazione della pena su richiesta delle parti, indifferente alle sorti della persona offesa dal reato: ancora E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 268, cui si rimanda anche per altri riferimenti (nota 38). La scelta del legislatore del 2000 di "ignorare" i procedimenti speciali è stata inoltre sottoposta all'attenzione della Consulta, che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta, osservando, da una parte, che «il procedimento davanti al giudice di pace presenta caratteri assolutamente peculiari, di per sé non comparabili con la struttura del procedimento davanti al tribunale e comunque tali da giustificare sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario» e, dall'altra, che «l'esclusione dell'applicabilità dei riti alternativi [è] frutto di una scelta non irragionevole del legislatore delegato, comunque tale da non determinare una ingiustificata disparità di trattamento»: Corte cost., 8 giugno 2005, n. 228, in *Giur. cost.*, 2005, p. 1955 ss.; in *Giud. pace*, 2005, p. 247, con nota di L.D. CERQUA, *Inapplicabile il patteggiamento nel procedimento davanti al giudice di pace*; del medesimo tenore la più recente Corte cost., 9 marzo 2016, n. 50, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2395 ss., con osservazioni di E. APRILE. Per il giudizio abbreviato, v. Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 28, in *Giur. cost.*, 2007, p. 273 ss.

²⁵ Il «rinnovato interesse per la vittima» è chiaro sin dalla *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 326. In dottrina, hanno rimarcato la circostanza B. LAVARINI, *La tutela della vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace*, in *Giust. pen.*, 2001, III, c. 609 ss.; E. MARZADURI, *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace*, cit., p. 9-10; A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa*, cit., p. 182 ss.; C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, cit., p. 134; A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1185 ss.; G. SPANGHER, *Introduzione sugli aspetti processuali ed applicativi*, cit., p. 131.

²⁶ Il riferimento corre all'art. 21 d.lgs. n. 274 del 2000, che recita: «per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona offesa alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa». La previsione è densa di implicazioni sistematiche e costituzionali (art. 112 Cost.), nella misura in cui legittima un soggetto privato all'azione; in proposito, M. CAIANIELLO, *Poteri del privato nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003, p. 190 parla di «accusatore privato». *Contra* C. QUAGLIERINI, *Il ricorso immediato al giudice di pace dell'offeso*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace: un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 246, a parere del quale «il legislatore non ha effettuato una scelta chiaramente orientata verso la figura dell'azione penale privata, ma ha optato per una soluzione di compromesso alquanto sfumata».

²⁷ E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 271-272.

²⁸ A. SCALFATI, *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, cit., p. 1188.

processuale²⁹. Operando in tal modo, il d.lgs. n. 274 del 2000 ha insomma preso le distanze dal procedimento ordinario, che, all'epoca, attribuiva al titolare dell'interesse leso dalla azione criminosa «soltanto un ruolo complementare, accessorio e adesivo rispetto a quello della pubblica accusa»³⁰.

Malgrado le innovazioni apportate, la giurisdizione penale di pace non ha ottenuto il successo sperato durante il suo primo ventennio di vigenza. Ciò nonostante, essa è stata costantemente concepita come un valido «laboratorio»³¹ dal quale attingere meccanismi ivi sperimentati da estendere al rito ordinario, come è successo con le soluzioni oggi previste agli artt. 131 *bis* e 162 *ter* c.p., nate “per gemmazione” dalle «[d]efinizioni alternative del procedimento» di cui al Capo V del decreto. Alla riforma di inizio millennio va dunque riconosciuto almeno il merito di aver mostrato le potenzialità degli istituti funzionali all'«affermazione di una giustizia minore, conciliativa e coesistenziale, rivolta alla soluzione degli interessi confliggenti»³².

²⁹ A. PRESUTTI, *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa*, cit., p. 179.

³⁰ G. TRANCHINA, *La vittima del reato nel processo penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 4056. In proposito, si veda anche G. TODARO, *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, p. 99 ss., il quale evidenzia come la persona offesa dal reato abbia per anni pagato lo scotto dell'impostazione culturale sottesa al nuovo codice di procedura penale, che – onde superare le derive inquisitorie del vecchio rito – ha di fatto puntato gli occhi esclusivamente sulle garanzie da accordare all'imputato. A dire il vero, il legislatore del 1988 aveva comunque compiuto qualche passo in avanti, introducendo, in favore della persona offesa, forme di tutela processuale assai più avanzate rispetto al passato: con una netta svolta rispetto al precedente articolato, infatti, il Codice Vassalli aveva attribuito al soggetto titolare dell'interesse leso dal reato, oltre ai diritti e alle facoltà specificamente riconosciuti dalla legge, anche il più generale diritto di interloquire con l'autorità giudiziaria, presentando apposite memorie e indicando – in ogni stato e grado del procedimento e con esclusione del solo giudizio di legittimità – elementi di prova (art. 90, comma 1, c.p.p.). E. AMODIO, sub art. 90 c.p.p., in E. Amodio-O. Dominioni (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, p. 533. Cfr. anche G. FIDELBO, (voce) *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, cit., p. 247, che ricorda come allora la vittima fosse addirittura «maltrattata nel codice di procedura penale».

³¹ T. PADOVANI, *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, p. XII. Il carattere sperimentale della giurisdizione, potenzialmente suscettibile di assumere una maggiore diffusione, è evidenziato dalla *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 324; in dottrina, *ex multis*, G. SPANGHER, *Introduzione sugli aspetti processuali ed applicativi*, cit., p. 131 e L. PICOTTI, *Un nuovo sottosistema penale*, cit., p. 3.

³² Così, testualmente, G. FIDELBO, (voce) *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, cit., p. 249.

2. L'epilogo decisorio di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000: l'orbita applicativa

Nel dare attuazione all'art. 17, lett. h), l. n. 468 del 1999, l'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 ha previsto l'«[e]stinzione del reato conseguente a condotte riparatorie», la cui introduzione ha rappresentato, per il nostro ordinamento, «una assoluta novità»³³.

Fino alla riforma in commento, non esisteva una norma generale che attribuisse alla riparazione un effetto diverso dall'attenuazione del trattamento sanzionatorio³⁴. Non è un caso che essa sia sorta proprio in un sistema ove la celebrazione del processo e l'applicazione della pena non rappresentano la regola, bensì l'eccezione: l'epilogo decisorio risente infatti degli stessi principi su cui poggia l'intera giurisdizione di pace, mirando vuoi alla restaurazione dell'equilibrio violato mediante il soddisfacimento della vittima vuoi alla deflazione del carico giudiziario³⁵.

Dell'istituto è stato subito dibattuto l'inquadramento dogmatico. Nel rispetto del tenore del decreto e della Relazione governativa, una parte degli interpreti ha sostenuto che l'art. 35 contemplerebbe una causa estintiva del reato, che va ad aggiungersi a quelle

³³ S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 497; negli stessi termini, K. JARVERS, *Definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. La prospettiva tedesca*, in L. Picotti (a cura di), *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, Padova, 2011, p. 9-10; Oltre a questi ultimi A., sull'istituto, R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 337 ss.; S. CORBETTA, sub art. 35, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Milano, 2017, p. 1488 ss.; N. GALANTINI, *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 217 ss.; G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 139 ss.; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, cit., p. 202 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 320 ss.; O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, Padova, 2016, p. 71 ss.; F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, in *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, 2003, p. 121 ss.; S. QUATTROCOLO, sub art. 35, in M. Chiavario-E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, 2002, p. 331 ss.; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 343 ss.; D. VIGONI, *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, cit., p. 258 ss.

³⁴ Secondo G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, Padova, 2019, p. 4, «il legislatore penale italiano [ha allora] voluto sperimentare – in un terreno riparato, per la modestia dei fatti trattati e la connessa, peculiare propensione conciliativa, dai riflettori dell'opinione pubblica e dalle mille discendenti interferenze populiste sull'opera di giuristi, legislatori e giudici – un nuovo modello riparatorio capace di risolvere, quando risolvibile, il conflitto tra reo e vittima innescato dal reato con strumenti diversi dalla pena classica, che offrissero una soluzione alternativa a questa».

³⁵ Per la *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 380, la scelta di prevedere un epilogo estintivo conseguente a condotte riparatorie è «in linea con quelle che hanno condotto a introdurre meccanismi quali l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto e il tentativo di conciliazione». In dottrina, v. O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 71 e 73 ss.; S. QUATTROCOLO, sub art. 35, cit., p. 331 e 359.

previste dal codice penale³⁶. Secondo altri, invece, il legislatore, avendo valorizzato il comportamento dell'imputato successivo alla commissione del fatto vietato, avrebbe dato vita a una causa di non punibilità sopravvenuta³⁷. A ben guardare, l'adesione all'una o all'altra tesi non è affatto una scelta neutrale: ad esempio, laddove si sposi la seconda, difficilmente si potrà poi invocare l'estensione degli effetti della previsione ai concorrenti nel attività criminosa (art. 119 c.p.p.)³⁸; per non parlare delle ricadute processuali in punto di declaratoria di cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), di archiviazione (art. 411 c.p.p.) e di adozione, da parte del giudice del dibattimento, della sentenza di proscioglimento (art. 531 c.p.p.)³⁹.

Qualora intenda beneficiare di una pronuncia che lo sollevi dall'accusa mossa *contra se*, l'imputato è tenuto a «dimostra[re] di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato». Come è già accaduto per il simile art. 62, n. 6, c.p., il legislatore ha quindi utilizzato il lemma «riparazione» in una accezione squisitamente materiale, che poco o nulla sembra avere a che fare con il paradigma della *restorative justice*.

Ad ogni modo, il primo adempimento necessario è la «restituzione», da intendere come la *traditio* della cosa mobile o immobile⁴⁰, sebbene taluno in dottrina preferisca considerarla una forma di eliminazione degli effetti dannosi o pericolosi della condotta

³⁶ Così G. ARIOLLI, *È inammissibile l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3936. Si inseriscono in questo primo filone le opinioni di S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1498.

³⁷ In tal senso, S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 504 ss. e N. GALANTINI, *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, cit., p. 226, la quale osserva come la dichiarazione ex art. 35 presupponga un accertamento di responsabilità.

³⁸ *Contra* S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1498, per cui «l'inquadramento dogmatico dell'istituto in una categoria o nell'altra riveste una rilevanza pratica trascurabile: infatti, che si tratti di una causa di estinzione del reato ovvero di una causa sopravvenuta di non punibilità la disciplina non muta». Grossomodo negli stessi termini si era espresso R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 378. Entrambi gli A. sostengono che le condotte di cui all'art. 34, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 non estendono i propri effetti al concorrente nel reato, considerato che, per l'art. 182 c.p., «l'estinzione del reato [...] ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce» e che, per 110, comma 1, c.p., «[l]e circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato hanno effetto soltanto riguardo alla persona a cui si riferiscono».

³⁹ G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 140. Sul punto, anche E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 327 ss.

⁴⁰ A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, cit., p. 203-204; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 345. Per utili esempi, S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1492, il quale allude alla riconsegna della *res* che il soggetto agente aveva sottratto (art. 626 c.p.) o di cui si era illegittimamente impossessato (art. 647 c.p.).

penalmente rilevante⁴¹; se così fosse, si dovrebbe però ammettere la natura pleonastica dell'ultima parte dell'art. 35, comma 1, che già allude a tali prestazioni, funzionali al ripristino dello *status quo ante delictum*. In ordine al «risarcimento», nessun dubbio che esso debba abbracciare tanto il pregiudizio patrimoniale cagionato – comprendente, a sua volta, il danno emergente e il lucro cessante –, quanto quello non patrimoniale, secondo l'ampia lettura offerta dalla giurisprudenza civile di legittimità⁴². Nel silenzio del legislatore, problematica si è rivelata l'individuazione delle modalità operative: in particolare, ci si è domandati se, nell'eventualità in cui l'offeso rifiuti di “incassare” la somma dovuta, sia necessario formulare una offerta reale ex artt. 1206 ss. c.c. o si possa procedere senza formalità, purché seriamente e in modo da consentire al giudicante un apprezzamento sulla congruità dell'ammontare proposto⁴³.

Ancor più discusso è stato il profilo della personalità della prestazione risarcitoria, in relazione alla possibilità che quest'ultima venga realizzata da un soggetto diverso dal diretto interessato, quale potrebbe essere l'ente assicuratore, il responsabile civile o, in generale, un terzo estraneo. All'indomani del varo del d.lgs. n. 274 del 2000, una simile scenario era stato ritenuto incompatibile con le esigenze di riprovazione e prevenzione che, in forza dell'art. 35, comma 2, devono sorreggere i comportamenti *post factum*⁴⁴. Aderendo a detto approccio, la causa estintiva non opererebbe mai nei casi – invero frequenti nella prassi – di assicurazione obbligatoria: ci si troverebbe infatti nella paradossale situazione di scegliere, prima della verifica di qualsivoglia episodio criminoso, se rispettare un obbligo *ex lege* o beneficiare eventualmente dell'epilogo liberatorio conseguente a condotte riparatorie⁴⁵. La questione oggi può dirsi tuttavia

⁴¹ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 385 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 343, la quale evidenzia che il «presupposto dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose [...] sebbene non del tutto sconosciuto, con alcune variazioni, nel nostro ordinamento, è ancora privo di una definizione pacifica» (p. 345).

⁴² Il riferimento corre a Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, Dal Lago e altro c. Spadafora, in *CED*, n. 605494, ove si legge che «il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate». Cfr. S. QUATTROCOLO, sub art. 35, cit., p. 337; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 344.

⁴³ Nel senso da ultimo indicato, R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 385 ss., nel cui solco si pone pure l'opinione di E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 343. Un «verbale di offerta reale, ex art. 1209 c.c.» è richiesto, all'opposto, da Cass., Sez. V, 24 marzo 2005, n. 1470, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2914, n.m. sul punto. La medesima questione si è posta con riguardo alla circostanza generica prevista dall'art. 62, n. 6, c.p.: cfr. Cass., Sez. II, 18 gennaio 1993, n. 2611, in *CED*, n. 193585; Cass., Sez. VI, 15 maggio 1990, in *Riv. pen.*, 1991, p. 924; nel senso opposto, Cass., Sez. V, 20 ottobre 1989, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1216 (s.m.).

⁴⁴ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 383.

⁴⁵ S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1494-1495.

risolta per effetto dell'intervento delle Sezioni unite a proposito della analoga circostanza generica di cui all'art. 62, n. 6, c.p.: accogliendo gli insegnamenti impartiti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 1998, i giudici di legittimità hanno affermato che il risarcimento del danno cui abbia provveduto un terzo deve ritenersi eseguito personalmente dall'imputato, a patto che questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio⁴⁶.

Dall'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 emerge inoltre l'esigenza che tra la riparazione e la neutralizzazione delle conseguenze pregiudizievoli del reato – orientate, rispettivamente, al soddisfacimento del danno civile e di quello criminale⁴⁷ –, intercorra un rapporto cumulativo⁴⁸, com'è evidente dall'utilizzo della particella congiuntiva «e»⁴⁹. La regola sembra tuttavia soffrire una eccezione: il congegno normativo in esame troverà ragionevolmente applicazione anche qualora uno degli adempimenti imposti dall'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 non sia concretamente realizzabile. Basti pensare al caso in cui il reato non abbia prodotto alcun danno ovvero a quello in cui le conseguenze dello stesso siano ineliminabili o addirittura inesistenti⁵⁰. D'altronde, opinando diversamente, si finirebbe per frustare l'intento della riforma di incentivare, per i fatti dotati di scarso disvalore, una reazione diversa e più rapida dall'irrogazione della pena⁵¹.

L'istituto in discorso è astrattamente applicabile a tutte le ipotesi di reato devolute alla competenza del giudice laico, indipendentemente dal regime di procedibilità⁵².

⁴⁶ Per entrambe le decisioni, v. Cap. I, § III.

⁴⁷ Il binomio danno civile-danno criminale, in relazione all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, è richiamato da R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 382 e 388; S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 515; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, cit., p. 204; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 346.

⁴⁸ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 379; D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 190; G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 141; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, cit., p. 203; F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, p. 128.

⁴⁹ Oltre che per gli effetti producibili in capo all'imputato, l'istituto in esame e la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p. si differenziano quindi anche perché solo quest'ultima prevede condotte alternative.

⁵⁰ Cfr. Cass., Sez. un., 23 aprile 2015, n. 33864, P.C. in proc. Sbaiz, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3924 ss., con nota di G. ARIOLLI, *È inammissibile l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit.; in *Giur. it.*, 2015, p. 2731 ss., con nota di O. MURRO, *Preclusa, alla parte civile, l'impugnazione della sentenza di estinzione del reato conseguente a riparazione*.

⁵¹ O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 78.

⁵² Nello schema originario del decreto legislativo, la causa di estinzione del reato era prevista con riguardo ai soli reati perseguibili *ex officio*, sul presupposto che l'innovativo istituto non avrebbe potuto costituire uno strumento di «scavalco» della volontà punitiva della persona offesa: la circostanza è rammentata dalla la *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 381. In argomento, G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 140-141 e S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., 510-511.

Nessun rilievo riveste l'evenienza che l'attività illecita si sia arrestata allo stadio del tentativo, posto che quest'ultimo costituisce una autonoma figura, idonea a produrre un danno, la quale si perfeziona laddove vengano posti in essere gli atti idonei e non equivoci di cui all'art. 56 c.p.⁵³. Ad analoghe conclusioni si giunge in tema di reato continuato, con la precisazione che la causa di estinzione opererà solo con riguardo al fatto criminoso cui si riferisce e non alla pluralità di azioni od omissioni sorrette dal medesimo disegno, come affermato dalla Suprema Corte in relazione alla già richiamata attenuante codicistica⁵⁴. Di converso, parecchie incertezze si pongono in relazione alle fattispecie di pericolo: se la giurisprudenza si è sempre mostrata ferma nell'asserire l'inoperatività del meccanismo *de quo* in tale ambito, ove si ritiene non essere prefigurabile alcun comportamento contrario alla condotta incriminata e capace di offrire alla persona offesa una qualche forma di compensazione⁵⁵, la dottrina è stata più possibilista, sostenendo come spetti all'interprete il compito di individuare le condotte *lato sensu* riparatorie che si attagliano alla situazione concreta⁵⁶. Lungo un piano ancora diverso si pongono infine i reati permanenti, i quali, fintantoché non si esaurisca l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale, non potranno certo essere investiti dall'epilogo decisorio qui oggetto di attenzione⁵⁷.

⁵³ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 381; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 342; O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 78. Seppur con riguardo alla circostanza dell'art. 62, n. 6, c.p., va segnalato che una parte della giurisprudenza di legittimità si oppone a tale *modus interpretandi*: cfr., ad esempio, Cass., Sez. IV, 30 novembre 2011, n. 47500, in *CED*, n. 251751.

⁵⁴ Cass., Sez. un., 27 novembre 2008, n. 3286, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2743, con nota di D. BRUNELLI, *Dal reato continuativo alla continuazione di reati: ultima tappa e brevi riflessioni sull'istituto*.

⁵⁵ *Ex multis*, Cass., Sez. IV, 4 novembre 2008, n. 10486, in *CED*, n. 243191; Cass., Sez. IV, 7 luglio 2005, n. 36366, *ivi*, n. 232229; Cass., Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 34343, in *Dir. giust.*, 2004, 36, p. 47, con nota di A. NATALINI, *La disintossicazione non estingue il reato*.

⁵⁶ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 381; S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1491; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 337 ss.; O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 81 ss. Di converso, S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 513 ritiene sussistente «un problema di incompatibilità ontologica»; scettica pare anche S. QUATTROCOLO, sub art. 35, cit., p. 342.

⁵⁷ F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, p. 128; cfr. anche O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 81, la quale argomenta, prendendo le mosse dalle esigenze di prevenzione e rieducazione cui allude l'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 (v. *infra*).

3. Le esigenze di riprovazione e prevenzione

Ai fini della declaratoria di estinzione del reato, la riparazione e l'eliminazione degli effetti dannosi o pericolosi rappresentano condizioni necessarie, ma non sufficienti. Infatti, a mente dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, è altresì necessario che tali contro-azioni siano «idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».

La ragion d'essere della norma viene esplicitata dalla Relazione governativa, la quale riferisce i timori dell'allora legislatore, ovvero sia che la predisposizione di una via di uscita dal processo fondata esclusivamente sul perfezionamento di condotte riparatorie potesse «fomentare una sorta di “monetizzazione” della responsabilità penale»: per questo, egli ha addossato al magistrato onorario il compito di ponderare tutti gli interessi in gioco, cioè, da una parte, quelli (pubblici e privati) sottesi alla fattispecie incriminatrice violata e, dall'altra, quelli relativi all'autore dell'illecito nonché, più nello specifico, all'esigenza di scongiurare la recidiva, servendosi dei parametri di cui all'art. 133 c.p.⁵⁸.

L'indicazione dei criteri cui il giudice dovrà rifarsi per valutare l'opportunità di emettere una decisione liberatoria va indubbiamente salutata con favore, soprattutto se si considera come essa rappresenti un *unicum* nel panorama normativo vigente⁵⁹; d'altro canto, bisogna però segnalare che, per far ciò, sono state adoperate formule linguistiche assai generiche, se non addirittura connotate «da un sapore vagamente tautologico»⁶⁰, con il risultato che, in questa sede, può cogliersi una discrezionalità parecchio ampia⁶¹. E si

⁵⁸ In questi termini si esprime la *Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, cit., p. 382-383.

⁵⁹ Basti pensare all'art. 341 bis, comma 3, o al più recente 162 ter c.p. In dottrina, la circostanza è evidenziata da O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 84. La pregnanza della valutazione giudiziale di cui all'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 è riconosciuta anche dalla giurisprudenza: si veda, ad esempio, Cass., Sez. V, 26 febbraio 2009, n. 12736, in *CED*, n. 243337, ove si legge che è «illegittima la decisione con cui il giudice di pace, ritenga la congruità dell'offerta riparatoria, [...] omettendo di valutarne l'idoneità in concreto a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione e di fornire, al riguardo adeguata motivazione».

⁶⁰ Secondo S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 522-523, in luogo delle locuzioni citate, il legislatore avrebbe fatto meglio a utilizzare quelle previste in senso all'art. 274, lett. c), c.p.p., «che, quantomeno, specifica gli indici dai quali ricavare le modalità del fatto e la personalità dell'autore rilevanti per l'applicazione delle misure cautelari personali». La vaghezza dei presupposti applicativi della causa di estinzione *de quo* – definita «un'amnistia *ad personam*» – è stata autorevolmente eccepita anche da F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, p. 1323. Cfr. anche E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 357.

⁶¹ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 391; G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 143; S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 522

badi che un simile *deficit* di tassatività e determinatezza appare censurabile a prescindere dalla veste – penale o processuale – attribuita all’art. 35: il principio di legalità, volto a tutelare l’accusato dagli eventuali arbitri dell’autorità e ad assicurare la prevedibilità delle decisioni, non si arresta infatti al diritto sostanziale, ma permea – o meglio, dovrebbe permeare – anche il rito⁶².

A riempire di contenuto la previsione hanno allora provveduto gli interpreti. In particolare, secondo taluni, le «esigenze di riprovazione» si riferirebbero non tanto all’ipotetico sentimento dell’opinione pubblica, ma a una condotta capace di “punire” adeguatamente il fatto penalmente rilevante, mentre le «esigenze di prevenzione» andrebbero collocate in una prospettiva di tipo speciale, funzionale a «dissuadere il soggetto dal commettere in futuro ulteriori reati, in particolare della stessa indole di quello commesso»⁶³. Per altri, invece, il vaglio demandato al magistrato laico dovrebbe investire la proporzionalità degli adempimenti riparatori eseguiti rispetto all’oggettiva gravità dell’illecito⁶⁴. E la Suprema Corte, dal canto suo, insiste sul fatto che «il Giudice, nel valutare la congruità della offerta riparatoria, deve tener conto del contesto nel quale si

⁶² Sul principio di legalità processuale, per lungo tempo relegato ai margini del dibattito legislativo, giurisprudenziale e scientifico, diversamente da quello di legalità sostanziale (art. 25 Cost.), E. AMODIO, *Crisi della legalità processuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 432 ss.; F. DINACCI, *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in *Arch. pen. web*, 2019, 3, p. 1 ss.; N. GALANTINI, *Considerazioni sul principio di legalità processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1989 ss.; G. ILLUMINATI, *Principio di legalità e processo penale*, ivi, 2020, p. 3517 ss.; S. LORUSSO, *Interpretazione, legalità processuale e convincimento del giudice*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 10 giugno 2015; O. MAZZA, *Legge e potere: l’irruzione delle corti sovranazionali*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 6 giugno 2017; ID., *Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo*, in *Criminalia*, 2016, p. 329 ss.; ID., *I diritti fondamentali dell’individuo come limite della prova nella fase della ricerca e in sede di assunzione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2013, p. 4 ss.; D. NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, ethos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *Arch. pen.*, 2017, p. 421 ss.; M. NOBILI, *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in ID. (a cura di), *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, p. 181 ss.; C. VALENTINI, *Contro l’invenzione del diritto: piccolo elogio della legalità processuale, ricordando Piero Calamandrei*, in *Arch. pen. web*, 2018, 2, p. 1 ss. Con riguardo alla norma in esame, C. CESARI, *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2005, p. 98; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010, p. 325; GUERRA, *L’estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 518.

⁶³ In questi termini, G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 143 e P. PISA, *La disciplina sanzionatoria, in La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2000, p. 245. Isolata, in dottrina, l’opinione di S. QUATTROCOLO, sub art. 35, cit., p. 341-341: in particolare, l’A. osserva che i poteri attribuiti al magistrato laico dalla previsione si attagliano alle sue caratteristiche, aggiungendo che «[p]revenzione e riprovazione [...] si risolverebbero in un’endiadi, capace di offrire al giudizio del magistrato onorario un quadro in cui la relazione ingenerata dal fatto criminoso nella società, ivi compresa la vittima, va a misurarsi con quella ingenerata dal medesimo fatto nello stesso soggetto agente, determinando, in caso di bilanciamento, l’estinzione del reato».

⁶⁴ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 392. Dello stesso avviso sembrerebbe anche O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 85.

inseriscono le condotte criminose, del significato di concreto ravvedimento dell'offerta e della concreta efficacia della attività riparatoria a prevenire ulteriori condotte criminose dell'imputato»⁶⁵. In questo senso, si muove anche la già richiamata Relazione allo schema del decreto legislativo, nella misura in cui nega al giudice, allorquando il reato sia stato commesso con modalità particolarmente gravi o insidiose per la vittima, ovvero da un autore con spiccata capacità a delinquere, la possibilità di emettere una pronuncia di estinzione in favore dell'imputato⁶⁶, cui andrà semmai riconosciuto un abbattimento sanzionatorio ex art. 62, n. 6, c.p.⁶⁷.

Al di là delle opzioni ermeneutiche proposte, non può non essere guardata con sospetto la scelta del d.lgs. n. 274 del 2000 di "scomodare", con la lettera dell'art. 35, comma 2, concetti – quali «riprovazione» e «prevenzione» (generale e speciale) – che rievocano le funzioni della pena, giustificando così l'assimilazione tra piani che, a rigore, dovrebbero rimanere distinti⁶⁸.

4. I profili dinamici

L'operatività della causa di estinzione in esame è subordinata alla esistenza di alcune condizioni. Chi voglia avvantaggiarsene deve anzitutto dimostrare di aver provveduto al risarcimento del danno cagionato e all'eliminazione delle conseguenze del reato «prima dell'udienza di comparizione»⁶⁹.

L'indicazione di uno «sbarramento di carattere temporale»⁷⁰ è volta a scongiurare i ravvedimenti tardivi e le manovre dilatorie⁷¹; ragione, questa, che induce a concordare

⁶⁵ Cass., Sez. V, 26 febbraio 2009, n. 12736, cit.

⁶⁶ Cfr. la Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., p. 383.

⁶⁷ S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1497.

⁶⁸ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 392; le medesime perplessità nutre O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 86. In una prospettiva più generale, si vedano le riflessioni di S. QUATTROCOLO, sub art. 35, cit., p. 340.

⁶⁹ G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 142-143 osserva che l'onere dimostrativo grava esclusivamente sull'imputato, come si evince dal raffronto dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 con altre previsioni codicistiche, le quali contemplanو espressioni diverse (ad es. «è provato», «appare probabile»). In argomento, A. SCALFATI, *L'applicazione della pena dinanzi al giudice di pace: profili di diritto processuale*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Milano, 2003, p. 144-145.

⁷⁰ Relazione al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, cit., p. 381. Secondo S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 527-528, l'individuazione di una soglia temporale per avanzare l'istanza ex art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 confermerebbe che quella in esame è una causa di non punibilità.

⁷¹ In questi termini, si è espresso P. PISA, *La disciplina sanzionatoria*, cit., p. 242, nel cui solco si sono poi posti S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1499; D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 190; G.

con il filone giurisprudenziale che sostiene la natura perentoria di detto termine⁷², il cui rispetto impone di informare il giudice del dibattimento del proprio sforzo reintegratorio già al primo contatto utile o precedentemente con il deposito di una memoria⁷³. Nel corso dell'udienza di cui all'art. 29, il magistrato laico valuterà l'impegno profuso dall'imputato nel perfezionamento degli adempimenti imposti nonché la loro attitudine ad appagare le esigenze di riprovazione e prevenzione, una volta sentite le parti e l'eventuale persona offesa dal reato; quest'ultima, pur avendo diritto a essere interpellata, non è qui titolare di un potere di veto mediante il quale inibire la definizione alternativa del rito: spetta infatti pur sempre al giudice decidere – dopo aver appurato l'insussistenza di cause di proscioglimento immediato *ex art. 129 c.p.p.*⁷⁴ – se dichiarare l'estinzione del reato, con enunciazione della causa nel dispositivo, ovvero disporre la prosecuzione del processo per le vie ordinarie⁷⁵. Insomma, «l'esito della ponderazione che si impone al giudice deve prevalere tanto sulla posizione dell'offeso dal reato quanto su quella del pubblico ministero, il quale, avendo esercitato l'azione penale (o avallato il ricorso diretto da parte della persona offesa), ha ritenuto prognosticamente possibile la pronuncia di un provvedimento che riconosca la responsabilità dell'imputato circa i fatti di causa»⁷⁶.

GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 146-147; S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 528.

⁷² Cass., Sez. IV, 20 settembre 2017, n. 50020, in *CED*, n. 271178; Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 36280, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4274 ss., con nota di D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.): profili procedurali*; Cass., Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 31656, in *CED*, n. 265295. All'opposto, si colloca un orientamento per cui l'inosservanza del termine *de quo* non determina alcuna nullità o decadenza, non essendo tali sanzioni previste dall'art. 173 c.p.p., né potendo il giudice qualificare come perentorio un termine che la legge non definisce come tale: così, ad esempio, Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 40027, in *CED*, n. 260933 e Cass., Sez. V, 6 giugno 2008, n. 27392, *ivi*, n. 241173.

⁷³ S. QUATTROCOLO, sub *art. 35*, cit., p. 344. Analogamente, G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 146.

⁷⁴ A. SCALFATI, *L'applicazione della pena dinanzi al giudice di pace: profili di diritto processuale*, cit., p. 142. Ritiene invece N. GALANTINI, *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, cit., p. 227 che «la dichiarazione di estinzione motivata dal [...] ravvedimento [dell'imputato] può far pensare ad un suo riconoscimento di responsabilità, espresso nella volontà di riparare: il che sembra rendere inapplicabile il disposto che statuisce la prevalenza della dichiarazione di cause di non punibilità rispetto alla dichiarazione di estinzione, salvo forse il caso in cui il giudice accerti che il fatto non è previsto dalla legge come reato (art. 129 comma 2 c.p.p.)».

⁷⁵ G. GARUTI, *Dal dissenso immotivato alla giustizia riparatoria: lo stato dei poteri dispositivi delle parti*, in *Studium iuris*, 2002, p. 1339-1340; O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 76 e 92; F. PANIZZO, *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, p. 137; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 347. Ritiene D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 265, che, «pur non sussistendo uno specifico potere di veto, è evidente che la dichiarazione di estinzione del reato sia strettamente collegata alla verifica del soddisfacimento delle pretese della persona offesa».

⁷⁶ In questi esatti termini si è pronunciata S. QUATTROCOLO, sub *art. 35*, cit., p. 344-345.

Sempre con riguardo alle tempistiche, va inoltre rammentato che l'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 accorda all'imputato la facoltà di chiedere una proroga, ove dimostri di non essersi potuto efficacemente attivare nel periodo che precede la celebrazione dell'udienza di comparizione. Con riferimento a questa eventualità, non si registra unanimità di vedute in dottrina: se taluni sostengono che la disposizione intenda offrire un'altra *chance* al soggetto che abbia attraversato un momento di ristrettezze economiche⁷⁷, altri reputano invece sufficiente poter escludere l'«inerzia colpevole»⁷⁸; altri ancora invocano, quali cause dell'impossibilità di adempiere tempestivamente, il «caso fortuito» e la «forza maggiore» di cui all'art. 175 c.p.p.⁷⁹. Nell'assenza di chiare indicazioni testuali, conviene allora confidare in una valutazione giudiziale che tenga in debita considerazione le peculiarità del singolo caso – posto che un approccio troppo rigido finirebbe per svilire il *favor reparationis* che permea l'istituto in discorso e uno troppo blando ne legittimerebbe un utilizzo strumentale⁸⁰ –, fermo restando che una indicazione meno vaga sarebbe stata senz'altro più apprezzabile.

Se il giudice si lasci persuadere dalle motivazioni addotte dall'istante, «disporr[à] la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi», imponendo, se del caso, «specifiche prescrizioni»; l'ordinanza emessa deve chiaramente contenere anche la data della nuova udienza, nel corso della quale si deciderà sull'estinzione del reato⁸¹. In proposito, è stato fatto notare come il legislatore delegato non abbia qui previsto che, durante il periodo di “stallo” processuale, vada in “*stand-by*” anche la prescrizione del reato. Essa continuerà quindi a decorrere, data l'impossibilità di ricondurre il meccanismo

⁷⁷ Per R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 393, la previsione si riferirebbe al caso in cui il soggetto agente, dapprima «nullatenente [o] povero», si trovi, in un momento successivo, a disporre delle risorse utili per risarcire il danno e soddisfare quindi la persona offesa dal reato.

⁷⁸ G. AMATO, *Così il «ravvedimento operoso» estingue il reato*, in *Guida dir.*, 2000, 38, p. 127: per l'A., in questo frangente, potrebbero rilevare la «difficoltà di individuare o reperire la persona offesa dal reato, ovvero altri fattori contingenti che non presentino carattere assoluto, purché non dovuti a colposa inerzia dell'imputato». Aderiscono alla tesi G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 151; S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 530; A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, cit., p. 208; S. QUATTROCOLO, sub art. 35, cit., p. 346.

⁷⁹ O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 89. *Contra* S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1500 e S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 530. Sul significato delle espressioni previste dall'art. 175 c.p.p., si veda, per tutti, G. GARUTI, *La restituzione nel termine*, Padova, 2000, p. 47 ss.

⁸⁰ Ancora G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 151. Auspica una valutazione «caso per caso» anche A. SCALFATI, *L'applicazione della pena dinanzi al giudice di pace: profili di diritto processuale*, cit., p. 145.

⁸¹ Secondo G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 152, il termine di tre mesi non è passibile di una rinnovazione. In senso difforme, si esprimono S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1500 e A. MARANDOLA, *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, cit., p. 208.

normativo in parola sotto la generale previsione di cui all'art. 159 c.p.: quest'ultima, prevendendo che «il corso della prescrizione rimane sospeso [...] in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge», non risulta infatti applicabile alle situazioni – come è quella di specie – in cui la sospensione sia prevista in via facoltativa⁸².

Un chiarimento meritano poi le prescrizioni che il giudice di pace può impartire all'imputato, le quali, diversamente da quelle contemplate nell'art. 28, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 in tema di messa alla prova, non sembrano né libere nei contenuti né protese a propiziare un incontro con la persona offesa, mirando solo alla realizzazione delle condotte prodromiche alla declaratoria di estinzione: ad esempio, esse potranno offrire indicazioni all'interessato circa la commisurazione del risarcimento o le modalità di eliminazione delle conseguenze del reato⁸³.

In forza dell'art. 35, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000, il magistrato onorario, nel sospendere le attività processuali, può altresì «incarica[re] un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie». La previsione, pur apprezzabile per aver considerato, in luogo dei Servizi sociali dipendenti dal Ministero della Giustizia, quelli territoriali, in omaggio a un modello di giustizia “informale” e “di prossimità”, presta il fianco a due critiche: da una parte, stupisce che il legislatore non abbia ritenuto di inserire, tra i soggetti delegabili, i «centri e [le] strutture pubbliche o private presenti sul territorio», già richiamati all'art. 29, comma 4, certamente in grado di promuovere un riavvicinamento tra i protagonisti della vicenda criminosa non soltanto materiale, ma anche simbolico; dall'altra parte, non sembra particolarmente rispettoso dei canoni dell'imparzialità e della separazione dei ruoli l'aver attribuito, a chi abbia concretamente

⁸² Così S. QUATTROCOLO, sub art. 35, cit., p. 347, la quale rammenta come una previsione in tal senso sia conosciuta, oltre che dall'art. 28, comma 1, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, dal § 153a del codice di rito tedesco (nota 46). Cfr. anche G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 152 e O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 91.

⁸³ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 393; G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 152-153; S. QUATTROCOLO, sub art. 35, cit., p. 347. Cfr. anche O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 91, ad avviso della quale dette prescrizioni potrebbero mirare anche al soddisfacimento delle esigenze di cui all'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. In senso parzialmente difforme, rispetto agli Autori appena citati, C. RIVIEZZO, *Il giudizio*, cit., p. 163, il quale sostiene come sia «evidente che in questa fase si può esplicitare appieno la funzione di composizione sociale affidata al giudice di pace, il quale, attraverso l'imposizione delle prescrizioni, potrà trovare quelle soluzioni, anche non tradizionali, che possano da una parte soddisfare la vittima del reato, e dall'altra contribuire al recupero sociale dell'imputato».

svolto le indagini, l'ulteriore compito di supervisionare gli adempimenti *post factum* dell'imputato, senza contare che, dalla laconica formulazione legislativa, non è dato comprendere in che termini e con quali modalità dovrà essere svolta l'attività demandata dal giudice a tali soggetti⁸⁴.

Le considerazioni che precedono si riferiscono al caso in cui l'imputato si attivi nel lasso di tempo che corre tra l'esercizio dell'azione penale e l'udienza di comparizione. Conviene tuttavia interrogarsi anche sulla possibilità che l'istituto in discorso spieghi i suoi effetti già durante le indagini preliminari, realizzando un risparmio delle risorse processuali e quindi una più incisiva deflazione del carico giudiziario; obiettivo, questo, che, come si è già detto, non è estraneo alla novella di inizio millennio. Sebbene l'art. 35, nell'alludere alle «parti», all'«imputato» e al «processo», sembri voler relegare l'azione della causa estintiva nella fase che segue la formulazione dell'accusa, la dottrina maggioritaria ha sostenuto la sua rilevanza ai fini dell'archiviazione⁸⁵. In particolare, è stato a ragion veduta fatto notare come l'art. 17 d.lgs. n. 274 del 2000 operi un rinvio all'art. 411 c.p.p. che, tra le cause che legittimano l'inazione del Pubblico Ministero, contempla proprio l'estinzione del reato. D'altro canto, sarebbe irrazionale, oltre che antieconomico, costringere gli inquirenti a esercitare l'azione in presenza dei presupposti per una successiva pronuncia liberatoria. Orbene, nel caso in cui la persona sottoposta alle investigazioni abbia provveduto al risarcimento dei pregiudizi arrecati nonché alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose in modo da soddisfare le esigenze

⁸⁴ Pur con diversità di accenti, critiche sono state avanzate da D. CERTOSINO, *Mediazione e giustizia penale*, cit., p. 198-199; G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 152; S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, cit., p. 531; O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 90-91; S. QUATTROCOLO, sub art. 35, cit., p. 348; G. VARRASO, *Il procedimento davanti al giudice di pace*, cit., p. 311. Sullo specifico versante del controllo operato dagli ufficiali di polizia giudiziaria, v. anche G. FIDELBO, (voce) *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, cit., p. 301: «[s]i tratta di un'attività esecutiva, particolarmente delicata, in ogni caso l'ufficiale di polizia giudiziaria dovrà limitarsi a descrivere puntualmente ciò che è stato fatto, eventualmente anche interpellando la persona offesa. Tutte le attività valutative sulla congruità e idoneità delle condotte riparatorie sono [infatti] competenza del giudice: sarà questi a valutare se effettivamente tali condotte sono state poste in essere secondo la fattispecie legale e sono in grado di produrre l'estinzione del reato».

⁸⁵ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 392-393; S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1499; N. GALANTINI, *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, cit., p. 226 ss.; G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 144 ss.; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa*, cit., p. 329 ss. *Contra*, M. CAIANIELLO, *Poteri del privato nell'esercizio dell'azione penale*, cit., p. 223 e O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 94: chi sostiene la tesi "negativa" fa inoltre notare che, se il legislatore avesse voluto estendere l'operatività della causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie alle indagini preliminari, l'avrebbe espressamente stabilito, come ha fatto per l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ex art. 34, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000.

di riprovazione e prevenzione, l'organo della pubblica accusa dovrà formulare una richiesta di archiviazione, notiziando la persona offesa che lo abbia in precedenza chiesto. Quest'ultima potrà certamente opporsi, adducendo le ragioni per cui l'istituto sarebbe in concreto inapplicabile⁸⁶. Sentite le potenziali parti e l'offeso dal reato con le forme che ritiene più consone⁸⁷, il giudice potrà accogliere la richiesta, trasmettere gli atti al Pubblico Ministero affinché svolga ulteriori indagini ovvero ordinargli la formulazione, entro dieci giorni, dell'imputazione.

La rassegna dei tratti salienti della definizione alternativa al procedimento – che ci sarà utile in seguito per valutare l'operato del legislatore recente –, non può prescindere da un rapido cenno al regime di impugnazione della sentenza di estinzione del reato fondata sull'adempimento delle condotte riparatorie. Trattandosi di una pronuncia adottata anteriormente al dibattimento, essa non è appellabile in forza dell'art. 469 c.p.p., ma solo ricorribile per cassazione⁸⁸. Le Sezioni unite hanno però escluso che tale potere spetti alla parte civile, posto che l'epilogo decisorio previsto dall'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, limitandosi ad accertare la congruità del risarcimento offerto, con valutazione allo stato degli atti e senza alcuna attività istruttoria, non riveste autorità di giudicato nel rito civile e non produce pertanto effetti pregiudizievoli in capo alla stessa⁸⁹.

La presa di posizione dei giudici di legittimità, unitamente alla facoltà attribuita al magistrato di pace di “ignorare”, in sede di contraddittorio, la voce della vittima e all'assenza di serie occasioni di rielaborazione del conflitto, svela come anche il congegno analizzato si tenga “a distanza di sicurezza” dal paradigma della *restorative justice*, avendo a cuore, a ben vedere, unicamente le prerogative del soggetto agente.

⁸⁶ Per tale precisazione R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 392 e G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 145. Quest'ultimo A. sottolinea come «l'atto di opposizione eventualmente presentato dalla persona offesa sia destinato ad avere un contenuto in parte diverso rispetto a quello di un ordinario atto di opposizione, dovendo esso riportare le ragioni che fanno ritenere inapplicabile l'istituto in esame e non la richiesta di prosecuzione delle indagini. Ciò significa che la p.o. potrà polemicamente intervenire non solo sull'individuazione della fattispecie di reato, ma anche sulla riparazione del danno e sulle conseguenze derivanti dal reato: ritenuta inammissibile da un punto di vista formale, perché presentata in violazione dell'ultimo periodo dell'art. 17 comma 2 d.lgs. n. 247 del 2000, l'opposizione potrà comunque essere valutata dal giudice alla stregua di una memoria ex art. 90 comma 1 c.p.p.».

⁸⁷ Non è superfluo ricordare che, nel microsistema affidato al giudice di pace, non è previsto lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio qualora la persona offesa si opponga alla richiesta di archiviazione o il giudice dissenta rispetto alla richiesta avanzata dall'inquirente. Sul punto, ancora G. GARUTI, *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, cit., p. 146.

⁸⁸ Tra le altre, Cass., Sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 15619, in *CED*, n. 249965; Cass., Sez. V, 6 giugno 2008, n. 27392, *ivi*, n. 241172; Cass., Sez. V, 20 aprile 2006, n. 16494, *ivi*, n. 234459.

⁸⁹ Cass., Sez. un., 23 aprile 2015, n. 33864, P.C. in proc. Sbaiz, cit., p. 3924 ss.

Riconoscendo alla persona offesa angusti spazi di intervento, esso sembra allora tradire i principi su cui poggia la giurisdizione di pace⁹⁰.

Al netto di ciò e di alcuni aspetti senz'altro perfettibili, l'istituto non può non essere considerato una innovazione di grande momento, figlia di un modo di concepire la giustizia penale nuovo e teso a valorizzare, come mai era accaduto prima, l'impegno *post delictum* dell'autore del reato.

5. Dalla giurisdizione onoraria a quella ordinaria: la c.d. Riforma Orlando

La fortuna riscossa dalla causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie nel proprio *habitat* naturale ha indotto il legislatore contemporaneo, sempre più impegnato nella ricerca di strumenti di deflazione processuale, a valutare l'adozione di un istituto analogo nel rito ordinario.

Come è noto, gli interventi normativi susseguitisi nell'ultimo quinquennio sono tutti accumulati dall'intento di decongestionare il carico giudiziario. Non è un mistero che il nostro sistema penale versi da parecchio tempo in uno stato di profonda crisi, la cui spia è rappresentata proprio dall'eccessiva durata dei processi che se, da una parte, fa crescere il senso di sfiducia dei cittadini nei confronti dell'amministrazione della giustizia e, più in particolare, nell'effettività della pena⁹¹, dall'altra parte, è alla base delle condanne inferte all'Italia, in sede di controllo sovranazionale, per le plurime violazioni dell'art. 6, §1, della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo⁹². Una situazione di

⁹⁰ Seppur con riferimento all'epilogo decisorio di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, la «schizofrenia[a]» del legislatore in punto di tutela della vittima è stata denunciata da C. CESARI, *Efficienza della giustizia penale e strategie di depenalizzazione processuale*, in R.E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Torino, 2005, p. 100.

⁹¹ R.E. KOSTORIS, *La ragionevole durata del processo nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 111 Cost.*, in R.E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Torino, 2005, p. 3-4.

⁹² V., ad esempio, le note Corte edu, Sez. II, 16 ottobre 2007, ric. n. 45836/99, Capone e Centrella c. Italia e Corte edu, Sez. III, 20 settembre 2007, ric. n. 52578/99, Spadaro c. Italia, entrambe in www.giustizia.it. In dottrina, sul principio della ragionevole durata del processo, diversamente declinato nell'art. 6, § 1, CEDU e nell'art. 111, comma 2, Cost., si vedano, tra gli altri, M.G. AIMONETTO, *La «ragionevole durata» del processo penale*, Torino, 1997, p. 9 ss.; E. AMODIO, *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 797 ss.; S. BUZZELLI, *Durata ragionevole, tipologie procedurali e rimedi contro i ritardi ingiustificati*, in A. Balsamo-R.E. Kostoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, p. 255 ss.; A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 11 ss.; A. CIGLIONI, *La ragionevole durata del processo penale*, in G. Dean (a cura di), *Fisionomia costituzionale del processo penale*, Torino, 2007, p.

questo tipo comporta pregiudizi in capo alla persona accusata, destinata a versare in una situazione di sofferenza e incertezza senza poterne minimamente stimare l'estensione cronologica, per la vittima, la cui aspettativa di giustizia viene sovente frustrata, se non addirittura denegata, nonché per lo Stato, che spreca così mezzi e uomini che potrebbero essere impiegati in altri processi⁹³.

Tra le cause di questa «endemica lentezza»⁹⁴, va annoverata prima di tutto l'ipertrofia del diritto penale⁹⁵ che impone l'avvio della macchina giudiziaria in un numero particolarmente elevato di situazioni, a dispetto delle tutto sommato modeste risorse disponibili⁹⁶. A poco o a nulla sono serviti i procedimenti speciali, sui quali avevano puntato i codificatori del 1988: questi ultimi ritenevano che il nuovo rito di matrice accusatoria avrebbe funzionato solo se si fosse riusciti a far pervenire una minima parte delle reg Giudicande al dibattimento⁹⁷, di cui all'epoca si parlava come di «un “lusso” che non ci si [sarebbe] pot[uto] concedere agevolmente»⁹⁸.

199 ss.; P. FERRUA, *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in www.questionegiustizia.it; V. GREVI, *Il principio della «ragionevole durata» come garanzia oggettiva del «giusto processo» penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3204 ss.; B. LAVARINI, *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in www.lalegislazionepenale.eu, 31 dicembre 2019, p. 1 ss.; C. MARINELLI, *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale*, Torino, 2017, p. 3 ss.; F. SIRACUSANO, *La durata ragionevole del processo quale «metodo» della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 758 ss.

⁹³ R.E. KOSTORIS, *La ragionevole durata del processo*, cit., p. 3.

⁹⁴ A. CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa*, cit., p. 42.

⁹⁵ L'idea di un diritto penale ipertrofico rimanda immediatamente all'ampio studio monografico di C.E. PALIERO, «Minima non curat pretor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, p. 3 ss. Individua nel diritto penale ipertrofico uno dei motivi che hanno determinato la crisi della giustizia R.E. KOSTORIS, *La ragionevole durata del processo*, cit., p. 4 e 8.

⁹⁶ Rileva criticamente l'esiguità degli investimenti in materia di giustizia G. ILLUMINATI, *Come adattare la «domanda» all'«offerta» di giustizia*, in R.E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Torino, 2005, p. 87-88. Sulle cause che, a vario titolo, hanno contribuito alle odierne disfunzioni processuali e sui possibili rimedi A. MARANDOLA, *Il nuovo obiettivo della giustizia penale: la decongestione endoprocessuale*, in A. Marandola-K. La Regina-R. Aprati (a cura di), *Verso un processo penale accelerato. Riflessioni intorno alla l. 67/2014, al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014*, Napoli, 2015, p. XV ss.; C. SANTORIELLO, *Retorica dell'efficienza e giustizia penale attuale*, in A. Testaguzza (a cura di), *Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Milano, 2018, p. 31 ss.

⁹⁷ Evidente come i codificatori subissero il fascino degli ordinamenti anglo-americani, ove gran parte del carico della giustizia penale è assorbito dai procedimenti semplificati adottati sulla base di un accordo tra le parti: E. LUPO, *Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena negoziata*, in A. Gaito (a cura di), *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, p. 62. In argomento, anche F. GIUNCHEDI, *Introduzione allo studio dei procedimenti speciali*, Milano, 2018, p. 17-18 e D. NEGRI, *Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitore e finalità di economia processuale*, in F. Peroni (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000, p. 443 (nota 6), che ricorda come, secondo il legislatore del 1988, «il ricorso ai procedimenti semplificati di anticipata definizione del processo avrebbe dovuto incidere, nella prassi, per circa l'80-85%».

⁹⁸ Così G. PAOLOZZI, *I meccanismi di semplificazione del giudizio di primo grado*, in A. Gaito (a cura di), *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, p. 43.

Ecco allora che il legislatore, per fluidificare la sequela procedimentale, piuttosto che individuare meccanismi strettamente procedurali, imbocca oggi una strada nuova, cioè quella di attingere ai congegni già roditi nelle giurisdizioni “periferiche”⁹⁹. Il riferimento corre alla l. 28 aprile 2014, n. 67 e al d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, con cui sono state rispettivamente disciplinate la sospensione del procedimento con messa alla prova degli adulti e la generale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto¹⁰⁰.

Nella medesima direzione, si è posta anche la più recente e complessa l. 23 giugno 2017, n. 103, recante «modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario»¹⁰¹: la c.d. Riforma Orlando, accolta con poco entusiasmo

⁹⁹ G. SPANGHER, *Urge una riforma organica del sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 914, a parere del quale questo nuovo *modus operandi* «ridefinisc[e] i rapporti tra la disciplina di diritto penale sostanziale ed i percorsi processuali chiamati a darne attuazione, superando la separatezza del sistema sanzionatorio di diritto penale sostanziale dalle opzioni più strettamente processuali». Più decenni addietro, D. PULITANÒ, *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1007 ha affermato che «[i]stituti di diritto penale sostanziale [...] che assumano la collaborazione processuale ad oggetto di previsioni “premiali”, appaiono caratterizzati da una sorta d’inversione del rapporto normale fra diritto e processo penale: la norma penale sostanziale (quale è per definizione una circostanza attenuante o esimente) si vuole “servente” ad obiettivi processuali, capovolgendo il nesso sistematico di “principio” che vuole il processo “servente” all’applicazione del diritto sostanziale».

¹⁰⁰ Al c.d. *probation* si è già fatto riferimento nel corso del Cap. II, § 6. Per una panoramica sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e sulle relative ricadute processuali, si vedano, tra gli altri, G. ALBERTI, *La particolare tenuità del fatto nel codice penale e nei sotto-sistemi penali*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 693 ss.; R. APRATI, *Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1317 ss.; F. CAPRIOLI, *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015/2, p. 82 ss.; ID., *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 7 ss.; M. DANIELE, *L’archiviazione per particolare tenuità del fatto fra velleità deflative ed equilibrismi procedimentali*, in S. Quattrocchio (a cura di), *I nuovi epiloghi del procedimento per particolare tenuità del fatto*, Torino, 2015, p. 41 ss.; E.A.A. DEI-CAS, *Sull’archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 1, p. 99 ss.; G. GARUTI, *L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: profili processuali*, *ivi*, 2015, 6, p. 2 ss.; A. GULLO, *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.*, in S. Quattrocchio (a cura di), *I nuovi epiloghi del procedimento per particolare tenuità del fatto*, Torino, 2015, p. 3 ss.; A. MARANDOLA, *I “ragionevoli dubbi” sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 791 ss.; A. MANGIARACINA, *La tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative*, in www.penalecontemporaneo.it, 28 maggio 2015; A. NAPPI, *Tenuità del fatto: una causa di non punibilità che rende improcedibile l’azione penale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25 maggio 2016, p. 1 ss.; A. NISCO, *L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: profili sostanziali*, in G.M. Baccari-K. La Regina-E.M. Mancuso (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Milano, 2015, p. 195 ss.; L. PARLATO, *Il volto processuale della particolare tenuità del fatto*, *ivi*, p. 225 ss.; S. QUATTROCOLO, *Tenuità del fatto: genesi e metamorfosi di una riforma a lungo attesa*, in M. Daniele-P.P. Paulesu (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, Torino, 2015, p. 97 ss.; P. SPAGNOLO, *Gli epiloghi processuali della “particolare tenuità del fatto”*, in S. Quattrocchio (a cura di), *I nuovi epiloghi del procedimento per particolare tenuità del fatto*, Torino, 2015, p. 65 ss. In chiave monografica, V. BOVE, *Particolare tenuità del fatto*, Milano, 2019, p. 3 ss.; C. GABRIELLI, *L’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Analisi, rilievi critici e prospettive*, Torino, 2020, p. 1 ss.; E. TURCO, *«Tenuità del fatto» e processo penale*, Bari, 2020, p. 50 ss.

¹⁰¹ Per uno sguardo di insieme sul *novum* normativo, M. CHIAVARIO, *Una riforma dalle molte facce*, in www.lalegislazionepenale.eu, p. 1 ss.; M. GIALUZ-A. CABIALE-J. DELLA TORRE, *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e*

e molte riserve¹⁰², ha infatti introdotto, nel codice penale, una causa di «[e]stinzione del reato per condotte riparatorie».

Il nuovo art. 162 *ter* c.p. prevede che «[n]ei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo». Dal canto suo, il comma 2 precisa che «[q]uando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma». Il comma 3 stabilisce infine

confuse innovazioni, in *Dir. pen. cont.*, III, 2017, p. 174 ss.; E. LORENZETTO, *Processo penale e legge n. 103 del 2017: la riforma che non c'è*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 1067 ss.; L. MARAFIOTI, *Riforme-zibaldone, legislazione "giurisprudenziale" e gestione della prassi processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 553 ss.; A. SCALFATI, *Tomografia di una riforma*, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Torino, 2017, p. 3 ss.; G. SPANGHER, *La riforma Orlando della giustizia penale. Prime riflessioni*, in G. Spangher (a cura di), *La Riforma Orlando*, Pisa, 2017, p. 11 ss.

¹⁰² Cfr. A. MARANDOLA-T. BENE, *Introduzione*, A. Marandola-T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Milano, 2017, p. VI, a parere delle quali «le modifiche proposte appaiono assolutamente non coerenti, disorganiche fra loro, capaci di disorientare l'operatore». In senso analogo, LORENZETTO, *Processo penale e legge n. 103 del 2017*, cit., p. 1068. Oltre al carattere a-sistematico delle modifiche, particolarmente criticato è stato il *modus operandi* di un legislatore sempre più avvezzo ad appiattirsi sugli approdi ermeneutici raggiunti dalla giurisprudenza. Si vedano, in questo ultimo senso, le considerazioni di P. FERRUA, *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1269 ss.; L. MARAFIOTI, *Riforme-zibaldone*, cit. pp. 554 ss. O. MAZZA, *Ideologie della riforma Orlando*, in A. Testaguzza (a cura di), *Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Milano, 2018, p. 215 ss.; A. SCALFATI, *Tomografia di una riforma*, cit., p. 1. In argomento, v. pure D. NEGRI, *Splendori e miserie della legalità processuale*, cit., p. 426, che parla di un «legislatore succube delle brame magistrali». Meno *tranchant* G. ILLUMINATI, *Un nuovo tassello di una incessante stagione di riforma*, in L. Giuliani-G. Illuminati (a cura di), *Indagini preliminari e giudizio di primo grado*, Torino, 2018, p. 14, per il quale «[b]isogna comunque ammettere che la cristallizzazione nella legge degli indirizzi della giurisprudenza ordinaria, od anche costituzionale, non va mai considerata del tutto inutile, a patto che sia espressa in termini tecnicamente ineccepibili».

che «[i]l giudice dichiara l'estinzione del reato [...] all'esito positivo delle condotte riparatorie»¹⁰³.

Così disponendo, il legislatore ha raccolto il lascito del Gruppo di studio, istituito con D.M. 14 dicembre 2012 e presieduto dal Prof. Antonio Fiorella, per l'elaborazione di una proposta di revisione del sistema penale attraverso la depenalizzazione¹⁰⁴. Pur con i dovuti distinguo, la previsione mostra sin da subito una forte affinità con l'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000¹⁰⁵: al pari di quest'ultimo, l'art. 162 *ter* c.p. non introduce un inedito rito speciale, bensì una modalità di definizione anticipata del processo¹⁰⁶, mediante la quale promuovere quella «cultura dell'alternatività [che rappresenta l'] antidoto ad una visione carcerocentrica del sistema penale»¹⁰⁷. Diversamente dai tradizionali moduli premiali di cui al libro VI del codice di procedura, che, come noto, offrono all'imputato la possibilità di barattare un proprio diritto (diritto alla prova; al contraddittorio; a controvertere circa

¹⁰³ A pochi mesi dall'entrata in vigore della c.d. Riforma Orlando, la l. 4 dicembre 2017, n. 172 ha aggiunto, in coda alla norma, un ulteriore comma, ove si afferma che la generale causa di estinzione del reato ora prevista dall'art. 162 *ter* c.p. non si applica nei casi di cui all'art. 612 *bis* c.p.

¹⁰⁴ All'art. 16 della *Proposta di articolato* redatta dalla c.d. Commissione Fiorella, reperibile all'indirizzo https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?contentId=SPS914451&previousPage=mg_1_12_1, si prevedevano due innesti nel codice penale: l'art. 162 *ter* («[p]er i delitti procedibili a querela, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha proceduto, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto penale di condanna, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Qualora l'imputato dimostri di non aver potuto procedere agli adempimenti di cui al comma precedente, può chiedere al giudice di provvedervi in un tempo non superiore a un anno, anche tramite pagamento rateale; in tal caso, il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo, fissando una nuova udienza non oltre un anno dalla richiesta, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. In tal caso, il corso della prescrizione resta sospeso. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie») e l'art. 649 *bis* («[s]i osservano le disposizioni dell'art. 162 *ter* per i delitti procedibili d'ufficio previsti da questo titolo. Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai delitti previsti dagli articoli 628, 629, 630, 644, 648 *bis*, 648 *ter*, nonché ad ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza alle persone»). Pur non alludendo a una causa di estinzione del reato sul modello dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, anche la successiva Commissione per l'elaborazione di proposte e interventi in tema di sistema sanzionatorio penale, istituita con D.M. 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo, auspicava una maggiore rilevanza delle condotte riparatorie, come si può desumere dalla *Relazione della predetta commissione*, in www.penalecontemporaneo.it, p. 15.

¹⁰⁵ T. PADOVANI, *Il testimone raccolto. L'ennesima riforma alle prese con i nodi persistenti del sistema penale*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl., p. 20, sottolinea piuttosto la corrispondenza con l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.

¹⁰⁶ G. SPANGHER, *I procedimenti speciali*, in O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-N. Galantini-L. Filippi-G. Garuti-O. Mazza-G. Varraso-D. Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2020, p. 586. Dello stesso avviso, ma con riguardo all'istituto di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, R. ORLANDI, *Il diritto della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 185.

¹⁰⁷ S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in A. Marandola e T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, Milano, 2017, p. 6.

la fondatezza dell'accusa) con un sollievo sanzionatorio, l'istituto *de quo* nutre l'obiettivo di portare a compimento l'ordinaria sequela procedimentale senza che alcuna decisione di merito sia pronunciata e alcuna pena di conseguenza inflitta¹⁰⁸.

Quanto alla *ratio* del "nuovo" congegno normativo, essa non si discosta affatto da quella che permea l'intera novella responsabile della sua introduzione; *ratio* che era stata già esplicitata nelle prime battute della Relazione di accompagnamento al disegno di legge che avrebbe condotto, tre anni più tardi, all'approvazione del l. n. 103 del 2017¹⁰⁹. In particolare, lì veniva dato atto dell'«esigenza di recuperare il processo penale ad una durata ragionevole che, oltre a essere oggetto di un diritto delle parti [...] è condizione essenziale, di tipo oggettivo, perché possa dirsi attuato il giusto processo»: per far ciò va dunque scongiurata la celebrazione del rito, quando in gioco vi siano interessi privati, il cui disvalore ben può essere annullato da un *actus contrarius* del soggetto agente. Nessun cenno è invece fatto al paradigma di giustizia riparativo-conciliativa, ai diritti della persona offesa nonché alle occasioni di incontro e rielaborazione tra quest'ultima e l'autore del reato¹¹⁰. La qual cosa sembra suggerire che l'istituto, attraverso la "promessa" del più allettante tra i premi, ossia la fuoriuscita anzitempo dal circuito processuale, miri solo alla deflazione e alla efficienza della macchina giudiziaria, andando a completare il percorso avviato con l'ingresso, nel nostro ordinamento, del *probation* per gli adulti e della particolare tenuità del fatto¹¹¹.

¹⁰⁸ In questi termini si è espressa, seppur con riguardo all'analogo istituto di cui all'art. 35 d.lgs. n. 247 del 2000, K. JARVERS, *Definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace*, cit., p. 3. Cfr., sul punto, anche R. ORLANDI, *Riti speciali e trattamento sanzionatorio*, in *Sistema sanzionatorio: effettività e certezza della pena. Atti del Convegno di Studio. Casarano-Gallipoli, 27-29 ottobre 2000*, Milano, 2002, p. 257 (nota 1), che però sembra voler far rientrare nel novero dei riti speciali premiali anche le definizioni alternative al processo penale, come quelle previste dagli artt. 35 d.lgs. n. 247 del 2000 e 19 ss. d.lgs. n. 758 del 1994: secondo l'A., «anch'esse, a ben vedere, si risolvono in *nolo contendere*, giacché la spontanea accettazione dell'imputato di porre in essere le condotte virtuose previste dalle norme testé citate, implica necessariamente una rinuncia a controvertere sul contenuto dell'accusa».

¹⁰⁹ Si allude al disegno di legge n. 2798, presentato dal Ministro Andrea Orlando, in data 23 dicembre 2014, in http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027570.pdf.

¹¹⁰ Nella Relazione del 23 aprile 2013 della c.d. Commissione Fiorella, si leggeva invece che la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie avrebbe «perme[sso] di affiancare all'istanza deflattiva il rafforzamento dell'idea della cd. giustizia riparativa, con l'attribuzione al procedimento di una funzione conciliativa tra autore e vittima del reato». Il documento richiamato è consultabile al seguente indirizzo: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page;jsessionid=WmWiXMTcrsZI7UWkfGcSVpcj?facetNode_1=0_9&facetNode_2=0_10&facetNode_3=0_10_17&contentId=SPS914197&previousPage=mg_1_12

¹¹¹ Il d.d.l. n. 2798 del 2014, cit., p. 3 allude invero al solo *probation*, affermando che la causa di estinzione *de qua* costituisce «un efficace ulteriore sistema di deflazione penale, che va ad aggiungersi a quello della cosiddetta messa alla prova [...] che ha uno spettro operativo più ampio e, riguardando anche altri reati, un meccanismo estintivo più complesso».

CAPITOLO IV

L'ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE EX ART. 162 TER C.P.

SOMMARIO: 1. La natura giuridica e il raggio operativo del “nuovo” istituto. – 2. I presupposti. – 3. I tempi e i modi della richiesta. – 4. Il vaglio giudiziale e gli epiloghi della procedura. – 5. Il mancato coordinamento con la disciplina dei procedimenti speciali... – 6. (*Segue*): ...e con quella delle nuove contestazioni. – 7. Il rapporto con l'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000. – 8. Conclusioni: una *débâcle*?

1. La natura giuridica e il raggio operativo del “nuovo” istituto

Nel tentativo di estendere al processo ordinario la definizione alternativa propria del rito che si celebra dinanzi al giudice laico, la l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando) ha elevato il perfezionamento delle condotte *post delictum* a causa generale di estinzione del reato¹.

¹ All'indomani della c.d. Riforma Orlando, si sono occupati della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162 ter c.p. G. AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, in *Studium iuris*, 2017, p. 1419 ss.; F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge “Orlando” (l. n. 103/2017)*, Milano, 2017, p. 83 ss.; F. CAPOROTUNDO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie: luci ed ombre dell'art. 162-ter c.p.*, in *Arch. pen. web*, 2018, 1, p. 1 ss.; D. CARCANO, *Giustizia riparativa con uno sguardo alla nuova disciplina delle “condotte riparatorie”*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4038 ss.; D.N. CASCINI, *Il nuovo art. 162-ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva?*, in *Arch. pen. web*, 2017, 2, p. 1 ss.; S.M. CORSO, *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Arch. pen. web*, 2017, 3, p. 1 ss.; G. DE FALCO, *La nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p.: efficacia deflattiva reale o presunta?*, in *Cass. pen.*, 2017, p. 4626 ss.; G.P. DEMURO, *L'estinzione del reato mediante riparazione*, in *Criminalia*, 2018, p. 373 ss.; A. FERRATO, (voce) *Estinzione del reato con condotte riparatorie (profili sostanziali)*, in *Dig. d. pen., Agg.*, Torino, 2018, p. 159 ss.; C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 13 novembre 2017, p. 1 ss.; A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018, p. 51 ss.; G. MANCA, *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, Padova, 2019, p. 55-56 e 88 ss.; R.G. MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162 ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflative: prime riflessioni de iure condito*, in www.questionegiustizia.it, 20 giugno 2017; E. MATTEVI, *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017, p. 505 ss.; EAD., *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Torino, 2017, p. 21 ss.; O. MURRO, (voce) *Estinzione del reato con condotte*

L'introduzione dell'art. 162 *ter* c.p. ha fatto immediatamente sorgere una *querelle* analoga a quella, di circa un ventennio prima, sulla natura dell'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Anche in questa occasione, una parte degli interpreti, transcendendo il tenore letterale della “nuova” previsione, ha infatti rilevato come la stessa vada ricondotta non già alle cause di estinzione del reato, ma a quelle di non punibilità sopravvenuta. In particolare, è stato sottolineato che quest'ultime tendono al ripristino dello *status quo ante* attraverso un comportamento dell'agente contrario a quello penalmente rilevante; esse operano per tutelare, seppure *in extremis*, il bene giuridico pregiudicato: caratteristiche, queste, che parrebbero *prima facie* attagliarsi al congegno di nostro interesse².

In linea di massima, le cause di estinzione del reato esprimono invece ragioni o interessi generali, estranei al volere del soggetto attivo: basti pensare agli accadimenti “fisiologici” come la morte o il decorso del tempo ovvero alle esigenze squisitamente ordinamentali, quali, ad esempio, quelle sottese ai provvedimenti di amnistia³. Ciò nonostante, non può essere ignorata la collocazione topografica dell'istituto, inserito non a caso nel Capo I, Titolo VI, Libro I, del codice penale e perciò fortemente espressivo della volontà del legislatore recente di confermare le scelte del proprio predecessore⁴.

riparatorie (profili processuali), in Dig. d. pen., Agg., Torino, 2018, p. 149 ss.; EAD., *La riparazione del danno come causa di estinzione del reato*, in G. Spangher (a cura di), *La riforma Orlando. Modifiche al codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pisa, 2017, p. 47 ss.; R. MUZZICA, *Sull'art. 162-ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile a fini deflattivi*, in Arch. pen. web, 2018, 1, p. 1 ss.; C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1274 ss.; D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.): le questioni sul danno*, in Cass. pen., 2018, p. 873 ss.; ID., *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.): profili procedurali*, ibidem, p. 4276 ss.; S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato: il nuovo art. 162-ter c.p. conferma il terzo principio della dinamica?*, in L. Giuliani-G. Illuminati (a cura di), *Indagini preliminari e giudizio di primo grado*, Torino, 2018, p. 265 ss.; S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in A. Marandola e T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, Milano, 2017, p. 4 ss.; M. RIVERDITI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato (art. 162 ter c.p.): un primo sguardo d'insieme*, in Giur. it., 2017, p. 2227 ss.; A. ROMEO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Prime riflessioni (critiche) sulla nuova causa estintiva del reato introdotta dalla c.d. Riforma Orlando*, in www.magistraturaindipendente.it, 14 settembre 2017; C. SANTORIELLO, *Il nuovo art. 162-ter c.p.: un primo argine contro la strumentalizzazione del processo penale da parte della vittima*, in Arch. pen., 2018, suppl. 1, p. 171 ss.; A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie nel bilanciamento tra mediazione e deflazione*, ibidem, p. 189 ss.; G. VAGLI, *Brevi considerazioni sul nuovo articolo 162-ter c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie)*, in www.giurisprudenzapenale.it, 20 ottobre 2017, p. 1 ss.

² Ritiene il nuovo istituto ascrivibile al *genus* delle cause di non punibilità sopravvenuta F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 105.

³ E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 27-28.

⁴ Ancora E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 28, per la quale una conferma in tal senso sarebbe stata offerta da un passaggio di Cass., Sez. un., 23 aprile 2015, n. 33864, P.C. in proc. Sbaiz, in Cass. pen., 2015, p. 3924 ss., ove si afferma che «[s]ia la dottrina che la giurisprudenza prevalenti sono sostanzialmente concordi nel qualificare questo istituto come cause di estinzione del reato, che, come

Si badi che, diversamente da quanto sostiene taluno⁵, una riflessione volta a far luce sulla identità del meccanismo in parola non risponde a una “smania” classificatoria fine a sé stessa, posto che, come si è già osservato a proposito della giurisdizione di pace, l’adesione all’una o all’altra impostazione determina serie ricadute. Per comprendere la portata della questione è sufficiente rammentare che solo le cause di non punibilità presuppongono che il fatto addebitato dal Pubblico Ministero sia stato in qualche modo commesso: il dato è ricavabile dagli artt. 425, comma 1, e 530, comma 1, c.p.p., che, elencando le formule assolutorie in senso discendente a partire dalla più favorevole per l’imputato, pongono all’ultimo posto l’eventualità in cui «il reato [sia] stato commesso da persona [...] non punibile»; d’altra parte, non è un caso che la predisposizione di ipotesi estintive venga ritenuta più in linea con le esigenze di deflazione ed economia processuale⁶.

La qualificazione dell’istituto rileva altresì in tema di concorso di persone. In forza dell’art. 182 c.p., «[s]alvo che la legge disponga altrimenti, l’estinzione del reato [...] ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce»; la qual cosa solleva l’interprete dall’indagine sulla natura oggettiva o soggettiva dell’istituto. Lo stesso non può dirsi qualora gli si attribuisca la veste di una causa di non punibilità: secondo l’art. 119 c.p., le circostanze di esclusione della pena soggettive producono effetti solo in capo al soggetto cui si riferiscono; al contrario, di quelle oggettive possono beneficiare anche i concorrenti nel reato.

In ordine all’art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, è prevalsa la tesi che, facendo leva sulla necessità per il giudice di valutare le «esigenze di riprovazione [...] e di prevenzione»,

tale, soggiace alle disposizioni comuni dettate per tutte le cause estintive». La stessa A. rileva poi come la categoria delle cause di estinzione del reato rimanga allo stato ancora disomogenea quanto alla struttura, al fondamento e al funzionamento, abbracciando istituti diversi, tra cui l’oblazione, affine al meccanismo qui in discorso.

⁵ Cfr. R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in G. Giostra-G. Illuminati (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, 2001, p. 378 e S. CORBETTA, sub art. 35, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Milano, 2017, p. 1498. Con riguardo all’art. 162 *ter* c.p., F. BELLAGAMBA, *L’estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 108.

⁶ D. VICOLI, *L’accertamento della non punibilità: esigenze di deflazione e modelli cognitivi*, in F. Sgubbi-D. Fondaroli (a cura di), *Il ‘mercato della legge penale’: nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali*, Padova, 2011, p. 56 ss., il quale sostiene che «[s]ulla falsariga dell’oblazione, ad essere privilegiati sono, senza dubbio, meccanismi estintivi del reato. È questa una scelta che ha, quanto meno, il dono della trasparenza: la fuoriuscita dal circuito giudiziario risponde ad una logica premiale, la cui attuazione esclude, in modo palese, accertamenti di responsabilità».

propende per l'efficacia *ad personam*⁷. Orbene, l'assenza di un simile inciso in seno alla norma aggiunta con la c.d. Riforma Orlando potrebbe condurre a conclusioni diverse, ove il correo intenzionato a beneficiare dell'epilogo estintivo contribuisca, nei limiti della propria parte, al risarcimento integrale del danno ovvero corrisponda, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, la sua quota a chi si sia attivato più celermente⁸.

Intervenendo sulla fascia di criminalità più bassa, cui appartengono le violazioni poste a tutela degli interessi meramente individuali, l'art. 162 *ter*, comma 1, c.p. ha limitato l'operatività del congegno in parola ai soli «casi di procedibilità a querela soggetta a remissione»⁹. Il legislatore ha così sensibilmente ridimensionato i contenuti della ben più ambiziosa proposta avanzata dalla Commissione Fiorella, la quale aveva previsto, oltre alla disposizione appena citata, l'inserimento dell'art. 649 *bis* c.p., che avrebbe reso estinguibili anche tutti i delitti contro il patrimonio procedibili *ex officio*, eccezion fattasi per quelli di cui agli artt. 628, 629, 630, 644, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. nonché commessi con violenza alle persone¹⁰.

Da questo punto di vista, la novella si presta a essere criticata: con il suo scarso raggio di azione, non si capisce infatti come possa essere compiuto il tanto auspicato alleggerimento del carico giudiziario. Uno scenario più incoraggiante sarebbe

⁷ Cfr., ad esempio, Trib. Lucera, 13 marzo 2013, n. 1001, in *Giur. mer.*, 2013, p. 2164. In dottrina, tra gli altri, S. CORBETTA, sub art. 35, cit., p. 1498-1499. In senso opposto, A. GIARDA, *Il giudice di pace, una sperimentazione per il momento in funzione ancillare*, in *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000*, n. 274, Milano, 2003, p. 5 che ammette un adempimento *pro quota*, considerato che «la solidarietà è prevista nell'interesse della persona offesa-creditore che la può rinunciare 'a favore di uno dei debitori giusta la previsione dell'art. 1311 c.c.».

⁸ Seppur con riferimento alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p., così si è pronunciata Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941, Pagani e altro, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1483 ss., con nota di G. CIVELLO, *Sulla "comunicabilità" della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. ai concorrenti nel reato*.

⁹ Critica sulla opzione lessicale C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 *ter* c.p.*, cit., p. 1275, che reputa il «riferimento ai "casi" anziché ai "delitti procedibili a querela" [...] suscettibile di fraintendimento, quasi a mettere in discussione la coordinata generale del sistema per la quale "le contravvenzioni sono sempre procedibili d'ufficio"». A parere di S.M. CORSO, *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 7, per effetto di tale inciso, «la querela non è più condizione di punibilità, perché la punibilità è esclusa nonostante il rifiuto di remissione e la permanenza della querela, se vi è condotta riparatoria da parte dell'autore dell'illecito; la querela non è più condizione di procedibilità perché la condotta riparatoria - anche se non accettata dal querelante e purché ritenuta congrua dal giudice priva di efficacia giuridica la querela presentata, riducendola a presupposto perché il reato sia estinguibile ai sensi dell'art. 162-*ter* c.p.».

¹⁰ In verità, la proposta della Commissione Fiorella era stata già in parte depotenziata dal d.d.l. n. 2798 del 23 dicembre 2014, in http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0027570.pdf, che proponeva l'introduzione dell'art. 649 *bis* c.p., per il quale si sarebbero dovute osservare le disposizioni dell'art. 162 *ter* c.p. anche per i delitti previsti: a) dall'art. 624, aggravato da una delle circostanze di cui ai nn. 2), 4), 6) e 8 *bis*) dell'art. 625, comma 1, c.p.; b) dall'art. 636 c.p.; c) dall'art. 638 c.p.

probabilmente emerso solo laddove fosse stata fissata una soglia edittale per l'accesso all'istituto, sul modello degli artt. 131 *bis* e 168 *bis* c.p., ovvero prese in considerazione anche fattispecie procedibili d'ufficio in cui l'interesse pubblico al ripristino dello *status quo ante* prevale rispetto alla prosecuzione penale¹¹.

Simili riserve, condivise dalla dottrina unanime¹², non mutano neppure alla luce del d.lgs. 21 marzo 2018, n. 36, il quale ha modificato, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 16, lett. a), l. n. 103 del 2017, il regime di procedibilità di uno sparuto gruppo di reati contro la persona e contro il patrimonio: anche detto intervento risulta caratterizzato da una dose di cautela tale da essere di fatto inidoneo ad assecondare le mire deflative avute a cuore dalla riforma¹³.

Il campo operativo dell'art. 162 *ter* c.p. ha subito una *deminutio* già all'indomani della sua entrata in vigore. Ci si riferisce alla l. 4 dicembre 2017, n. 172, che ha introdotto, in coda alla previsione, un ulteriore comma, volto a inibirne l'applicazione nei «casi di cui all'articolo 612 *bis* c.p.». L'aggiunta rappresenta la reazione al clamore sviluppatosi intorno a una delle prime decisioni relative al tema di nostro interesse, che, a fronte di una offerta reale, formulata da un soggetto tratto a giudizio con l'accusa di atti persecutori e rifiutata dalla persona offesa, di una somma a titolo di risarcimento del danno pari a Euro 1.500, aveva dichiarato estinto il reato¹⁴. A parte il discutibile *modus operandi* di

¹¹ Di quest'avviso G. AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, cit., p. 1415 e F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 91, che allude alle contravvenzioni in materia edilizia.

¹² Critici, sul punto, F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 91; D.N. CASCINI, *Il nuovo art. 162-ter c.p.*, cit., p. 6; G. DE FALCO, *La nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p.*, cit., p. 4628; C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 11 ss.; R.G. MARUOTTI, *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p.*, cit.; O. MURRO, *La riparazione del danno come causa di estinzione del reato*, cit., p. 50; C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162-ter c.p.*, cit., p. 1275-1276; D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)*, cit., p. 873 e S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 7.

¹³ In argomento, C. CHIANTINI, *Il rinnovato regime di procedibilità*, in A. Giarda-F. Giunta-G. Varraso (a cura di), *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle novelle di fine legislatura*, Milano, 2018, p. 69 ss.; A. COSTANTINI, *Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità di alcuni reati*, in A. Marandola-T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, Milano, 2017, p. 314 ss.; L. DELLA RAGIONE, *Procedibilità a querela*, in G. Spangher (a cura di), *La Riforma Orlando. I nuovi decreti*, Pisa, 2018, p. 73 ss.; C. IASEVOLI, *La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?*, in www.lalegislazionepenale.eu, 7 dicembre 2017, p. 1 ss.; C. PAONESSA, *Le modifiche al regime di procedibilità a querela introdotte dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36*, in www.lalegislazionepenale.eu, 6 marzo 2019, p. 1 ss.

¹⁴ Trib. Torino, Sez. uff. G.I.P., 20 ottobre 2017, n. 1299, *inedita*. Sulla pronuncia e sul successivo intervento normativo, B. BALLINI, *La modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in A. Giarda-F. Giunta-G. Varraso (a cura di), *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle*

un legislatore che asseconda il «bisogno di pena»¹⁵ e l'indignazione che, a ragione o a torto, suscita un provvedimento giurisdizionale nell'opinione pubblica, va segnalato che il c.d. *stalking* resta comunque estinguibile per mezzo della “semplice” rimessione della querela: in altre parole, se l'obiettivo del legislatore era accordare una più incisiva tutela alla vittima, egli avrebbe fatto meglio a intervenire sul regime della procedibilità.

Di converso, la norma in commento non reca alcun limite di natura soggettiva, diversamente dagli artt. 131 *bis* e 168 *bis* c.p., aventi ad oggetto i contigui istituti della particolare tenuità del fatto e della messa alla prova degli adulti. L'imputato, specie se agiato, potrà quindi beneficiare dello strumento in esame un numero illimitato di volte, finanche quando sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale ovvero per tendenza. La circostanza rende allora doveroso un nuovo intervento normativo¹⁶, al fine di arginare “sacche di impunità” in nome della (allo stato solo millantata) efficienza della macchina giudiziaria. Certo, si potrebbe notare che anche l'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 non contempla preclusioni fondate sulle caratteristiche dell'autore del reato; l'obiezione non coglierebbe però nel segno, atteso che, nel rito di pace, una valutazione che investa lo *status* del singolo istante potrà essere sempre compiuta per il tramite delle «esigenze di riprovazione [...] e di prevenzione» cui si è già fatto riferimento.

2. I presupposti

Secondo l'art. 162 *ter*, comma 1, c.p., l'imputato che intenda avvalersi della causa di estinzione in esame è tenuto a «ripara[re] interamente [...] il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e [a] elimina[rne], ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose». La formula adoperata dalla c.d. Riforma Orlando ricalca con tutta evidenza il contenuto dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000; ragion per cui devono

novelle di fine legislatura, Milano, 2018, p. 275 ss.; D. FERRANTI, *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2017; A. MARANDOLA, *L'“errore” sulla legge c'è: l'inaccettabile rapporto fra condotte riparatorie e stalking tenue*, in www.ilpenalista.it, 3 luglio 2017; C. PERINI, *Primi ripensamenti del legislatore sull'art. 162-ter c.p.: la conferma di una norma con valenza simbolica*, in www.lalegsialzionepenale.eu, 8 gennaio 2018, p. 1 ss.

¹⁵ Dell'espressione, particolarmente fortunata in dottrina, si serve, tra gli altri, M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2015, p. 236 ss.

¹⁶ Il medesimo auspicio è stato formulato da O. MURRO, *Primi problemi applicativi della nuova causa di estinzione del reato*, in G. Spangher (a cura di), *La Riforma Orlando. I nuovi decreti*, Pisa, 2018, p. 128.

qui ritenersi valide le considerazioni svolte a proposito del significato da attribuire alle condotte ivi previste e della loro necessaria cumulabilità¹⁷.

Ad un più attento esame, emergono tuttavia rilevanti elementi differenziali tra la fattispecie codicistica di recente conio e quella omonima in vigore presso la giurisdizione di pace. Tra queste, figura il requisito della integralità della riparazione del danno c.d. civile, che sembra costituire il vero e proprio *punctum dolens* della nuova disposizione¹⁸. In verità, pur in assenza di un sicuro appiglio normativo, anche in relazione al più risalente istituto, si era sviluppato un orientamento teso a ricollegare il beneficio estintivo alle sole prestazioni completamente soddisfattive¹⁹, malgrado non fossero mancate opinioni nel senso opposto²⁰. Il legislatore ha quindi “codificato” l’esegesi meno flessibile, sicché devono ritenersi improduttivi di effetti ex art. 162 *ter* c.p. gli adempimenti parziali, anche quando non dipendano dalla volontà dell’imputato. Un simile assetto desta però forti perplessità nella misura in cui rischia di favorire unicamente i soggetti agiati, a detrimento di quanti versino in difficoltà economiche; il che sembra porsi inevitabilmente in rotta di collisione con il generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost.²¹. Ai fini dell’analisi che stiamo conducendo, non può poi non osservarsi come una preclusione di questo tipo si presti a depotenziare ulteriormente la carica deflativa del congegno *de quo*, appetibile, in fondo, esclusivamente per gli imputati più benestanti.

Opportuna risulta invece la scelta di prevedere espressamente che l’attività di neutralizzazione delle conseguenze negative del reato – idonea, come noto, a fronteggiare il danno c.d. criminale – sia perfezionata «ove possibile»: la previsione in commento è infatti destinata a operare perlopiù con riferimento ai delitti contro il patrimonio, in cui è

¹⁷ Cap. III, § 2.

¹⁸ Osserva C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.*, cit., p. 1278 come tale elemento lessicale rappresenti la «variante, per così dire, principale» rispetto alla proposta avanzata in seno alla Commissione di studio presieduta dal Prof. Fiorella.

¹⁹ Di tale aspetto si occupata anche la più volte richiamata Cass., Sez. un., 23 aprile 2015, n. 33864, P.C. in proc. Sbaiz, cit., p. 3924 ss.; tra le pronunce “a sezioni semplici”, Cass., Sez. IV, 25 ottobre 2011, n. 38707, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 341 (s.m.), con nota di D. BIANCHI. In dottrina, tra gli altri, S. QUATTROCOLO, sub art. 35, in M. Chiavario-E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, 2002, p. 338-339.

²⁰ R. BARTOLI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in G. Giostra-G. Illuminati (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, 2001, p. 383.

²¹ C. GRANDI, *L’estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 21; O. MURRO, *La riparazione del danno come causa di estinzione del reato*, cit., p. 54; C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.*, cit., p. 1278; D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)*, cit., p. 874-875; S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 274; M. RIVERDITI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato (art. 162 ter c.p.)*, cit., p. 2231-2232; S. RICCIO, *L’estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 11-12.

difficile ravvisare effetti pregiudizievoli diversi dal danno patrimoniale ovvero a quelli contro la persona di modesta entità, in cui tali effetti risultano sovente ineliminabili²². A ben vedere, anche su questo versante, si può dire che la l. n. 103 del 2017 non abbia fatto altro che raccogliere gli insegnamenti della giurisprudenza sviluppatasi intorno all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000²³.

Il secondo periodo dell'art. 162 *ter*, comma 1, c.p. prende in considerazione l'ipotesi in cui il prevenuto e la persona offesa non abbiano raggiunto un accordo in ordine all'entità del danno risarcibile, attribuendo al primo la facoltà di formulare «offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile [...] ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta»²⁴. Chiara la *ratio* sottesa alla norma: evitare che il dissenso espresso dal soggetto passivo del reato precluda, pur in presenza dei requisiti di legge, l'operatività del meccanismo estintivo²⁵. In questo modo, il legislatore ha avallato quel filone interpretativo che, occupandosi dell'art. 62, n. 6, c.p. prima e dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 poi, aveva ritenuto necessario che l'imputato facesse una offerta reale del *quantum* dovuto, secondo le forme imposte dal codice civile, e che questo fosse messo a disposizione della vittima attraverso deposito o atto equipollente, così da consentire al giudice di valutarne l'adeguatezza e la tempestività²⁶.

Se, da una parte, non si spiega come mai il legislatore abbia deciso di richiamare il risarcimento e non anche la restituzione²⁷, dall'altra parte, perplessità sorgono circa l'esatta portata del rinvio alle norme del codice civile, sprovvisto di una clausola di

²² Sul punto, C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 19-20: l'A. puntualizza che «sebbene in linea generale solo il “danno criminale” è elemento indefettibile del reato, mentre il “danno civile” ne rappresenta una conseguenza soltanto eventuale, ai fini particolare dell'istituto in esame l'effetto estintivo si produrrà nella massima parte dei casi a seguito della sola riparazione del prima, mediante il risarcimento e/o le restituzioni».

²³ Cap. III, § 2.

²⁴ Per S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 9, la previsione rappresenterebbe il «*quid novi* dell'istituto». Analogamente, C. SANTORIELLO, *Il nuovo art. 162-ter c.p.*, cit., p. 174.

²⁵ A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 206.

²⁶ D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie* (art. 162-ter c.p.), cit., p. 873; A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 207. Cfr. anche E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 42, che puntualizza come il riferimento all'offerta reale, operato vuoi dalla giurisprudenza vuoi dal legislatore recente, renda insufficiente, a fini della declaratoria di estinzione del reato, che l'imputato abbia portato con sé in udienza la somma dovuta a titolo di risarcimento.

²⁷ L'«imperfezione» della previsione, sotto questo ulteriore profilo, è rilevata da D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie* (art. 162-ter c.p.), cit., p. 878, il quale propone di colmare la lacuna attraverso una interpretazione estensiva o analogica in forza dell'art. 12 disp. prel. c.c. Possibilista appare anche E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 44.

compatibilità²⁸. Su quest'ultimo versante, ci si chiede, ad esempio, se debba trovare applicazione anche il disposto dell'art. 1209 c.c., che nel distinguere le modalità della dazione in base all'oggetto della consegna, ammette, al comma 2, la più complessa e solenne «offerta per intimazione»²⁹, da svolgersi alla presenza di un notaio ovvero di un ufficiale giudiziario: la dottrina si è mostrata scettica, rilevando come «l'imposizione di una ricezione rappresenterebbe un *quid pluris* rispetto ad una semplice "proposta" riparatoria, che, secondo i migliori auspici, dovrebbe perfezionarsi con l'accettazione [...] della persona offesa»³⁰. Gli stessi dubbi potrebbero porsi altresì con riguardo all'art. 1215 c.c., che attribuisce gli oneri di spesa derivanti dall'offerta reale al creditore (quindi, nel nostro caso, all'offeso), con tutto ciò che ne deriva in punto di *mora credendi*, da taluno ritenuta utile a scongiurare eventuali strumentalizzazioni da parte della vittima del reato³¹. Incertezze di questo genere non sono certo da sottovalutare, rischiando, laddove non vengano prontamente risolte dalla giurisprudenza³² o, meglio, dal legislatore, di ingolfare la macchina giudiziaria piuttosto che fluidificarla³³.

È d'uopo infine rimarcare come, per la declaratoria di estinzione del reato, il legislatore non abbia ritenuto di imporre che il contegno *post factum* dell'imputato sia funzionale alla soddisfazione delle esigenze di riprovazione e prevenzione, prendendo le distanze, da questo specifico punto di vista, dal tenore dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000. L'omissione, più che il risultato di una svista, parrebbe la conseguenza delle aspirazioni meramente deflative che la novella ha riposto nello strumento riparatorio in discorso: l'aggancio a un parametro ulteriore – di natura soggettiva e nel quale

²⁸ Ancora D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)*, cit., p. 883: per l'A. l'assenza di una clausola di compatibilità «appare decisamente poco felice, e forier[a] di complicazioni».

²⁹ In questi termini A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 207, la quale si interroga pure sulla applicabilità, nel contesto di nostro interesse, della regola cristallizzata nell'art. 1211 c.c., ritenendo però residuale l'evenienza ivi regolamentata.

³⁰ A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 207. Dello stesso avviso pare E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 43.

³¹ E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 44. Nel senso opposto, si colloca l'opinione di D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)*, cit., p. 880, ad avviso del quale «l'idea di rinviare alla normativa civilistica in tema di mora del creditore non è stata affatto felice e (se interpretata con rigore) è in grado di dar vita a contestazioni formalistiche».

³² In argomento, v. S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 283, la quale auspica che vengano ritenuti applicabili dalla giurisprudenza i soli artt. 1208 e 1209 c.c.

³³ Indipendentemente dalla portata del rinvio dell'art. 162 ter c.p. agli artt. 1208 ss. c.c., G. DE FALCO, *La nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p.*, cit., p. 4627 ritiene che «[l]a farraginosità del meccanismo procedurale mal si concilia con le esigenze deflative che sono alla base del *novum* normativo».

riecheggiano le finalità tipiche della sanzione penale – lo avrebbe infatti reso ancor meno incline ad assorbire una parte del carico giudiziario.

La dimensione «marcatamente oggettivistic[a]» dell'art. 162 *ter* c.p. è stata peraltro valorizzata per sostenere come, in questa sede, nulla osti all'intervento, in luogo dell'imputato, di una compagnia assicuratrice ovvero, più in generale, di un terzo³⁴. Non è mancato, tuttavia, chi ha fatto notare come, riconoscendo efficacia estintiva all'azione "sostitutiva" di un responsabile civile, si giustifichi una sorta di «"depenalizzazione in concreto"»³⁵.

3. I tempi e i modi della richiesta

Dal punto di vista temporale, l'art. 162 *ter*, comma 1, c.p. richiede che la riparazione del danno e la neutralizzazione delle conseguenze del reato avvengano «entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

Detto limite cronologico, avente natura perentoria³⁶, risulta predisposto, da un lato, per garantire la finalità deflativa che innerva il meccanismo normativo in discussione e, dall'altro lato, per inibire un suo utilizzo meramente strumentale, tendente, cioè, a lucrare tempi processuali più ampi³⁷. Oltre a quella prevista dal regime intertemporale dettato dalla novella³⁸, esso conosce un'altra eccezione, contemplata dal successivo

³⁴ Per tale argomentazione e per la citazione che precede, F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 95-96. Come si è rammentato nel Cap. III, § 3, parte degli interpreti ha ritenuto le esigenze di riprovazione e prevenzione di cui all'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 d'ostacolo all'adempimento del terzo.

³⁵ Di questa opinione S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 273.

³⁶ Così G. AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, cit., p. 1429; A. MARANDOLA, *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, in *Scritti in memoria di Giuseppe Degennaro*, Bari, 2014, p. 143 e O. MURRO, *La riparazione del danno come causa di estinzione del reato*, cit., p. 49.

³⁷ E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 44-45; S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 15. Per ulteriori spunti sul significato da attribuire ai limiti temporali previsti dalle norme di favore come quella di nostro interesse, T. PADOVANI, *Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 409, le cui considerazioni sono riprese da F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 94. Fortemente critico nei confronti della predisposizione di uno sbarramento cronologico C. SANTORIELLO, *Il nuovo art. 162-ter c.p.*, cit., p. 182-183.

³⁸ L'art. 1, comma 2, l. n. 103 del 2017, prevede infatti che «[l]e disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale [...] si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado» e che «[l]'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della legge, può

comma 2, per il quale «[q]uando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma [c.p.]».

La previsione appena richiamata si presta a essere censurata sotto diversi profili. È anzitutto d'uopo segnalare come, aderendo al dato testuale, la possibilità di conseguire la proroga del termine ultimo per adempiere riguarda solo il risarcimento del danno, e non anche la restituzione e l'eliminazione degli effetti derivanti dall'illecito: ragioni di coerenza sistematica lasciano però pensare che si tratti di una omissione non voluta; se così non fosse, del resto, non si spiegherebbe perché la disciplina transitoria faccia invece riferimento a tutti e tre gli adempimenti di cui all'art. 162 *ter*, comma 1, c.p.³⁹.

In secondo luogo, colpisce che il legislatore non abbia preso in considerazione l'eventualità che, nelle more della sospensione del rito, sia necessario acquisire una prova non rinviabile⁴⁰; si tratta di una lacuna non certo trascurabile – specie se si considera che il periodo di inattività processuale potrebbe estendersi fino a nove mesi –, la quale impone

chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato a norma dell'articolo 162-*ter* del codice penale [...] Nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento». In questi ultimi casi, «[i]l giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito [...] Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale». In generale, sul regime transitorio, S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 290-291.

³⁹ Cfr. l'art. 1, comma 2, l. n. 103 del 2017, citato nella precedente nota. In dottrina, F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 103; S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 17. Secondo A. MARANDOLA, *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, cit., p. 143, l'eliminazione delle conseguenze del reato potrà rientrare tra le prescrizioni impartibili dal giudice con l'ordinanza di sospensione del processo. Per altre notazioni circa le «specifiche prescrizioni», S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 288.

⁴⁰ Prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Orlano, la circostanza era stata criticamente rilevata da O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, Padova, 2016, p. 189. Successivamente alla stessa, A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 206; G. SPANGHER, *I procedimenti speciali*, in O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-N. Galantini-L. Filippi-G. Garuti-O. Mazza-G. Varraso-D. Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2020, p. 587.

un nuovo e più oculato intervento legislativo. Per non parlare del fatto che, malgrado la disposizione di recente conio non contempli l'espressione verbale «può», utilizzata dall'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000 per identificare il momento deliberativo sulla istanza di sospensione, non risulta comunque chiaro, dalla formulazione normativa, se in capo al giudice gravi un dovere ovvero una facoltà⁴¹. Nessun dubbio, al contrario, si pone sulla non impugnabilità del provvedimento sospensivo autonomamente inteso, ostando, a una conclusione diversa, il disposto dell'art. 568, comma 1, c.p.p.

Ad ogni modo, stando alla sua laconica disciplina, la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie sembrerebbe destinata a operare solo dopo l'esercizio dell'azione penale. Ciò non tanto perché l'art. 162 *ter* c.p. impone a chi ne voglia beneficiare di attivarsi «entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado», trattandosi, a ben vedere, di *dies ad quem* e non *a quo*, quanto perché la l. n. 103 del 2017 non ha contestualmente introdotto una nuova ipotesi di archiviazione⁴². E nello stesso senso deporrebbe pure l'utilizzo, da parte del legislatore, dei lemmi «imputato», «dibattimento» e «processo»⁴³.

Nella convinzione che un così limitato raggio d'azione tradisca l'obiettivo della c.d. Riforma Orlando di decongestionare il carico giudiziario e, anzi, comporti un inutile spreco di risorse, la dottrina maggioritaria ha tentato, comprensibilmente, di superare detti ostacoli testuali, sostenendo come l'istituto possa trovare applicazione già durante le indagini preliminari. Come accaduto a proposito all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, la tesi si fonda sul tenore dell'art. 411 c.p.p., che, tra le situazioni che legittimano il Pubblico Ministero ad avanzare una richiesta di archiviazione, annovera, senza ulteriori specificazioni, il caso in cui «il reato [sia] estinto»⁴⁴.

⁴¹ Nel primo senso, A. MARANDOLA, *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, cit., 2014, p. 144; E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 45; *contra*, F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 102.

⁴² S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 15 rammenta come il legislatore abbia assunto un comportamento diverso in occasione dell'introduzione vuoi della sospensione del procedimento con messa alla prova (v. art. 464 *ter* c.p.p.) vuoi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (v. art. 411, comma 1 *bis*, c.p.p.).

⁴³ Come si è già avuto modo di rilevare nel corso del Cap. III, § 2, detta argomentazione era stata utilizzata da una parte della dottrina per negare l'applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000 durante la fase delle indagini preliminari: M. CAIANIELLO, *Poteri del privato nell'esercizio dell'azione penale*, Torino, 2003, p. 223; O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 94.

⁴⁴ Per questa opinione, tra gli altri, G. DE FALCO, *La nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p.*, cit., p. 4628; S.M. CORSO, *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 12-13; C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 24-24 (nota 95); E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*,

Venendo ora alle modalità per la formulazione della richiesta di estinzione del reato, occorre segnalare, ancora una volta, come la novella non offra alcuna indicazione. Nel silenzio della legge, si deve allora ritenere che essa possa essere depositata vuoi in udienza vuoi, prima di quest'ultima, nella cancelleria del giudice dell'udienza preliminare ovvero di quello del dibattimento, a seconda dal momento processuale di riferimento; nel caso, invece, di indagini preliminari ancora in corso (e sempre che si sposi la tesi interpretativa poc'anzi rammentata), occorrerà interfacciarsi con il Pubblico Ministero, che di tale fase è il *dominus*. Se ritiene sussistenti i presupposti di cui all'art. 162 *ter*, comma 1, c.p., egli formulerà richiesta di archiviazione, dandone avviso alla persona offesa che abbia chiesto di essere avvertita. Questa potrà opporsi, attivando così il procedimento che conduce alla celebrazione di una udienza, in cui il giudice per le indagini preliminari, sentite le "parti" e l'offeso dal reato, potrà accogliere la richiesta, ritrasmettere gli atti all'inquirente affinché svolga ulteriori indagini o ordinarli la formulazione dell'imputazione. Nel rispetto della previsione in esame, il contraddittorio tra accusa, difesa e vittima sarà promosso indipendentemente dall'atto di opposizione di quest'ultima, costituendo, come si dirà *infra*, la condizione necessaria per la declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie.

Il contenuto dell'istanza è da ritenersi libero: ci si potrà infatti limitare alla rappresentazione dell'avvenuto perfezionamento delle condotte riparatorie, allegando gli elementi reputati più consoni. Avendo l'imputato già manifestato, con l'adempimento, l'intenzione di beneficiare della causa di estinzione del reato, non deve ritenersi nemmeno necessaria la sussistenza di una procura speciale; nel silenzio del legislatore, alla stessa

cit., p. 45; D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)*, cit., p. 883; S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 16; A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 209. Quest'ultima A., onde corroborare la tesi dell'applicabilità dell'istituto in fase di indagini, ricorda come la Suprema Corte (Cass., Sez. un., 23 aprile 2015, n. 33864, P.C. in proc. Sbaiz, cit., p. 3924 ss.), occupandosi dell'analoga fattispecie di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, abbia affermato che «dal punto di vista processuale, la causa estintiva può essere dichiarata immediatamente sia prima sia dopo l'esercizio dell'azione penale, in qualsiasi stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.». *Contra*, nel senso della inapplicabilità dell'istituto durante la fase pre-imputativa, O. MURRO, *La riparazione del danno come causa di estinzione del reato*, cit., p. 53-54, che auspica tuttavia una modifica dell'art. 411 c.p.p. Sul punto, si veda anche A. MARANDOLA, *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, cit., 2014, p. 143-144, la quale ritiene che «se, [...] in termini potenziali, la condotta può essere tenuta nel corso delle indagini preliminari, in tale fase non è presente uno spazio processuale appositamente dedicato all'instaurazione del contraddittorio, dunque, sarebbe stato più opportuno dedicare maggiore attenzione a tale aspetto in modo da consentire all'istituto di avere una reale e più ampia valenza deflattiva. Peraltro, la norma si riferisce, più volte, alle "parti" e al "processo", dando per presupposta la sua instaurazione».

conclusione si dovrebbe pervenire invero laddove il difensore chieda la fissazione di un termine ulteriore *ex art. 162 ter*, comma 2, c.p., considerato che tale manifestazione di volontà, pur destinata ad incidere sulla sfera personale e patrimoniale dell'imputato, non rientra, in assenza di ulteriori indicazioni normative, tra gli atti «personal[i]» che non ammettono la rappresentanza tecnica dell'assistito *ex art. 99*, comma 1, c.p.p.⁴⁵.

4. Il vaglio giudiziale e gli epiloghi della procedura

In forza dell'art. 162 *ter*, comma 1, c.p., la declaratoria di estinzione del reato presuppone che il giudice abbia «sentit[o] le parti e la persona offesa». L'audizione è finalizzata ad appurare se l'imputato abbia provveduto a riparare integralmente il danno, attraverso le restituzioni o il risarcimento, e a eliminare le conseguenze della sua condotta.

Si tratta di una operazione tutt'altro che agevole: prima della celebrazione della istruttoria dibattimentale, il magistrato dispone infatti di ben pochi elementi per valutare l'impegno dell'autore dell'illecito. La difficoltà di apprezzamento concerne, in particolar modo, la componente non patrimoniale del danno cagionato, che, come è noto, non può essere realmente commisurata a un pregiudizio economico e quindi convertita con agilità in termini monetari; la sua quantificazione dovrà allora essere ancorata a criteri di equità, che tengano conto delle sofferenze patite dalla vittima nel caso concreto: insomma, malgrado la natura oggettiva del parametro dell'integralità cui allude la previsione, deve osservarsi come quest'ultima conceda al giudice una discrezionalità piuttosto ampia⁴⁶.

Replicando lo schema dell'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, il legislatore recente ha attribuito all'offeso la facoltà di partecipare al contraddittorio prodromico alla decisione sulla efficacia estintiva degli adempimenti *post factum* dell'imputato, ma non anche quella di impedire, tramite il suo dissenso, l'adozione di una pronuncia a lui favorevole.

⁴⁵ Così F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 102, il quale fa notare come, nell'esperienza dei processi che si celebrano dinanzi al giudice di pace, l'offerta risarcitoria *banco iudicis* viene formulata dal difensore con le risorse messe a disposizione dall'imputato. In senso opposto, A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 209, per la quale l'istanza essere sempre presentata dall'imputato e non dal difensore, benché munito di procura speciale.

⁴⁶ Così E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 38, per cui la norma «apr[e] le porte a pericolosi spazi di arbitrarietà, difficilmente accettabili in ambito penale, soprattutto ove dal risultato della valutazione dipenda un effetto così dirompente come l'estinzione del reato». La natura equitativa del giudizio è evidenziata anche da A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 205. V. pure S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 269 e 278 ss.

La circostanza è stata oggetto di severe critiche da parte di alcuni autori, per i quali la c.d. Riforma Orlando, nella misura in cui consente al giudice di ignorare la pretesa punitiva espressa con la proposizione della querela, si sarebbe in sostanza disinteressata di un soggetto bisognoso di protezione⁴⁷. Altri ne hanno invece lodato l'attitudine a scoraggiare le «richieste risarcitorie esorbitanti ed infondate», contribuendo a evitare che «il processo penale, anziché luogo di tutela dell'imputato o al più di accertamento dell'accaduto con individuazione delle relative responsabilità, si tramuti impropriamente nella sede in cui la vittima trova una soddisfazione delle proprie pretese patrimoniali in ordine alle conseguenze derivanti dall'illecito»⁴⁸. Al di là di quale, tra le due opinioni, meriti maggior consenso, preme qui evidenziare come l'omessa attribuzione di un potere di veto a vantaggio del soggetto leso dal reato possa essere letto come l'ennesimo indice della volontà della l. n. 103 del 2017 di dar vita a un istituto essenzialmente deflativo.

In ordine al ruolo giocato dalla vittima nell'ambito del *sub* procedimento qui in discussione, ci si deve interrogare anche sugli effetti della sua mancata convocazione in udienza ovvero della sua mancata audizione. Recuperando le riflessioni formulate da attenta dottrina a proposito dell'analogo istituto in vigore presso la giurisdizione di pace, si deve ribadire che l'omessa citazione della persona offesa determina una nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c), c.p.p.; il secondo vizio risulta invece sprovvisto di una sanzione processuale, posto che, da un lato, non è stata prevista una causa di invalidità *ad hoc* e, dall'altro, non è possibile ascriverlo ad alcuna delle nullità di ordine generale⁴⁹.

A valle della audizione – che, in assenza di esplicite preclusioni, potrà coinvolgere anche solo il Pubblico Ministero e i difensori delle “parti” private, quali portavoce dei propri assistiti⁵⁰ –, il giudice si pronuncerà sulla richiesta di estinzione del reato. Prima di sciogliere l'alternativa tra accoglimento dell'istanza e rigetto della stessa, egli pare tenuto a valutare, malgrado il discutibile silenzio serbato dal legislatore sul punto, l'opportunità di emettere una pronuncia ex art. 129 c.p.p. In altre parole, il magistrato

⁴⁷ Di quest'avviso soprattutto G. VAGLI, *Brevi considerazioni sul nuovo articolo 162-ter c.p.*, p. 1 ss., il quale, dopo aver avanzato dubbi di costituzionalità, auspica l'abrogazione della disposizione in commento.

⁴⁸ In questi termini, C. SANTORIELLO, *Il nuovo art. 162-ter c.p.*, cit., p. 174. A questa seconda impostazione sembrano aderire anche F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 92-93 e, in senso sfumato, S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 10.

⁴⁹ R. ORLANDI, *Il diritto della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 186.

⁵⁰ Sul punto, O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 186, che, nel porre una serie di interrogativi, sembra evidenziare l'inesistenza di una disciplina della audizione.

dovrà verificare se esiste, allo stato degli atti, la prova che «il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che [...] manca una condizione di procedibilità»; prova, questa, che, nel caso di specie, potrà essere desunta dall'avvenuto ascolto delle parti e della persona offesa nonché dagli atti presenti nel fascicolo, senza la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti⁵¹.

Una volta compiuto tale ineludibile controllo, il giudice, se ritiene che l'imputato abbia correttamente realizzato gli adempimenti impostigli dall'art. 162 *ter*, comma 1, c.p., emette una sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato, dando atto vuoi della avvenuta riparazione vuoi dell'eventuale dissenso manifestato dall'offeso⁵².

La decisione dovrà rispecchiare l'*iter* valutativo seguito dal giudicante: se è vero che questi è tenuto a compiere un apprezzamento "individualizzato", attento, cioè, alle peculiarità della singola regiudicanda sottoposta alla sua attenzione, la motivazione adottata sarà allora sì «snell[a], ma non sempre minimale»⁵³.

Il legislatore ha inoltre imposto che, con la pronuncia che accoglie la richiesta dell'imputato, sia applicata la confisca di cui all'art. 240, comma 2, c.p. Soprassedendo sulla scelta di inserire la disposizione nell'ultima parte dell'art. 162 *ter*, comma 2, c.p., invece che nel successivo comma 3, come sarebbe stato certamente più razionale, occorre puntualizzare come, mediante il rinvio alla norma codicistica, la novella non abbia inteso riferirsi ai soli casi in cui la misura di sicurezza investe i beni ivi elencati, ma anche a tutte le altre ipotesi di ablazione obbligatoria disseminate nell'ordinamento⁵⁴.

La sentenza che dichiara l'estinzione del reato per condotte riparatorie sembra assumere le fattezze di un proscioglimento anteriore alla celebrazione del dibattimento di cui all'art. 469 c.p.p.: la qual cosa implica che gli attori processuali non potranno proporre

⁵¹ O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 183-184; S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 16, la quale ricorda opportunamente come la possibilità di emettere una sentenza di proscioglimento immediato riguardi la fase predibattimentale. L'assenza di un richiamo all'art. 129 c.p.p. è lamentata anche da G. SPANGHER, *I procedimenti speciali*, cit., p. 587.

⁵² O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 189, la quale ricorda altresì come la pronuncia di estinzione del reato ex art. 162 *ter* c.p. non potrà statuire sul danno, visto che «la condotta riparatoria *ex ante* adempiuta dall'imputato non costituisce l'effetto della sentenza ma è il suo presupposto e ne rappresenta il fatto storico, l'antecedente della declaratoria di estinzione».

⁵³ Così S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 12.

⁵⁴ Sul punto, F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 92; E. CARADONNA, *Le modifiche della riforma Orlando al codice penale*, in *Riv. pen.*, 2017, p. 918; S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 18.

appello, ma solo ricorso per cassazione⁵⁵. Di tale mezzo di impugnazione non potrà peraltro beneficiare la persona offesa dal reato, dovendosi, anche in questa sede, ribadire i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione a proposito dell'analogo epilogo decisorio di cui all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000⁵⁶. Del resto, le ulteriori pretese risarcitorie potranno sempre legittimare l'istaurazione del rito civile: alla luce dell'art. 652 c.p.p., solo la sentenza di assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento per insussistenza del fatto, per mancata commissione dello stesso ovvero per la sua commissione nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà è infatti dotata di efficacia preclusiva in tal senso⁵⁷.

Qualora non ritenga le attività *post delictum* meritevoli di un epilogo estintivo, il giudice rigetterà la richiesta dell'imputato – mediante un provvedimento che, a rigore, dovrebbe assumere la forma dell'ordinanza motivata e non autonomamente impugnabile ex art. 568, comma 1, c.p.p. – e il processo continuerà il suo corso. Gli sforzi reintegratori compiuti potranno comunque giovare al loro autore, al quale, in caso di condanna, sarà verosimilmente riconosciuto un trattamento sanzionatorio più mite, in virtù degli artt. 62, n. 6, e 133, comma 2, n. 3, c.p.

Il legislatore sembra aver nuovamente trascurato il rischio che, pronunciandosi sull'applicazione della causa estintiva, il magistrato si convinca anzitempo della colpevolezza dell'imputato⁵⁸. La penuria di personale e risorse destinate dallo Stato all'organizzazione della giustizia impedisce di prendere in considerazione e adattare ai nostri fini la risalente e "visionaria" proposta, avanzata dalla dottrina tedesca, di istituire un organo preposto alla riparazione⁵⁹. Non può tuttavia non rilevarsi come il rispetto della presunzione di innocenza e dei canoni di terzietà e imparzialità del giudice, avrebbero dovuto condurre la l. n. 103 del 2017 a dettare, se non una nuova causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., quantomeno un divieto di utilizzare, ai fini della successiva decisione, gli elementi appresi nel corso del contraddittorio imposto dall'art. 162 *ter*, comma 1, c.p.

⁵⁵ Il dato è ribadito da S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 278 e 288.

⁵⁶ Cass., Sez. un., 23 aprile 2015, n. 33864, P.C. in proc. Sbaiz, cit., p. 3924 ss.

⁵⁷ Cfr. S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 288-289.

⁵⁸ Della circostanza si duole O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 190. Come noto, analoghe riserve erano state formulate con riferimento all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000: v., tra gli altri, A. SCALFATI, *L'applicazione della pena dinanzi al giudice di pace: profili di diritto processuale*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Milano, 2003, p. 144-145.

⁵⁹ C. ROXIN, *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 3 ss.

5. Il mancato coordinamento con la disciplina dei procedimenti speciali...

La scelta della l. n. 103 del 2017 di regolamentare la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie mediante l'introduzione, nel codice penale, di un'unica e tutto sommato scarna disposizione, senza occuparsi in alcun modo delle ricadute processuali, si espone a ulteriori rilievi.

Il primo concerne l'impossibilità di ricorrere, *de iure condito*, all'istituto di nostro interesse con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna⁶⁰.

Una simile preclusione risulta ingiustificata appena si consideri come l'imputato possa optare, nella stessa sede, per il rito immediato, per l'abbreviato, per l'applicazione della pena su richiesta delle parti e per l'oblazione. Estrinsecandosi in un *vulnus* al diritto di difesa, tale vuoto normativo dovrà essere colmato, se non dal futuro legislatore, almeno dalla Corte costituzionale, attraverso una declaratoria di illegittimità degli artt. 460, comma 1, lett. e), e 461, comma 3, c.p.p., nelle parti in cui non fanno riferimento alla facoltà di avvalersi del meccanismo estintivo *de quo*. Un intervento analogo è stato peraltro già promosso con riguardo alla sospensione del procedimento con messa alla prova: una volta premesso che l'avviso all'imputato della possibilità di chiedere i riti alternativi rappresenta «una garanzia essenziale per il godimento del diritto di difesa» e che la sanzione della nullità, *ex art.* 178, comma 1, lett. c), c.p.p., nel caso di omissione dell'avviso, trova «la sua ragione essenzialmente nella perdita irrimediabile della facoltà di chieder[li]», la Consulta ha infatti censurato, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 460, comma 1, lett. e), c.p.p., nella parte in cui non contemplava l'avviso della facoltà di aderire al c.d. *probation*⁶¹; tutte considerazioni, queste, esportabili senza grandi difficoltà sul terreno qui in esame.

⁶⁰ Il dato non è sfuggito a E. CARADONNA, *Le modifiche della riforma Orlando al codice penale*, cit., p. 916-917; O. MURRO, *Primi problemi applicativi della nuova causa di estinzione del reato*, cit., p. 126-127; D. POTETTI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.)*, cit., p. 883 e G. SPANGHER, *I procedimenti speciali*, cit., p. 587.

⁶¹ Corte cost., 6 luglio 2016, n. 201, in *Giur. cost.*, 2016, p. 1422 ss., con nota di P. SPAGNOLO, *Il diritto dell'imputato ad essere informato sulle alternative processuali: la Corte costituzionale riduce, ma non elimina le asimmetrie*. V. altresì C. COLECCHIA, *Sospensione del procedimento per messa alla prova e decreto penale di condanna: la Corte costituzionale si pronuncia per l'illegittimità costituzionale del mancato avviso all'imputato della facoltà di richiedere la sospensione in opposizione al decreto*, in www.lalegislazionepenale.eu, 10 maggio 2017, p. 1 ss. e M. MINAFRA, *Decreto penale di condanna e messa alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 797 ss.

La medesima sorte dovrebbe inoltre toccare all'art. 456, comma 2, c.p.p., che offre al destinatario del decreto di giudizio immediato l'opportunità di chiedere il procedimento abbreviato ovvero il c.d. patteggiamento: ebbene, anche tale previsione – oggetto di una recente decisione non dissimile da quella appena ricordata⁶² – dovrebbe, a rigore, riferirsi alla definizione alternativa dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

6. (Segue): ...e con quella delle nuove contestazioni

Un ulteriore interrogativo riguarda la possibilità che l'imputato venga "rimesso in termini" per adempiere alle condotte di cui all'art. 162 *ter* c.p., nell'eventualità in cui il Pubblico Ministero proceda, durante l'istruzione dibattimentale, alle nuove contestazioni, non avendo la c.d. Riforma Orlando offerto alcuna indicazione in merito.

Con riguardo all'omonimo istituto in vigore presso la giurisdizione di pace, la medesima questione era stata sottoposta al vaglio del giudice delle leggi: quest'ultimo aveva tuttavia escluso che il combinato disposto degli artt. 516 c.p.p. e 35 d.lgs. n. 274 del 2000 violasse il dettato costituzionale nella parte in cui non prevedeva che, in caso di modifica della originaria imputazione – anche quando essa riguardi un fatto già risultante dagli atti investigativi –, l'imputato potesse usufruire della definizione alternativa del procedimento conseguente a condotte riparatorie⁶³. Per la Corte, a una declaratoria di incostituzionalità dello stesso tenore di quelle adottate per consentire all'imputato, nei casi previsti dagli artt. 516 e 517 c.p.p., di chiedere il rito abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'oblazione⁶⁴ osterebbe la natura dell'istituto censurato: «quest'ultim[o]» – si afferma – «non è un rito alternativo, attivabile con una richiesta dell'imputato [...] ma una fattispecie estintiva complessa, basata su una condotta riparatoria antecedente, di regola, all'udienza di comparizione (a meno che l'imputato non dimostri di non averla potuta tenere in precedenza) e giudicata idonea a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».

⁶² Corte cost., 14 febbraio 2020, n. 19, in *www.sistemapenale.it*, 17 febbraio 2020, con nota di G. LEO, *La Consulta introduce l'avviso sulla possibilità della messa alla prova anche nel giudizio immediato*.

⁶³ Corte cost., 4 luglio 2011, n. 206, in *Giur. cost.*, 2011, p. 2725 ss., con nota di O. MURRO, *Compatibilità tra le nuove contestazioni e diritto all'estinzione del reato per condotte riparatorie*.

⁶⁴ In argomento, per tutti, F. CASSIBBA, *L'imputazione e le sue vicende*, Milano, 2016, p. 297 ss.

Le argomentazioni della Consulta non convincono, suscitando dubbi in relazione alla tutela tanto del principio di uguaglianza quanto del diritto di difesa. Dal primo punto di vista, non sfugge come all'imputato che "subisca" la contestazione di un fatto diverso, di un reato connesso *ex art. 12, comma 1, lett. b), c.p.p.* ovvero di una circostanza aggravante venga riservato un trattamento deteriore rispetto a chi sia chiamato a rispondere della stessa imputazione, ma da un momento precedente. Quanto al secondo, va rilevato che, abbracciando gli assunti della Corte costituzionale, si finisce per privare l'imputato, al quale nessuna inerzia è rimproverabile, di una importante *chance*: a nulla serve obiettare che il termine ultimo per la realizzazione delle condotte *post factum* sia ormai spirato, posto che le scelte difensive presuppongono la piena consapevolezza dell'accusa mossa a proprio carico; accusa che, nel caso di una nuova contestazione da parte del Pubblico Ministero, è mutata.

A escludere l'istituto *de quo* dal perimetro applicativo degli artt. 516 e 517 non contribuisce nemmeno la veste giuridica offertagli dal legislatore del 2000 e confermata dalla c.d. Riforma Orlando: pur non potendo essere tecnicamente annoverata tra i procedimenti speciali, la causa di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie rappresenta comunque una alternativa vantaggiosa alla celebrazione dell'*iter* processuale; per questo motivo, essa merita di essere (ri)considerata all'esito della modifica della originaria imputazione. Una conferma in tal senso è stata offerta dalla stessa Corte costituzionale prima⁶⁵ e dal legislatore poi⁶⁶, i quali hanno riconosciuto all'imputato la

⁶⁵ Corte cost., 15 dicembre 1995, n. 530, in *Giur. cost.*, 1995, p. 4415, con nota di V. PINI, *Modifica dell'imputazione e diritto ai riti speciali*. Per la decisione, «la preclusione dell'accesso [all'oblazione] – e ai connessi benefici – nel caso in cui il reato suscettibile di estinzione per oblazione costituisca oggetto di contestazione nel corso dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 517 del codice di procedura penale, risulta indubbiamente lesiva del diritto di difesa, nonché priva di razionale giustificazione. L'avvenuto superamento del limite temporale (apertura del dibattimento) previsto, in linea generale, per la proposizione della domanda di oblazione (e la cui *ratio* è quella di evitare che l'imputato possa verificare l'attività processuale a seconda degli esiti del dibattimento) non è, infatti, nel caso in esame, riconducibile a libera scelta dell'imputato, e cioè ad inerzia al medesimo addebitabile, sol che si consideri che la facoltà in discussione non può che sorgere nel momento stesso in cui il reato è oggetto di contestazione».

⁶⁶ Si allude al comma 4 *bis*, introdotto, ad opera dell'art. 53, comma 1, lett. c), l. 16 dicembre 1999, n. 479, nel corpo dell'art. 141 disp. att. c.p.p.: la previsione prevede infatti che «[i]n caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato». In dottrina, M. BONTEMPELLI, *Il procedimento di oblazione*, in G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L. Kalb (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, vol. III, Torino, 2015, p. 528 ss.; R. LOPEZ, *Il procedimento di oblazione*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, 2011, p. 850 ss. e F.M. MOLINARI, *I procedimenti alternativi per reati minori*, Milano, 2018, p. 213 ss.

facoltà di proporre domanda di oblazione – congegno che, come noto, con quello di nostro interesse condivide la qualificazione giuridica – in risposta alla contestazione suppletiva o di un fatto diverso.

7. Il rapporto con l'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000

Considerato che, tra i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, figurano anche fattispecie procedibili a querela, è infine opportuno interrogarsi sulla relazione che lega il nuovo art. 162 *ter* c.p. all'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, al quale, come si è già detto, la disposizione codicistica risulta in larga parte ispirata.

Pur presentando un nucleo comune, ciascuna delle due previsioni si caratterizza per la sussistenza di un elemento ulteriore rispetto all'altra: l'art. 162 *ter* c.p. richiede l'integralità della riparazione; l'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, invece, l'attitudine della stessa a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione.

Il legislatore – “tanto per cambiare”, si potrebbe dire a questo punto della nostra disamina – non ha offerto indicazioni al riguardo, addossando agli interpreti il compito di «sbrogliare la matassa»⁶⁷. Tra questi, taluno ha addirittura proposto l'abrogazione della disposizione che opera nel procedimento penale che si tiene dinanzi al magistrato laico, in favore di una applicazione generalizzata del meccanismo di recente conio⁶⁸.

Una questione analoga si è invero posta in occasione dell'introduzione della generale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, congegnata, come è noto, sul modello dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Ne è derivato un contrasto interpretativo, che le Sezioni unite della Corte di cassazione sono state subito chiamate a dirimere. In particolare, quest'ultime hanno ritenuto l'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p. inapplicabile nell'ambito del rito di pace⁶⁹.

⁶⁷ Per la plastica espressione, S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 270. Di questo profilo si sono altresì occupati G. AMARELLI, *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, cit., p. 1430; C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 15 ss.; O. MURRO, *La riparazione del danno come causa di estinzione del reato*, cit., p. 54 e C. PERINI, *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.*, cit., p. 1281.

⁶⁸ O. MURRO, *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, cit., p. 185; d'accordo pare S. QUATTROCOLO, *Condotte post factum ed estinzione del reato*, cit., p. 272.

⁶⁹ Cass., sez. un., 22 giugno 2017, n. 53683, P.M.P. e altri, in *Cass. pen.*, 2018, p. 480 ss., con nota di M. GAMBARDELLA, *Lo “splendido isolamento”. Ai reati di competenza del giudice di pace non si applica l'art. 131-bis c.p.*; in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1021 ss., con nota di S. LARIZZA, *Nel rispetto della legalità: le*

Al centro dell'apparato motivazionale, è stata collocata l'affermazione per cui risulta inconferente il richiamo, operato da una parte della giurisprudenza, al principio di specialità di cui all'art. 15 c.p. come criterio risolutore di un concorso apparente di norme, posto che entrambe le disposizioni sottoposte all'attenzione dei giudici di legittimità risultano dotate di elementi "specializzanti"⁷⁰. A venire in discussione è semmai l'art. 16 c.p., secondo il quale «[l]e disposizioni d[el codice penale] si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti». Ebbene, a parere della Suprema Corte, considerando che il decreto regolante il processo affidato al magistrato onorario già conosce un peculiare congegno estintivo fondato sulla particolare tenuità, qui si deve necessariamente ritenere inapplicabile l'art. 131 *bis* c.p.

Una simile conclusione dovrebbe valere anche in relazione al nostro campo di indagine⁷¹. Anzi, potremmo affermare che essa dovrebbe valere *a fortiori*: se, infatti, le due figure incentrate sulla irrilevanza del fatto, distinguendosi per l'essenza giuridica loro attribuita – causa di improcedibilità l'una (art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000) e causa di non punibilità l'altra (art. 131 *bis* c.p.) – potrebbero, quantomeno in teoria, convivere all'interno del medesimo contesto giurisdizionale, altrettanto non può dirsi per i due congegni valorizzanti gli adempimenti *post factum* dell'imputato, i quali condividono la natura e la funzione nella dinamica procedimentale⁷².

A favore dell'inapplicabilità del meccanismo di nuovo conio al rito di pace milita altresì la sua *ratio* eminentemente deflativa, che mal si concilia con un microcosmo che ha sì a cuore l'alleggerimento del carico giudiziario, ma – come si è visto – pur sempre quale obiettivo secondario rispetto alla ricomposizione del conflitto sotteso alla condotta penalmente rilevante: l'istituto oggi previsto all'art. 162 *ter* c.p. non mira, invece, in alcun modo alla conciliazione tra i protagonisti della vicenda criminosa; anzi, come si è già

Sezioni Unite negano l'applicabilità dell'art. 131 *bis* nei procedimenti innanzi al giudice di pace (particolare tenuità del fatto); in *Giur. it.*, 2017, p. 968 ss., con nota di A. MARANDOLA, *Giudice di pace e tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. Sul punto, si veda anche E. TURCO, «Tenuità del fatto» e processo penale, Bari, 2020, p. 155 ss.

⁷⁰ Si badi che le Sezioni unite si sono mostrate consapevoli dell'esistenza della categoria della c.d. specialità reciproca; esse hanno tuttavia ritenuto di disattendere tale criterio risolutore, rilevando come quest'ultimo presupposto «non risult[i] elabora[o] dalla giurisprudenza, per la selezione della fattispecie da far prevalere sull'altra ma per sostenerne la coesistenza».

⁷¹ Il percorso motivazionale delle Sezioni unite è stato ripreso da Cass., Sez. IV, 15 marzo 2019, n. 25843, in *CED*, n. 276370, chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra art. 162 *ter* c.p. e art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000.

⁷² C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 17 (nota 66).

detto, esso è destinato a operare proprio nei casi in cui la persona offesa dal reato non intenda rimettere la querela, dimostrando la persistenza della pretesa punitiva⁷³.

8. Conclusioni: una *débâcle*?

Dall'analisi fin qui condotta, emerge chiaramente come – assonanze linguistiche a parte – il meccanismo di cui all'art. 162 *ter* c.p. non possa essere ricondotto al fenomeno della *restorative justice*.

Esso non si palesa idoneo né alla responsabilizzazione dell'autore della condotta illecita, che “pagando” potrà beneficiare di una pronuncia liberatoria per un numero potenzialmente illimitato di volte, né alla rielaborazione del conflitto tra lo stesso e la vittima, la quale partecipa al contraddittorio per la decisione sull'estinzione del reato in veste di «spettatore “quasi muto”»⁷⁴.

La scelta di relegare la persona offesa ai margini del procedimento descritto dalla “nuova” previsione non solo è in controtendenza con la normativa comunitaria e domestica che, negli ultimi anni, le ha concesso poteri sempre più penetranti, ma segna dunque la rottura con il modello di giustizia riparativo-conciliativo. Il giudice, dal canto suo, opera alla stregua di un mero controllore, disinteressandosi della ricerca di momenti dialogici che consentano ai soggetti coinvolti di superare l'accaduto pacificamente⁷⁵.

Come si è visto, l'istituto introdotto dalla c.d. Riforma Orlando produce effetti al ricorrere di prestazioni meramente economiche, senza considerare in alcun modo gesti dotati di una carica simbolica tale da riavvicinare i protagonisti della vicenda criminosa⁷⁶: il legislatore è riuscito qui a promuovere una causa di estinzione del reato dai presupposti ancor più materiali di quelli che caratterizzano l'art. 35 d.lgs. n. 274 del 2000, il quale,

⁷³ Ancora C. GRANDI, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 17, a parere del quale la sovrapposizione dei due meccanismi estintivi, ancorati a presupposti parzialmente diversi, determinerebbe «un groviglio inestricabile di problemi di coordinamento».

⁷⁴ L'espressione si deve a A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 206.

⁷⁵ S. RICCIO, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 14.

⁷⁶ F. BELLAGAMBA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 93; F. CENTORAME, «Certa, liquida ed esigibile»: sulla giustizia penale «monetizzata», in *Riv. dir. proc.*, 2018, p. 140; J. DELLA TORRE, *La giustizia penale negoziata in Europa. Miti, realtà, prospettive*, Milano, 2019, p. 31; A. LORENZETTI, *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali*, cit., p. 55; A. MARANDOLA, *Le “nuove” alternative al processo penale ordinario*, cit., 2014, p. 144-145; E. MATTEVI, *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 34-35; A.M. SIAGURA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, cit., p. 203 ss.

accanto al risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, richiede che gli adempimenti *post factum* siano almeno funzionali al soddisfacimento delle esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.

L'essenza della *restorative justice* è «il “viaggio”, il percorso condiviso, il dialogo, lo *storytelling* con valenza terapeutica e di riconoscimento dell'altro, il “rito” che cerca di trasformare gli effetti distruttivi del conflitto nell'opportunità di “convivere con il disordine” e di trovare l'infinita pazienza di ricominciare»⁷⁷. Ebbene, di tutti questi elementi, così ben evocati dalla dottrina, non c'è traccia tra le pieghe dell'art. 162 *ter* c.p., che rappresenta solo l'ennesimo meccanismo animato da logiche monetarie.

Lungi dal considerare un nuovo paradigma di giustizia, la novella ha introdotto la generale causa di estinzione del reato per condotte riparatorie con l'esclusivo obiettivo di imprimere efficienza e celerità alla macchina giudiziaria. Così come congegnato, l'istituto *de quo* non sembra però capace di assolvere nemmeno l'ambizioso compito che gli è stato affidato. Il suo raggio d'azione è infatti troppo circoscritto per attuare una reale deflazione, oltre a riguardare fattispecie di reato che, a ben vedere, risultavano estinguibili ben prima della l. n. 103 del 2017 attraverso la meno onerosa rimessione della querela. All'appetibilità della definizione alternativa del procedimento non gioverà peraltro l'aver previsto che l'obbligazione risarcitoria sia adempiuta «interamente»: oltre a suscitare dubbi circa il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza, detto requisito si presta a scoraggiare quanti versino in una poco felice situazione economica.

Ma non è tutto. La mancata predisposizione di una corrispondente disciplina processuale – sul modello di quanto avvenuto con l'introduzione vuoi della sospensione del procedimento con messa alla prova vuoi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto – solleva diverse incertezze applicative, che rischiano di ingolfare, invece di fluidificare, il rito penale. Per non parlare del fatto che i numerosi silenzi serbati dal legislatore potrebbero far sorgere, presso i singoli tribunali, prassi operative diverse, con buona pace del principio di legalità sostanziale e processuale: si tratta di una conseguenza di non poco conto, produttiva di odiose disparità di trattamento tra i cittadini.

Quello analizzato è quindi un istituto che per funzionare adeguatamente necessita di ulteriori e più oculati interventi normativi, che ne correggano i difetti congeniti, nella

⁷⁷ L'evocativa espressione si deve a G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017, p. 257, i quali la utilizzano per descrivere i tratti salienti della mediazione.

consapevolezza che, senza una visione d'insieme, una “nuova” causa di estinzione del reato – per quanto generale – può fare ben poco contro le radicate disfunzioni del nostro processo penale.

CAPITOLO V

CONDOTTE RIPARATORIE E PROCESSO DE SOCIETATE*

SOMMARIO: 1. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: un terreno privilegiato di analisi. – 2. Le condotte riparatorie nel sistema sanzionatorio: a) l’abbattimento della *pecunia doloris*. – 3. (Segue): b) l’inapplicabilità delle sanzioni interdittive e la sospensione del rito. – 4. (Segue): c) l’“ultima spiaggia”: la conversione in *executivis*. – 5. Le condotte riparatorie nel sistema cautelare. – 6. L’inapplicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 162 *ter* c.p.: “inciampi” normativi e prospettive *de jure condendo*. – 7. La messa alla prova dell’ente.

1. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: un terreno privilegiato di analisi

L’introduzione, nel nostro ordinamento, della responsabilità da reato degli enti collettivi ha rappresentato uno dei fenomeni più rivoluzionari e gravidi di implicazioni dell’ultimo ventennio¹.

* Parte di questo capitolo è stata oggetto di pubblicazione: C. TRABACE, *Quali occasioni di ravvedimento per l’ente sotto processo?*, in *Giur. pen. web*, 2021, 1-bis, p. 479 ss.

¹ La letteratura in tema di responsabilità “amministrativa” delle persone giuridiche è a dir poco sterminata: se ne sono occupati, tra gli altri, E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d’impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 321 ss.; P. BALDUCCI, *L’ente imputato. Profili di efficienza e di garanzia nel processo De societate*, Torino, 2013, p. 1 ss.; R. BARTOLI, *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, in R. Borsari (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016, p. 13 ss.; H. BELLUTA, *L’ente incolpato. Diritti fondamentali e “processo 231”*, Torino, 2018, p. 1 ss.; A. BERNASCONI, (voce) *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, in *Enc. giur.*, Annali, vol. II, t. II, Milano, 2008, p. 957 ss.; M. CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2002, p. 1 ss.; C. DE MAGLIE, *L’etica e il mercato*, Milano, 2002, p. 303 ss.; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012, p. 231 ss.; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008, p. 3 ss.; M.L. DI BITONTO, *Studio sui fondamenti della procedura penale d’impresa*, Napoli, 2012, p. 44 ss.; P. FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità d’impresa*, in *Dir. giust.*, 2001, 29, p. 8 ss.; ID., *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 1479 ss.; G. GARUTI, (voce) *Processo agli enti*, in *Dig. d. pen., Agg.*, Torino, 2014, p. 556 ss.; G. GARUTI, *Il processo “penale” alle società*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, 2011, p. 1029 ss.; A. GIARDA, *Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative*, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Atti del Convegno di Roma 30 novembre – 1° dicembre 2001*, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 111 ss.; T. GUERINI, *Diritto penale ed enti collettivi. L’estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell’economia*, Torino, 2018, p. 37 ss.; S. LORUSSO, *La*

Come è noto, con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – recante la «[d]isciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300» –, il legislatore, animato dalla volontà di onorare gli impegni assunti in ambito sovranazionale² nonché di far fronte alla multiforme e dilagante criminalità di impresa³, ha sancito il tramonto del principio *societas delinquere non potest*, che identificava, quale unico destinatario del precetto penale e della relativa sanzione, l'individuo in “carne e ossa”⁴. Da allora anche i soggetti «metaindividuali»⁵ possono

responsabilità 'da reato' delle persone giuridiche: profili processuali del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Cass. pen., 2002, p. 2522 ss.; G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo storico-dogmatico*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 445 ss.; FE. MAZZACUVA, *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020, p. 5 ss.; E. MUSCO, *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in Dir. giust., 2001, 23, p. 8 ss.; C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in Corr. giur., 2001, p. 845 ss.; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti “amministrativi” da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 46 del 2006)*, Torino, 2006, p. 5 ss.; D. PULITANÒ, (voce) *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in Enc. dir., Agg., Milano, 2002, p. 953 ss.; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, 2009, p. 1 ss.; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2012, p. 1 ss. Pur precedenti al varo del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, meritano senz'altro una lettura anche i lucidi scritti di F. BRICOLA, *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell'attuale dimensione del fenomeno societario*, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970, p. 951 ss. e di F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 1998, p. 459 ss.

² Non a caso si è parlato di «scelta europeista coatta»: così G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 17. A sollecitare un intervento state ha indubbiamente contribuito la Raccomandazione R (88) 18, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nella sessione del 20 ottobre 1988 che, una volta affermata l'esigenza di punire i soggetti collettivi per le offese prodotte nel corso della loro attività, ha tratteggiato la fisionomia di tale responsabilità, autonoma e aggiuntiva rispetto a quella della persona fisica autrice del reato. Altrettanto incisivo si è rivelato il II Protocollo della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (c.d. Convenzione PIF), firmata a Bruxelles il 19 giugno 1997, che ha obbligato ciascuno Stato membro ad adottare «misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili» di reati quali frode, corruzione e riciclaggio, purché commessi a loro beneficio da quanti operano al proprio interno, nonché a introdurre sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive». Nel solco dei predetti atti, si pone altresì la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, redatta a Parigi il 17 dicembre 1997, la quale ha imposto a ogni ordinamento di prevedere, in ordine a questo tipo di reati, la responsabilità delle persone giuridiche. Per un puntuale elenco delle fonti sovranazionali che hanno giocato un qualche ruolo nel processo di adozione del d.lgs. n. 231 del 2001, A. BERNASCONI, *Le fonti*, in A. Presutti-A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, p. 18 ss.

³ G. GARUTI, *Il processo “penale” alle società*, cit., p. 1029; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 22-23. Rileva P. FERRUA, *La prova nel processo penale*, vol. I, *Struttura e procedimento*, Torino, II ed., 2017, p. 323 come il processo *de societate* nasca da una finzione di cui ci si avvale «per colpire persone umane che, altrimenti, si sottrarrebbero alle loro responsabilità, usando come schermo l'ente collettivo». In una più ampia prospettiva, L. LUPÁRIA, *Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: orizzonti comparativi e vedute nazionali*, in Proc. pen. giust., 2015, 5, p. 1 ss.

⁴ A dispetto del “latinetto” adoperato per sintetizzarlo, il principio non risulta poi così risalente, come attesta l'analisi di G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 447 ss. il quale dà conto del fenomeno della punizione delle corporazioni, dei comuni e dei municipi a partire dal Medioevo.

⁵ Tali sono definiti da G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, cit., p. 27.

essere chiamati a rispondere di un fatto penalmente rilevante, purché sia stato commesso, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da un *intraneus*, rivesta egli una posizione apicale o subordinata. Per l'integrazione della complessa fattispecie in esame, oltre ai predetti requisiti materiali, è altresì necessaria – nel rispetto del principio di colpevolezza – la sussistenza di un elemento soggettivo, consistente nella rimproverabilità all'ente di non aver approntato i presidi necessari a contenere il rischio di verifica di reati al proprio interno: si tratta della c.d. colpa in organizzazione, categoria evanescente e dai contorni mobili⁶, nella cui valutazione un ruolo primario giocano i modelli di organizzazione e gestione – «vera architrate [...] del sistema»⁷ –, i quali, se correttamente adottati e resi operativi, concorrono a sollevare l'ente da ogni addebito.

Quella introdotta dal d.lgs. n. 231 del 2001 si configura come una forma di responsabilità non solo diretta, ma anche autonoma, in grado, cioè, di sopravvivere vuoi alla mancata individuazione o imputabilità dell'autore del reato-presupposto vuoi alla estinzione di quest'ultimo per una causa diversa dall'amnistia (propria)⁸. Pur avendole incredibilmente attribuito una veste «amministrativa»⁹, il legislatore ha ritenuto di affidare al giudice penale il suo accertamento, come attesta il discusso tenore dell'art. 35¹⁰, a mente del quale «[p]er il procedimento relativo agli illeciti amministrativi

⁶ Trattasi di una «sfuggente nozione» per P. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 1006.

⁷ Ancora P. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001*, cit., p. 1005. Sui modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex multis, A. BERNASCONI, *Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori*, in A. Bernasconi (a cura di), *Il processo de societate*, Milano, 2005, p. 55 ss.; R. PALMIERI, *Modelli organizzativi, diligenza e «colpa» amministrativa dell'impresa*, in *Dir. prat. soc.*, 2001, p. 7 ss. e R. RORDORF, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le società*, 2001, p. 1297 ss.

⁸ Il riferimento corre al disposto dell'art. 8, sul quale si tornerà *infra*: in proposito, A. BERNASCONI, *L'autonomia della responsabilità dell'ente*, in A. Presutti-A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, p. 87 ss.; A. ORSINI, *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 935 ss.

⁹ La mai sopita *querelle* sulla natura penale, amministrativa o ibrida della responsabilità degli enti è oggetto di letteratura sconfinata: sul tema si rinvia, oltre agli autori citati nella nota 1, anche a A. MANNA, *La responsabilità dell'ente da reato tra sistema penale e sistema amministrativo*, in A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 15 ss. G. PAOLOZZI, *Relazione introduttiva*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 8 ss.

¹⁰ Particolarmente critico sulla previsione A. GIARDA, sub art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, 2017, p. 1767 ss. Cfr. anche le posizioni di H. BELLUTA, sub art. 34, A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 348 ss.; G.

dipendenti da reato, si osservano le norme d[el III] capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271». È stato quindi istituito un *corpus* di norme *ad hoc* per l'ente sotto processo – bollato ora come «vero e proprio ordinamento “satellitare”»¹¹ ora come «microcodice»¹² – ove non mancano congegni sconosciuti al rito ordinario, come, ad esempio, l'archiviazione priva di controllo giurisdizionale e la sospensione delle misure cautelari interdittive. Per gli aspetti ivi non disciplinati – similmente a quanto impongono gli artt. 549 c.p.p., 1 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274¹³ –, l'interprete è chiamato ad applicare le regole contenute nell'ordito codicistico, dopo aver verificato la loro compatibilità con il modello *de quo*, onde evitare una “crisi di rigetto”: insomma, per dirla con la dottrina, «al procedimento che si sviluppa nei confronti degli enti non manca l'autonomia, ma la compiutezza»¹⁴.

Oltre a quello generale appena richiamato, il decreto contempla anche rinvii più specifici. Particolare attenzione merita in proposito l'art. 35, che, orientato alla tutela del diritto di difesa, estende al soggetto collettivo «le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili». Redatta, secondo alcuni, sulla falsariga dell'art. 61 c.p.p.¹⁵, tale «norma manifesto»¹⁶ consente di trasferire automaticamente, nel rito *de societate*, il bagaglio di garanzie e di diritti riconosciuto alla persona fisica – indagata o imputata che sia¹⁷ –; bagaglio, questo, da ritenersi comprensivo non solo delle regole del codice di procedura penale ma anche degli irrinunciabili principi costituzionali e sovranazionali che mettono a riparo l'accusato dai possibili arbitri dell'autorità, quali, ad

GARUTI-G. SOLA, sub art. 34, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 515 ss. e G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 97 ss.

¹¹ G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 17.

¹² F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, p. 1327.

¹³ Sottolinea la differenza tra il processo *de societate* e quello minorile in punto di rinvio al codice di rito M. CERESA-GASTALDO, *Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 10 (nota 29).

¹⁴ G. GARUTI-G. SOLA, sub art. 34, cit., p. 516: gli A. sottolineano inoltre come il rinvio operato dall'art. 34 alle norme codicistiche debba essere inteso come «aperto», nel senso che l'interprete non deve prendere in considerazione solo l'assetto originario del codice di rito ma anche le modifiche via via intervenute.

¹⁵ H. BELLUTA, sub art. 35, A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 353; G. SOLA, sub art. 35, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 524.

¹⁶ Tale è definizione di deve a S. LORUSSO, *La responsabilità “da reato” delle persone giuridiche*, cit., p. 2524; di «asse portante del sistema» si tratterebbe per E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 331.

¹⁷ H. BELLUTA, sub art. 35, cit., p. 352; A. GIARDA, sub art. 35 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, 2017, p. 1771; G. SOLA, sub art. 35, cit., p. 525; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 354 ss.

esempio, quello del giudice terzo e imparziale, del contraddittorio, dell'*égalité des armes*, della ragionevole durata del processo e della presunzione di innocenza¹⁸. A causa della imperfetta coincidenza tra i due termini di comparazione cui allude l'art. 35, nessuna applicazione troveranno, al contrario, le previsioni che «implicano o presuppongono[on] la fisicità dell'atto da compiere»¹⁹, inapplicabili a un soggetto privo di una dimensione corporea.

La rilevanza, ai fini della presente analisi, del sistema istituito dal d.lgs. n. 231 del 2001 è motivata dal peso attribuito alle condotte riparatorie, risarcitorie e riorganizzative. In un'ottica spiccatamente specialpreventiva²⁰, esso offre infatti all'«incolpato»²¹ svariate occasioni per porre in essere un contegno virtuoso *post factum*, garantendogli, come contropartita, un sollievo sul piano tanto sanzionatorio quanto cautelare. Detto *favor riparationis* permea pressoché tutte le fasi del rito in parola, che tende palesemente più alla prevenzione che alla repressione, più alla *compliance* che all'irrogazione della pena²²:

¹⁸ Di recente H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 40 ss.; G. PAOLOZZI, *Relazione introduttiva*, cit., p. 3 ss. e S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, Torino, 2017, p. 51-52.

¹⁹ A. GIARDA, sub art. 35 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 1771; l'espressione è adoperata anche da G. SOLA, sub art. 35, cit., p. 526.

²⁰ Sulla funzione specialpreventiva come tratto caratterizzante del d.lgs. n. 231 del 2001, *ex multis*, E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 321; P. BALDUCCI, *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali nel nuovo sistema di «responsabilità amministrativa»*, in *Ind. pen.*, 2002, p. 583; A. BERNASCONI, (voce) *Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali)*, cit., p. 961; M.L. DI BITONTO, *Studio sui fondamenti della procedura penale d'impresa*, cit., p. 46; G. FIDELBO, *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231). Disposizioni processuali*, in *Leg. pen.*, 2002, p. 598; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 104-105.

²¹ Rileva E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 331 che non potendosi propriamente parlare di una piena assunzione dello status di imputato in capo all'ente, è preferibile apostrofare quest'ultimo come «incolpato»; di «quasi imputato» parla invece G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 97 ss.

²² M. DONINI, *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 581 ss. rileva, in proposito, come qui «[l]a pena rappresenterebbe il fallimento della riforma, che vuole diffondere a ogni livello una cultura della prevenzione dei reati dentro le imprese». A quest'ultima considerazione fa da contraltare una metamorfosi del processo che qui sembra colorarsi di una valenza, per così dire, rieducativa: secondo G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 8-9, «[c]ostituendo il d.lgs. null'altro che l'ultimo tassello di una concezione del processo cui si vorrebbero conferire compiti non di mero accertamento e repressione, ma generalpreventivi, [...] [g]li standards di garanzia assicurati dall'intervento giurisdizionale penale assecondano qui inedite finalità di recupero individuale e sociale, in ultima analisi, di ritorno alla legalità». Dubbi sull'opportunità di attribuire al processo penale la funzione di rieducare sembrano nutrire H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 117; P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 150; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti*, cit., p. 335.

in altre parole, qui, «la rielaborazione del conflitto sociale sotteso all'illecito e al reato [passa anche e soprattutto dal]la valorizzazione di modelli compensativi dell'offesa»²³.

La predisposizione di simili strumenti di ravvedimento si è rivelata non solo una delle scelte più qualificanti della epocale riforma di inizio millennio, ma anche una delle più azzeccate, a fronte di istituti che non hanno invece tardato a palesare i propri limiti applicativi e sistematici. Per questo motivo, il rito *de societate* costituisce il terreno elettivo per interrogarsi, da un lato, sulla portata delle *chances* riparativo-premiali ivi operanti e, dall'altro, sull'opportunità che le stesse sortiscano effetti più allettanti, quali l'estinzione del reato e la fuoriuscita anzitempo dell'ente dal proprio circuito processuale, sul modello di quanto avviene nel rito ordinario, da qualche anno a questa parte, per effetto degli istituti di cui agli artt. 162 *ter* e 168 *bis* ss. c.p.

2. Le condotte riparatorie nel sistema sanzionatorio: a) l'abbattimento della pecunia doloris

In risposta alle sollecitazioni provenienti dagli accordi sovranazionali²⁴, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha predisposto un arsenale “punitivo” dalla struttura «essenzialmente binari[a]»²⁵, incentrato sulla sanzione pecuniaria e su quella interdittiva, cui si aggiungono la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna²⁶. Avendo accolto

²³ Seppur con riferimento al 17, così si esprime la *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 469.

²⁴ Con una formula mutuata dalla giurisprudenza comunitaria, gli accordi di diritto internazionale che hanno ispirato il varo del d.lgs. n. 231 del 2001 si limitavano invero a sollecitare l'adozione di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive». Indicazioni più specifiche venivano fornite solo dal II Protocollo PIF il quale delineava un sistema sanzionatorio differenziato, a seconda che la persona fisica coinvolta fosse un soggetto apicale ovvero un sottoposto. L'elenco delle sanzioni ivi contenuto è stato ripreso e arricchito dalla l. n. 300 del 2000, che però ha ripudiato ogni differenziazione basata sulla natura del rapporto tra l'ente e l'autore del reato. Cfr. R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 127 ss.

²⁵ Così la *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 452.

²⁶ Il legislatore ha quindi distinto le sanzioni solo con riguardo al contenuto e ai presupposti di applicazione, senza prevedere alcuna gerarchia. Secondo C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, in G. Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005, p. 196, «l'assenza di una discriminazione classificatoria non solleva problemi di sorta: anzi, può ritenersi tutto sommato condivisibile, visto il ruolo sinergico-operativo assegnato alle sanzioni interdittive, che rischierebbe di essere svilito se ricostruito in termini di mera accessorialità. Va, quindi, approvata la scelta di distinguere le sanzioni solo sul piano contenutistico: ciò ne emancipa il ruolo e il contenuto all'interno di un sistema in cui la sanzione pecuniaria non riveste funzione assorbente». In generale, sul sistema sanzionatorio, oltre all'A. anzi citato, R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 127 ss.; F. MUCCIARELLI, *Sanzioni e attività d'impresa: qualche nota*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La*

il «*carrot and stick approach*» da tempo noto all'ordinamento statunitense²⁷, alla minaccia di sanzioni che incidono, talvolta anche pesantemente, sul patrimonio e sulla vita dell'ente, il legislatore ha affiancato disposizioni capaci di mitigarne la severità, a favore di quanti abbiano assunto, durante il procedimento, un contegno *lato sensu* riparatorio. Mediante la lusinga di un premio²⁸, viene quindi stimolata la collaborazione della persona giuridica, consistente nella neutralizzazione degli effetti negativi della propria condotta e nell'opera di (ri)organizzazione interna finalizzata a scongiurare la verifica di nuovi reati. Il che dimostra, senza timori di smentita, come l'obiettivo principale del processo *de societate* sia quello di riportare il suo protagonista entro i binari della legalità; obiettivo che l'irrogazione di una "pena" non garantisce necessariamente.

Al centro del sistema in esame, è stata collocata la sanzione pecuniaria, la cui applicazione costituisce una reazione automatica all'accertamento della responsabilità "amministrativa" dei soggetti collettivi. Abbandonato il tradizionale paradigma di commisurazione "a somma complessiva", il legislatore ha qui adottato un modello "per quote", che mutua la sua struttura bifasica dal *Tagessatzsystem* tedesco²⁹. In particolare, il giudice è chiamato, per prima cosa, a determinare il numero delle quote – variabile, a

pena, ancora: fra attualità e tradizione, Milano, 2018, p. 1173 ss.; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti*, cit., p. 271 ss.; A. ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, in S. Vinciguerra-M. Ceresa-Gastaldo-A. Rossi, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. 231/2001)*, Padova, 2004, p. 31 ss. In senso critico, G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 85-86, il quale, «[n]onostante la ricchezza dei meccanismi di calibratura», ritiene «il nuovo sistema sanzionatorio [...] "forte con i deboli e debole con i forti", risultando molto gravoso per imprese piccole e medie e, invece, del tutto inefficace nei confronti delle grandi imprese, che sono il principale obiettivo avuto di mira dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché nei confronti della economia criminale, vale a dire, dell'attività criminale svolta nelle forme di impresa e, a volte, di società».

²⁷ La celebre espressione, inizialmente adoperata da J.C. COFFEE, 'Carrot and stick' sentencing: structuring incentives for organizational Defendants, in *Federal sentencing reporter*, vol. III, 1990, p. 126 ss. e S.M. McNAB-K.D. KNOX, Crime and punishment for corporate offenders, in *International financial law rev.*, 1991, p. 9, è stata poi ripresa da F. STELLA, *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, cit., p. 473. Rammenta come la tecnica del *carrot and stick* sia stata sperimentata in Italia per incentivare la collaborazione con la giustizia R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, Torino, 2018, p. 44 (nota 3). In argomento, C. DE MAGLIE, *L'etica e il mercato*, p. 71 ss.

²⁸ Nessun dubbio sulla dimensione premiale degli artt. 12, 17, 78 d.lgs. n. 231 del 2001. La «premialità (o incoraggiamento)» è stata autorevolmente definita come «la comminatoria, prevista da una norma, di una sanzione positiva la quale, anziché concretarsi in una conseguenza peggiorativa dello *status* o del patrimonio dell'inadempiente ad un comando o ad un divieto (sanzione negativa), si concreta in un premio ossia in una conseguenza favorevole nella quale si sostanzia l'incoraggiamento a tenere il comportamento desiderabile determinato dalla norma»: così F. BRICOLA, *Funzione promozionale, tecnica premiale e diritto penale*, in *Diritto premiale e sistema penale*, Milano, 1983, p. 122. Di «sanzioni positive» oggi parla P. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001*, cit., p. 1112.

²⁹ Il dato è sottolineato da R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 136 (nota 26) e C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., p. 199-200.

seconda della cornice edittale del reato-presupposto, tra un minimo (non inferiore a cento) e un massimo (non superiore a mille) –, sulla base di indici fattuali di natura vuoi soggettiva vuoi oggettiva, consistenti nella «gravità del fatto», nel «grado della responsabilità dell'ente» e nell'«attività realizzata per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti»³⁰; all'esito di questa operazione, egli dovrà attribuire alla singola quota un valore, oggi compreso tra 258,23 e 1.549,37 Euro, avendo riguardo per le condizioni economico-patrimoniali del suo destinatario: il prodotto dei due risultati ottenuti determina così l'ammontare della *pecunia doloris* da infliggere. In questo modo, il legislatore ha inteso limitare la discrezionalità giudiziale e onorare i principi di proporzionalità e adeguatezza fissati dalla legge-delega³¹. Ciò nonostante, qualche dubbio sorge sull'effettività della sanzione *de qua*, che ben si presta a essere concepita, soprattutto da parte di realtà imprenditoriali medio-grandi, come un mero costo di gestione preventivabile³².

In questo contesto si inserisce la prima delle *chances* di resipiscenza che animano il d.lgs. n. 231 del 2001, la cui disciplina è dettata dall'art. 12, comma 2, a mente del quale «[l]a sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi». La concorrenza di entrambe le condizioni determina invece un abbattimento dalla metà ai due terzi della sanzione pecuniaria, che non può comunque risultare inferiore a 10.329,14 Euro.

L'«ampia e strutturata»³³ condizione prevista dalla lett. a) rappresenta una attività riparatoria in senso stretto che, come tale, guarda al passato, ossia alle conseguenze

³⁰ Sui criteri previsti dal legislatore all'art. 11 per la commisurazione della sanzione pecuniaria, diffusamente R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 138 ss.

³¹ Insistono su questo profilo, tra gli altri, da G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 226; D. PULITANO, (voce) *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, cit., p. 964; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti*, cit., p. 290; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 79.

³² P. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001*, cit., p. 1114 e 1117; R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 153; C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., p. 199-200; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 81.

³³ Così, seppur con riferimento all'art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001, S.R. PALUMBIERI, sub art. 17, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 232.

pregiudizievoli scaturite dall'illecito³⁴. Nella formula utilizzata dal legislatore riecheggia il disposto dell'art. 62, n. 6, c.p., ma, a ben vedere, la circostanza attenuante in parola, diversamente da quella di derivazione codicistica, prevede condotte cumulative e non già alternative, come dimostra inequivocabilmente la presenza della congiunzione «e»³⁵.

La lettura della previsione impone di interrogarsi anzitutto sulla nozione di «danno» risarcibile. Pur in assenza di precise indicazioni nell'architettura del decreto, è indubbio che si tratti del danno c.d. civile, nella sua componente patrimoniale e non patrimoniale, derivante, in maniera diretta e immediata, dal reato-presupposto commesso dall'*intranseus*³⁶. Di converso, non assumeranno alcuna valenza le voci di danno meramente indirette, come aveva inizialmente ritenuto la giurisprudenza di merito: in particolare, nell'ambito di un noto caso di corruzione diretta all'aggiudicazione di un appalto per la fornitura di turbine a gas, era stata affermata la risarcibilità anche dei pregiudizi arrecati al mercato e ai *competitors* ingiustamente esclusi dalla gara³⁷. La dottrina ha però prontamente ripudiato detta impostazione³⁸, rilevando, a ragion veduta, come essa finisca per rapportare il risarcimento non a quanto effettivamente sofferto dal danneggiato bensì alla gravità della condotta, quasi fosse una sanzione³⁹.

Ulteriori chiarimenti sono, più di recente, pervenuti dalla Suprema Corte che, considerata l'attitudine dell'istituto in questione al recupero della *societas* alla legalità, ha promosso una interpretazione assai rigorosa. A parere dei giudici di legittimità, l'ente

³⁴ L.D. CERQUA, sub art. 12, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 191; S. SARTARELLI, sub art. 12, in A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 192.

³⁵ R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 149.

³⁶ E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, in Riv. trim. dir. pen. econ., 2012, p. 998; S. GIAVAZZI, sub art. 17 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, 2017, p. 1674; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 79; M. VIZZARDI, sub art. 17, in A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 220 ss. Alla stessa conclusione perviene S.R. PALUMBIERI, sub art. 17, cit., p. 233, ma prendendo le mosse del requisito dell'integralità cui alludono gli artt. 12 e 17. In giurisprudenza, cfr. Cass., Sez. IV, 5 ottobre 2010, n. 2251, in CED, n. 248791, ove si legge che «il danno cui si riferiscono [gli artt. 12 e 17] è quello derivante dal reato [presupposto] e non quello determinato dall'illecito amministrativo commesso dall'ente».

³⁷ Trib. Milano, Sez. riesame, 28 ottobre 2004, Siemens A.G., in *Corr. mer.*, 2005, p. 319, con nota di G. VARRASO.

³⁸ M. VIZZARDI, sub art. 17, cit., p. 221. In senso parzialmente difforme, R. PALUMBIERI, sub art. 17, cit., p. 235-235.

³⁹ Così E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, cit., p. 999; M. VIZZARDI, sub art. 17, cit., p. 221, a parere del quale così si «finisce per mutare surrettiziamente in via interpretativa il risarcimento del danno da misura riparatoria a misura schiettamente punitiva».

intenzionato ad adempiere all'obbligazione risarcitoria deve attivarsi *in primis* per instaurare una qualche forma di dialogo con le persone offese e danneggiate del reato, le quali potranno aderire alla offerta ricevuta oppure rifiutare avanzando motivazioni non pretestuose⁴⁰. In altre parole, la quantificazione delle somme dovute, soprattutto nella impossibilità di ancorarla a rigidi parametri, implica «una collaborazione o comunque [un] contatto tra [le] parti contrapposte»: una determinazione unilaterale, senza nemmeno un tentativo di “incontro”, potrebbe infatti essere giudicata inattendibile e quindi inefficace.

Alla medesima “intransigenza” sono ispirate le statuizioni concernenti le modalità operative del risarcimento. In proposito, si esige che l'ente consegni al debitore il *quantum* di spettanza direttamente ovvero in modo tale da garantirne la presa materiale, senza la necessità di una ulteriore collaborazione per la *traditio*⁴¹. In quest'ottica, inidonea si paleserà, ad esempio, la costituzione di un fondo di accantonamento, anche nella forma di una riserva indisponibile certificata dal collegio sindacale: rimanendo pur sempre nella disponibilità dell'ente, le somme accantonate possono infatti ridursi o venir meno a causa di taluni avvicendamenti societari. Orbene, una simile eventualità frustrerebbe le finalità perseguite dalla norma, che subordina l'abbattimento della sanzione pecuniaria alla «effettiva, attuale e integrale, *hic et nunc*, condotta risarcitoria»⁴².

Tra le problematiche nelle quali si può incappare nella prassi, un cenno merita l'ipotesi in cui il risarcimento venga compiuto da un terzo in luogo del soggetto collettivo: basti pensare all'intervento di una società assicurativa o, in un contesto di gruppo, della controllante in favore della controllata, evenienze invero tutt'altro che rare. Come è stato rammentato altrove, la stessa questione ha investito, prima, la causa di estinzione di cui all'art. 35 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e, più di recente, quella di cui 162-ter c.p.: in ambedue i casi, si è ritenuto di far ricorso alla elaborazione giurisprudenziale formatasi intorno alla circostanza prevista dall'art. 62, n. 6, c.p., giungendo, ultimamente, a

⁴⁰ Cfr. Cass., Sez. II, 28 novembre 2013, n. 326, in *CED*, n. 258219, secondo cui l'ente deve impegnarsi nell'«individuare le persone offese e danneggiate dal reato, a prescindere dalla costituzione di parte civile del giudizio, se instaurato».

⁴¹ In senso contrario rispetto alla citata pronuncia di legittimità si era invero espresso Trib. Pordenone, 4 novembre 2004, in *Foro it.*, 2004, II, c. 318: la decisione di merito aveva ritenuto integralmente risarcito il danno arrecato in un caso in cui la persona giuridica si era limitata a mettere a posposizione un libretto di deposito a risparmio recante una somma idonea al ristoro dei danni cagionati.

⁴² Ancora Cass., Sez. II, 28 novembre 2013, n. 326, cit.

riconoscere rilevanza al risarcimento eseguito da soggetti diversi dall'ente incolpato⁴³. Una diversa impostazione, su questo terreno, sconfesserebbe la *ratio* del congegno in esame, espressione diretta di quel *favor riparationis*, e, secondo alcuni, di quel *favor rei*⁴⁴ che innerva l'intero d.lgs. n. 231 del 2001 e che non si esaurisce certo nel risarcimento del danno, ma comporta il compimento di altre azioni. Si palesa insoma razionale e coerente sul piano sistematico la soluzione esegetica che tollera l'avvento del terzo⁴⁵.

In forza dell'art. 12, comma 2, lett. a), la persona giuridica che voglia beneficiare di un più mite trattamento sanzionatorio deve procedere altresì alla «elimina[zione] delle conseguenze dannose o pericolose del reato»; locuzione, questa, che rievoca il danno c.d. criminale, cioè quello che inerisce alla lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie violata⁴⁶. Sulla portata del dettato normativo non si registra invero unanimità di vedute: se, per taluno, la previsione alluderebbe alla soppressione delle fonti di pericolo o di danno⁴⁷, per altri, invece, il legislatore avrebbe, in questa sede, imposto all'ente di elidere non le fonti ma le conseguenze dannose o pericolose della condotta⁴⁸, con esclusione, ovviamente, del danno c.d. civile, posto che «quello che viene riparato per una via non può esserlo per altra via»⁴⁹. Ad ogni modo, qualunque sia il significato attribuitole, la seconda parte della disposizione in commento comporta che – attraverso indagini interne o l'avallo della tesi accusatoria – il soggetto collettivo abbia già provveduto a ricostruire quanto accaduto, le relative cause nonché le iniziative da intraprendere per ripristinare, unitamente al risarcimento, lo *status quo ante delictum*⁵⁰.

⁴³ Cap. I, § IV; Cap. III, § 2; Cap. IV, § 2.

⁴⁴ R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 149; A. ROSSI, *Le sanzioni dell'ente*, cit., p. 73.

⁴⁵ V. D'ACQUARONE, *Il ruolo del risarcimento del danno nel sistema della responsabilità degli enti: problematiche relative ai reati colposi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 4, p. 69 ss., pur favorevole alla soluzione che ammette l'intervento del terzo, pone un problema ulteriore, quello, cioè, di come si possa conciliare l'invito del sistema *de societate* a risarcire il danno con la prassi assicurativa: secondo l'A., il vero problema sarebbe quello di comprendere come l'assicuratore possa inserirsi nella dinamica risarcitoria a prescindere da una pronuncia sulla responsabilità.

⁴⁶ Sul punto, S.R. PALUMBIERI, sub art. 17, cit., p. 233 (nota 13), per cui una attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato si verificherebbe, ad esempio, qualora l'infortunato venga immediatamente trasportato in ospedale, in seguito a un incidente occorso sul luogo di lavoro (art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001).

⁴⁷ S. GIAVAZZI, sub art. 17, cit., p. 1673.

⁴⁸ E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, cit., p. 997; S. GIAVAZZI, sub art. 17, cit., p. 1673; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 79; M. VIZZARDI, sub art. 17, cit., p. 221.

⁴⁹ Così, testualmente, E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, cit., p. 1002, la quale rileva pure come l'attenuante *de quo* dovrebbe trovare applicazione con riguardo a tutte le fattispecie di reato.

⁵⁰ In questo senso si pronuncia S. GIAVAZZI, sub art. 17, cit., p. 1673.

Consapevole dell'esistenza di situazioni nelle quali il danno non può essere (integralmente o *tout court*) risarcito e gli effetti profittevoli della condotta eliminati, il legislatore ha valorizzato anche il mero impegno della persona giuridica in tal senso, in ossequio alla regola sintetizzata nel brocardo *ad impossibilia nemo tenetur*⁵¹. Basti pensare al caso in cui l'ente versi in cattive condizioni economiche o all'impossibilità per lo stesso di calcolare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 492 c.p.p.), l'esatta entità del danno cagionato. Ebbene, in simili evenienze, la riduzione della "pena" pecuniaria opererà comunque, ma la *societas* dovrà dimostrare di essersi almeno attivata realizzando quanto era nelle sue possibilità e perciò concretamente esigibile⁵². E la stessa cosa dicasi qualora l'illecito contestato non abbia prodotto danni o conseguenze dannose o pericolose⁵³. D'altronde, se il decreto non avesse contemplato detta possibilità, avrebbe legittimato ingiustificati particolarismi, collidendo con il fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

La mitigazione della sanzione pecuniaria ha inoltre luogo laddove venga integrata la condizione prevista dall'art. 12, comma 2, lett. b), la quale impone al soggetto collettivo di rimediare al *deficit* strutturale che ha reso possibile la perpetrazione, al proprio interno, di una condotta illecita. Questa "inversione di rotta" si manifesta attraverso l'adozione o l'implementazione di modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi. Viene quindi postulata una attività riparatoria in senso

⁵¹ Rileva come l'espressione «ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso» mitighi il tenore di una norma, quale l'art. 12 d.lgs. n. 231 del 2001, *prima facie* molto rigorosa S. SARTARELLI, sub art. 12, cit., p. 193. In argomento anche L.D. CERQUA, sub art. 12, cit., 191; E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, cit., p. 997; R. LOTTINI, *Il sistema sanzionatorio*, cit., p. 149-150; S.R. PALUMBIERI, sub art. 17, cit. p. 235; C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., p. 201; M. VIZZARDI, sub art. 17, cit., p. 221; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 93-94.

⁵² *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 460.

⁵³ S.R. PALUMBIERI, sub art. 17, cit. p. 235: «il caso, ad esempio, della responsabilità dell'ente in relazione alla commissione del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come sanzionato dall'art. 25 *septies* del presente decreto. E di ogni altra ipotesi, anche di futura creazione legislativa, in cui il reato da cui dipende la responsabilità dell'ente sia un reato di danno il cui evento consista nella distruzione del bene giuridico protetto. Pertanto nell'ipotesi di delitto di omicidio, non essendo possibile per l'ente eliminare le conseguenze dannose a cagione dell'irreversibilità dell'offesa, dovrebbe comunque ritenersi applicabile l'art. 17 in presenza del risarcimento dei danni subiti dai danneggiati e dell'adempimento delle ulteriori condizioni previste dall'articolo in commento».

lato, che guarda al futuro⁵⁴, manifestando con forza gli obiettivi specialpreventivi della riforma, malgrado non manchino profili di autentico ravvedimento⁵⁵.

La predisposizione di nuovi modelli organizzativi ovvero la revisione di quelli già esistenti e rivelatisi fallimentari dovrà essere compiuta alla stregua dei criteri di «efficacia, specialità e adeguatezza» imposti dagli artt. 6 e 7, in considerazione della mancanza – a più riprese rimarcata dalla dottrina e della giurisprudenza – di differenze strutturali tra il modello *pre* e *post delictum*⁵⁶. Quest’ultimo si caratterizza infatti solo per il suo contenuto maggiormente incisivo e specifico⁵⁷: dopotutto, essendo stato già commesso un reato, è più che normale se ne tenga conto e si introducano, di conseguenza, regole *ad hoc* volte ad eliminare i concreti fattori di rischio che hanno cagionato o semplicemente agevolato la condotta vietata⁵⁸. In altre parole, alla tradizionale mappatura relativa alla probabilità di commissione dei reati-presupposto nel singolo contesto di riferimento, i *compliance programs* tardivi devono affiancare una analisi fattuale più mirata, diretta a ricostruire le modalità di verifica dell’illecito contestato e a creare specifici correttivi⁵⁹. Rispetto ai modelli *ante delictum*, essi hanno insomma «una funzione non diversa, né più limitata, ma ulteriore: [non solo di prevenzione ma] anche di natura riparativa rispetto al fatto avvenuto e al suo possibile ripetersi in quella organizzazione»⁶⁰. Per altro verso, va osservato come il riassetto della *societas* sia in realtà una operazione assai onerosa e complessa: per godere dei benefici di cui all’art. 12 è dunque necessario un impegno serio da parte della persona giuridica, non bastando,

⁵⁴ S. SARTARELLI, sub art. 12, cit., p. 195; allo stesso modo si sono poi espressi L.D. CERQUA, sub art. 12, cit., 192 e E.M. GIARDA-F.M. GIARDA, sub art. 12 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, 2017, p. 1639.

⁵⁵ S. SARTARELLI, sub art. 12, cit., p. 195.

⁵⁶ E. AMODIO, *Prevenzione del rischio penale d’impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, cit., p. 333; P. BALDUCCI, *L’ente imputato*, cit., p. 150.

⁵⁷ G. GARUTI, *Profili giuridici del concetto di adeguatezza dei modelli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2007, 3, p. 13-14, a parere del quale la struttura del modello *post factum* «de[ve] essere più specifica [...] e comunque tale da incidere in maniera più approfondita sull’organizzazione dell’ente per il semplice fatto che un reato si è già verificato».

⁵⁸ Secondo M. VIZZARDI, sub art. 17, cit., p. 223, tale operazione potrà, ad esempio, essere realizzata «rafforzando i meccanismi di controllo dei flussi finanziari, se il reato è stato commesso mediante l’impiego di “fondi neri” dell’ente –, giacché in questi casi il modello non deve muoversi sul terreno infido delle prognosi di rischio di commissione di illeciti, ma deve viceversa rappresentare una risposta certa e concreta all’episodio criminoso realmente verificatosi».

⁵⁹ S. GIAVAZZI, sub art. 17, cit., p. 1678.

⁶⁰ S. GIAVAZZI, sub art. 17, cit., p. 1678.

ad esempio, l'assegnazione di un incarico a professionisti esterni⁶¹ o la semplice adozione di un codice etico, di per sé insufficiente a realizzare gli scopi perseguiti dal legislatore⁶².

Le considerazioni che precedono si riflettono peraltro sulla fisionomia del giudizio di idoneità che, pur rimanendo di fatto unitario, si snoda attraverso due diversi momenti valutativi: in particolare, il giudice dovrà, dapprima, constatare se l'ente abbia adottato e reso operativo un modello *post factum* e, successivamente, appurare se, per il tramite dello stesso, siano state rimosse le criticità organizzative, onde scongiurare la commissione di reati della stessa specie di quello addebitato; un giudizio, dunque, da formularsi non solo in termini strettamente prognostici e ipotetici, ma anche sulla base degli elementi fattuali oggetto della prospettazione accusatoria⁶³.

3. (Segue): b) l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive e la sospensione del rito

A differenza di quella pecuniaria, la cui operatività risulta indefettibile, le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente alla prima, soltanto in relazione agli illeciti che le prevedono espressamente e qualora ricorra una delle seguenti condizioni, sintomatiche di un maggiore disvalore della condotta: 1) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità dal reato-presupposto e, ove l'autore di quest'ultimo sia un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la sua commissione è stata resa possibile da gravi carenze organizzative; 2) la sussistenza della recidiva (*rectius* della reiterazione degli illeciti). L'elenco di tali misure – disposte, di regola, per un lasso di tempo che oscilla tra tre mesi e tre anni⁶⁴ e, solo eccezionalmente, in via definitiva⁶⁵ – è ricco e variegato, contemplando l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di

⁶¹ Ancora S. GIAVAZZI, sub *art. 17*, cit., p. 1676.

⁶² Cfr. Trib. Milano, Uff. G.I.P., 27 aprile 2004, Siemens A.G., in *Foro it.*, 2004, II, c. 434.

⁶³ S.R. PALUMBIERI, sub *art. 17*, cit. p. 243.

⁶⁴ Una eccezione a tale principio generale è stata recentemente prevista dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. Spazza-corrotti) che ha modificato l'art. 25, comma 5, d.lgs. n. 231 del 2001.

⁶⁵ A tali casi, sintomatici di una irrecuperabilità dell'ente, è dedicato l'art. 16 d.lgs. n. 231 del 2001.

quelli già concessi nonché il divieto di pubblicizzare beni o servizi⁶⁶. Si tratta di sanzioni particolarmente incapacitanti, dotate di una notevole carica afflittiva⁶⁷, dirette a colpire, nei limiti del possibile, il ramo di attività nell'ambito del quale si è prodotto il reato, nel rispetto del c.d. principio di frazionabilità⁶⁸. Quanto alla scelta del tipo e della durata delle stesse, il giudicante si avvarrà degli indici fattuali dettati per la commisurazione della "pena" pecuniaria, valorizzando inoltre l'attitudine di ciascuna interdizione a prevenire gli illeciti della specie di quello già commesso.

Anche in questo frangente è stato collocato un meccanismo funzionale ad accordare un premio all'ente che abbia tenuto un comportamento contrario rispetto all'offesa realizzata. Anzi, si può tranquillamente affermare che l'art. 17 rappresenta l'espressione più emblematica dello spirito riparatorio-collaborativo che permea il processo *de societate*. La previsione «trasuda», infatti, come rilevato dalla Relazione governativa, «chiare finalità specialpreventive»⁶⁹, nello statuire che, «[f]erma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca». Specie se si considera come le sanzioni *de quibus* siano in grado di paralizzare l'agire economico della persona giuridica, gli effetti derivanti dall'adesione alla proposta di ravvedimento avanzata dalla norma appaiono ben

⁶⁶ Come rammenta la *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 452, la legge-delega prevedeva, oltre a quelle appena richiamate, una sanzione interdittiva ulteriore, rappresentata dalla chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale.

⁶⁷ Evidenziano, tra gli altri, la circostanza H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 108; E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, cit., p. 992; F. MUCCIARELLI, *Sanzioni e attività d'impresa: qualche nota*, cit., p. 1175; S.R. PALUMBIERI, sub art. 17, cit., p. 230; C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., p. 204; P. SEVERINO, *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001*, cit., p. 1113. In proposito, v. anche V. D'ACQUARONE, *Il ruolo del risarcimento del danno nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., p. 68, il quale parla di «effetti devastanti in termini economici e reputazionali prodotti dalle interdizioni».

⁶⁸ E. DINACCI, *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, cit., p. 992; C. PIERGALLINI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., p. 207; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 83.

⁶⁹ In questi termini, si esprime la *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 468.

più vantaggiosi di quelli previsti dall'art. 12: rispetto a quest'ultimo, l'art. 17 postula tuttavia una condotta maggiormente onerosa, contemplando tre distinti segmenti, da realizzare cumulativamente e non già alternativamente.

Le condizioni di cui alle lett. a) e b) replicano grossomodo il contenuto dell'art. 12, comma 2, sicché devono ritenersi valide le considerazioni svolte a proposito dell'abbattimento della sanzione pecuniaria. In ordine a quella della lett. c), è necessario anzitutto rilevarne la *ratio*: conscio che il profitto costituisce, di regola, il movente sotteso alla commissione del reato, il legislatore ha fatto dipendere l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive dalla rinuncia ad esso e dalla messa a disposizione dell'autorità procedente⁷⁰. Occorre però intendersi su cosa sia, in realtà, il c.d. profitto confiscabile: importanti chiarimenti sono giunti dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo le quali esso «va inteso come il complesso dei vantaggi economici tratti dall'illecito e a questo strettamente pertinenti, dovendosi escludere, per dare concreto significato operativo a tale nozione, l'utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico». Nella stessa sede, sono state altresì superate le oscillazioni interpretative concernenti la sua determinazione, che, per i giudici di legittimità, va compiuta «al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato, nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente»⁷¹.

A ben vedere, le modalità di realizzazione della condotta *sub* lett. c) risultano meno gravose di quelle riguardanti il risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. La previsione qui non richiede una materiale consegna, ma la sola messa a disposizione del *quantum* opportunamente individuato⁷².

⁷⁰ *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 468-469. Di «funzione riequilibratrice della confisca, più che [...] schiettamente punitiva» S. GIAVAZZI, *sub art. 17*, cit., p. 1679. Per utili precisazioni in tema di confisca nel rito *de societate*, G. GARUTI, *I risvolti processuali della confisca nel processo agli enti*, in M. Donini-L. Foffani (a cura di), *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, Torino, 2018, p. 389 ss.

⁷¹ Così, seppur a proposito della confisca-sanzione di cui all'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.a. e altri, in CED, n. 239926; tra i commenti alla pronuncia, si segnalano A. CISTERNA, *La conclusione raggiunta sembra avallare un'altra qualificazione giuridica dei fatti*, in *Guida dir.*, 2008, 30, p. 89 ss.; T.E. EPIDENDIO-A. ROSSETTI, *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1263 ss.; V. MONGILLO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1738 ss.; R. LOTTINI, *Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001*, in *Le società*, 2009, p. 351 ss.; F. MUCCIARELLI-C.E. PALIERO, *Le sezioni unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 4/2015, p. 246 ss.; L. PISTORELLI, *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4544 ss.

⁷² Per tale rilievo S. GIAVAZZI, *sub art. 17*, cit., p. 1676, che si pronuncia sulla scorta della già richiamata Cass., Sez. II, 28 novembre 2013, n. 326, cit.

Ciò che rileva – e, ancora una volta, è la Suprema Corte a imporlo – è che oggetto della messa a disposizione siano le somme di denaro indebitamente percepite e non già i beni dal valore asseritamente equivalente al profitto o quelli che ne costituiscono l'impiego⁷³.

Al pari di quelli previsti dall'art. 12, anche gli adempimenti di cui all'art. 17 devono essere realizzati prima che il giudice dichiari l'apertura del dibattimento di primo grado: come rilevato dalla Relazione di accompagnamento al decreto, le condotte riparatorie fin qui analizzate vanno poste in essere «entro un lasso di tempo che, seppure non immediatamente prossimo alla commissione del fatto, non risulti troppo diluito nel tempo così da vanificare il valore insito nella tempestiva e riconoscibile attività di operosa resipiscenza»⁷⁴. Detto sbarramento temporale persegue un duplice obiettivo: da un lato, impedisce l'esecuzione di attività probatorie che potrebbero rivelarsi inutili a seguito delle condotte in esame; dall'altro lato, attribuisce alla persona collettiva un adeguato *spatium temporis* per attivarsi, utile soprattutto ove la regiudicanda pervenga alla fase processuale senza essere transitata dall'udienza preliminare⁷⁵. Al contrario, le norme citate non contemplano alcun *dies a quo*, lasciando intendere che le azioni reintegrative, riparatorie e riorganizzative possano avere luogo sin dalle indagini preliminari⁷⁶.

La realizzazione delle condotte riparatorie in una fase in cui nessun accertamento sul fatto e sulla responsabilità è stato ancora compiuto pone diversi problemi. Prima della celebrazione del dibattimento, risulterà, per esempio, tutt'altro che agevole quantificare, in modo attendibile, il danno risarcibile e il profitto confiscabile⁷⁷. Per non parlare del

⁷³ Cfr. Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 6248, in *CED*, n. 252426, ove si legge che «[n]on può giovare alla società l'aver messo a disposizione i beni strumentali della azienda, il cui valore, in concorrenza con il denaro contante sequestrato sui conti sociali raggiungerebbe l'ammontare di quanto percepito illecitamente, poiché il profitto è costituito dal complessivo ammontare dei contributi indebiti, e solo mettendo a disposizione il denaro poteva ritenersi realizzata la prima delle condizioni anzidette, e non già offrendo un bene che rappresenta secondo una valutazione non documentata e proveniente dallo stesso debitore-indagato un equivalente del profitto stesso. Correttamente il Tribunale ha affermato che non è consentita la messa a disposizione dell'equivalente del profitto, e tale affermazione trova il suo referente nel principio risultante dall'art. 19 del citato decreto legislativo secondo cui la confisca del prezzo o del profitto del reato (nel caso, il denaro) ha un carattere prioritario e indispensabile, tanto che può essere disposta la confisca per equivalente solo se non sia possibile eseguire la misura patrimoniale sul prezzo o sul profitto».

⁷⁴ Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 440.

⁷⁵ Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 498. In dottrina, H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 118 e G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 360.

⁷⁶ Rileva H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 118 che, «se di resipiscenza deve trattarsi, meglio collocare simili attività in fase investigativa o, comunque, preliminare, così da presentarsi – se del caso – davanti al giudice del dibattimento con la consapevolezza che le sanzioni interdittive saranno comunque escluse dall'orizzonte delle misure applicabili».

⁷⁷ S. GIAVAZZI, sub art. 17, cit., p. 1679.

fatto che le iniziative della *societas* potrebbero essere intese alla stregua di una ammissione di colpa, con buona pace della presunzione di innocenza, sancita, come noto, dagli artt. 27, comma 2, Cost., 6, § 2, CEDU e 14, § 2, PIDCP⁷⁸. Uno sguardo più attento consente però di fugare ogni dubbio sulla tenuta costituzionale e convenzionale dei meccanismi normativi analizzati, i quali non implicano affatto una coartazione: è pur sempre l'ente che, all'esito di un confronto tra costi e benefici, intraprenderà *sua sponte* la strada della «consapevole e volontaria adesione [...] ad un *new deal* del proprio operare economico»⁷⁹, senza rinunciare a difendersi sul fronte della eventuale responsabilità⁸⁰.

Il più volte richiamato *favor riparationis* ha spinto il legislatore a introdurre una sorta di proroga del termine imposto dalle norme sin ora esaminate⁸¹. L'art. 65 consente infatti che le attività processuali possano essere messe in *stand-by* laddove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la persona giuridica manifesti la volontà di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 17⁸². Tale sospensione va ad aggiungersi così a quelle previste dal codice di rito e dalla legislazione speciale, che trovano peraltro applicazione – stante la compatibilità *ex art. 34* – anche in questa sede⁸³.

⁷⁸ Tale delicato versante è stato preso in considerazione da P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 142 e 150; H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 112 ss.; H. BELLUTA, *Presunzione di innocenza e collaborazione nel processo agli enti*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 55 ss. In una prospettiva più generale, M.L. DI BITONTO, *Studio sui fondamenti della procedura penale d'impresa*, cit., p. 61 ss. e S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 51 ss.

⁷⁹ In questi termini H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 112, il quale puntualizza che «la valutazione dell'imputato si esaurisce in un confronto costi-benefici che lo porterà a scegliere se rendersi disponibile, o no, a porre in essere le condotte indicate all'art. 17 d.lgs. n. 231 del 2001».

⁸⁰ A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 360. Del medesimo avviso, P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 142; M. BONTEMPELLI, *Tutela delle libertà e decorso del tempo nel processo penale agli enti*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 130; E. GUIDO, sub art. 65, A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 553.

⁸¹ La dimensione premiale di tale fattispecie sospensiva è sottolineata da M. BONTEMPELLI, *Tutela delle libertà e decorso del tempo nel processo penale agli enti*, cit., p. 130-131.

⁸² Per ulteriori precisazioni sul tenore lessicale dell'art. 65 d.lgs. n. 231 del 2000, H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 117 (nota 149).

⁸³ Non ostando il limite di compatibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001, anche nel processo *de societate* potrà verificarsi una stasi del dibattimento, determinata, per esempio, dalla presenza di una questione di particolare complessità, già oggetto di un procedimento in corso presso il giudice civile o amministrativo (art. 479 c.p.p.), da esigenze istruttorie (art. 509 c.p.p.) nonché da necessità difensive insorte a seguito di nuove contestazioni (artt. 519 e 520, comma 2, c.p.p.); per un elenco delle possibili evenienze, E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 553-554. Sul punto, anche L. LUPÁRIA, sub art. 65, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 723; D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, in G. Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005, p. 599 e G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 359-360.

Al fine di evitare strumentalizzazioni di sorta, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha ancorato l'operatività dell'istituto a presupposti piuttosto rigidi. In primo luogo, va rilevato che i legittimati a promuovere la sospensione del processo sono il legale rappresentante dell'ente, il difensore indicato nell'atto di costituzione o, in mancanza di quest'ultima dichiarazione, il difensore di fiducia o di ufficio⁸⁴. Costoro dovranno provare la circostanza irresistibile che ha impedito la tempestiva adozione delle condotte reintegrative, riparatorie e riorganizzative, producendo, se del caso, documenti, come i bilanci attestanti l'assenza di liquidità o i risultati delle investigazioni difensive⁸⁵. Il vaglio sulla richiesta, se positivo, implica, oltre alla temporanea interruzione del processo, l'assegnazione di un termine entro il quale realizzare le attività di cui all'art. 17⁸⁶, la fissazione della data della futura udienza nonché la determinazione di una somma di denaro da depositare presso la Cassa delle ammende, il cui importo, in forza del richiamo all'art. 49, sarà fissato in misura «non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede»; in alternativa, onde evitare l'immobilizzazione del capitale, è ammessa la prestazione di apposita garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale⁸⁷.

In ordine alle tempistiche della richiesta, preme rammentare che il momento a partire dal quale essa può essere promossa viene fatto corrispondere, nel silenzio della disposizione, con l'arrivo degli atti presso la cancelleria del dibattimento⁸⁸. Alludendo l'art. 65 al «processo», gli interpreti hanno nondimeno puntualizzato come la richiesta possa essere avanzata già durante l'udienza preliminare, prima della formulazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 421 e 422 c.p.p.: in tal caso, il giudice dell'udienza

⁸⁴ E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 553.

⁸⁵ L. LUPÁRIA, sub art. 65, cit., p. 724; A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 362. Il concetto di «impossibilità» cui allude l'art. 65 d.lgs. n. 231 del 2001 ha dato subito luogo a un contrasto interpretativo: un primo filone (L. LUPÁRIA, sub art. 65, cit., p. 724; D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, cit., p. 600), facendo leva sul tenore della Relazione governativa al decreto, ha ritenuto che la formula non si prestasse a essere concepita in maniera estensiva *in bonam partem*; altri, invece, hanno proposto una interpretazione più elastica, volta a considerare anche difficoltà incorse nell'esecuzione delle opere ripristinatorie della situazione di fatto intaccata dalla condotta illecita, come, ad esempio, il ritardo nella adozione delle delibere da parte dell'organo decisionale (in questa direzione, ad esempio, A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 363, per cui il termine «va intes[o] con una certa indulgenza [...] in rapporto all'obiettivo sociale da perseguire, consistente, appunto, nel ripristino di una "normale" gestione in campo economico»).

⁸⁶ Per A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 360, «[s]ul piano concreto, sembra opportuno concedere un termine breve».

⁸⁷ L'art. 65 d.lgs. n. 231 del 2001 rinvia al precedente art. 49 che, come si vedrà *infra*, prevede un inedito caso di sospensione delle misure cautelari finalizzato alla realizzazione delle condizioni di cui all'art. 17.

⁸⁸ A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 360-361 (v. anche nota 31).

preliminare non esercita alcun controllo sulla stessa, limitandosi a trasmetterla, unitamente al fascicolo, al giudice dibattimentale⁸⁹. Quanto al termine finale, esso non sempre corrisponde con il lasso di tempo precedente alla dichiarazione di apertura del dibattimento, posto che, espletata, per la prima volta, detta formalità, si potrebbe verificare una regressione del procedimento per la presenza di atti invalidi (art. 185, comma 3, c.p.p.): una simile evenienza attribuirà quindi all'ente il potere di proporre, nuovamente ovvero *ex novo*, la domanda di sospensione⁹⁰.

A causa della laconica formulazione dell'art. 65, devono essere inoltre definiti alcuni aspetti problematici della procedura sospensiva ivi regolamentata, a cominciare dalla natura, vincolata o discrezionale, del potere del giudice di pronunciarsi in tal senso. Espressioni quali «può disporre» o «se ritiene di accogliere» lasciano intendere che il momentaneo arresto delle attività rituali è affidato al libero apprezzamento dell'organo giurisdizionale che non investe solo la tempestività della domanda e la bontà del relativo apporto documentale ma si estende a profili oggettivi, soggettivi e processuali⁹¹. Occorrerà, ad esempio, valutare se e in che modo un provvedimento di sospensione a favore dell'ente influisca sull'accertamento del reato addebitato, nell'ambito del *simultaneus processus*, alla persona fisica⁹². Una chiave di lettura del genere, pur suggestiva, rischia però di ledere le prerogative difensive della *societas*: nel rispetto degli obiettivi e delle logiche del decreto, è dunque preferibile configurare il potere di sospensione in termini di atto dovuto, adottabile ogniquale volta la richiesta soddisfi i presupposti di legge⁹³.

⁸⁹ P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 143; E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 553; L. LUPÁRIA, sub art. 65, cit., p. 723, che desume tale circostanza dalla collocazione sistematica della previsione in commento, posta in esordio alla sezione del decreto relativa al giudizio.

⁹⁰ P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 143; L. LUPÁRIA, sub art. 65, cit., p. 723; D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, cit., p. 600; A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 361. In proposito, E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 553 osserva che tale interpretazione risulta sostenibile in quanto il legislatore non ha indicato, quale termine ultimo per la proposizione della istanza di sospensione, l'apertura, per la prima volta, del dibattimento di prime cure: se così fosse stato, sarebbe stata preclusa la possibilità di reiterare l'offerta di riparazione delle conseguenze del reato, successivamente alla regressione del procedimento.

⁹¹ Potrà essere, ad esempio, valutata la concreta eseguibilità delle attività di ripristino ovvero l'eventuale recidiva: P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 143; E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 556; D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, cit., p. 601.

⁹² Alludono alla possibilità per il giudice di separare la *res iudicanda* ex art. 38, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 231 del 2001 D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, cit., p. 601; G. GARUTI, *Il processo "penale" alle società*, cit., p. 1112; E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 556; L. LUPÁRIA, sub art. 65, cit., p. 723; A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 362; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 362.

⁹³ P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 143; E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 556.

Una questione esegetica ulteriore concerne la durata del termine di sospensione e la sua prorogabilità. Sul primo versante, l'assenza di precise coordinate normative depone per la piena autonomia del giudice, il quale opererà per un lasso di tempo più o meno ampio a seconda delle peculiarità del singolo caso concreto⁹⁴. Durante questo periodo, è inibito lo svolgimento di qualsiasi attività processuale, con escussione degli atti urgenti *ex art.* 467 c.p.p.⁹⁵, e la decorrenza della prescrizione; del resto, diversamente opinando, si agevolerebbero iniziative meramente dilatorie⁹⁶. Circa il secondo tema, in senso negativo sembra deporre il tenore della Relazione governativa, nella misura in cui afferma che «laddove si verifichi una mancata, incompleta o inefficace esecuzione dell'attività riparatoria nel termine fissato, il processo riprenderà»⁹⁷. La filosofia autenticamente specialpreventiva che anima il d.lgs. n. 231 del 2001 conduce tuttavia ad accogliere l'opposta soluzione, a patto, ovviamente, che la richiesta di proroga non risulti pretestuosa⁹⁸. Per nulla dibattuta è invece la forma dei provvedimenti di sospensione e rigetto, trattandosi, per l'unanimità degli autori, di ordinanze revocabili, non suscettibili di impugnazione, se non unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, a mente dell'art. 586 c.p.p.⁹⁹.

Venendo agli epiloghi decisori, va segnalato che, qualora l'ente non adempia, entro i termini stabiliti, agli obblighi reintegrativi, riparatori e riorganizzativi, il giudice è tenuto a revocare il provvedimento di sospensione e a riscuotere le somme versate. Viceversa, se l'ente ponga puntualmente in essere le condotte *post factum*, non saranno

⁹⁴ E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 556; D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, cit., p. 601.

⁹⁵ L'art. 65 d.lgs. n. 231 del 2001 non prende in esame questa eventualità, desumibile comunque dal sistema: A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 361 (nota 32). Analogamente, G. GARUTI, *Il processo "penale" alle società*, cit., p. 1110.

⁹⁶ P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 144; E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 557; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 243; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 361-362. *Contra* A. BASSI, *Il giudizio ordinario*, in A. Bassi-T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, p. 618; L. LUPÁRIA, sub art. 65, cit., p. 724 e A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 361-362.

⁹⁷ *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 499. In dottrina, netto sull'improrogabilità G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 244, che parla di improrogabilità *tout court*. Meno *tranchant* G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 361, secondo cui «tale termine ultimo non sembra prorogabile, salvo cause di inadempienza non imputabili all'ente medesimo».

⁹⁸ Con diversità di accenti, P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 145; M. CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 85; E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 557; D. MANZIONE, *I procedimenti speciali e il giudizio*, cit., p. 601; A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 361.

⁹⁹ E. GUIDO, sub art. 65, cit., p. 558; L. LUPÁRIA, sub art. 65, cit., p. 724; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 362; A. SCALFATI, *Le norme in materia di prova e giudizio*, cit., p. 361.

applicate, in caso di condanna e fermo restando l'operatività delle sanzioni pecuniarie, le temute interdizioni, previa la restituzione della cauzione, la cancellazione dell'ipoteca e l'estinzione della fideiussione eventualmente prestata.

Resta infine da osservare che, laddove il processo *de societate* coinvolga banche e intermediari finanziari (SIM, SGR o SICAV), il giudice che intenda monitorare la realizzazione delle azioni di ravvedimento di cui all'art. 17 potrà avvalersi, a seconda dei casi, del contributo informativo della Banca d'Italia o della Consob¹⁰⁰.

4. (Segue): c) l'“ultima spiaggia”: la conversione *in executivis*

La centralità attribuita dal legislatore agli strumenti di ravvedimento *post factum* e, più in generale, alla finalità di recupero alla legalità emerge anche sul terreno dell'esecuzione, laddove il soggetto collettivo chieda al giudice, a norma dell'art. 78, di convertire la sanzione interdittiva in pecuniaria, avendo realizzato le azioni reintegrative, riparatorie e riorganizzative tardivamente, ossia dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento.

La persona giuridica “paga” quindi il ritardo maturato nella adozione degli adempimenti di cui all'art. 17: essa non beneficerà della disapplicazione *tout court* della sanzione interdittiva, accontentandosi invece della sua trasformazione in una somma che va ad aggiungersi a quella irrogata con la decisione; scelta, questa, che la Relazione governativa motiva con l'«ovvia necessità di non incentivare condotte strumentali dell'ente che potrebbe altrimenti monetizzare a costo zero la sanzione maggiormente afflittiva»¹⁰¹. Pur determinando conseguenze tendenzialmente meno benevole rispetto agli altri istituti riparativo-premiali noti al d.lgs. n. 231 del 2001, quello di cui all'art. 78 si palesa il più rispettoso della presunzione di innocenza. Esso è infatti l'unico a collocarsi a valle del giudizio, quando, cioè, un accertamento sulla responsabilità è stato operato¹⁰².

Da un punto di vista strettamente procedurale, va anzitutto rammentato che possono proporre la richiesta di conversione il legale rappresentante ovvero il difensore

¹⁰⁰ In argomento, si vedano E. GUIDO, sub *art.* 65, cit., p. 558 e G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 304.

¹⁰¹ *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 505.

¹⁰² H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 114.

nominato per la fase esecutiva¹⁰³, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dalla notifica dell'estratto della sentenza di condanna. Il decreto ha addossato all'istante l'onere di accludere documenti da cui si evinca l'avvenuta realizzazione del risarcimento del danno, dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché dell'adozione e dell'efficace attuazione di idonei *compliance programs*. A dispetto del tenore dell'art. 78, comma 2, parte della dottrina ha rilevato opportunamente come, in mancanza di una previsione *ad hoc*, l'omessa allegazione non integri una causa di inammissibilità della domanda, dovendosi semmai parlare di manifesta infondatezza¹⁰⁴.

Entro dieci giorni dalla recezione della richiesta¹⁰⁵, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso alle parti e ai difensori, con facoltà per gli stessi di prendere visione degli atti, di estrarre copia nonché di depositare memorie fino a cinque giorni prima, similmente a quanto accade nel procedimento di esecuzione ordinario disciplinato dall'art. 666 c.p.p. Le disposizioni e i relativi approdi giurisprudenziali sul tema si estendono infatti anche al rito *de quo*, con il consueto limite della compatibilità¹⁰⁶: va da sé, ad esempio, che, anche nel frangente in esame, l'omissione, l'incompletezza o l'irregolare comunicazione all'ente e al suo difensore produrrà una nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; i vizi dell'avviso diretto al rappresentante della pubblica accusa determineranno, al contrario, una nullità a regime intermedio¹⁰⁷. Non solo: dalla norma codicistica sopra richiamata deriva altresì il potere del giudice di acquisire documenti e informazioni dalle competenti autorità ovvero di svolgere, nel rispetto del canone del contraddittorio, le più varie attività istruttorie¹⁰⁸.

¹⁰³ Deve ritenersi applicabile in questa sede il generale principio per cui, in fase esecutiva, non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia effettuata durante la fase di cognizione. Cfr., tra le altre, Cass., Sez. I, 22 maggio 2003, n. 30366, in *CED*, n. 225499. In dottrina, a titolo esemplificativo, v. A. RICCI, *Il difensore*, in G. Dean (a cura di), *Soggetti e atti*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. I, t. I, Torino, 2009, p. 709, che ricorda come il fondamento normativo del principio sia rappresentato dall'art. 655, comma 5, c.p.p. e D. VIGONI, *L'esecuzione penale*, in O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-N. Galantini-L. Filippi-G. Garuti-O. Mazza-G. Varraso-D. Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2020, p. 942.

¹⁰⁴ T.E. EPIDENDIO, *Le sanzioni*, A. Bassi-T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, p. 365, alla cui opinione aderisce E. GUIDO, sub art. 78, in A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 593.

¹⁰⁵ T.E. EPIDENDIO, *Le sanzioni*, cit., p. 365-366 osserva che il termine di dieci giorni previsto dalla disposizione, non essendo assistito da una sanzione processuale, deve ritenersi meramente ordinatorio.

¹⁰⁶ Si badi che, per la fase esecutiva, il legislatore ha ritenuto di ribadire, all'art. 74, comma 3, d.lgs. n. 231 del 2001, che le previsioni del codice di rito penale troveranno applicazione solo «in quanto applicabili».

¹⁰⁷ E. GUIDO, sub art. 78, in A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 594.

¹⁰⁸ Ancora E. GUIDO, sub art. 78, cit., p. 595.

D'altro canto, l'art. 78, comma 3, al fine di evitare un pregiudizio all'ente, riconosce al giudice la prerogativa di sospendere, mediante un decreto motivato non impugnabile ma revocabile nel successivo corso del procedimento¹⁰⁹, l'esecuzione della sanzione interdittiva, qualora la richiesta di conversione non gli appaia «manifestamente infondata»: a esplicitare il contenuto di tale espressione provvede la più volte rammentata Relazione di accompagnamento, la quale allude a «un semplice *fumus* di accoglimento della richiesta»¹¹⁰. E si badi che, malgrado la norma sembri prefigurare una mera facoltà, diversi autori continuano ancora oggi a parlare della sospensione come di un dovere da onorare «tutte le volte che [...] la richiesta di conversione abbia il corredo della necessaria e comprovante documentazione e non sia quindi manifestamente infondata»¹¹¹.

Se ritiene di accogliere la richiesta, il giudice emette una ordinanza motivata, eventualmente ricorribile per cassazione, al pari di quella di rigetto¹¹². In particolare, egli ordina la conversione della sanzione interdittiva, determinando contestualmente una somma da versare né inferiore all'ammontare della sanzione pecuniaria già applicata né superiore al suo doppio. L'individuazione dell'esatto importo non risulta una operazione del tutto discrezionale, considerato che l'art. 78, comma 4, impone all'organo decidente di prendere in considerazione vuoi la gravità dell'illecito accertato vuoi le circostanze concrete sottese all'attivazione tardiva della persona giuridica: in tal modo, è possibile distinguere le ipotesi in cui la realizzazione delle condotte reintegrative, riparatorie e riorganizzative sia stata effettivamente caratterizzata da obiettive difficoltà rispetto a quelle in cui emerge la volontà dell'ente di procrastinare per quanto possibile la propria resipiscenza¹¹³.

¹⁰⁹ G. DEAN, *Le norme sull'esecuzione*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 398.

¹¹⁰ Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 505.

¹¹¹ Secondo V. SANTORO, *Fase esecutiva alla ricerca di efficienza e rapidità*, in *Guida dir.*, 2001, 26, p. 110, «non sembrano esservi dubbi sul fatto la sospensione costituisca un atto dovuto tutte le volte che il giudice si convinca che la richiesta di conversione abbia il corredo della necessaria e comprovante documentazione e non sia quindi manifestamente infondata»; G. DEAN, *Le norme sull'esecuzione*, cit., p. 398-399.

¹¹² E. GUIDO, sub art. 78, cit., p. 596-597.

¹¹³ Così la Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cit., p. 506.

5. Le condotte riparatorie nel sistema cautelare

Il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riservato grande attenzione alla disciplina delle cautele, cui ha dedicato una intera Sezione che, al pari del Libro IV del codice di procedura penale, costituisce un autonomo «sottosistema normativo»¹¹⁴.

Delle fattispecie reali si occupano appena due disposizioni, avendo il legislatore collocato al centro dell'impianto le misure interdittive¹¹⁵, coincidenti, nella denominazione quanto nel contenuto, con le omonime sanzioni¹¹⁶. Al ricorrere di taluni presupposti¹¹⁷, potranno quindi essere applicate alla persona giuridica, seppure provvisoriamente: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi¹¹⁸. Detta allarmante sovrapposizione con l'arsenale sanzionatorio

¹¹⁴ In questi termini si era espresso, a proposito del libro IV del codice di rito penale, V. GREVI, *Il sistema delle misure cautelari personali nel nuovo codice di procedura penale*, in V. Grevi (a cura di), *La libertà personale dell'imputato verso il nuovo processo penale*, Padova, 1989, p. 270. Di «codice all'interno del codice» ha invece successivamente parlato E. AMODIO, *Le misure coercitive nella procedura penale vivente*, in *Quest. giust.*, 1995, p. 16, sulla falsariga di Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 48, in *Giur. cost.*, 1994, p. 271, che aveva definito l'incidente cautelare «processo nel processo». Rileva l'autonomia della compagine normativa del d.lgs. n. 231 del 2001 relativa alle misure cautelari, F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 243. Quanto alla ratio, nella *Relazione allo schema definitivo del decreto legislativo 8 giugno 2001*, n. 231, cit., p. 485, si osserva che «[l']esigenza di apprestare un sistema di cautele con riferimento all'illecito imputabile alla persona giuridica ubbidisce a un duplice scopo: evitare la dispersione delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato; "paralizzare" o ridurre l'attività dell'ente quando la prosecuzione dell'attività stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati».

¹¹⁵ F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 246: «si prefigura un sistema cautelare tendenzialmente asimmetrico: dove, a un corredo pluriarticolato di norme devoluto allo strumentario interdittivo, fa da contraltare l'esigua disciplina dei mezzi reali, all'uopo eterointegrata dal codice».

¹¹⁶ In senso critico, tra gli altri, P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 141; R. DEL COCO, *Misure cautelari interdittive e diritti fondamentali dell'ente*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 175 ss.; F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 244-245; S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 95 ss.

¹¹⁷ Ai sensi dell'art. 45, le cautele interdittive sono applicabili unicamente in presenza di «gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente» e «fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede».

¹¹⁸ Sottolinea G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, in G. Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001*, n. 231, Milano, 2005, p. 456 che «[l]e misure cautelari del decreto sono, in sostanza, più protese ad anticipare la decisione che a svolgere una funzione strumentale al processo, in una trasfigurazione che, almeno per i contenuti, le avvicina alla categoria delle misure di sicurezza».

rappresenta, a ben vedere, il precipitato della più volte rammentata vocazione rieducativa del processo *de societate*¹¹⁹. In altre parole, le finalità di recupero dell'ente e, ancor prima, di prevenzione del rischio-reato al proprio interno hanno trasfigurato la fisionomia delle cautele che, private della loro naturale strumentalità all'accertamento, sono diventate la strada attraverso la quale prevenire il pericolo di recidiva¹²⁰. Legittimando, in buona sostanza, l'irrogazione di una «criptopena» senza che sia intervenuta alcuna condanna¹²¹, tale assetto è stato oggetto delle comprensibili critiche della dottrina che ne ha denunciato l'incompatibilità con la presunzione di innocenza¹²². La questione è invero tutt'altro che teorica: lo dimostra, del resto, la proposizione, all'indomani dell'entrata in vigore della riforma, di una eccezione di costituzionalità con cui si rilevava come il concetto di «revoca» al quale fanno riferimento alcune tra le misure sopra elencate, evocando una situazione di irreversibilità, fosse *ictu oculi* incompatibile con il carattere provvisorio dell'intervento cautelare¹²³.

Tra le vicende che possono interessare la vita delle cautele interdittive, accanto alla sostituzione e alla revoca già note al rito ordinario, figura una ipotesi di sospensione, la cui operatività dipende dalla richiesta della *societas*, nella persona del legale

¹¹⁹ G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 136 e 456; S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 86 e 114; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 145-146.

¹²⁰ S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 98.

¹²¹ G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 456; di «criptocondanna» parla, invece, R. DEL COCO, *Misure cautelari interdittive e diritti fondamentali dell'ente*, cit., p. 185.

¹²² A parere di P. MOSCARINI, sub art. 49, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 607-608, «il [...] principio, secondo la *communis opinio* esclude radicalmente la possibilità di attribuire a misure cautelari funzioni che possono caratterizzare soltanto la pena irrogata con la sentenza definitiva; funzioni tra cui rientra – appunto – quella rieducativa, indicata nella carta fondamentale [...] come scopo – sia pur solo tendenziale – del trattamento sanzionatorio *de hominibus*. Dunque, sembrerebbe contraddittorio, da un lato, equiparare la *societas* al prevenuto-persona fisica e, dall'altro, quanto agli enti, assimilare il sistema cautelare e quello “affittivo-sostanziale”: quest'ultima operazione – all'evidenza – presuppone concettualmente un'equiparazione tra “società imputata” e “società condannata”. Si tratta, però, di un'impasse dogmatica certo superabile sotto il profilo di un'astratta categorizzazione logico-formale, ma che può essere trascurata nella prospettiva d'una concezione della “responsabilità amministrativa societaria” più elastica di quella imposta, riguardo al “sistema penale delle persone fisiche”, da norme di rango primario nella gerarchia delle fonti giuridiche: le possibili conseguenze di un'interdizione, cautelare o sanzionatoria, dell'ente sono di tale gravità da giustificare una deviazione dei principi, tanto più quando questa avvenga in *bonam partem*».

¹²³ Cfr. Trib. Salerno, 28 maggio 2003, Soc. Ivam e Soc. Monteverde, in *Foro it.*, 2004, II, c. 435 ss., che, nel rigettare la questione di legittimità proposta, ha declinato il concetto di «revoca» alla stregua di una «parentesi che determina, per il periodo individuato dal giudice nell'ambito temporale indicato dal legislatore, la sospensione dell'efficacia del finanziamento in vista della revoca da adottarsi esclusivamente con la sentenza di condanna». Interpretazioni “correttive” sono state parimenti proposte da Trib. Ivrea, 12 maggio 2005, Soc. coop Forum, in *Foro it.*, 2005, II, c. 527; Trib. Vibo Valentia, 20 aprile 2004, Soc. Ofin., *ivi*, II, c. 23. In dottrina, R. DEL COCO, *Misure cautelari interdittive e diritti fondamentali dell'ente*, cit., p. 177-178.

rappresentante o del difensore, di realizzare gli adempimenti di cui all'art. 17, tra i quali «la stella polare risulta ancora una volta [l'adozione de]l modello»¹²⁴. Chiara la ragione d'essere dell'istituto previsto dall'art. 49: offrire, a chi è disposto a riportare prontamente il proprio agire economico entro i binari della legalità, un *commodus discessus*, permettendogli di evitare la futura (e, in teoria, eventuale) sanzione e, al contempo, di sterilizzare gli effetti della sua “anticipazione”¹²⁵. L'ennesima dimostrazione, insomma, di quell'«accentuato afflato prevenzionistico»¹²⁶ che permea il decreto legislativo in esame. Indubbiamente lodevole per l'attitudine a scongiurare le ricadute economiche e occupazionali che le interdizioni, anche se transitorie, inevitabilmente producono, la sospensione *de qua* sembra però rafforzare, mediante il richiamo all'art. 17, la discutibile assimilazione tra gli strumenti cautelari e quelli sanzionatori nonché i sospetti sulla tenuta costituzionale e convenzionale dei primi¹²⁷. Sospetti, questi, destinati ad acuirsi se solo si considera come il meccanismo sospensivo imponga al giudice cautelare una valutazione sull'idoneità del risarcimento, dell'eliminazione degli effetti del reato e del modello organizzativo che spetterebbe, a rigore, al giudice della cognizione¹²⁸.

Nel formulare l'art. 49, il legislatore non si è pronunciato circa la struttura e il contenuto della richiesta. La lacuna è stata ben presto colmata dagli interpreti che, valorizzando le aspirazioni del congegno normativo, hanno sostenuto all'unisono la necessità che essa non sia generica, dovendo esplicitare gli obiettivi perseguiti, le singole condotte da compiere in concreto e le modalità di esecuzione, con l'indicazione del piano finanziario predisposto all'uopo e dello *status* economico del proponente. Non si richiedono dunque forme sacramentali, purché emerga chiaramente la volontà della

¹²⁴ S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 191.

¹²⁵ P. MOSCARINI, sub art. 49, cit., p. 607.

¹²⁶ A. BERNASCONI, *Societas delinquere (et puniri) potest*, in A. Presutti-A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018, p. 12.

¹²⁷ A. PRESUTTI, sub art. 49, A. Presutti -A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 435.

¹²⁸ P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 141; M. BONTEMPELLI, *Tutela delle libertà e decorso del tempo nel processo penale agli enti*, cit., p. 132; L. MARAFIOTI, *Relazione di sintesi. Ambiguità concettuali e divenire applicativo nel processo agli enti*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 296 -297; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 162; A. PRESUTTI, sub art. 49, cit., p. 439; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 220.

persona giuridica di impegnarsi in un percorso di operosa resipiscenza e non per fini meramente dilatori¹²⁹.

La richiamata disposizione tace altresì sulle tempistiche. Ragioni logiche, prima ancora che giuridiche, imporrebbero di concepire il provvedimento sospensivo sempre e comunque come un *posterius* rispetto all'adozione della cautela: se quest'ultima non fosse in corso di esecuzione, non ci sarebbe infatti alcunché da sospendere. L'assenza di esplicite preclusioni, unitamente agli scopi specialpreventivi dell'istituto, induce tuttavia ad ammettere che la richiesta possa essere esperita anche durante l'udienza in cui le parti discutono della futura applicazione della misura interdittiva¹³⁰; in tale evenienza, la cautela sarà disposta e contestualmente sospesa, con pieno beneficio per soggetto collettivo¹³¹. Diverso è il caso in cui l'ente, prima della deliberazione che chiude l'udienza

¹²⁹ P. BALDUCCI, *L'ente imputato*, cit., p. 141; P. MOSCARINI, sub art. 49, cit., p. 608-609; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 161; A. PRESUTTI, sub art. 49, cit., p. 438; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 218. Cfr. anche R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 167-168: «[c]ome [...] è emerso anche di recente, le cose spesso vanno diversamente; non sempre, cioè, vi è un programma dettagliato quale presupposto della decisione di sospendere le misure cautelare; e non di rado l'impresa si impegna nella realizzazione delle condotte di cui all'art. 17 senza che ci sia stata su di esse una interlocuzione proficua su un progetto specifico con gli altri soggetti processuali: col pubblico ministero che deve appunto dare il parere e con il giudice che dovrà poi valutare l'adeguatezza della riparazione per revocare la misura. E, verosimilmente fuori da procedimento, con l'eventuale danneggiato destinatario del risarcimento. Si tratta di un punto nell'applicazione dell'art. 49 che va certamente superato attraverso un maggiore coinvolgimento di tutti i soggetti processuali nella buona riuscita del periodo di *probation* cautelare. In questo modo non solo si metterebbe l'autorità giudiziaria nelle condizioni di valutare in maniera più consapevole se sospendere o meno la misura, ma si garantirebbero meglio anche le imprese: se tutti gli impegni assunti e ritenuti adeguati per sospendere la misura fossero rispettati, non vi dovrebbero essere ostacoli alla successiva revoca».

¹³⁰ R. DEL COCO, *Misure cautelari interdittive e diritti fondamentali dell'ente*, cit., p. 185-186 rileva tuttavia come, così operando, l'udienza diviene lo «strumento di pressione per indurre l'ente alla collaborazione».

¹³¹ Favorevoli a questa ricostruzione, G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 504; P. MOSCARINI, sub art. 49, cit., p. 608; A. PRESUTTI, sub art. 49, cit., p. 436 ss.; S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 142; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 219; in senso opposto, si è pronunciato G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 160-161, a parere del quale «sarebbe mal riposta, invece, la speranza di inibire l'adozione della misura cautelare, giocando d'anticipo, presentando, cioè, la richiesta di cui si discute prima della celebrazione dell'udienza disciplinata dall'art. 47, comma 3. Il giudice, infatti, dovrebbe comunque decidere sulla richiesta formulata dalla parte pubblica e, poi, disporre, ove ne sussistano i presupposti, la sospensione della misura cautelare, non essendovi, altrimenti, alcunché da differire». Aderendo alla tesi espressa dalla dottrina maggioritaria, ci si dovrebbe domandare se il giudice possa adottare un'unica ordinanza: una risposta affermativa è offerta da S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 143; contra T. EPIDENDIO, *Le misure cautelari*, in A. Bassi-T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, p. 449, per il quale non si deve «negare l'autonomia dei provvedimenti in parola, un conto essendo l'ordinanza applicativa della misura cautelare e un altro l'ordinanza di sospensione della medesima. Ciò vale soprattutto in sede di impugnazione ove le doglianze in merito all'ordinanza sospensiva non potranno avere riflessi sulla legittimità genetica del provvedimento applicativo della misura, salva ovviamente la possibilità di impugnare anche contestualmente l'ordinanza di sospensione per avere una riforma della medesima in senso più favorevole (ad esempio in punto di determinazione della cauzione) e non del provvedimento cautelare applicativo».

camerale fissata ex art. 47, dichiarare di aver già posto in essere azioni reintegrative, riparatorie e riorganizzative: orbene, qui non si valuterà l'opportunità di una sospensione ma, al più, la permanenza delle esigenze cautelari, cioè del pericolo di reiterazione dell'illecito¹³².

Una volta sentito il Pubblico Ministero, il giudice che ritenga, sulla base di una valutazione prognostica, di accogliere la proposta avanzata dalla parte privata adotta una ordinanza adeguatamente motivata con cui sospende gli effetti della cautela e impone all'ente un termine per porre in essere gli obblighi di fare prescritti dall'art. 17¹³³. Nel medesimo frangente viene determinata, a carico della *societas*, una somma a titolo di cauzione, non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito addebitato, da versare alla Cassa delle ammende; in alternativa, il soggetto collettivo potrà prestare una idonea garanzia ipotecaria o una fideiussione solidale.

Due i possibili esiti del procedimento incidentale¹³⁴: in forza dell'art. 49, commi 3 e 4, laddove tutte le condotte di ravvedimento *post factum* siano state tempestivamente e correttamente perfezionate, il giudice provvederà a revocare la cautela imposta nonché, a seconda delle situazioni, a restituire l'importo depositato, a cancellare l'ipoteca ovvero a estinguere la fideiussione; al contrario, nell'ipotesi «di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato», la misura interdittiva riprenderà il suo corso e la somma depositata o per la quale è stata offerta garanzia sarà devoluta alla Cassa delle ammende¹³⁵. Malgrado la contraria opinione di taluno¹³⁶, è bene peraltro ribadire che la riviviscenza del vincolo provvisorio non necessita di un nuovo *input* da parte dell'organo

¹³² Su tale eventualità, diffusamente, S. RENZETTI, *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, cit., p. 191 e 136 ss. e R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 166.

¹³³ P. MOSCARINI, sub art. 49, cit., p. 609.

¹³⁴ Entrambe le ordinanze saranno passibili di impugnazione, come rammentano A. PRESUTTI, sub art. 49, cit., p. 440; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 220.

¹³⁵ Per l'individuazione dell'esatto significato dei tre lemmi utilizzati dalla disposizione, G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 505. Reputano eccessiva la misura della devoluzione alla Cassa delle ammende, senza distinguo di sorta, M. CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001*, n. 231, cit., p. 53; P. MOSCARINI, sub art. 49, cit., p. 611 e R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 169.

¹³⁶ R. BRICCHETTI, *Le misure cautelari*, in *La responsabilità amministrativa degli enti D.lgs. 8 giugno 2001*, n. 231, Milano, 2002, p. 283.

della pubblica accusa, trattandosi, in sostanza, di quello disposto in precedenza e poi “congelato”¹³⁷.

Quid iuris per l’ente che adempia in maniera parziale, inefficace o tardiva per cause allo stesso non imputabili? Il dato positivo sembrerebbe non lasciare “scampo” al giudice procedente, tenuto, anche in simili occasioni, a ripristinare quanto prima la misura cautelare. Ciò nonostante, la dottrina ha costantemente ritenuto dilazionabile il lasso di tempo stabilito *ab origine*, accrescendo, in tal modo, le occasioni di “redenzione” della persona giuridica¹³⁸. E dello stesso avviso si è mostrata, più di recente, la giurisprudenza di legittimità, che, pur ribadendo l’assenza di un sicuro appiglio testuale, ha sostenuto come «la scelta di prorogare il termine iniziale rientra[i] nella discrezionalità del giudice e p[ossa] essere legata ad una valutazione fattuale sui tempi necessari alla società per realizzare ovvero per completare le condotte riparatorie»¹³⁹. Benché un simile approccio esegetico sia già di per sé capace di conferire all’istituto analizzato maggiore flessibilità applicativa, non può non invocarsi un intervento normativo che operi in tal senso, capace di fugare ogni dubbio sull’estensione temporale del periodo di sospensione, oltre che di rimediare alle denunciate criticità all’insegna dei valori sui quali dovrebbe riposare un processo penale di matrice accusatoria.

6. L’inapplicabilità della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 162 ter c.p.: “inciampi” normativi e prospettive *de jure condendo*

Come si è visto, nel tentativo di recuperare il processo a una durata ragionevole, il legislatore ha introdotto, nel rito ordinario, meccanismi volti a decongestionare il carico giudiziario, da tempo gravato da un diritto penale proverbialmente ipertrofico. Tra questi istituti, già sperimentati nelle giurisdizioni minorile e di pace, particolare rilievo ha

¹³⁷ F. PERONI, *Il sistema delle cautele*, cit., p. 261, alla cui opinione aderiscono, tra gli altri, A. PRESUTTI, sub art. 49, cit., p. 440 e G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 220.

¹³⁸ Favorevoli al riconoscimento della proroga: G. FIDELBO, *Le misure cautelari*, cit., p. 505-506; A. PRESUTTI, sub art. 49, cit., p. 440 e G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 220.

¹³⁹ Così Cass., Sez. VI, 9 febbraio 2017, n. 25761, in CED, n. 270737.

assunto, ai fini della nostra analisi, l'«estinzione del reato per condotte riparatorie», oggi prevista dall'art. 162 *ter* c.p.

Detta norma offre, nei casi di procedibilità a querela remissibile, una celere via di fuga dal processo e dalla pena all'imputato che abbia provveduto a risarcire il danno nonché a rimuovere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dalla propria attività illecita, a prescindere dal dissenso della persona offesa. Pur caratterizzandosi per un effetto estintivo sconosciuto al d.lgs. n. 231 del 2001, essa palesa una certa affinità con gli artt. 12, 17, 49, 65 e 78 sopra esaminati, stimolando, al pari di queste ultime disposizioni, il perfezionamento di «contro-azioni compensative»¹⁴⁰. Per tale motivo, vale la pena domandarsi se e in che misura l'epilogo liberatorio riguardante la persona fisica *ex* art. 162 *ter* c.p. possa condizionare le sorti dell'ente protagonista della simultanea vicenda processuale¹⁴¹.

Va subito rilevato che la *quaestio* presenta attualmente una scarsa incidenza pratica, atteso che la gran parte dei reati-presupposto risultano invero procedibili d'ufficio, eccezion fattasi per talune sparute fattispecie, richiamate agli artt. 24 *bis* e 25 *ter*¹⁴². Non potendosi escludere che in futuro venga ampliato vuoi il catalogo delle figure criminose richiamate dal decreto vuoi la portata applicativa della causa di estinzione *de qua*, una riflessione che investa il rapporto tra la formula codicistica e il sistema di accertamento della responsabilità dei soggetti collettivi può comunque rivelarsi, come è stato giustamente osservato, di una qualche utilità¹⁴³.

¹⁴⁰ C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 544.

¹⁴¹ La medesima questione è stata posta in dottrina con riguardo all'art. 131 *bis* c.p.: in argomento A. BERNASCONI, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto e autonomia delle responsabilità dell'ente*, in *Proc. pen. giust.*, 2018, p. 761 ss.; C. SANTORIELLO, *Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto e responsabilità amministrativa della persona giuridica: quali i parametri da tenere in considerazione?*, in *Giur. pen. web*, 2019, 3, p. 1 ss.; A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, in A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 442-443; E. TURCO, «Tenuità del fatto» e processo penale, Bari, 2020, p. 171 ss.; D. VISPO, *Il procedimento a carico degli enti: quali alternative alla punizione?*, in www.laegislazionepenale.eu, 25 novembre 2019, p. 5 ss.

¹⁴² Rilevano la scarsa rilevanza pratica della questione, R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 144; A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, cit., p. 438; D. VISPO, *Il procedimento a carico degli enti*, cit., p. 12.

¹⁴³ R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 148.

Sta di fatto che il predetto interrogativo merita una risposta negativa, quantomeno *de iure condito*. L'ostacolo più insormontabile è rappresentato dalla lettera dell'art. 8, il cui tenore non lascia alcuno spazio per una interpretazione conforme allo spirito della riforma del 2001, che non poteva certo prendere in considerazione un meccanismo allora inoperante nel rito ordinario. Detta norma è infatti perentoria nell'affermare che «la responsabilità dell'ente sussiste anche quando [...] il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia»¹⁴⁴. Nell'attesa di un intervento di "ortopedia normativa", la *societas* non trarrà dunque alcun beneficio dall'atteggiamento virtuoso della persona fisica, anche laddove il risarcimento del danno e l'eliminazione delle conseguenze del reato siano stati di fatto realizzati a sue spese¹⁴⁵. L'auspicio è comunque quello che il legislatore promuova soluzioni oculate, tenendo a mente le occasioni di ravvedimento *post factum* già espressamente concesse dal decreto e i relativi effetti: sarebbe irrazionale e asistemico, se, ad esempio, adempimenti meno onerosi comportassero vantaggi più remunerativi.

Ma non è tutto. Il trascinamento del congegno estintivo di cui all'art. 162 *ter* c.p. sul terreno *de societate* potrebbe, a decreto legislativo invariato, comportare alcuni cortocircuiti applicativi. Basti pensare al caso in cui l'imputato "in carne e ossa" provveda con solerzia al risarcimento del danno e all'eliminazione degli effetti negativi del reato, così da vedersi prontamente sollevato da ogni addebito. Essendo inammissibile una duplicazione di tali condotte a fronte di un fatto sostanzialmente unitario, all'ente sembrerebbe allora preclusa la strada della operosa resipiscenza che le richiede, in aggiunta all'adozione di un idoneo modello organizzativo, al fine di ottenere tanto un sollievo sanzionatorio quanto una neutralizzazione della cautela interdittiva. Allo stato, l'unica soluzione praticabile per uscire dall'impasse sarebbe quella di valorizzare l'inciso, facente parte del testo degli artt. 12 e 17, «si è comunque efficacemente adoperato in tal

¹⁴⁴ S.M. CORSO, *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in Arch. pen. web, 2017, 3, p. 16 ss.; G.S. FARRO, *Estinzione del reato per condotte riparatorie: il Tribunale di Milano ne esclude l'applicazione per mancanza di integralità della riparazione del danno*, in Riv. pen., 2018, p. 405; C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., p. 545 ss.; R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 144-145; A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, cit., p. 438-439; D. VISPO, *Il procedimento a carico degli enti*, cit., p. 9 e 12-13.

¹⁴⁵ Scettico C. PIERGALLINI, *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, cit., p. 545 ss.: «ancora una volta l'art. 8 pregiudica un prolungamento della non punibilità verso l'ente. Una soluzione, questa, che desta più di una perplessità, se solo si tiene conto che si è al cospetto di condotte risarcitorie di regola espletate dalla *societas*, nel cui interesse il reato è stato commesso» [corsivi dell'A.].

senso», in forza del quale non si può pretendere la realizzazione di attività concretamente inesigibili. In accordo con l'opinione della dottrina, il soggetto collettivo potrà quindi incassare quanto gli spetta indipendentemente dalle scelte della persona fisica, sempre a patto che abbia assunto un contegno proattivo¹⁴⁶. Un diverso approccio finirebbe, del resto, per “legare le mani” all'ente disposto a collaborare, frustrando così le ormai note finalità specialpreventive della riforma di inizio millennio.

7. La messa alla prova dell'ente

Menzionando l'art. 8 esclusivamente l'amnistia (propria), altrettanto ininfluente sull'accertamento della responsabilità della *societas* si paleserà la eventuale declaratoria di estinzione del reato-presupposto pronunciata, a vantaggio del suo autore, per esito positivo della messa alla prova. Come è noto, con l'esportazione di quest'ultimo istituto, per mano della l. 28 aprile 2014, n. 67, dalla giurisdizione minorile a quella degli adulti, è stata introdotta una diversione rispetto al rito ordinario, orientata, al pari dei meccanismi disciplinati agli artt. 131 *bis* e 162 *ter* c.p., alla deflazione e al superamento di un assetto ordinamentale principalmente carcerocentrico. In particolare, per fattispecie criminose di medio-bassa gravità, si è attribuito al prevenuto il diritto di chiedere la sospensione del processo al fine di sottoporsi a un programma di reinserimento sociale implicante l'eliminazione delle conseguenze della propria condotta, il risarcimento del danno cagionato, se possibile, nonché l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità, da svolgere a titolo gratuito: laddove tali adempimenti vengano correttamente espletati, il reato si estinguerà; al contrario, la macchina giudiziaria riprenderà il suo corso. Ebbene, per quanto un'altra soluzione non sarebbe poi così illogica, il vigente ordito normativo non lascia scampo, imponendo di ritenere, anche questa volta, la formula liberatoria adottata per l'imputato in “carne e ossa” improduttiva di effetti in capo all'ente.

Da qualche tempo avanza in dottrina la condivisibile tesi per cui al c.d. *probation* potrà semmai aderire il soggetto collettivo in prima persona, al quale si offrirebbe un'altra occasione per colmare le proprie carenze organizzative, ma in cambio di un premio ben

¹⁴⁶ R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 146 ss.; A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, cit., p. 439-440.

più allettante vuoi della attenuazione della risposta sanzionatoria vuoi della revoca di una misura cautelare¹⁴⁷. Si tratta di uno scenario plausibile, considerato che il legislatore ha attribuito una natura anfibia all'istituto *de quo*¹⁴⁸, causa di estinzione del reato, da un lato, e rito speciale, dall'altro. Accanto a una disciplina sostanziale (artt. 168 *bis* ss. c.p.), esso ne vanta dunque pure una processuale (artt. 464 *bis* ss. c.p.p.) che, tramite le clausole di rinvio contenute negli artt. 34 e 35, assicurerebbe il trasferimento della messa alla prova nella giurisdizione *de societate*.

La giurisprudenza di merito ha, invece, inizialmente promosso una interpretazione restrittiva. Il riferimento corre all'ormai nota ordinanza con cui il Tribunale di Milano, da sempre all'avanguardia sulle questioni relative all'operatività del d.lgs. n. 231 del 2001, ha assunto una posizione formalista, impedendo all'ente di ricorrere all'ipotesi di *diversion* in parola. La motivazione prende le mosse dall'assenza – nel codice penale, in quello di procedura penale e nel decreto citato – di una previsione in tal senso. Per il giudicante, detto vuoto dispositivo non potrebbe essere colmato mediante il ricorso all'analogia, inibita, nel rispetto del principio della riserva di legge, con riguardo a un congegno che «si manifesta, dal punto di vista afflittivo, attraverso lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rientra[n]te a pieno titolo nella categoria delle sanzioni penali»¹⁴⁹. Pur rammentando la dimensione ibrida dell'istituto, il magistrato investito della questione ha insomma inspiegabilmente esaltato la sola componente penalistica.

¹⁴⁷ Si sono, per primi, interrogati su questa eventualità G. FIDELBO-R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 4, p. 3 ss., cui sono seguite le riflessioni di L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, Milano, 2020, p. 77 ss.; H. BELLUTA, *L'ente incolpato*, cit., p. 121 ss.; F. CENTORAME, *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi. Il diritto al probation dell'imputato-persona giuridica*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 199 ss.; G. GARUTI, *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto processuale penale*, in A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 432 ss.; FE. MAZZACUVA, *L'ente premiato*, p. 294 ss.; M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Torino, 2020, p. 316 ss.; M. RICCARDI-M. CHILOSI, *La messa alla Prova nel processo "231": quali prospettive per la diversion dell'ente*, in *www.penalecontemporaneo.it*, in *Dir. pen. cont.*, 10/2017, p. 47 ss.; R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 171 ss.; A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, cit., p. 441 ss.; E. SCARONA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 2/2020, p. 27 ss.; D. VISPO, *Il procedimento a carico degli enti*, cit., p. 1 ss.

¹⁴⁸ Si allude alla più volte richiamata Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, in *CED*, n. 267238 (v. Cap. II, § 6).

¹⁴⁹ Trib. Milano, Sez. XI, ord. 27 marzo 2017, in *www.penalecontemporaneo.it*. Di segno negativo anche la più recente Trib. Bologna, Uff. G.I.P., 10 dicembre 2020, in *www.giurisprudenzapenale.it*.

Sembra tuttavia opportuno discostarsi da tale presa di posizione. Il Tribunale non mente quando sottolinea l'inesistenza di una previsione che attribuisca alla persona giuridica la facoltà di avvalersi del *probation*, ma mostra di "ignorare" il fenomeno di eterointegrazione normativa grazie al quale si applica, nel processo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, anche quanto ivi non regolamentato, con l'unico limite della compatibilità. Basti pensare, d'altronde, ai giudizi immediato e direttissimo che, pur non menzionati sul piano positivo, risultano pacificamente praticabili in questa sede¹⁵⁰.

Maggiori consensi merita, all'opposto, la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena che ha recentemente disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di una società attiva nel settore della produzione di generi alimentari, indagata per l'ipotesi di cui all'art. 25 bis¹ del decreto, in relazione al reato previsto dall'art. 515 c.p.¹⁵¹. In questa occasione, l'autorità giudiziaria, dopo aver appurato l'insussistenza di cause di proscioglimento immediato e la concreta capacità dell'istante di tornare a operare entro i binari della legalità, ha acconsentito all'esecuzione del programma di trattamento proposto, dal quale emergeva l'intenzione della impresa di provvedere, in maniera seria e tempestiva: a) alla eliminazione delle conseguenze negative dell'illecito; b) al risarcimento degli eventuali danneggiati; c) al *restyling* del modello di organizzazione e gestione, attraverso il potenziamento delle procedure di controllo relative all'area aziendale in cui si è verificata l'azione criminosa; d) allo svolgimento di una attività di volontariato, consistente nella fornitura gratuita di una parte della propria produzione in favore di un organismo religioso che gestisce un punto di ristorazione rivolto a persone bisognose. Verificato il corretto svolgimento di tali adempimenti, il giudice ha successivamente dichiarato l'estinzione del reato.

¹⁵⁰ V., tra gli altri, A. BASSI, *Il procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni nei confronti degli enti*, in A. Bassi-T.E. Epidendio, *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006, p. 684; M. CERESA-GASTALDO, *Il "processo alle società" nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 81-82; G. GARUTI, *Il processo "penale" alle società*, cit., p. 1100; G. PAOLOZZI, *Vademecum per gli enti sotto processo*, cit., p. 165; M. TIRELLI, *I procedimenti speciali*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 346; G. VARRASO, *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, cit., p. 354 ss.

¹⁵¹ Trib. Modena, Sez. Uff. G.I.P. 11 dicembre 2019, in www.giurisprudenzapenale.it, 25 ottobre 2020, con nota di G. GARUTI-C.TRABACE, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation*. Non sembra condividere il richiamato approdo giurisprudenziale A. MARANDOLA, *Responsabilità ex 231/2001: l'ente può accedere alla messa alla prova*, in www.quotidianogiuridico.it, 9 novembre 2020.

Come dimostra la vicenda appena richiamata, la trasposizione dell'alternativa di cui agli artt. 464 *bis* ss. c.p.p. nel peculiare contesto in esame non comporta chissà quali forzature ermeneutiche. L'istituto deflativo-premiale palesa infatti una spiccata affinità con le svariate occasioni di ravvedimento che si ripetono, a mo' di *refrain*, lungo la parabola processuale di cui la persona giuridica è protagonista; affinità, questa, destinata a emergere ancor più chiaramente se si considera che il decreto già contempla situazioni che comportano, al pari del *probation*, una momentanea paralisi del rito funzionale al perfezionamento di condotte di operosa resipiscenza (artt. 49 e 65)¹⁵². Detti strumenti risultano, in buona sostanza, accumulati dalla medesima logica, sicché, come ha giustamente notato taluno, «ove mai si negasse all'ente la facoltà di richiedere la messa alla prova, si finirebbe, in fondo, per rinnegare la stessa natura intimamente rieducativa del processo per gli illeciti *de societate*»¹⁵³.

Orbene, in linea con l'audace e lodevole decisione del Tribunale di Modena, le previsioni introdotte dalla l. n. 67 del 2014 troveranno applicazione anche nei confronti del soggetto collettivo dotato di *compliance programs* ritenuti inidonei. La richiesta di adesione al percorso di *diversion* potrà allora essere avanzata entro le conclusioni dell'udienza preliminare o, in assenza di quest'ultima, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Nel caso in cui la volontà di conseguire il beneficio sia manifestata durante le indagini preliminari, è però necessario anche il *placet* del Pubblico Ministero, ferma restando la possibilità di reiterare l'istanza (art. 464 *ter* c.p.p.)¹⁵⁴.

Circa l'ambito oggettivo di applicazione, va osservato come il giudizio speciale sarebbe esperibile solo qualora si procedesse per un illecito dotato di scarso disvalore,

¹⁵² Sottolineano il vistoso *feeling* tra l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova e "l'universo 231" F. CENTORAME, *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi*, cit., p. 201 e 206; G. FIDELBO-R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., p. 47; G. GARUTI, *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio*, cit., p. 433; M. RICCARDI-M. CHILOSI, *La messa alla Prova nel processo "231"*, cit., p. 65; R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 175-176; E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione*, cit., p. 27-28. Ciò nonostante, negano che l'ente possa optare, quantomeno *de iure condito*, per il rito di cui agli artt. 464 *bis* ss. c.p.p. L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 80 ss.; A. MARANDOLA, *Responsabilità ex 231/2001: l'ente può accedere alla messa alla prova*, cit.; M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., p. 318.

¹⁵³ Così, testualmente, F. CENTORAME, *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi*, cit., p. 200.

¹⁵⁴ Reputano più vantaggioso per l'ente chiedere la messa alla prova nella fase genetica del procedimento R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 177 ss.; E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione*, cit., p. 29 e D. VISPO, *Il procedimento a carico degli enti*, cit., p. 15 ss.

alla stregua del dettato codicistico¹⁵⁵, salvo non intervenga il legislatore per conferirgli un'efficacia generalizzata¹⁵⁶, come accade peraltro nel procedimento minorile che, con quello in esame, condivide l'aspirazione rieducativa. A favore di una simile innovazione sembra militare l'odierno assetto del d.lgs. n. 231 del 2001, che non impone alcun limite, basato sul titolo del reato, alla realizzazione degli adempimenti reintegrativi, riparatori e riorganizzativi ex artt. 12, 17, 49 e 78. Nel rispetto della finalità specialpreventiva della riforma di inizio millennio, è invece auspicabile che non vengano in futuro dettate preclusioni soggettive diverse da quelle oggi imposte alla persona fisica: onde evitare che la messa alla prova venga strumentalizzata da parte di coloro che l'esperienza ha mostrato non inclini al ravvedimento, l'art. 168 *bis* c.p. prevede, ai commi 4 e 5, che essa «non può essere concessa più di una volta» né «applica[ta] nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 [c.p.]».

Malgrado la diversa opinione di alcuni Autori¹⁵⁷, nessuna significativa differenza dovrebbe a rigore intercorrere tra il programma di trattamento confezionato per la persona fisica e quello confezionato per persona giuridica. In entrambe le situazioni, infatti, il graduale reinserimento del reo passerà dall'eliminazione degli effetti pregiudizievoli dell'illecito, dal risarcimento del danno ove possibile, dall'integrazione del modello organizzativo e dalla esecuzione di un lavoro di pubblica utilità¹⁵⁸. In quest'ottica, si potranno istituire corsi di formazione gratuita, sostenere l'operato di organizzazioni

¹⁵⁵ Secondo la già richiamata Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, cit., «[a]i fini dell'individuazione dei reati ai quali è astrattamente applicabile la disciplina dell'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all'art. 168-*bis* cod. pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie-base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le circostanze aggravanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».

¹⁵⁶ Per A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, cit., p. 441 la trasposizione della disciplina codicistica nella vicenda giudiziaria dell'ente sarebbe una «soluzione-ponte nell'ottica di stimolare un intervento legislativo sul tema» (nota 12). Ci auspica intervento normativo?

¹⁵⁷ Discutendo di *probation* dell'ente, non fanno riferimento al lavoro di pubblica utilità G. FIDELBO-R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova*, cit., p. 19, a parere dei quali «la persona giuridica sottoposta ad accertamento è già chiamata a realizzare delle condotte proattive se vuole vedersi aprire percorsi alternativi: quelle stesse condotte potrebbero pertanto diventare componenti di un programma di messa alla prova che offrirebbe all'ente la *chance* dell'estinzione dell'illecito amministrativo» (nota 54). Dello stesso avviso poi R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi*, cit., p. 181; A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, cit., p. 441 e D. VISPO, *Il procedimento a carico degli enti*, cit., p. 16.

¹⁵⁸ Ritengono che il programma debba prevedere a carico dell'ente non solo le condotte riparatorie di cui all'art. 17, ma anche l'imposizione del lavoro di pubblica utilità, in una prospettiva rieducativa. F. CENTORAME, *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi*, cit., p. 210; G. GARUTI, *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio*, cit., p. 434 e M. RICCARDI-M. CHILOSI, *La messa alla Prova nel processo "231"*, cit., p. 67.

sociali, sanitarie e di volontariato e promuovere le più svariate iniziative, purché capaci di apportare un qualche beneficio alla collettività. Parimenti sovrapponibili risulteranno, infine, la scansione temporale e la concreta modulazione del rito speciale che, nella migliore delle ipotesi, consentirà all'imputato – soggetto fisico o giuridico che sia – la fuoriuscita anzitempo dal proprio circuito processuale.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

- AIMONETTO M.G., *La «ragionevole durata» del processo penale*, Torino, 1997.
- AIMONETTO M.G., *L'archiviazione "semplice" e la "nuova" archiviazione "condizionata" nell'ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di "deprocessualizzazione"*, in *Leg. pen.*, 2000, p. 99.
- ALBERTI G., *La particolare tenuità del fatto nel codice penale e nei sotto-sistemi penali*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 693.
- ALLEGREZZA S., *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupária, *Lo scudo e la spada: esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 1.
- ALLEGREZZA S., *Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE*, in L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, p. 3.
- AMALFITANO C., *L'azione dell'Unione europea per la tutela delle vittime di reato*, in *Dir. Un. eur.*, 2011, p. 643.
- AMARELLI G., *Le ipotesi estintive delle contravvenzioni in materia di sicurezza del lavoro*, Napoli, 2008.
- AMARELLI G., *La nuova causa estintiva per condotte riparatorie ex art. 162-ter c.p.*, in *Studium iuris*, 2017, p. 1419.
- AMATO G., *Così il «ravvedimento operoso» estingue il reato*, in *Guida dir.*, 2000, 38, p. 127.
- AMODIO E., sub art. 90 c.p.p., in E. Amodio-O. Dominioni (diretto da), *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, vol. I, Milano, 1989, p. 533.
- AMODIO E., *Le misure coercitive nella procedura penale vivente*, in *Quest. giust.*, 1995, p. 16.
- AMODIO E., *Ragionevole durata del processo, abuse of process e nuove esigenze di tutela dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 797.
- AMODIO E., *Prevenzione del rischio penale d'impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 321.
- AMODIO E., *Crisi della legalità processuale, filosofia della rassegnazione e autorevolezza dei giuristi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 432.
- AMOROSO M.C., *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in www.penalecontemporaneo.it, 8 novembre 2015.
- AMOROSO M.C., *Il limite edittale per l'accesso alla messa alla prova: dalle Sezioni Unite una soluzione attesa, che favorisce il ricorso al probation processale*, in *Cass. pen.*, 2016, p. 4340.
- ANTOLISEI F., *L'offesa e il danno nel reato*, Bergamo, 1930.
- APRILE E., *Il ruolo della persona offesa nelle recenti riforme del processo penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 1722.
- APRILE E., *I rapporti tra diritto processuale penale e diritto dell'unione europea, dopo la sentenza della Corte di Giustizia "caso Pupino" in materia di incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1165.

APRATI R., *Le regole processuali della dichiarazione di “particolare tenuità del fatto”*, in Cass. pen., 2015, p. 1317.

ARIOLLI G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, in G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L. Kalb (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, vol. III, Torino, 2015, p. 738.

ARIOLLI G., *È inammissibile l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in Cass. pen., 2015, p. 3936.

ARMONE G., *La protezione delle vittime dei reati nello spazio giuridico europeo: prospettive e paradossi all'indomani del trattato di Lisbona*, in Foro it., 2011, IV, c. 204.

BALDUCCI P., *Misure cautelari interdittive e strumenti riparatorio-premiali nel nuovo sistema di «responsabilità amministrativa»*, in Ind. pen., 2002, p. 583.

BALDUCCI P., *L'ente imputato. Profili di efficienza e di garanzia nel processo* De societate, Torino, 2013.

BALLINI B., *La modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in A. Giarda-F. Giunta-G. Varraso (a cura di), *Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura*, Milano, 2018, p. 275.

BALSAMO A.-RECCHIONE S., *La protezione della persona offesa tra Corte europea, Corte di giustizia delle comunità europee e carenze del nostro ordinamento*, in A. Balsamo-R.E. Kistoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, p. 309.

BARGIS M.-BELLUTA H., *La Direttiva 2012/29/UE: diritti minimi della vittima nel processo penale*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 15.

BARBIERI M.C., *Il risarcimento come pena? Il ‘danno morale’ (ri)visto con le lenti del penalista*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 819.

BARTOLI L., *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, Milano, 2020.

BARTOLI R., *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in G. Giostra-G. Illuminati (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, 2001, p. 337.

BARTOLI R., *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovraffollamento?*, in Dir. pen. proc., 2014, p. 661.

BARTOLI R., *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, p. 96.

BARTOLI R., *Alla ricerca di una coerenza perduta... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul «sistema 231»*, in R. Borsari (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016, p. 13.

BASSI A.-EPIDENDIO T.E., *Enti e responsabilità da reato. Accertamento, sanzioni e misure cautelari*, Milano, 2006.

BELLAGAMBA F., *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in G.M. Baccari-C. Bonzano-K. La Regina-E.M. Mancuso (a cura di), *Le recenti riforme in materia penale. Dai decreti di depenalizzazione (d.lgs. n. 7 e n. 8/2016) alla legge “Orlando” (l. n. 103/2017)*, Milano, 2017, p. 83.

BELLUTA H., sub art. 34, A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 348.

BELLUTA H., sub art. 35, A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 353.

BELLUTA H., As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro, in M. Bargis (a cura di), *Studi in ricordo di Gabriella Aimonetto*, Milano, 2013, p. 143.

BELLUTA H., *L'ente incolpato. Diritti fondamentali e "processo 231"*, Torino, 2018.

BELLUTA H., Presunzione di innocenza e collaborazione nel processo agli enti, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 45.

BENE T., *La persona offesa tra diritto di difesa e diritto alla giurisdizione: le nuove tendenze legislative*, in Arch. pen., 2013, p. 487.

BENUSSI C., "Riparazione pecuniaria": una riscoperta o la metamorfosi di un remoto istituto?, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 741.

BERNASCONI A., Modelli organizzativi, regole di giudizio e profili probatori, in A. Bernasconi (a cura di), *Il processo de societate*, Milano, 2005, p. 55.

BERNASCONI A., (voce) Responsabilità amministrativa degli enti (profili sostanziali e processuali), in Enc. giur., Annali, vol. II, t. II, Milano, 2008, p. 957.

BERNASCONI A., Non punibilità per particolare tenuità del fatto e autonomia delle responsabilità dell'ente, in Proc. pen. giust., 2018, p. 761.

BERTOLINO M., Il risarcimento del danno tra pretese riparatorio-compensative e istanze punitive nel canone del diritto penale, in Dir. pen. cont., 5/2019, p. 183.

BIANCHI D., Lo "strano caso" dell'articolo 322-quater c.p. tra statica e dinamica dei paradigmi sanzionatori, in Cass. pen., 2019, p. 4572.

BIANCHINI C., (voce) Riparazione pecuniaria, in Enc. giur. it., Milano, 1906, p. 494.

BISORI L., Appunti per un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'attenuante del risarcimento del danno, in Cass. pen., 1999, p. 395.

BONINI V., sub art. 29, in M. Chiavario-E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, 2002, p. 250.

BONINI V., *La progressiva sagomatura della messa alla prova processuale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 28 novembre 2018.

BONINI V., *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano, 2018.

BONTEMPELLI M., Il procedimento di oblazione, in G. Spangher-A. Marandola-G. Garuti-L. Kalb (diretto da), *Procedura penale. Teoria e pratica del processo*, vol. III, Torino, 2015, p. 474.

BONTEMPELLI M., Tutela delle libertà e decorso del tempo nel processo penale agli enti, in Riv. it. dir. proc. pen., 2017, p. 127.

BOUCHARD M., La riparazione come risposta all'ingiustizia, in G. Fiandaca-C. Visconti (a cura di) *Punire mediare riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Torino, 2009, p. 81.

BOUCHARD M., La Direttiva 2012/29/UE e il suo concreto recepimento in Italia. Buone pratiche, lacune, problemi, in P. Felicioni-A. Sanna (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, Milano, 2019, p. 239.

BOVE V., *La messa alla prova*, Pisa, 2018.

BOVE V., *Particolare tenuità del fatto*, Milano, 2019.

BRESCIANI L., (voce) *Persona offesa dal reato*, in *Dig. d. pen.*, 2011, p. 5274.

BRICCHETTI R., *Prime considerazioni sul disegno di legge per la riforma del processo penale*, in *www.ilpenalista.it*, 24 febbraio 2020.

BRICOLA F., *Il costo del principio “societas delinquere non potest” nell’attuale dimensione del fenomeno societario*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, p. 951.

BRICOLA F., *Diritto premiale e sistema penale*, in *Atti del settimo simposio di studi di diritto e procedura penali (Como, 26-27 giugno 1981)*, Milano, 1983, p. 121.

BRICOLA F., *La riscoperta delle «pene private» nell’ottica del penalista*, in *Foro it.*, 1985, V, c. 1.

BRICOLA F., *Intervento sul tema: “L’azione per la repressione dell’illecito tra obbligatorietà e discrezionalità*, 2-3 febbraio 1990, in *Giust. cost.*, 1991, p. 31.

BRONZO P., *L’archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in A. Testaguzza (a cura di), *Esercitazioni penali e sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Milano, 2018, p. 361.

BRUNELLI D., *Il congedo della pena detentiva nel microsistema integrato del diritto penale “mite”*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 401.

BRUNELLI D., *Dal reato continuativo alla continuazione di reati: ultima tappa e brevi riflessioni sull’istituto*, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2743.

BUZZELLI S., *Durata ragionevole, tipologie procedimentali e rimedi contro i ritardi ingiustificati*, in A. Balsamo-R.E. Kistoris (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, 2008, p. 255.

CAGOSSI M., *Esperimenti di giustizia riparativa nell’ordinamento italiano*, in L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, p. 153.

CAGOSSI M., *Nuove prospettive per le vittime di reato nel procedimento penale*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 19 gennaio 2016.

CAIANIELLO M., *Poteri del privato nell’esercizio dell’azione penale*, Torino, 2003.

CALÒ R., *Vittima del reato e giustizia riparativa nello spazio giudiziario europeo post Lisbona*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 21 settembre 2011.

CAMALDO L., *Gli accertamenti sull’età e sulla personalità: aspetti processuali*, in D. Vigoni (a cura di), *Il difetto d’imputabilità del minorenne*, Torino, 2016, p. 85.

CANTARANO C., *Regime giuridico della stampa*, Roma, 1960.

CANZIO G., *Ancora una riforma del processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, p. 5.

CAPOROTUNDO F., *L’estinzione del reato per condotte riparatorie: luci ed ombre dell’art. 162-ter c.p.*, in *Arch. pen. web*, 2018, 1, p. 1.

CAPRIOLI F., *L’archiviazione*, Napoli, 1994.

CAPRIOLI F., *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato maggiorenne e l’archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 7.

CAPRIOLI F., *Prime considerazioni sul proscioglimento per particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 2015/2, p. 82.

CARADONNA E., *Le modifiche della riforma Orlando al codice penale*, in *Riv. pen.*, 2017, p. 916.

CARCANO D., *Giustizia riparativa con uno sguardo alla nuova disciplina delle “condotte riparatorie”*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4038.

CARNELUTTI F., *Il danno e il reato*, Padova, 1930.

CASCINI D.N., *Il nuovo art. 162-ter c.p.: esempio di “restorative justice” o istituto orientato ad una semplice funzione deflattiva?*, in Arch. pen. web, 2017, 2, p. 1.

CASSIBBA F., *L'imputazione e le sue vicende*, Milano, 2016.

CASSIBBA F., *Le vittime di genere alla luce delle Convenzioni di Lanzarote e Istanbul*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 67.

CASTELLANETA M., *Più tutele per la vittima nel corso del processo*, in Guida dir., 2010, 10, p. 71.

CATALANO M.E., *La tutela della vittima nella Direttiva 2012/29/UE e nella giurisprudenza delle corti europee*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 1789.

CAVALLA F., *La pena come riparazione. Oltre la concezione liberale dello stato: per una teoria radicale della pena*, in F. Cavalla-F. Todescan (a cura di), *Pena e riparazione*, Padova, 2000, p. 3.

CENTORAME F., «Certa, liquida ed esigibile»: sulla giustizia penale «monetizzata», in Riv. dir. proc., 2018, p. 127.

CENTORAME F., *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi. Il diritto al probation dell'imputato-persona giuridica*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 199.

CERESA-GASTALDO M., *Condizioni “speciali” di procedibilità e disposizioni ex artt. 19 s. d.lgs. n. 758, in tema di contravvenzioni in materia di lavoro*, in Cass. pen., 2000, p. 2107.

CERESA-GASTALDO M., *Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 2002.

CERETTI A.-MAZZUCCATO C., *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in Dir. pen. proc., 2001, p. 772.

CERQUA L.D., *Inapplicabile il patteggiamento nel procedimento davanti al giudice di pace*, in Giud. pace, 2005, p. 247.

CERQUA L.D., sub art. 12, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 191.

CERTOSINO D., *Mediazione e giustizia penale*, Bari, 2015.

CESARI C., *Le clausole di irrilevanza del fatto nel sistema processuale penale*, Torino, 2005.

CESARI C., *Efficienza della giustizia penale e strategie di depenalizzazione processuale*, in R.E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Torino, 2005, p. 95.

CESARI C., *La vittima nel rito penale: le direttrici della lenta ricostruzione di un nuovo ruolo*, in Giur. it., 2012, p. 463.

CESARI C., *La sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il probation processuale per gli imputati adulti*, in Leg. pen., 2014, p. 510.

CESARI C., sub artt. 28-29, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2016, p. 455.

CESARI C., sub art. 27, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2016, p. 393.

CHIANTINI C., *Il rinnovato regime di procedibilità*, in A. Giarda-F. Giunta-G. Varraso (a cura di), *Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura*, Milano, 2018, p. 69.

CHIAVARIO M., *L'obbligatorietà dell'azione penale: il principio e la realtà*, in Cass. pen., 1993, p. 2658.

CHIAVARIO M., *Il «diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in Riv. dir. proc., 2001, p. 938.

CHIAVARIO M., *Processo penale e alternative: spunti di riflessione su un "nuovo dalle molte facce (non sempre definito)"*, in Riv. dir. proc., 2006, p. 403.

CHIAVARIO M., *Una riforma dalle molte facce*, in www.la legislazione penale.eu, p. 1.

CHINNICI D., *Il giudice di pace: profili peculiari della fase del giudizio e riflessioni in margine alla «scommessa» sulla mediazione*, in Cass. pen., 2002, p. 876.

CIAMPI S., *Sospensione del processo penale con messa alla prova e paradigmi costituzionali: riflessioni de iure condito e spunti de iure condendo*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1948.

CISTERNA A., *Un istituto più esteso ai "confini" dettati dal codice*, in Guida dir., 2016, 39, p. 54.

CIAVOLA A., *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Torino, 2010.

CIAVOLA A.-PATANÈ V., *La specificità delle formule decisorie minorili*, in E. Zappalà (a cura di), *La giurisdizione specializzata nella giustizia penale minorile*, Torino, 2019, p. 187.

CISTERNA A., *La conclusione raggiunta sembra avallare un'altra qualificazione giuridica dei fatti*, in Guida dir., 2008, 30, p. 89.

CIGLIONI A., *La ragionevole durata del processo penale*, in G. Dean (a cura di), *Fisionomia costituzionale del processo penale*, Torino, 2007, p. 199.

CIVELLO G., *Sulla "comunicabilità" della circostanza attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, c.p. ai concorrenti nel reato*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, p. 1483.

CIVELLO CONIGLIARO S., *La nuova normativa europea a tutela della vittima*, in www.penalecontemporaneo.it, 22 novembre 2012.

COFFEE J.C., 'Carrot and stick' sentencing: structuring incentives for organizational Defendants, in Federal Sentencing Reporter, vol. III, 1990, p. 126.

COLAMUSSI M., *La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: punti controversi della disciplina e prospettive di riforma*, in Cass. pen., 1996, p. 1669.

COLAMUSSI M., *La messa alla prova*, Padova, 2010.

COLAMUSSI M.-MESTIZ A., (voce) *Giustizia riparativa (Restorative Justice)*, in Dig. d. pen., V Agg., Torino, 2010, p. 423.

COLECCHIA C., *Sospensione del procedimento per messa alla prova e decreto penale di condanna: la Corte costituzionale si pronuncia per l'illegittimità costituzionale del mancato avviso all'imputato della facoltà di richiedere la sospensione in opposizione al decreto*, in www.la legislazione penale.eu, 10 maggio 2017, p. 1.

CONTI C., (voce) *Sospensione del processo con messa alla prova del maggiorenne*, in Dig. d. pen., Agg., Torino, 2016, p. 691.

CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2012.

CORBETTA S., *Il procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica*, in F. Peroni (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000, p. 589.

CORBETTA S., sub art. 35, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, Milano, 2017, p. 1488.

CORNACCHIA L., *Vittime e giustizia criminale*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2013, p. 1760.

CORSO S.M., *Le ricadute processuali dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in Arch. pen. web, 2017, 3, p. 1.

CORVI P., *Sovraffollamento carcerario e tutela dei diritti del detenuto: il ripristino della legalità*, in Riv. it. dir. proc. pen., p. 1794.

COSTANTINI A., *Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità di alcuni reati*, in A. Marandola-T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, Milano, 2017, p. 314.

CRESPI A., *Le argomentazioni "en forme de poire" e i nuovi itinerari della pecunia doloris*, in Riv. soc., 2007, p. 1359.

CURI U., *Senza bilancia. La giustizia riparativa forgia una nuova immagine della giustizia*, in G. Mannozi G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 33.

D'ACQUARONE V., *Il ruolo del risarcimento del danno nel sistema della responsabilità degli enti: problematiche relative ai reati colposi*, in Resp. amm. soc. enti, 2016, 4, p. 69.

DANIELE M., *L'archiviazione per particolare tenuità del fatto fra velleità deflattive ed equilibrismi procedimentali*, in S. Quattrocchio (a cura di), *I nuovi epiloghi del procedimento per particolare tenuità del fatto*, Torino, 2015, p. 41.

DEAN G., *Le norme sull'esecuzione*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 398.

DEI-CAS E.A.A., *Sull'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in Proc. pen. giust., 2017, 1, p. 99.

DE FALCO G., *La nuova causa di estinzione del reato per effetto di condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter c.p.: efficacia deflattiva reale o presunta?*, in Cass. pen., 2017, p. 4626.

DEL COCO R., *Misure cautelari interdittive e diritti fondamentali dell'ente*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 171.

DELLA RAGIONE L., *Procedibilità a querela*, in G. Spangher (a cura di), *La Riforma Orlando. I nuovi decreti*, Pisa, 2018, p. 73.

DELLA TORRE J., *La giustizia penale negoziata in Europa. Miti, realtà, prospettive*, Milano, 2019.

DEL TUFO M., (voce) *Vittima del reato*, in Enc. dir., XLVI, Milano, 1993, p. 996.

DELVECCHIO F., *La nuova fisionomia della vittima dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, ivi www.penalecontemporaneo.it, 11 aprile 2016.

DELVECCHIO F., *Il danno alla vittima del reato e i suoi rimedi*, Milano, 2017.

DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato*, Milano, 2002.

DEMURRO G.P., *L'estinzione del reato mediante riparazione*, in Criminalia, 2018, p. 373.

DEMURRO G.P., *L'incerta parabola della riparazione del danno nel sistema penale*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 691.

DERAIO G., *Il "principio riparativo" quale paradigma di gestione del conflitto generato dal reato: applicazioni e prospettive*, in Dir. pen. proc., 2013, p. 357.

DERVIEUX V., *Il processo penale in Francia*, in M. Chiavario (a cura di), *Procedure penali d'Europa*, Padova, 2001, p. 103.

DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012.

DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. Grosso-T. Padovani-A. Pagliaro (diretto da), *Trattato di diritto penale*, Milano, 2008.

DEVOTO M., *Obbligatorietà-discrezionalità dell'azione penale e ruolo del p.m.*, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2024.

DI BITONTO M.L., *Studio sui fondamenti della procedura penale d'impresa*, Napoli, 2012.

DI LERNIA S., *Sezioni Unite e messa alla prova: criteri per la quantificazione del limite edittale di pena*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 887.

DINACCI E., *La riparazione delle conseguenze del reato nell'illecito dell'ente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2012, p. 991.

DINACCI F., *Legalità processuale e nomofilachia tra limiti ermeneutici e diritto giurisprudenziale*, in *Arch. pen. web*, 2019, 3, p. 1.

DI PAOLO G., *Riflessioni in tema di "probation" minorile*, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2866.

DOMINIONI O., *Azione obbligatoria penale e efficienza giudiziaria*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 869.

DONINI M., *Non punibilità e idea negoziale*, in *Ind. pen.*, 2001, p. 1035.

DONINI M., *Le logiche del pentimento e del perdono nel sistema penale vigente*, in D. Brunelli (a cura di), *Studi in onore di Franco Coppi*, vol. II, Torino, 2012, p. 889.

DONINI M., *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1162.

DONINI M., *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. cont.*, 2/2015, p. 236.

DONINI M., *Massimo Pavarini e la scienza penale. Ovvero, sul valore conoscitivo dell'antimoderno sentimento della compassione applicato allo studio della questione criminale*, in www.penalecontemporaneo.it, 13 settembre 2017.

DONINI M., *Compliance, negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la restorative justice*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 579.

DONINI M., *Pena agita e pena subita. Il modello del delitto riparato*, in www.questionegiustizia.it, 29 ottobre 2020.

DOVA M., *Torreggiani c. Italia: un barlume di speranza nella cronaca del collasso annunciato del sistema sanzionatorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 948.

DOVA M., *Pena prescrittiva e condotta reintegratoria*, Torino, 2017.

DOVERE S., *I procedimenti definitivi nella tutela penale della salute e della sicurezza sul lavoro*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, 2012, p. 761.

EPIDENDIO T.E.- ROSSETTI A., *La nozione di profitto oggetto di confisca a carico degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 1263.

ESER A., *Giustizia penale «a misura d'uomo». Visione di un sistema penale e processuale orientato all'uomo come singolo e come essere sociale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1998, p. 1063.

EUSEBI L., *La risposta al reato e il ruolo della vittima*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 527.

EUSEBI L., *Fare giustizia: ritorsione del male o fedeltà del bene?*, in L. Eusebi (a cura di), *Una giustizia diversa. Il modello riparativo e la questione penale*, Milano, 2015, p. 3.

FAGET J., *Le tensioni della mediazione penale. Valutazione delle pratiche francesi*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, 3, p. 75.

FARRO G.S., *Estinzione del reato per condotte riparatorie: il Tribunale di Milano ne esclude l'applicazione per mancanza di integralità della riparazione del danno*, in Riv. pen., 2018, p. 405.

FERRANTI D., *Strumenti di tutela processuale per la vittima del reato. Sguardo d'insieme sulle recenti innovazioni alla luce dell'attuazione della direttiva 2012/29/UE*, in www.penalecontemporaneo.it, 29 gennaio 2016.

FERRANTI D., *Giustizia riparativa e stalking: qualche riflessione a margine delle recenti polemiche*, in www.penalecontemporaneo.it, 4 luglio 2017.

FERRATO A., (voce) *Estinzione del reato con condotte riparatorie (profili processuali)*, in Dig. d. pen., Agg., Torino, 2018, p. 159.

FERRUA P., *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità d'impresa*, in Dir. giust., 2001, 29, p. 8.

FERRUA P., *Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni*, in Dir. pen. proc., 2001, p. 1479.

FERRUA P., *La ragionevole durata del processo tra Costituzione e Convenzione europea*, in www.questionegiustizia.it.

FERRUA P., *La prova nel processo penale*, Torino, 2017.

FERRUA P., *Soggezione del giudice alla sola legge e disfunzioni del legislatore: il corto circuito della riforma Orlando*, in Dir. pen. proc., 2017, p. 1269.

FERRUA P., *I criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale*, in Cass. pen., 2020, p. 12.

FIANDACA G., *Tra punizione e riparazione. Una ibridazione di paradigmi?*, in Foro it., 2016, V, c. 296.

FIANDACA G., *Prima lezione di diritto penale*, Bari, 2017.

FIDELBO G., *La "nuova" responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231). Disposizioni processuali*, in Leg. pen., 2002, p. 598.

FIDELBO G., (voce) *Giudice di pace (nel dir. proc. pen.)*, in Dig. d. pen., Agg., Torino, 2004, p. 244.

FIDELBO G., *Le misure cautelari*, in G. Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005, p. 456.

FIDELBO G. - RUGGIERO R.A., *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in Resp. amm. soc. enti, 2016, 4, p. 3.

FILIPPI L., *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2005*, in Dir. pen. proc., 2016, p. 845.

FILIPPI L., *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 265.

FLORIAN E., *Dei reati e delle pene in generale*, Milano, 1910.

FLORIAN E., *Per una più rigorosa disciplina dell'obbligazione di risarcimento del danno derivante da delitto penale*, in Sc. pos., 1928, p. 97.

FONDAROLI D., *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano, 1999.

GAETA P., *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione Europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in Cass. pen., 2012, p. 2701.

GABRIELLI C., *L'archiviazione per particolare tenuità del fatto. Analisi, rilievi critici e prospettive*, Torino, 2020.

GALAIN PALERMO P., *Sospensione condizionata del processo penale in Germania: progressi o regressi del sistema penale?*, in L. Picotti (a cura di), *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, Padova, 2010, p. 21.

GALANTINI N., *Profili della giustizia penale francese*, II. ed., Milano, 1995.

GALANTINI N., *Considerazioni sul principio di legalità processuale*, in *Cass. pen.*, 1999, p. 1989.

GALANTINI N., *La disciplina processuale delle definizioni alternative del procedimento innanzi al giudice di pace*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 217.

GALANTINI N., *Il principio di obbligatorietà dell'azione penale tra interesse alla persecuzione penale e interesse all'efficienza giudiziaria*, in www.penalecontemporaneo.it, 23 settembre 2019, p. 1.

GAMBARDELLA M., *Lo "splendido isolamento". Ai reati di competenza del giudice di pace non si applica l'art. 131-bis c.p.*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 487.

GARUTI G., *Dal dissenso immotivato alla giustizia riparatoria: lo stato dei poteri dispositivi delle parti*, in *Studium iuris*, 2002, p. 1339.

GARUTI G., *Il procedimento per citazione diretta a giudizio davanti al tribunale*, Milano, 2003.

GARUTI G., *Il trattamento processuale delle condotte riparatorie*, in *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, 2003, p. 139.

GARUTI G., *Profili giuridici del concetto di adeguatezza dei modelli organizzativi*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2007, 3, p. 11.

GARUTI G.- SOLA G., sub art. 34, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 515.

GARUTI G., *Il processo "penale" alle società*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, 2011, p. 1029.

GARUTI G., (voce) *Processo agli enti*, in *Dig. d. pen., Agg.*, Torino, 2014, p. 556.

GARUTI G., *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: profili processuali*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 6, p. 2.

GARUTI G., *I risvolti processuali della confisca nel processo agli enti*, in M. Donini-L. Foffani (a cura di), *La «materia penale» tra diritto nazionale ed europeo*, Torino, 2018, p. 389.

GARUTI G., *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto processuale penale*, in A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 429.

GARUTI G.-TRABACE C., *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation*, in www.giurisprudenzapenale.it, 25 ottobre 2020.

GASPARINI I., *La giustizia riparativa in Francia e in Belgio tra istituti consolidati e recenti evoluzioni normative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1982.

GATTA G.L., *La risurrezione dell'oltraggio a pubblico ufficiale*, in O. Mazza-F. Viganò (a cura di), *Il "pacchetto sicurezza" 2009 (Commento al d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38 e alla legge 15 luglio 2009, n. 94)*, Torino, 2009, p. 153.

GENNAI S.-TRAVERSI A., *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001.

GIALUZ M., (voce) *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. dir.*, Annali, Milano, 2008, p. 13.

GIALUZ M., *La protezione della vittima tra corte Edu e Corti di giustizia*, in L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Milano, 2015, p. 19.

GIALUZ M.-CABIALE A.-DELLA TORRE J., *Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni*, in *Dir. pen. cont.*, III, 2017, p. 174.

GIALUZ M.-DELLA TORRE J., *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 4/2020, p. 146.

GIARDA A., *Principi e regole del "procedimento"*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 71.

GIARDA A., *Aspetti problematici del procedimento di accertamento delle sanzioni amministrative*, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse. Atti del Convegno di Roma 30 novembre – 1° dicembre 2001*, in *Cass. pen.*, 2003, suppl. al n. 6, p. 111.

GIARDA A., *Il giudice di pace, una sperimentazione per il momento in funzione ancillare*, in *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2003, p. 5.

GIARDA A., sub art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, 2017, p. 1767.

GIARDA A., sub art. 35 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, 2017, p. 1771.

GIARDA E.M. - GIARDA F.M., sub art. 12 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, 2017, p. 1639.

GIVAZZI S., sub art. 17 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, vol. III, Milano, 2017, p. 1674.

GIOSTRA G., sub art. 1, in G. Giostra (a cura di), *Il processo penale minorile. Commento al D.P.R. 448/1988*, Milano, 2016, p. 19.

GIUNCHEDI F., *Introduzione allo studio dei procedimenti speciali*, Milano, 2018.

GIUNCHEDI F., *L'insostenibile conciliabilità tra "smart" process e due process of law (riflessioni minime sul d.d.l. per la riforma del processo penale)*, in *Arch. pen. web*, 2020, 1, p. 1.

GRANDI C., *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Profili di diritto sostanziale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 13 novembre 2017, p. 1.

GREVI V., *Rapporto introduttivo su «diversion» e «mediation» nel sistema penale italiano*, in *Rass. pen. crim.*, 1983, p. 47.

GREVI V., *Il sistema delle misure cautelari personali nel nuovo codice di procedura penale*, in V. Grevi (a cura di), *La libertà personale dell'imputato verso il nuovo processo penale*, Padova, 1989, p. 263.

GREVI V., *Il principio della «ragionevole durata» come garanzia oggettiva del «giusto processo» penale*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3204.

GRIFANTINI F., *La persona offesa dal reato nella fase delle indagini preliminari*, Napoli, 2012.

GUERINI T., *Diritto penale ed enti collettivi. L'estensione della soggettività penale tra repressione, prevenzione e governo dell'economia*, Torino, 2018.

GUIDO E., sub art. 65, A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 552.

GUIDO E., sub art. 78, in A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 594.

GULLO A., *La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.*, in S. Quattrocolo (a cura di), *I nuovi epiloghi del procedimento per particolare tenuità del fatto*, Torino, 2015, p. 3.

GUERRA S., *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace. Un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 497.

HIRSCH H.J., *Il risarcimento del danno nell'ambito del diritto penale sostanziale*, in *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, Milano, 1991, vol. I, p. 277.

IASEVOLI C., *La procedibilità a querela: verso la dimensione liquida del diritto postmoderno?*, in www.lalegislazionepenale.eu, 7 dicembre 2017, p. 1.

ILLUMINATI G., *Come adattare la "domanda" all'"offerta" di giustizia*, in R.E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Torino, 2005, p. 87.

ILLUMINATI G., *Un nuovo tassello di una incessante stagione di riforma*, in L. Giuliani-G. Illuminati (a cura di), *Indagini preliminari e giudizio di primo grado*, Torino, 2018, p. 14.

ILLUMINATI G., *Principio di legalità e processo penale*, in *Cass. pen.*, 2020, p. 3517.

IMPALLOMENI G.B., *Il codice penale italiano illustrato*, Milano, 1904.

JANNITI PIROMALLO A., *La legge sulla stampa*, Roma, 1949.

JARVERS K., *Profili generali del diritto processuale penale tedesco*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 930.

JARVERS K., *Definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. La prospettiva tedesca*, in L. Picotti (a cura di), *Tecniche alternative di risoluzione dei conflitti in materia penale*, Padova, 2011, p. 1.

JESCHECK H.H., *Nuove prospettive del diritto penale comparato, europeo e internazionale: quale politica criminale per il XXI secolo?*, in L. Foffani (a cura di), *Diritto penale comparato, europeo e internazionale: prospettive per il XXI secolo*, Milano, 2006, p. 1.

JUY-BIRMAN R., *Il processo penale in Germania*, in M. Chiavario (a cura di), *Procedure penali d'Europa*, Padova, 2001, p. 175.

KILCHLING-L. PARLATO M., *Nuove prospettive per la restorative justice in seguito alla direttiva sulla vittima: verso "un diritto alla mediazione"? Germania e Italia a confronto*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 4189.

KOSTORIS R.E., *La tutela della persona offesa nel procedimento penale*, in *La vittima del reato, questione dimenticata*, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 2001, p. 43.

KOSTORIS R.E., *La ragionevole durata del processo nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nell'art. 111 Cost.*, in R.E. Kostoris (a cura di), *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, Torino, 2005, p. 3.

KOSTORIS R.E., *Per un'obbligatorietà temperata dell'azione penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 875.

KOSTORIS R.E., *Obbligatorietà dell'azione penale e criteri di priorità fissati dalle Procure*, in *Cass. pen.*, p. 2178.

LANZI M., *Confische, riparazione pecuniaria e sanzioni civili: come monetizzare il reato*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Processo penale e processo civile: interferenze e questioni irrisolte*, Torino, 2020, p. 239.

LARIZZA S., *Nel rispetto della legalità: le Sezioni Unite negano l'applicabilità dell'art. 131 bis nei procedimenti innanzi al giudice di pace (particolare tenuità del fatto)*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 1021.

LA ROCCA N.E., *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, in *Arch. pen. web*, 2020, p. 1.

LASALVIA F.P., *La riparazione pecuniaria (nei delitti contro la PA) tra "civilizzazione" del diritto penale e "penalizzazione" del diritto civile*, in *Ind. pen.*, 2020, p. 312.

LAVARINI B., *La tutela della vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace*, in *Giust. pen.*, 2001, III, c. 609.

LAVARINI B., *La ragionevole durata del processo come garanzia soggettiva*, in *www.la legislazione penale.eu*, 31 dicembre 2019, p. 1.

LAZERGES-COUSQUER L., *Traité de procédure pénale*, III ed., Parigi, 2013.

LEO G., *La Consulta introduce l'avviso sulla possibilità della messa alla prova anche nel giudizio immediato*, in *www.sistemapenale.it*, 17 febbraio 2020.

LODIGIANI G.A., *Alla scoperta della giustizia riparativa. Un'indagine multidisciplinare*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 18.

LORENZETTI A., *Giustizia riparativa e dinamiche costituzionali. Alla ricerca di una soluzione costituzionalmente preferibile*, Milano, 2018.

LONATI S., *Il procedimento penale davanti al tribunale in composizione monocratica: aspetti problematici e soluzioni interpretative*, II ed., Torino, 2017.

LOPEZ R., *Il procedimento di oblazione*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, 2011, p. 850.

LORENZETTO E., *Processo penale e legge n. 103 del 2017: la riforma che non c'è*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 1067.

LORUSSO S., *La responsabilità 'da reato' delle persone giuridiche: profili processuali del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2522.

LORUSSO S., *Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 881.

LORUSSO S., *Interpretazione, legalità processuale e convincimento del giudice*, in *www.penalecontemporaneo.it*; 10 giugno 2015.

LOTTINI R., *Il sistema sanzionatorio*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 127.

LOTTINI R., *Il calcolo del profitto del reato ex art. 19 D.Lgs. n. 231/2001*, in *Le società*, 2009, p. 351.

LUCCHINI L., *Elementi di procedura penale*, Firenze, 1899.

LUPÁRIA L., *Obbligatorietà e discrezionalità dell'azione penale nel quadro comparativo europeo*, in *Giur. it.*, 2002, p. 1751.

LUPÁRIA L., *Una recente decisione della Corte di giustizia sull'allargamento delle ipotesi di audizione del minore in incidente probatorio*, in *Cass. pen.*, 2005, p. 3541.

LUPÁRIA L., sub art. 65, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 723.

LUPÀRIA L., *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in S. Allegrezza-H. Belluta-M. Gialuz-L. Lupària, *Lo scudo e la spada: esigenze di protezione e poteri delle vittime nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino, 2012, p. 33.

LUPÀRIA L., *Contrasto alla criminalità economica e ruolo del processo penale: orizzonti comparativi e vedute nazionali*, in *Proc. pen. giust.*, 2015, 5, p. 1.

LUPO E., *Il giudizio abbreviato e l'applicazione della pena negoziata*, in A. Gaito (a cura di), *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, p. 62.

MAFFEO V., *Profili processuali della sospensione del procedimento con messa alla prova*, Napoli, 2017.

MAGGIO P., *Mediazione e processo penale: i disorientamenti del legislatore italiano*, in A. Pera (a cura di), *Dialogo e modelli di mediazione*, Milano, 2016, p. 33.

MANCA G., *La riparazione del danno tra diritto penale e diritto punitivo*, Padova, 2019.

MANCA V., *Il parametro della "pena edittale" ai fini della concessione della messa alla prova*, in *Giur. it.*, 2016, p. 2732.

MANCUSO E.M., *La giustizia riparativa in Austria e Germania: tra legalitätsprinzip e vie di fuga dal processo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 1958.

MANES V., *L'incidenza delle "decisioni-quadro" sull'interpretazione in materia penale: profili di diritto sostanziale*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1150.

MANGIARACINA A., *La tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: vuoti normativi e ricadute applicative*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 28 maggio 2015.

MANNA A., *Il risarcimento del danno fra diritto civile e diritto penale*, in *Ind. pen.*, 1991, p. 591.

MANNA A., *La vittima del reato: "à la recherche" di un difficile modello dialogico nel sistema penale*, in E. Dolcini-C.E. Paliero (a cura di), *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, vol. I, p. 957.

MANNA A., *La responsabilità dell'ente da reato tra sistema penale e sistema amministrativo*, in A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 15.

MANNOZZI G., *Problemi e prospettive della giustizia riparativa alla luce della "Dichiarazione di Vienna"*, in *Rass. pen. crim.*, 2000, p. 1.

MANNOZZI G., *La giustizia senza spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*, Milano, 2003.

MANNOZZI G., *Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo: il caso paradigmatico del termine "giustizia riparativa" e delle sue origini storico-giuridiche e linguistiche*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, p. 137.

MANNOZZI G., (voce) *Giustizia riparativa*, in *Enc. giur., Annali*, X, Milano, 2017, p. 465.

MANNOZZI G.-LODIGIANI G.A., *Introduzione*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 7.

MANNOZZI G.-LODIGIANI G.A., *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino, 2017.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, vol. III, Torino, 1920.

MANZIONE D., *I procedimenti speciali e il giudizio*, in G. Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001*, n. 231, Milano, 2005, p. 599.

MARAFIOTI L., *Riforme-zibaldone, legislazione "giurisprudenziale" e gestione della prassi processuale*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, p. 553.

MARAFIOTI L., Relazione di sintesi. *Ambiguità concettuali e divenire applicativo nel processo agli enti*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 285.

MARANDOLA A., *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, I, Torino, 2011, p. 74.

MARANDOLA A., *Il procedimento penale innanzi al Giudice di Pace*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. I, Torino, 2012, p. 73.

MARANDOLA A., *Le "nuove" alternative al processo penale ordinario*, in *Scritti in memoria di Giuseppe Degennaro*, Bari, 2014, p. 135.

MARANDOLA A., *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 674.

MARANDOLA A., *Il nuovo obiettivo della giustizia penale: la decongestione endoprocessuale*, in A. Marandola-K. La Regina-R. Aprati (a cura di), *Verso un processo penale accelerato. Riflessioni intorno alla l. 67/2014, al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014*, Napoli, 2015, p. XV.

MARANDOLA A., *I "ragionevoli dubbi" sulla disciplina processuale della particolare tenuità del fatto*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 791.

MARANDOLA A.- BENE T., *Introduzione*, A. Marandola-T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Milano, 2017, p. VI.

MARANDOLA A., *L'"errore" sulla legge c'è: l'inaccettabile rapporto fra condotte riparatorie e stalking tenue*, in www.ilpenalista.it, 3 luglio 2017.

MARANDOLA A., *Giudice di pace e tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, in *Giur. it.*, 2017, p. 968.

MARANDOLA A., *Il (permanente) dibattito sulla riforma del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 1319.

MARANDOLA A., *Prime considerazioni sulla bozza di legge delega per la "riforma" del processo penale*, in www.ilpenalista.it, 29 gennaio 2020.

MARANDOLA A., *Responsabilità ex 231/2001: l'ente può accedere alla messa alla prova*, in www.quotidianogiuridico.it, 9 novembre 2020.

MARINELLI C., *Ragionevole durata e prescrizione del processo penale*, Torino, 2017.

MARINUCCI G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo storico-dogmatico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, p. 445.

MARTIELLO G., *"Civile" e "penale": una dicotomia sanzionatoria davvero superata? Ovverosia, quando il risarcimento del danno vuole punire il reo*, in *Criminalia*, 2017, p. 327.

MARUOTTI R.G., *La nuova causa di estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162 ter c.p. tra (presunta) restorative justice ed effettive finalità deflative: prime riflessioni de iure condito*, in www.questionegiustizia.it, 20 giugno 2017.

MARZADURI E., *L'attribuzione di competenze penali al giudice di pace: un primo passo verso un sistema penale della conciliazione?*, in M. Chiavario-E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, 2002, p. 9.

MARZADURI E., *Considerazioni sui profili di rilevanza processuale del principio di obbligatorietà dell'azione penale a vent'anni dalla riforma del codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 2010, p. 387.

MATTEVI E., *Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale*, Napoli, 2017.

MATTEVI E., *Estinzione del reato per condotte riparatorie*, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Torino, 2017, p. 21.

MAUCERI T., *Abusi di mercato e responsabilità civile: danni all'integrità del mercato e danni non patrimoniali agli enti lesi dal reato*, in *N. giur. comm.*, 2010, p. 1001.

MAZZA O., *I diritti fondamentali dell'individuo come limite della prova nella fase della ricerca e in sede di assunzione*, in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 3/2013, p. 4.

MAZZA O., *Il crepuscolo della legalità processuale al tempo del giusto processo*, in *Criminalia*, 2016, p. 329.

MAZZA O., *Legge e potere: l'irruzione delle corti sovranazionali*, in www.penalecontemporaneo.it, 6 giugno 2017.

MAZZA O., *Ideologie della riforma Orlando*, in A. Testaguzza (a cura di), *Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Milano, 2018, p. 215.

MAZZA O., *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino, 2020.

MAZZACUVA FR., *Le pene nascoste. Topografia delle sanzioni punitive e modulazione dello statuto garantistico*, Torino, 2017.

MAZZACUVA FE., *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020.

MAZZUCCATO C., *Ostacoli e «pietre d'inciampo» nel cammino attuale della giustizia riparativa in Italia*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 119.

MCCOLD P., *The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles and Conferencing*, in C. Hoyle (a cura di), *Restorative Justice. Critical Concepts in Criminology*, Londra-New York, 2010, p. 136.

MCNAB S.M.-KNOX K.D., *Crime and punishment for corporate offenders*, in *International Financial Law Rev.*, 1991, p. 9.

MELCHIONDA A.-MATTEVI E., *Sospensione del procedimento con messa alla prova e rilevanza delle circostanze aggravanti*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 325.

MENNA M., *Mediazione penale e modelli processuali*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, p. 269.

MENNA M., *Mediazione con gli offesi e con gli enti rappresentativi degli interessi diffusi*, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 591.

MINAFRA M., *Decreto penale di condanna e messa alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2018, p. 797.

MIRAGLIA M., *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Torino, 2020.

MOCCIA S., *Mediazione, funzioni della pena e principi del processo*, in *Critica dir.*, 2004, p. 344.

MOLINARI F.M., *I procedimenti alternativi per reati minori*, Milano, 2018.

MONGILLO V., *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci e ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p. 1738.

MORGENSTERN C., *“Diversion” e sanzioni non detentive nell'ordinamento penale tedesco: una comparazione con il sistema italiano del giudice di pace*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e “nuove” penale non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Milano, 2003, p. 91.

MOSCARINI P., sub art. 49, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 606.

MUCCIARELLI F., *Sanzioni e attività d'impresa: qualche nota*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 1145.

MUCCIARELLI F.-PALIERO C.E., *Le sezioni unite e il profitto confiscabile: forzature semantiche e distorsioni ermeneutiche*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 4/2015, p. 246.

MURRO O., *Compatibilità tra le nuove contestazioni e diritto all'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in *Giur. cost.*, 2011, p. 2733.

MURRO O., *Preclusa, alla parte civile, l'impugnazione della sentenza di estinzione del reato conseguente a riparazione*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2731.

MURRO O., *Riparazione del danno ed estinzione del reato*, Padova, 2016.

MURRO O., *La riparazione del danno come causa di estinzione del reato*, in G. Spangher (a cura di), *La riforma Orlando. Modifiche al codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pisa, 2017, p. 47.

MURRO O., (voce) *Estinzione del reato con condotte riparatorie (profili processuali)*, in *Dig. d. pen.*, Agg., Torino, 2018, p. 149.

MUSCATIELLO V.B., *L'entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all'esattore incerto*, in www.penalecontemporaneo.it, 21 ottobre 2016.

MUSCO E., *Le imprese a scuola di responsabilità tra pene pecuniarie e misure interdittive*, in *Dir. giust.*, 2001, 23, p. 8.

MUZZICA R., *Sull'art. 162-ter c.p.: una norma dannosa per la Giustizia riparativa, inutile a fini deflattivi*, in *Arch. pen. web*, 2018, 1.

NAPOLEONI V., *L'onere di interpretazione conforme*, in V.Manes-V.Napoleoni, *La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale*, Torino, 2019, p. 49.

NAPPI A., *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Un rito affidato all'impegno degli interpreti*, in www.lalegislazionepenale.eu, 13 novembre 2015, p. 1.

NAPPI A., *Tenuità del fatto: una causa di non punibilità che rende improcedibile l'azione penale*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25 maggio 2016, p. 1.

NATALINI A., *La disintossicazione non estingue il reato*, in *Dir. giust.*, 2004, 36, p. 47.

NEGRI D., *Il «nuovo» giudizio abbreviato: un diritto dell'imputato tra nostalgie inquisitore e finalità di economia processuale*, in F. Peroni (a cura di), *Il processo penale dopo la riforma del giudice unico*, Padova, 2000, p. 441.

NEGRI D., *Splendori e miserie della legalità processuale. Genealogie culturali, èthos delle fonti, dialettica tra le Corti*, in *Arch. pen.*, 2017, p. 421.

NISCO A., *Persona giuridica 'vittima' di reato ed interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 784.

NISCO A., *L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: profili sostanziali*, in G.M. Baccari-K. La Regina-E.M. Mancuso (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Milano, 2015, p. 195.

NOBILI M., *Principio di legalità, processo, diritto sostanziale*, in ID. (a cura di), *Scenari e trasformazioni del processo penale*, Padova, 1998, p. 181.

NOCERINO W., *I calcoli aritmetici della Giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni unite sui limiti edittali per l'accesso alla probation*, in *Giur. it.*, 2017, p. 199.

NORMANDO R., *Modelli alternativi di giustizia in materia penale: l'intervento del mediatore*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 2, p. 125.

ORLANDI R., *La mediazione penale tra finalità riconciliative ed esigenze di giustizia*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, p. 165.

ORLANDI R., *Il diritto della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 167.

ORSINI A., *L'autonomia della responsabilità degli enti tra pragmatismo e garanzie*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 935.

PAGLIARO A., *Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Riv. it. dir. pen. e proc.*, 2010, p. 41.

PALIERO C.E., *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, p. 845.

PANIZZO F., *Le condotte riparatorie nella prospettiva di una giustizia conciliativa*, in *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, 2003, p. 121.

PANSINI C., *Il contributo dell'offeso e snodi procedurali*, Padova, 2004.

PANSINI C., *Processo penale a carico di imputati minorenni*, in G. Garuti (a cura di), *Modelli differenziati di accertamento*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. VII, t. II, Torino, 2012, p. 1321.

PAOLI G., *Il reato il risarcimento la riparazione*, Bologna, 1924.

PAOLOZZI G., *Vademecum per gli enti sotto processo. Addebiti "amministrativi" da reato (dal d.lgs. n. 231 del 2001 alla legge n. 46 del 2006)*, Torino, 2006.

PAOLOZZI G., *Relazione introduttiva*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 8.

PADOVANI T., *Il traffico delle indulgenze. «Premio» e «corrispettivo» nella dinamica della punibilità*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 398.

PADOVANI T., *L'attenuante del risarcimento del danno e l'indennizzo assicurativo*, in *Cass. pen.*, 1989, p. 1185.

PADOVANI T., *Premesse introduttive alla giurisdizione penale di pace*, in G. Giostra-G. Illuminati (a cura di), *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, Torino, 2001, p. IX.

PADOVANI T., *Il testimone raccolto. L'ennesima riforma alle prese con i nodi persistenti del sistema penale*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl., p. 13.

PALAZZO F., *Giustizia riparativa e giustizia punitiva*, in G. Mannozi-G.A. Lodigiani (a cura di), *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, 2015, p. 68.

PALIERO C.E., «Minima non curat pretor». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985.

PALIERO C.E., *Intervento*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, p. 111.

PALMIERI R., *Modelli organizzativi, diligenza e «colpa» amministrativa dell'impresa*, in *Dir. prat. soc.*, 2001, p. 7.

PALUMBIERI S.R., sub art. 17, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 232.

PAOLOZZI G., *I meccanismi di semplificazione del giudizio di primo grado*, in A. Gaito (a cura di), *I giudizi semplificati*, Padova, 1989, p. 31.

PAONESSA C., *Le modifiche al regime di procedibilità a querela introdotte dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36*, in www.la legislazione penale.eu, 6 marzo 2019, p. 1.

PARISI F., *Il diritto penale tra neutralità istituzionale e umanizzazione comunitaria*, in www.penalecontemporaneo.it, 16 novembre 2012.

PARISI F., *La restorative justice alla ricerca di identità e legittimazione*, in www.penalecontemporaneo.it, 24 dicembre 2014.

PARISI F., *I confini della restorative justice nella più recente normativa europea sulla tutela della vittima: ragionevole attenuazione di una victim-centred justice o inevitabile condanna al destino di Sisifo?*, in M.F. Cortesi-E. La Rosa-L. Parlato-N. Selvaggi (a cura di), *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, Milano, 2015, p. 123.

PARLATO L., *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo, 2012.

PARLATO L., *Il volto processuale della particolare tenuità del fatto*, in G.M. Baccari-K. La Regina-E.M. Mancuso (a cura di), *Il nuovo volto della giustizia penale*, Milano, 2015, p. 225.

PATANÈ V., *La tutela della vittima nel procedimento di mediazione*, in *Giur. it.*, 2012, p. 485.

PATANÈ V., *Percorsi di giustizia riparativa nel sistema penale italiano*, in M. Bargis-H. Belluta (a cura di), *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Torino, 2017, p. 545.

PELLEGRINI L., *Sospensione del procedimento con messa alla prova: le circostanze non rilevano nella determinazione della pena edittale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 829.

PERINI C., *Condotte riparatorie ed estinzione del reato ex art. 162 ter c.p.: deflazione senza Restorative Justice*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, p. 1274.

PERINI C., *Primi ripensamenti del legislatore sull'art. 162-ter c.p.: la conferma di una norma con valenza simbolica*, in www.lalegsialzionepenale.eu, 8 gennaio 2018, p. 1.

PERONI F., *Il sistema delle cautele*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 243.

PICARDI N., *Il giudice di pace in Italia alla ricerca di un modello*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, p. 659.

PICOTTI L., *Un nuovo sottosistema penale*, in *Le definizioni alternative del processo penale davanti al giudice di pace. Conciliazione, irrilevanza del fatto e condotte riparatorie*, Milano, 2003, p. 3.

PIERGALLINI C., *L'apparato sanzionatorio*, in G. Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2005, p. 196.

PIERGALLINI C., *Pene 'private' e prevenzione penale: antitesi o sincrasi?*, C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 631.

PIERGALLINI C., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 544.

PINI V., *Modifica dell'imputazione e diritto ai riti speciali*, in *Giur. cost.*, 1995, p. 4415.

PISA P., *Un diritto penale mite*, in *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2003, p. 15.

PISA P., *La disciplina sanzionatoria*, in *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2000, p. 245.

PISANI M., *Per le vittime del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, p. 465.

PISTORELLI L., *Confisca del profitto del reato e responsabilità degli enti nell'interpretazione delle sezioni unite*, in *Cass. pen.*, 2008, p. 4544.

PONTI G., *Riparazione dei torti e giustizia conciliativa*, in G. Ponti (a cura di), *Tutela della vittima e mediazione penale*, Milano, 1995, p. 3.

POTETTI D., *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.): le questioni sul danno*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 873.

POTETTI D., *Estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter c.p.): profili procedurali*, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4276.

PRADEL J., *La rapidité de l'instance pénale. Aspects de droit comparé*, in *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, 1995, p. 215.

PRADEL J., *Il ruolo della volontà dell'autore di reato nella decisione sull'esercizio dell'azione penale. Un'analisi di diritto francese*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, p. 949.

PRESUTTI A., *Attori e strumenti della giurisdizione conciliativa: il ruolo del giudice e della persona offesa*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Verso una giustizia penale "conciliativa". Il volto delineato dalla legge sulla competenza del giudice di pace*, Milano, 2002, p. 177.

PRESUTTI A., sub art. 49, A. Presutti -A. Bernasconi.A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 435.

PRESUTTI A., *I principi costituzionali*, in M. Bargis (a cura di), *Procedura penale minorile*, Torino, 2016, p. 19.

PRESUTTI A.-BERNASCONI A., *Manuale della responsabilità degli enti*, Milano, 2018.

PROCACCINO A., *I diritti delle vittime nel d.lgs. 212 del 2015: le (parziali) novità, le compiute tutele dei vulnerabili, i timori di appesantimento della macchina processuale*, in *Studium iuris*, 2016, p. 695.

PUCETTI L., *Quello che norme non dicono: l'art. 168-bis c.p. non menziona le circostanze e quindi le esclude dal computo della pena massima ai fini dell'ammissione alla messa alla prova*, in *Proc. pen. giust.*, 2017, 2, p. 283.

PULITANÒ D., *Tecniche premiali fra diritto e processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, p. 1005.

PULITANÒ D., (voce) *Responsabilità amministrativa per i reati delle persone giuridiche*, in *Enc. dir.*, Agg., Milano, 2002, p. 953.

QUAGLIERINI C., *Il ricorso immediato al giudice di pace dell'offeso*, in A. Scalfati (a cura di), *Il giudice di pace: un nuovo modello di giustizia penale*, Padova, 2001, p. 233.

QUATTROCOLO S., sub art. 35, in M. Chiavario-E. Marzaduri (diretto da), *Giudice di pace e processo penale. Commento al d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e alle successive modifiche*, Torino, 2002, p. 331.

QUATTROCOLO S., *Esiguità del fatto e regole per l'esercizio dell'azione penale*, Napoli, 2004.

QUATTROCOLO S., *La Corte europea fa il punto sullo status di vittima*, in *Leg. pen.*, 2008, p. 158.

QUATTROCOLO S., *Tenuità del fatto: genesi e metamorfosi di una riforma a lungo attesa*, in M. Daniele-P.P. Paulesu (a cura di), *Strategie di deflazione penale e rimodulazione del giudizio in absentia*, Torino, 2015, p. 97.

QUATTROCOLO S., *Condotte post factum ed estinzione del reato: il nuovo art. 162-ter c.p. conferma il terzo principio della dinamica?*, in L. Giuliani-G. Illuminati (a cura di), *Indagini preliminari e giudizio di primo grado*, Torino, 2018, p. 265.

RAFARACI T., (voce) *Processo penale tedesco*, in *Enc. giur.*, Annali, II, Milano, 2007, p. 831.

REGGIO F., *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Milano, 2010.

RENZETTI S., *Il diritto di difesa dell'ente in fase cautelare*, Torino, 2017.

RICCARDI M.-CHILOSI M., *La messa alla Prova nel processo "231": quali prospettive per la diversion dell'ente*, in www.penalecontemporaneo.it, in *Dir. pen. cont.*, 10/2017, p. 47.

RICCI A., *Il difensore*, in G. Dean (a cura di), *Soggetti e atti*, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, vol. I, t. I, Torino, 2009, p. 667.

RICCIO S., *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in A. Marandola e T. Bene (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario (L. 103/2017)*, Milano, 2017, p. 4.

RIVERDITI M., *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità ed innovazione dei modelli sanzionatori*, Napoli, 2009.

RIVERDITI M., *Condotte riparatorie ed estinzione del reato (art. 162 ter c.p.): un primo sguardo d'insieme*, in *Giur. it.*, 2017, p. 2227.

RIZZO A., *Il risarcimento del danno come possibile risposta penale?*, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 1171.

RIVIEZZO C., *Il giudizio*, in *La competenza penale del giudice di pace. D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, Milano, 2000, p. 133.

ROIATI A., *Diritto penale minimo e mediazione penale*, in *Riv. pen.*, 2003, p. 1047.

ROMANO M., *Risarcimento del danno da reato, diritto civile, diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993, p. 865.

ROMANO M., *Pene pecuniarie, esborsi in denaro, risarcimento del danno, danni punitivi*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 501.

ROMEO A., *L'estinzione del reato per condotte riparatorie. Prime riflessioni (critiche) sulla nuova causa estintiva del reato introdotta dalla c.d. Riforma Orlando*, in www.magistraturaindipendente.it, 14 settembre 2017.

RORDORF R., *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le società*, 2001, p. 1297.

ROSSI A., *Le sanzioni dell'ente*, in S. Vinciguerra-M. Ceresa-Gastaldo-A. Rossi, *La responsabilità dell'ente per il reato commesso nel suo interesse (D.Lgs. 231/2001)*, Padova, 2004, p. 31.

ROSSI G., *La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile alla luce della direttiva 2012/29/UE*, in *Rass. pen. crim.*, 2015, p. 113.

ROXIN C., *Risarcimento del danno e fini della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 3.

RUGA RIVA C., *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016.

RUGGIERI F., *Introduzione al sistema processuale penale tedesco*, in N. Galantini-F. Ruggieri (a cura di), *Scritti inediti di procedura penale*, Trento, 1998, p. 87.

RUGGIERI F., *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, in L. Picotti (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Padova, 1998, p. 191.

RUGGIERI F., *Diritti della difesa e tutela della vittima nello spazio giuridico europeo*, in *Cass. pen.*, 2007, p. 4329.

RUGGIERO R.A., *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, Torino, 2018.

SANNA A., *L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1262.

SANNA A., *Procedimenti contratti e attività riparative dell'imputato*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, p. 559.

SANTORIELLO C., *Retorica dell'efficienza e giustizia penale attuale*, in A. Testaguzza (a cura di), *Esercitazioni penali sostanziali e processuali. Pensieri in ordine sparso*, Milano, 2018, p. 31.

SANTORIELLO C., *Il nuovo art. 162-ter c.p.: un primo argine contro la strumentalizzazione del processo penale da parte della vittima*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl. 1, p. 171.

SANTORIELLO C., *Non punibilità per particolare tenuità del fatto nei confronti dell'autore del reato presupposto e responsabilità amministrativa della persona giuridica: quali i parametri da tenere in considerazione?*, in *Giur. pen. web*, 2019, 3, p. 1.

SARTARELLI S., sub art. 12, in A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 192.

SANTORO V., *Fase esecutiva alla ricerca di efficienza e rapidità*, in *Guida dir.*, 2001, 26, p. 110.

SAVY D., *Il trattamento delle vittime dei reati nella nuova disciplina dell'Unione europea*, in *Dir. un. eur.*, 2013, p. 613.

SCALFATI A., *Le norme in materia di prova e giudizio*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 360.

SCALFATI A., *La fisionomia mutevole della persona offesa nel procedimento penale di pace*, in *Dir. pen. proc.*, 2002, p. 1185.

SCALFATI A., *L'applicazione della pena dinanzi al giudice di pace: profili di diritto processuale*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Milano, 2003, p. 135.

SCALFATI A., *La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2017*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Torino, 2014, p. 1.

SCALFATI A., *Tomografia di una riforma*, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale*, Torino, 2017, p. 3.

SCALFATI A., *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, in A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 435.

SCAROINA E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 2/2020, p. 189.

SCOLETTA M.-DEU M.S.-MORENO T.A., *Mediazione penale e vittime di reato*, in T.A. Deu-L. Lupária (a cura di), *Linee guida per la tutela processuale delle vittime vulnerabili. Working paper sull'attuazione della Decisione quadro 2001/220/GAI in Italia e Spagna*, Milano, 2011, p. 99.

SEGRÈ E., *La riparazione pecuniaria nei reati che offendono l'onore della persona o della famiglia (articolo 38 Cod. pen.) in rapporto alla procedura penale*, in *Riv. pen.*, 1981, XXXIV, p. 142.

SEMINARA G., *Riflessioni sulla «riparazione» come sanzione civile e come causa estintiva del reato*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 533.

SESSA A., *La premialità 'nascosta' nel diritto penale del processo*, in C. Iasevoli (a cura di), *La cd. Legge 'spazzacorrotti'. Croniche innovazioni tra diritto e processo penale*, Bari, 2019, p. 111.

SESSA S., *La giustizia riparativa nell'ordinamento penale italiano*, in www.giurisprudenzapenale.com, 1° ottobre 2019.

SEVERINO P., *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2001: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. Paliero-F. Viganò-F. Basile-G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, Milano, 2018, p. 1006.

SIAGURA A.M., *L'estinzione del reato per condotte riparatorie nel bilanciamento tra mediazione e deflazione*, in *Arch. pen.*, 2018, suppl. 1, p. 189.

SIRACUSANO F., *L'udienza di comparizione e il dibattimento dinanzi al giudice monocratico*, in G. Pierro (a cura di), *Le recenti modifiche al codice di procedura penale*, vol. II, Milano, 2000, p. 67.

SIRACUSANO F., *La durata ragionevole del processo quale 'metodo' della giurisdizione*, in *Dir. pen. proc.*, 2003, p. 758.

SOLA G., sub art. 35, in A. Cadoppi-G. Garuti-P. Veneziani (a cura di), *Enti e responsabilità da reato*, Torino, 2010, p. 524.

SPADANO L., *Le recenti ipotesi di condotte riparatorie post delictum: verso un progressivo ripensamento della giustizia criminale in chiave riparativa*, in *Arch. pen. web*, 2020, 1, p. 1.

SPANGHER G., *Introduzione sugli aspetti processuali ed applicativi*, in L. Picotti-G. Spangher (a cura di), *Competenza penale del giudice di pace e "nuove" pene non detentive. Effettività e mitezza della sua giurisdizione*, Milano, 2003, p. 129.

SPANGHER G., *Urge una riforma organica del sistema sanzionatorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 913.

SPANGHER G., *La riforma Orlando della giustizia penale: prime riflessioni*, in *Dir. pen. cont.-Riv. trim.*, 1/2016, p. 88.

SPANGHER G., *La riforma Orlando della giustizia penale. Prime riflessioni*, in G. Spangher (a cura di), *La Riforma Orlando*, Pisa, 2017, p. 11.

SPANGHER G., *I procedimenti speciali*, in O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-N. Galantini-L. Filippi-G. Garuti-O. Mazza-G. Varraso-D. Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2020, p. 523.

SPANGHER G., *La riforma Bonafede del processo penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 589.

SPAGNOLO P., *Gli epiloghi processuali della "particolare tenuità del fatto"*, in S. Quattrocchio (a cura di), *I nuovi epiloghi del procedimento per particolare tenuità del fatto*, Torino, 2015, p. 65.

SPAGNOLO P., *Il diritto dell'imputato ad essere informato sulle alternative processuali: la Corte costituzionale riduce, ma non elimina le asimmetrie*, in *Giur. cost.*, 2016, p. 1427.

STELLA F., *Criminalità d'impresa: lotta di sumo e lotta di judo*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, p. 463.

SPENA A., *Dalla punizione alla riparazione? Aspirazioni e limiti dell'ennesima riforma anticorruzione (l. 69/2015)*, in *Studium iuris*, 2015, p. 1115.

STIFANO M., sub art. 140 D.lgs. n. 152 del 2006, in *Codice dell'ambiente. Commento al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n. 101*, Milano, 2008, p. 1109.

STOPPATO A., *Commento al codice di procedura penale*, vol. IV, Torino, 1914.

STOPPIONI C., *Gli strumenti di giustizia riparativa previsti dall'ordinamento interno*, in P. Felicioni-A. Sanna (a cura di), *Contrasto a violenza e discriminazione di genere. Tutela della vittima e repressione dei reati*, Milano, 2019, p. 297.

SUMMERER K., "Diversion" e giustizia riparativa. *Definizioni alternative del procedimento penale in Austria*, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 143.

TABASCO G., *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in Arch. pen. web, 2015, 1, p. 1.

TAMBURINO G., *La sentenza Torreggiani e altri della Corte di Strasburgo*, in Cass. pen., 2013, p. 11.

TAVASSI L., *Lo statuto italiano della "vittima" del reato: nuovi diritti in un sistema invariato*, in Proc. pen. giust., 2016, 3, p. 108.

TAVASSI L., *Time danaos: la tutela della vittima e le trasformazioni del processo penale*, in Arch. pen. web, 2017, 3, p. 1.

TIRELLI M., *I procedimenti speciali*, in G. Garuti (a cura di), *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Padova, 2002, p. 346.

TESTAGUZZA A., *Il patteggiamento*, in A. Marandola-K. La Regina-R. Aprati (a cura di), *Verso un processo penale accelerato. Riflessioni intorno alla l. 67/2014, al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2798/2014*, Napoli, 2015, p. 121.

TODARO G., *Il sistema italiano di tutela della vittima del reato: analisi e prospettive*, in L. Lupária (a cura di), *Lo statuto europeo delle vittime di reato. Modelli di tutela tra diritto dell'Unione e buone pratiche nazionali*, Padova, 2015, p. 99.

TRABACE C., *Brevi note in tema di delitti commessi con violenza alla persona*, in Cass. pen., 2016, p. 4154.

TRAMONTANO G.-BARBA D., *La mediazione penale minorile. Un percorso per la giustizia riparativa*, Roma, 2017, p. 9.

TRANCHINA G., *La vittima del reato nel processo penale*, in Cass. pen., 2010, p. 4054.

TRAPELLA F., *Il patteggiamento nei giudizi per reati corruttivi*, in Proc. pen. giust., 2016, p. 143.

TRIBISONNA F., *L'ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale. Il difficile bilanciamento tra esigenze di acquisizione della prova e garanzie di tutela della giovane età*, Milano, 2017.

TRIGGIANI N., *La "Riforma Bonafede" della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (... anche a scapito delle garanzie difensive)*, in Proc. pen. giust., 2020, p. 759.

TRIPODI A., *Rapporti tra procedimenti e ruolo della Consob*, in F. Sgubbi-D. Fondaroli-A. Tripodi, *Diritto penale del mercato finanziario*, Padova, 2013, p. 243.

TUOZZI P., *Il contenuto dell'art. 38*, in Riv. pen., suppl., 1897-1898, VI, p. 113.

TURCO E., *«Tenuità del fatto» e processo penale*, Bari, 2020.

TURLON F., *Restorative justice e oltraggio a pubblico ufficiale*, in Dir. pen. proc., 2011, p. 99.

UBERTIS G., *Intervento*, in *Accertamento del fatto, alternative al processo, alternative nel processo*, Milano, 2007, p. 143.

VAGLI G., *Brevi considerazioni sul nuovo articolo 162-ter c.p. (estinzione del reato per condotte riparatorie)*, in www.giurisprudenzapenale.it, 20 ottobre 2017, p. 1.

VALENTINI C., *Contro l'invenzione del diritto: piccolo elogio della legalità processuale, ricordando Piero Calamandrei*, in Arch. pen. web, 2018, 2, p. 1.

VARRASO G., *Il procedimento davanti al giudice di pace*, Milano, 2006.

- VARRASO G., *Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*, Milano, 2012.
- VENTUROLI M., *La vittima nel sistema penale dall'oblio al protagonismo?*, Napoli, 2015.
- VERGINE F., *Il patteggiamento: gli obblighi restitutori depotenziano le finalità deflative*, in *Proc. pen. giust.*, 2019, p. 443.
- VIANELLO F., *Mediazione penale e giustizia di prossimità*, in *Dei delitti e delle pene*, 2000, 3, p. 5.
- VICOLI D., *L'accertamento della non punibilità: esigenze di deflazione e modelli cognitivi*, in F. Sgubbi-D. Fondaroli (a cura di), *Il 'mercato della legge penale': nuove prospettive in materia di esclusione della punibilità tra profili sostanziali e processuali*, Padova, 2011, p. 53.
- VIENNOT C., *Le procès pénal accéléré. Étude des transformations du jugement pénal*, Paris, 2012.
- VIGANÒ F., *Recenti sviluppi in tema di rapporti tra diritto comunitario e diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 1433.
- VIGANÒ F., *Sulla proposta legislativa in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, p. 1300.
- VIGANÒ F., *Sentenza pilota della Corte EDU sul sovraffollamento delle carceri italiane: il nostro paese chiamato all'adozione di rimedi strutturali entro il termine di un anno*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 gennaio 2013.
- VIGONI D., *L'applicazione della pena su richiesta delle parti*, Milano, 2000.
- VIGONI D., *La metamorfosi della pena nella dinamica dell'ordinamento*, Milano, 2011.
- VIGONI D., *Ampliamento delle procedure alternative e ipertrofia dei moduli riparatori (osservazioni a margine di un progetto di riforma)*, in www.sistemapenale.it, 26 febbraio 2021.
- VIGONI D., *L'esecuzione penale*, in O. Dominioni-P. Corso-A. Gaito-G. Spangher-N. Galantini-L. Filippi-G. Garuti-O. Mazza-G. Varraso-D. Vigoni, *Procedura penale*, Torino, 2020, p. 927.
- VISPO D., *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualistico italiano: prime riflessioni a margine del D.lgs. 212/2015*, www.lalegislazionepenale.eu, 25 febbraio 2016.
- VISPO D., *Il procedimento a carico degli enti: quali alternative alla punizione?*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25 novembre 2019, p. 1.
- VIZZARDI M., sub art. 17, in A. Presutti-A. Bernasconi-A. Fiorio, *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al d.legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, Padova, 2008, p. 218.
- WYVEKENS A., *L'insertion locale de la justice pénale. Aux origines de la justice de proximité*, Parigi, 1997.
- ZAGREBELSKY V., *Indipendenza del Pubblico Ministero e obbligatorietà dell'azione penale*, in G. Conso (a cura di), *Pubblico Ministero e accusa penale. Problemi e prospettive di una riforma*, Bologna, 1979, p. 9.
- ZENO-ZENOVICH V., *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa*, in *Resp. civ. prev.*, 1983, p. 40.

GIURISPRUDENZA

Corte edu, Sez. III, 20 settembre 2007, ric. n. 52578/99, Spadaro c. Italia in www.giustizia.it.

Corte edu, Sez. II, 16 ottobre 2007, ric. n. 45836/99, Capone e Centrella c. Italia, in www.giustizia.it.

Corte edu, Sez. II, 8 gennaio 2013, ric. nn. 43517/09; 46882/09; 554400/09; 57875/09; 61535/09; 35315/10; 37818/10, Torreggiani e altri c. Italia, in www.hudoc.echr.coe.int.

Corte giust., Sez. grande, 16 giugno 2005, C-105/03, Pupino, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1165.

Corte giust., Sez. III, 28 giugno 2007, C-467/05, Dell'Orto, in www.eur-lex.europa.eu.

Corte giust., Sez. II, 21 ottobre 2010, C-205/09, Eredics e SÁpi, in *Cass. pen.*, 2008, p. 778.

Corte giust., Sez. IV, 15 settembre 2011, C-483/09 e C-1/10, Gueye e Sánchez, in www.penalecontemporaneo.it, 21 settembre 2011.

Corte cost., 26 luglio 1979, n. 84, in *Giur. cost.*, 1979, p. 640.

Corte cost., 28 gennaio, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, p. 58.

Corte cost., 15 febbraio 1991, n. 88, in *Giur. cost.*, 1991, p. 59.

Corte cost., 17 febbraio 1994, n. 48, in *Giur. cost.*, 1994, p. 271.

Corte cost., 15 dicembre 1995, n. 530, in *Giur. cost.*, 1995, p. 4415.

Corte cost., 20 aprile 1998, n. 138, in *Cass. pen.*, 1999, p. 935.

Corte cost., 8 giugno 2005, n. 228, in *Giur. cost.*, 2005, p. 1955.

Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 28, in *Giur. cost.*, 2007, p. 273.

Corte cost., 4 luglio 2011, n. 206, in *Giur. cost.*, 2011, p. 2725.

Corte cost., 9 marzo 2016, n. 50, in *Cass. pen.*, 2016, p. 2395.

Corte cost., 14 febbraio 2020, n. 19, in www.sistemapenale.it.

Cass., Sez. V, 20 ottobre 1989, in *Cass. pen.*, 1991, p. 1216.

Cass., Sez. II, 18 gennaio 1993, n. 2611, in *CED*, n. 193585.

Cass., Sez. I, 22 maggio 2003, n. 30366, in *CED*, n. 225499.

Cass., Sez. IV, 3 giugno 2004, n. 39065, in *CED*, n. 229957.

Cass., Sez. IV, 4 maggio 2004, n. 34343, in *Dir. giust.*, 2004, 36, p. 47.

Cass., Sez. IV, 7 luglio 2005, n. 36366, *ivi*, n. 232229.

Cass., Sez. VI, 9 novembre 2005, n. 46329, in *CED*, n. 232837.

Cass., Sez. V, 24 marzo 2005, n. 1470, in *Cass. pen.*, 2006, p. 2914.

Cass., Sez. V, 20 aprile 2006, n. 16494, *ivi*, n. 234459.

Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.a. e altri, in *CED*, n. 239926.

Cass., Sez. IV, 4 novembre 2008, in *CED*, n. 243191.

Cass., Sez. un., 27 novembre 2008, n. 3286, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2743.

Cass., Sez. V, 6 giugno 2008, n. 27392, in *CED*, n. 241173.

Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 5941, Pagani, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1483.

Cass., Sez. I, 6 febbraio 2009, n. 13870, in *CED*, n. 243202.

Cass., Sez. V, 26 febbraio 2009, n. 12736, in *CED*, n. 243337.

Cass., Sez. V, 20 gennaio 2010, n. 8588, in *N. giur. comm.*, 2010, p. 992.
 Cass., Sez. IV, 5 ottobre 2010, n. 2251, in *CED*, n. 248791.
 Cass., Sez. IV, 26 gennaio 2011, n. 15619, in *CED*, n. 249965.
 Cass., Sez. IV, 25 ottobre 2011, n. 38707, in *Dir. pen. proc.*, 2012, p. 341.
 Cass., Sez. IV, 30 novembre 2011, n. 47500, in *CED*, n. 251751.
 Cass., Sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 6248, in *CED*, n. 252426.
 Cass., Sez. II, 28 novembre 2013, n. 326, in *CED*, n. 258219.
 Cass., Sez. V, 10 luglio 2014, n. 40027, in *CED*, n. 260933.
 Cass., Sez. V, 10 febbraio 2015, n. 31656, in *CED*, n. 265295.
 Cass., Sez. un., 23 aprile 2015, n. 33864, P.C. in proc. Sbaiz, in *Cass. pen.*, 2015, p. 3924.
 Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, in *CED*, n. 267238.
 Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2016, n. 36280, in *Cass. pen.*, 2018, p. 4274.
 Cass., Sez. VI, 9 febbraio 2017, n. 25761, in *CED*, n. 270737.
 Cass., sez. un., 22 giugno 2017, n. 53683, P.M.P. e altri, in *Cass. pen.*, 2018, p. 480.
 Cass., Sez. IV, 20 settembre 2017, n. 50020, in *CED*, n. 271178.
 Cass., Sez. IV, 15 marzo 2019, n. 25843, in *CED*, n. 276370.

Trib. Salerno, 28 maggio 2003, in *Cass. pen.*, 2004, p. 266.
 Trib. Milano, Sez. uff. G.I.P., 27 aprile 2004, in *Foro it.*, 2004, II, c. 434.
 Trib. Vibo Valentia, 20 aprile 2004, in *Foro it.*, II, c. 23.
 Trib. Milano, Sez. riesame, 28 ottobre 2004, in *Corr. mer.*, 2005, p. 319.
 Trib. Pordenone, 4 novembre 2004, in *Foro it.*, 2004, II, c. 318.
 Trib. Ivrea, 12 maggio 2005, in *Foro it.*, 2005, II, c. 725.
 Trib. Lucera, 13 marzo 2013, in *Giur. mer.*, 2013, p. 2164.
 Trib. Milano, Sez. XI, 27 marzo 2017, in *www.penalecontemporaneo.it*.
 Trib. Torino, Sez. uff. G.I.P., 20 ottobre 2017, *inedita*.
 Trib. Modena, Sez. uff. G.I.P. 11 dicembre 2019, in *www.giurisprudenzapenale.it*.
 Trib. Bologna, Sez. uff. G.I.P., 10 dicembre 2020, in *www.giurisprudenzapenale.it*.